

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 803**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

28/04/2024 - 05:31

# Indice

1. DDL S. 803 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 803 . . . . .	4
1.2.2. Testo approvato 803 (Bozza provvisoria) . . . . .	20
1.2.3. Testo 1 . . . . .	25
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	68
1.3.1. Sedute . . . . .	69
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	70
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	71
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 49 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	72
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 50 (pom.) del 19/07/2023 . . . . .	80
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	130
1.4.1. Sedute . . . . .	131
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	132
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	133
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023 . . . . .	134
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	136
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	145
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 79 (ant.) del 19/07/2023 . . . . .	146
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	151
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	152
1.4.2.3.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 19/07/2023 . . . . .	162
1.4.2.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	177
1.4.2.4.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 55 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	178
1.4.2.5. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	184
1.4.2.5.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	185

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 95 (ant.) del 19/07/2023 . . . . .	189
1.4.2.6. Comitato per la legislazione . . . . .	192
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 20 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	193
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	195
1.5.1. Sedute . . . . .	196
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	197
1.5.2.1. Seduta n. 90 del 20/07/2023 . . . . .	198

## **1. DDL S. 803 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 803

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 803

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** dal **Ministro della salute (SCHILLACI)** dal **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** dal **Ministro per gli affari europei il sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

(V. Stampato Camera n. 1183 )

approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « dal comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « del medesimo articolo » sono aggiunte le seguenti: « 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 »;

al comma 2, la parola: « partire » è sostituita dalla seguente: « decorrere »;

al comma 3:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" »;

alla lettera c), le parole: « a seguito di ricollocazione » sono sostituite dalle seguenti: « , a seguito di

ricollocazione, ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (*Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale*) - 1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei *bonus* sociali elettrico e gas.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al *bonus* sociale gas.

Art. 3-ter. - (*Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa*) - 1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da



impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

- a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;
- b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
- c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse".

*Art. 3-quater. - (Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche) - 1.* All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

"3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1".

*Art. 3-quinquies. - (Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi) - 1.* All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*a-bis*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione";

2) dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

"*a-ter*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
  - 2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
  - 3) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
  - 4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate";
- 3) alla lettera *b*), le parole: "di cui alla lettera *a*) e *a-bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *a-ter*)"; »;
- b*) il comma 1-bis è abrogato.

2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

*Art. 3-sexies. - (Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico) - 1.* Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole: "nel caso di opere di minore entità" sono inserite le seguenti: "e nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2.1, del presente decreto";

b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie".

*Art. 3-septies. - (Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali) - 1.* All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

*Art. 3-octies. - (Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1.*

All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ».

*Al titolo, le parole: « per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e » sono soppresse.*

*Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023.*

Testo del decreto-legge

**Misure urgenti** per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e **per il settore energetico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante « Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari »;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante « Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili »;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria;

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti per il settore energetico.**

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario;

Tenuto conto della necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la sostenibilità dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli effetti della pandemia;

Considerata la necessità di adottare misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all'*housing* universitario e alla certificazione della parità di genere;

Considerato, infine, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nel settore energetico; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-*septies*, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti le procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il monitoraggio e la gestione del contenzioso, le procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

*Abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.*

Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro-capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata

attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Articolo 2.

*(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. ».

2. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 è soppresso.

Articolo 3.

*(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)*

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3, ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.

Articolo 2.

*(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

*Abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.*

Articolo 3.

*(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)*

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma **3 del presente articolo**, ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo **5 del decreto-legge n. 50 del 2022**.

2. A **decorrere** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi

dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.

3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Per la realizzazione » sono inserite le seguenti: « ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, »;

b) al comma 5, le parole: « interessati alla realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio » e le parole: « ed entrata » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero dell'entrata »;

c) al comma 14-*bis*, dopo le parole: « si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, »;

d) dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente: « 14-*ter*. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime. ».

4. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 è 4. *Identico*.  
inserito il seguente:

« 3.2.1-*bis*. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione; ».

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

***b-bis*) dopo il comma 11 è inserito il seguente: « 11-*bis*. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 »;**

c) al comma 14-*bis*, dopo le parole: « si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, »;

d) *identica*;

#### **Articolo 3-*bis*.**

***(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)***

**1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai**

**clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.**

**2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.**

**3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei *bonus* sociali elettrico e gas.**

**4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative**



concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al *bonus* sociale gas.

**Articolo 3-ter.**

*(Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa)*

1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

*a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;*  
*b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;*  
*c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*  
*d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse ».*  
**Articolo 3-quater.**

*(Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3.bis.1 è inserito il seguente:

« *3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1 ».*

**Articolo 3-quinquies.**

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi)*

**1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1:**

**1) la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente: « a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione »;**

**2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: « a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

**1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;**

**2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;**

**3) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;**

**4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate »;**

**3) alla lettera b), le parole: « di cui alla lettera a) e a-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter); »;**

**b) il comma 1-bis è abrogato.**

**2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio. Articolo 3-sexies.**

**(Disposizioni in materia di infrastrutture**

*strategiche in ambito energetico)*

**1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.**

**2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.**

**3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: « nel caso di opere di minore entità » sono inserite le seguenti: « e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del**

presente decreto »;

**b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**« 2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie ».**

**Articolo 3-*septies*.**

**(Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali)**

**1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».**

**2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».**

**Articolo 3-*octies*.**

**(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)**

**1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:**

**« 6-*bis*. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori**

**delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».**

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Schillaci, *Ministro della salute.*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca.*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

Visto, *il Guardasigilli:* Nordio.

## 1.2.2. Testo approvato 803 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 803

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 luglio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: « dal comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « del medesimo articolo » sono aggiunte le seguenti: « 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 »;*

*al comma 2, la parola: « partire » è sostituita dalla seguente: « decorrere »;*

*al comma 3:*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*« b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

*"11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" »;*

*alla lettera c), le parole: « a seguito di ricollocazione » sono sostituite dalle seguenti: « , a seguito di ricollocazione, ».*

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (*Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale*) - 1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei *bonus* sociali elettrico e gas.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al *bonus* sociale gas.

Art. 3-ter. - (*Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa*) - 1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il



medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

- a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;
- b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
- c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse".

*Art. 3-*quater*.* - (*Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche*) - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-*bis* e 3-*bis*.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-*bis*.1".

*Art. 3-*quinq*ues.* - (*Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi*) - 1. All'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*a-bis*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione";

2) dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

"*a-ter*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
- 2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
- 3) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
- 4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate";

3) alla lettera *b*), le parole: "di cui alla lettera *a*) e *a-bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *a-ter*)" »;

*b*) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

*Art. 3-sexies. - (Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico) - 1.* Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco dell'Unione europea dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "nel caso di opere di minore entità" sono inserite le seguenti: "e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto";

b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie".

*Art. 3-septies. - (Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali) - 1.* All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

*Art. 3-octies. - (Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1.* All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ».

*Al titolo, le parole:* « per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e » *sono soppresse.*

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**20 luglio 2023**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per il settore energetico (803)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 3**

**3.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

**3.3**

BASSO, FINA, IRTO

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento rispetto alle previsioni formulate nel 2020 e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi*

di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.".

---

### **3.5**

IRTO, FINA, BASSO

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,".*

---

### **3.9**

TREVISI, SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole «, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022» con le seguenti: «delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti»,»*

*b) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alle lettere a) e b) dopo la parola «ricollocazione», aggiungere le seguenti: «delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti»;»*

*2) alla lettera c), dopo le parole «delle infrastrutture» inserire la seguente: «esistenti»;»*

*3) alla lettera d), capoverso «14- ter» sostituire la parola «medesime» con la seguente «esistenti»;»*

---

### **3.11**

SIRONI

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» inserire le seguenti: «ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.»*

---

### 3.13

SIRONI

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'istanza,» inserire le seguenti «corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa decorso il quale l'istanza si intende ritirata.»*

---

### 3.18

TREVISI, SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) «sopprimere il comma 3».*

---

### 3.19

SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.»*

---

### **3.20**

SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «siti contaminati» inserire le seguenti: «, purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,»;

\_\_\_\_\_

### **3.23**

SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 10, sopprimere la lettera c);»

\_\_\_\_\_

### **3.24**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:* «b-bis) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

\_\_\_\_\_

### **3.25**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

\_\_\_\_\_



**3.27**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da «sebbene rivolte» fino alla fine del periodo.*

---

**3.28**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 3 sopprimere la lettera d).*

---

**3.32**

FINA, IRTO, BASSO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.33**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.35**

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera."*

---

### 3.36

SIRONI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "precedenza ai progetti", aggiungere le seguenti: "per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili;"».

### 3.37

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 8 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91 e il comma 14 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati".

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.1

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni

ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

inoltre, in particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti (lettera *d*);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a prevedere che la concessione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia subordinata alla realizzazione, a cura e spese del proponente, di interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili per la promozione dell'autoconsumo su tutti gli edifici delle scuole pubbliche dei territori interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti.

### **G3.2**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni

ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III sono stati concordati i nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei *target* di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere il ricorso ai rigassificatori solo coerentemente con i nuovi obiettivi di efficienza energetica e di quota di energia prodotta dalle rinnovabili concordati a livello europeo in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III e a informare il Parlamento, semestralmente, circa la conformità con tali obiettivi delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.

### **G3.3**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2).

Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 5 del decreto n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a proseguire la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale secondo gli accordi internazionali ed europei e realizzare capacità di rigassificazione ai fini del perseguimento della sicurezza energetica nazionale.

### **G3.4**

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il comma 4 dell'articolo 3 integra l'allegato *I-bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del

30 giugno 2023 in cui si comunica che: «Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030.»,

impegna il Governo:

a tenere informato il Parlamento sugli sviluppi dell'*iter* dell'aggiornamento del PNIEC, trasmettendo al Parlamento il testo della proposta di aggiornamento del PNIEC al fine del suo coinvolgimento nella stesura definitiva prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.

### **G3.5**

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato recentemente nominato commissario straordinario per l'installazione del rigassificatore nella regione;

in merito alla localizzazione dell'impianto, il porto di Savona-Vado sarebbe, secondo alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, la destinazione della nave rigassificatrice Snam di Piombino;

nelle sue dichiarazioni e anche in risposta a una interrogazione nel Consiglio Regionale, il Presidente Toti ha dichiarato che il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l'area adatta ad accoglierlo, che al momento ancora non è chiaro se verrà installato un nuovo impianto oppure se i lavori saranno eseguiti per accogliere il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino che deve essere rimosso entro i prossimi tre anni e che, in ogni caso, una proposta di posizionamento verrà fatta dalla Snam e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il Presidente ha altresì dichiarato che entro la fine dell'anno ci sarà una definizione precisa del percorso, inclusa l'individuazione del sito, percorso che sarà accompagnato da un costante dialogo con Governo e territorio e che i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari,

impegna il Governo

a condividere le scelte relative al luogo, ai tempi e alle modalità di costruzione di un nuovo impianto ovvero di ricollocazione di un impianto esistente con i territori su cui ricadono tali scelte, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale.

### **G3.6**

#### **SIRONI**

##### **Il Senato**

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

in particolare, l'articolo 3, dispone circa la possibilità di presentare nuove istanze per la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e delle connesse infrastrutture, semplificando le relative procedure di autorizzazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto DL Energia);

tale modifica normativa, che qualifica le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «fast-track», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del Green Deal europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

considerato che:

il presente provvedimento prevede che l'autorizzazione unica per la realizzazione dei citati impianti tenga luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale, della durata massima di duecento giorni, non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità

connaturate alla realizzazione di opere, inter alia, a rischio di incidente rilevante;

valutato, altresì, che:

il 12 luglio, il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla legge europea sul ripristino della natura con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astensioni, così sostenendo la proposta della Commissione di attuare, entro il 2030, misure di ripristino della natura coinvolgenti almeno il 20 per cento di tutte le aree terrestri e marine nel rispetto degli obiettivi internazionali fissati nell'ambito del quadro globale sulla biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal;

a margine dei Mediterranean dialogues a Roma, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un Hub europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos a ridosso della Valle dei Templi sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata e i rappresentanti delle categorie produttive la cui attività potrebbe venir incisa negativamente, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela



del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

### **G3.7**

IRTO, FINA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

l'Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

la legge 23 agosto 2004, numero 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» prevede misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri a favore delle regioni dove hanno sede i nuovi impianti di produzione di energia;

la legislazione vigente dispone quindi che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) abbiano il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

in relazione a quanto appena espresso appare necessario elevare le attuali misure compensative portandole almeno al 2 per cento del valore dell'opera realizzata;

si tratta di una norma che distribuirebbe sui territori coinvolti i proventi delle società energetiche senza peraltro produrre nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che riconosca alle regioni ed agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, numero 239, non inferiori al 2 per cento del valore dell'opera.

---

### G3.8

IRTO, FINA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza ulteriori oneri per i gestori di rete, di avere informazioni utili per promuovere la costituzione di comunità energetiche nel proprio territorio.

---

### G3.9

BASSO, FINA, IRTO, ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

valutato che:

accanto a misure emergenziali da adottare solo ed esclusivamente in caso di crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul *phase out* dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas;

tra i rigassificatori che potrebbero essere potenziati vi è quello di Livorno, attivo da 10 anni e che per rispondere alle esigenze relative all'emergenza energetica dovrebbe passare dagli attuali 3,75 miliardi fino a circa 5 miliardi di metri cubi annui;

appare evidente come il territorio di Livorno abbia assunto in questi anni ed assumerà in seguito un ruolo sempre maggiore per garantire l'approvvigionamento energetico non solo della Toscana ma di gran parte del centro Italia;

nonostante ciò il Governo ha addirittura recentemente defanziato alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale; ad oggi non solo non sono state definite nel dettaglio tutte le opere di compensazioni previste per il territorio ma sono state addirittura defanziate alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale;

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il contratto di

programma di Rfi 2022-2026. Tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: si tratta della tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto *bypass* di Pisa);

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare a veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro; con nota iscritta alla riunione preparatoria del Cipess «Pre.-Cipess» del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale Cipess viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma - parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di Rfi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma Rfi vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al Cipess, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2023 intitolato «Primo atto integrativo al contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti Informativa ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis* del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112», viene di fatto e, a giudizio del firmatario del presente atto arbitrariamente, ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al «Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (*bypass* di Pisa)»,

le risorse stanziare per il citato «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce» passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da «esigenze di finanza pubblica» legate, ad avviso del firmatario del presente atto, a pretestuosi e non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a Rfi) e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di oltre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri modificando finanziamenti già approvati dal Cipess;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordi-

namento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'iter progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

il viceministro delle Infrastrutture Rixi, con una nota stampa dell'8 luglio scorso, ha di fatto confermato tali tagli non indicando però quando tali risorse verranno riassegnate,

impegna il Governo

a reintrodurre nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa le risorse relative al finanziamento del «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce».

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 03-bis.**

*(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di con-

certo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle *ex* aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO<sub>2</sub> e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decre-

to-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2023.».

### 3.0.2

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-  
produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

---

### 3.0.3

FINA, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-ter*), numero 1), dopo le parole: "e le miniere" sono inserite le seguenti: "purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.".»

---

### 3.0.4

IRTO, FINA, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**



*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-  
produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi";

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."».

---

### 3.0.5

#### TREVISI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-  
produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per

la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi";

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente auto-consumata."».

---

### 3.0.6

FINA, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle "Aree Interne", così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di "impianti fotovoltaici a terra" non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza."».

### 3.0.7

IRTO, FINA, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 03-bis.

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

### 3.0.8

IRTO, FINA, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 03-bis.

*(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)*

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2.1, del presente decreto»;

b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.»;

4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché»;

5. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-*bis* è inserito il seguente:

«3.2.1-*ter*. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.».

## **Art. 3-bis**

### **3-bis.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

---

### **3-bis.2**

TREVISI, SIRONI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023.".

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

---

### **3-bis.3**

BASSO, IRTO, FINA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **3-bis.4**

BASSO, IRTO, FINA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.

*6-ter.* Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'A-RERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma *6-ter*, valutati 963 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

---

### **3-bis.5**

BASSO, IRTO, FINA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*6-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005.

*6-ter.* Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma *6-bis*.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**3-bis.7**

FINA, BASSO, IRTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici».

**3-bis.8**

IRTO, BASSO, FINA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».



## ORDINI DEL GIORNO

### **G3-bis.1**

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziati per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di

sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

### **G3-bis.2**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziato per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo

caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese,

energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

### **G3-bis.3**

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvergono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo sia superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

l'aliquota è stata successivamente aumentata al 25 per cento;

il precedente Governo ha stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 è stato ulteriormente modificato dal comma 120, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario ai solo soggetti che nel corso del 2021 hanno realizzato il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, quanto ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto richiamato, si è rilevato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;

valutato che:

dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che l'esecutivo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve «con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'evasione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi;

le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegato il Governo, «l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, cosiddetto decreto Bollette-*bis*, confluito nella legge di conversione del provvedimento in esame attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, nulla ha aggiunto a quanto riportato e, pertanto, il generoso sconto fiscale sul «contributo di solidarietà» a carico delle aziende energetiche resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofitti realizzati in alcuni settori - quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario - per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 30 giugno 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.

### **G3-bis.4**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico;

nel suddetto provvedimento è confluito il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi;

il decreto-legge n. 79 prevede, per il III trimestre 2023:

la proroga delle agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetti *bonus* sociali);

l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas;

la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023;

la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato da ultimo dal decreto-legge cosiddetto «Aiuti-*quater*», si prevede il superamento della tutela di prezzo (cd. Mercato tutelato) per le famiglie, sia per l'elettricità che per il gas (e per i condomini uso domestico per il gas) entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele graduali ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito il mercato tutelato anche perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - di fronte al forte

rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, dall'inizio del conflitto ucraino;

fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non potrà ritenersi terminata e si saranno conseguentemente ripristinate le condizioni di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena adesione al libero mercato, appare opportuno provvedere a prorogare l'operatività della maggior tutela per i clienti domestici almeno fino al 10 gennaio 2025,

impegna il Governo

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per i clienti domestici al 10 gennaio 2025.

---

### **G3-bis.5**

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvergono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

solo a giugno scorso, la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4 per cento, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50 per cento e quello per la lending facility al 4,25 per cento. La BCE ha altresì confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma App (il quantitative easing). Il rialzo di giugno è stato considerato necessario - ha sottolineato Lagarde - perché «l'inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano



un'inflazione media, leggermente in rialzo, al 5,4 per cento per fine anno (dal 5,3 per cento indicato a marzo), del 3 per cento per fine 2024 (dal 2,9 per cento) e del 2,2 per cento per fine 2025 (dal 2,2 per cento): un livello, quest'ultimo, «non soddisfacente e non rapido» - ha detto Lagarde;

considerato che:

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

valutato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo

a individuare nei tempi più ristretti, anche eventualmente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica, senza ulteriore consumo di suolo mediante il recupero di edifici pubblici oltre a misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

---

### **G3-bis.6**

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

**G3-bis.7**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

---

**EMENDAMENTO**

**Art. 3-sexies**

**3-sexies.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 3-*octies*

#### G3-*octies.1*

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti sulla disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione necessaria per gli approvvigionamenti del GNL (Gas Naturale Liquefatto) per l'impiego nel Paese;

secondo le previsioni dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, nel 2030, oltre la metà delle infrastrutture di importazioni europee di GNL - per 250 miliardi di metri cubi - potrà risultare inutilizzata rispetto a una domanda stimata al di sotto di 400 miliardi di metri cubi;

nei giorni scorsi, dati pubblicati dall'ENEA evidenziano come in Italia siano stati risparmiati circa 10 miliardi di m<sup>3</sup> di gas metano in otto mesi (agosto 2022 - marzo 2023), pari al 18 per cento in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20 per cento (2 miliardi di m<sup>3</sup>) la riduzione di 8,2 miliardi di m<sup>3</sup> fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale;

tenuto conto che:

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta la semplificazione per favorire l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale statale per progetti compresi nell'ambito della procedura di valutazione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, riconoscendo la precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, senza distinguere la tipologia di tecnologia; dall'articolo pubblicato il 10 luglio dal Sole 24 Ore dal titolo «Impianti fotovoltaici, 780 grandi progetti in attesa dell'ok statale», emerge che sono 32,8 GW di potenza gli impianti che attendono di essere autorizzati. Complessivamente, considerati anche gli impianti eolici ed idroelettrici con una potenza di circa 10 GW, gli impianti in attesa dell'autorizzazione ambientale statale sono 933; tali ritardi rischiano di compromettere il

raggiungimento degli obiettivi sul clima e l'energia che saranno aggiornati nel nuovo PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030),

impegna il Governo a:

intervenire con urgenza per il riconoscimento della priorità di valutazione nell'ambito della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC di cui all'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soli progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le infrastrutture necessarie per la loro entrata in esercizio, escludendo gli impianti fossili come attualmente disciplinato.

---

## EMENDAMENTI

### **3-octies.0.1**

TREVISI, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-novies.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e  
autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. 1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "fino a 200 kW" con le seguenti parole: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

---

**3-octies.0.2**

SIRONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

**«Art. 3-novies.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

2. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi;"»

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.3.2. Resoconti sommari**

**1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 49 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, ricordando che il testo originariamente presentato alle Camere constava di quattro articoli, ma le disposizioni contenute nei primi due - relative a misure per gli enti territoriali e per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - sono successivamente state trasfuse, ad opera di un emendamento governativo, all'interno del decreto-legge n. 51 del 2023, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 28 giugno. Conseguentemente, tali articoli sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 87 dello scorso 3 luglio, di conversione del suddetto decreto-legge n. 51.

Vice versa, durante l'esame alla Camera dei deputati, nel provvedimento in esame è stato riversato il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, relativo a misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (l'ultimo decreto "bollette"). Tale articolo è dunque abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo e il suo contenuto è riprodotto nell'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame.

Alla luce delle modifiche suddette e delle ulteriori integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, il provvedimento che giunge ora all'esame del Senato consta di nove articoli.

Come si è detto, gli articoli 1 e 2 sono stati abrogati dalla citata legge n. 87 del 2023.

L'articolo 3 modifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, introdotta nel 2022 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale. In particolare, il comma 1 prevede che, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, cioè entro il prossimo 28 luglio, i soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e

rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto possano proporre nuove istanze di autorizzazione ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le autorizzazioni vengano rilasciate dal competente Commissario straordinario a seguito di un procedimento unico, della durata massima di duecento giorni, che comprende anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Vengono così superate - senza modificarle testualmente - le previsioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50, che, nel fissare a 120 giorni il termine per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Commissario straordinario, prevedono invece che le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione siano esentate dalle valutazioni ambientali.

Il comma 3 apporta una serie di modifiche testuali al suddetto articolo 5 del decreto-legge n. 50.

In particolare, la lettera *a*) precisa che la finalità della nomina dei Commissari straordinari non è solo la realizzazione, bensì la realizzazione ovvero l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture per l'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete.

La novella al comma 5 introdotta dalla lettera *b*) stabilisce conseguentemente che le istanze ai Commissari straordinari possano essere presentate non solo dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, ma dai soggetti interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio delle stesse.

La lettera *b*-bis) impone ai Commissari straordinari di provvedere tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina il diritto di accesso nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con la lettera *c*) si interviene sul comma 14-*bis*, precisando che la disciplina sulle unità galleggianti per lo stoccaggio e la rigassificazione ivi contenuta si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, di dette unità, rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

La lettera *d*) introduce il nuovo comma 14-*ter*, ai sensi del quale, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti.

Il comma 4 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), con conseguente applicazione ad esse della disciplina speciale che riguarda tali progetti.

Come è stato anticipato, l'articolo 3-*bis* recepisce il contenuto dell'ultimo decreto "bollette".

In particolare, il comma 1 prevede che, per il terzo trimestre del 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 conferma anche per il terzo trimestre dell'anno l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il comma 4 proroga, sempre per lo stesso periodo dell'anno, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali.

In base al comma 5 tale agevolazione è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

I commi 3 e 6 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dalle disposizioni introdotte.

L'articolo 3-*ter* prevede che l'ARERA provveda a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

I criteri per la definizione dei prezzi minimi garantiti e delle integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico prevedono che tali agevolazioni - il cui valore deve essere aggiornato annualmente - siano corrisposte a copertura dei costi di funzionamento degli impianti e siano differenziate in base alla potenza di questi ultimi. Gli impianti inoltre devono rispettare i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 3-*quater* integra l'articolo 1 del decreto-legislativo n. 22 del 2010 in materia di coltivazione delle risorse geotermiche.

In particolare, le nuove disposizioni prevedono che i soggetti titolari di permessi di ricerca finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza - trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento - nell'ambito della successiva richiesta di concessione possano presentare contestualmente istanza di potenziamento, con una variazione del programma dei lavori.

In tal caso, non si applicano i limiti di 5 MW di potenza nominale installata e di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 3-*quinqies* modifica il regime autorizzatorio applicabile agli impianti di produzione di biometano.

In particolare, il comma 1 stabilisce che siano sempre sottoposti a procedura abilitativa semplificata gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.

Indica inoltre le condizioni al sussistere delle quali possono essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica, gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione.

Il comma 2 estende le agevolazioni sulle accise previste dalla normativa vigente per il gasolio commerciale anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

L'articolo 3-*sexies* introduce alcune disposizioni volte a semplificare l'*iter* autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico.

In particolare, il comma 1, per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, qualifica come infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei.

Tali infrastrutture strategiche sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni attribuiscono priorità ed urgenza alle procedure autorizzative nelle quali esse siano a qualunque titolo coinvolte.

Ai sensi del comma 2, per la realizzazione e l'efficientamento delle infrastrutture energetiche strategiche le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità possono essere disposte anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

Il comma 3 integra il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, prevedendo che l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, possa delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento.

L'articolo 3-*septies*, mediante integrazioni alla normativa vigente, qualifica come attività di interesse generale le attività finalizzate alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali.

L'articolo 3-*octies* integra l'articolo 9 del decreto legislativo n. 199 del 2021, al fine di prevedere che, per le procedure d'asta indette dal GSE per l'assegnazione di incentivi agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella normativa vigente - e in particolare nel decreto ministeriale 4 luglio 2019 - siano aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che il provvedimento è già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana corrente, propone di fissare il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 19 di oggi, 18 luglio. L'esame degli stessi avrà luogo nella seduta già convocata per domani alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), lamentando l'eccessiva compressione dei tempi a disposizione del Senato, che non consentono un adeguato approfondimento dei vari temi trattati dal provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#), pur concordando con la senatrice Aurora Floridia, rileva che la prassi di riservare pochissimi giorni alla seconda lettura dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non nasce certo in questa Legislatura, ma si protrae da lungo tempo.

Osserva inoltre che la scansione dei tempi di esame dei decreti-legge è stabilita dalla Conferenza dei capigruppo e che compito del Presidente di Commissione è quello di proporre una tempistica di esame che consenta l'approdo del provvedimento in Assemblea nei termini previsti dal calendario.

È dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede un chiarimento sul contenuto del comma 2 dell'articolo 3.

La RELATRICE chiarisce che il comma 2 prevede che, dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, il procedimento unico per il rilascio da parte del Commissario straordinario per l'autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione comprenda anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e abbia una durata massima di 200 giorni, anziché di 120 giorni come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. L'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 aveva previsto, invece, l'esenzione dalle valutazioni ambientali per i progetti di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione presentati ai Commissari straordinari di Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022**

**(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra i profili di competenza dei provvedimenti in titolo, segnalando preliminarmente che l'esame congiunto terminerà con la formulazione di due distinti pareri da trasmettere alla Commissione bilancio.

Con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (A.S. 791), lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica - ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9) - come risultante dall'approvazione della legge di bilancio per il medesimo anno, recava stanziamenti complessivi di competenza pari a circa 6 miliardi di euro. Nel corso dell'esercizio 2022, tali previsioni hanno registrato un aumento sino a 36,8 miliardi di euro, che - come indicato anche nelle Note integrative al rendiconto - sono stati assorbiti per 34,3 miliardi dalla missione n. 10, relativa a "Energia e diversificazione delle fonti

energetiche", con particolare riferimento alle iniziative per la decarbonizzazione e per la regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, nell'ambito del programma per la "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico" (10.7).

La dotazione definitiva di spesa per la missione n. 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" riportata nel rendiconto ammonta a 122,5 milioni di euro.

Per la missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", gli stanziamenti di competenza per il 2022 sono pari a 2,4 miliardi di euro.

Riguardo a tale missione, il programma 18.14, relativo al "Sostegno allo sviluppo sostenibile", allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta uno stanziamento a consuntivo per il 2022 di circa 1,5 miliardi di euro.

Con riferimento alle materie di interesse per la 8ª Commissione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allocata anche la missione n. 8 "Soccorso civile". Per il 2022 le dotazioni definitive di competenza ammontano a 4,4 miliardi di euro, rispetto ad una previsione iniziale di 3,3 miliardi. Gli stanziamenti sono suddivisi in circa 2,9 miliardi di euro per il programma relativo ad "Interventi per pubbliche calamità" (6.1), quasi interamente assorbito dagli stanziamenti per il sostegno alla ricostruzione, e in 1,5 miliardi per il programma relativo alla "Protezione civile" (6.2).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) - la previsione di spesa per il 2022 indicata dalla legge di bilancio recava stanziamenti di competenza pari a circa 17,3 miliardi. Nel corso dell'esercizio 2022, tali stanziamenti hanno registrato un aumento e si sono attestati a 22,5 miliardi di euro.

Analizzando le singole missioni nelle Note integrative al rendiconto, la missione n. 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica" continua a qualificarsi come uno dei cardini del bilancio del Ministero, con una dotazione finale di competenza che ammonta a 7,9 miliardi di euro, assorbiti per 4,6 miliardi dal programma relativo a "Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali" (14.11). In tale ambito, nel 2022 circa 1,9 miliardi sono stati destinati agli interventi per le infrastrutture stradali e autostradali in gestione Anas e relative intermodalità e 1,6 miliardi ai contributi per la realizzazione di opere viarie. L'altro programma di spesa di particolare rilevanza nella missione n. 14 riguarda "Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" (14.10), con una previsione definitiva di circa 2,9 miliardi di euro, finalizzati, per una quota pari a 2,4 miliardi, all'attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.

La missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", che costituisce l'altro grande settore di intervento di competenza del Ministero delle infrastrutture, presenta per il 2022 stanziamenti definitivi di competenza per 12,6 miliardi. Come di consueto, una parte consistente di risorse risulta allocata sul programma relativo a "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6), con particolare riferimento agli interventi finalizzati al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (7,1 miliardi di euro).

Per la missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico", il consuntivo di spesa per il 2022 ammonta a circa 1 miliardo, interamente assorbito dal programma relativo alle "Politiche abitative, urbane e territoriali", dedicato alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e per la riduzione del disagio abitativo.

La missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza" reca una dotazione finale di competenza di circa 978 milioni, interamente assorbiti dal programma relativo alla "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", per il finanziamento delle attività del Corpo delle Capitanerie di porto.

Infine la missione n. 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" reca uno stanziamento definitivo di 119,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rendiconto della spesa del Ministero dello sviluppo economico - ora Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3) - ha rilievo per la competenza della 8ª Commissione la missione n. 15, relativa alle "Comunicazioni".

Rispetto ad una previsione iniziale di competenza di 678,8 milioni di euro, gli stanziamenti definitivi sono pari a 767,2 milioni di euro. Di questi, 693,8 milioni sono destinati al programma relativo ai "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8), in larga parte finalizzato agli interventi per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e al riassetto delle frequenze (549,9 milioni).

Per quanto riguarda il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (Atto Senato 792), lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9) approvato con l'ultima legge di bilancio recava previsioni di competenza pari a 22,8 miliardi di euro e a 23,6 miliardi di euro come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2023 risultava di 876,3 milioni di euro.

Le previsioni assestate ammontano ora complessivamente a 23 miliardi di euro per la competenza e a 23,7 miliardi per la cassa, mentre i residui sono quantificati in circa 3 miliardi di euro.

Nella nota illustrativa che accompagna il disegno di legge si dà conto delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, distinguendo quelle introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2023 e quelle ora proposte con il disegno di legge di assestamento.

Le variazioni introdotte per atto amministrativo hanno comportato un aumento complessivo sia delle dotazioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa di circa 171,8 milioni di euro.

Le variazioni proposte invece con il disegno di legge di assestamento riducono le dotazioni sia di competenza che di cassa di circa 1 milione di euro. Sempre la nota illustrativa pone in evidenza che le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le previsioni sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell'amministrazione. Le variazioni ai residui - quantificate in circa 2,1 miliardi di euro - trovano infine motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2022, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo stato di previsione del Ministero, per la missione n. 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", sulla quale è allocata la quasi totalità delle risorse di competenza del Ministero, con il disegno di legge di assestamento non sono proposte variazioni rispetto agli importi di competenza e cassa previsti dalla legge di bilancio. Si registra invece una variazione positiva dei residui (+ 659,6 milioni di euro) in riferimento alle azioni per la "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico" (10.7).

Per quanto riguarda la missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", le variazioni proposte con l'assestamento comportano un aumento delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa di circa 701 mila euro. La variazione dei residui ammonta a 1,4 miliardi di euro, riferiti per circa 821 milioni di euro al programma "Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico" (18.12).

Si segnala che, in tale missione, per il programma 18.14, relativo al "Sostegno allo sviluppo sostenibile", allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il disegno di legge di assestamento propone una variazione dei residui di circa 1,4 miliardi di euro per lo "Sviluppo di politiche ambientali", con particolare riferimento al finanziamento del Fondo per la realizzazione di progetti sostenibili relativi ai programmi "Green New Deal".

Per quanto riguarda la missione n. 32, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", le previsioni assestate di competenza e cassa propongono una riduzione di 1,7 milioni di euro. Per i residui, si registra invece un aumento di 21 milioni di euro.

Ancora in riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala che è di interesse della Commissione la missione 8 "Soccorso civile", in relazione alla quale le variazioni proposte con l'assestamento ammontano ad un aumento di 10 milioni di euro per la competenza e di 8,5 milioni per le autorizzazioni di cassa, suddivisi tra il programma relativo agli



"Interventi per pubbliche calamità" (8.4), (5 milioni per la competenza e 3,5 milioni per la cassa) e il programma per la "Protezione civile" (8.5) (5 milioni sia per la competenza che per la cassa). La variazione proposta per i residui è di 4,7 miliardi di euro, interamente assorbita dal suddetto programma 8.4, per le azioni relative al "Sostegno alla ricostruzione".

Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), lo stato di previsione approvato con l'ultima legge di bilancio recava spese iniziali per circa 20,3 miliardi di euro sia come previsione di competenza che come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2023 risultava di 10,6 miliardi di euro.

Le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento ammontano a circa 20,4 miliardi di euro per la competenza e a 20,5 miliardi per la cassa, mentre i residui sono quantificati in 21,9 miliardi di euro.

Le variazioni introdotte per atto amministrativo hanno comportato un aumento complessivo sia delle dotazioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa di circa 80,2 milioni di euro di euro.

Le variazioni proposte invece con il disegno di legge di assestamento aumentano di circa 48,2 milioni di euro le previsioni di competenza e di cassa nonché di 11,2 miliardi di euro la consistenza dei residui.

Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo stato di previsione del Ministero, per la missione 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica" il disegno di legge di assestamento propone un aumento delle previsioni sia di competenza che di cassa di circa 33,4 milioni di euro, quasi interamente riferiti al programma "Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali" (14.11), ed in particolare alle azioni relative alle "Infrastrutture autostradali in concessione". Al medesimo programma 14.11, ma con riferimento alle azioni relative alle "Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relativa intermodalità" è inoltre attribuita una variazione dei residui di 1,8 miliardi di euro. L'altra parte consistente dei residui (circa 3 miliardi) è infine allocata sul programma relativo a "Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" (14.10), per le azioni relative alle "Opere di preminente interesse nazionale" e per gli "Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio".

Per quanto riguarda la missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", le variazioni proposte con l'assestamento comportano un aumento di circa 12,9 milioni di euro sia per la competenza che per la cassa, mentre la consistenza dei residui aumenta complessivamente di circa 6,1 miliardi di euro, assorbiti per circa 5 miliardi dal programma "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6).

Sempre con riferimento alla missione n. 13, il programma "Sostegno allo sviluppo del trasporto" (13.8) rientra nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le previsioni assestate per il 2023 propongono un aumento delle dotazioni di competenza e cassa di 50 milioni e una variazione dei residui di circa 1,5 miliardi, da riferire al finanziamento dei contratti di programma e di servizio per il trasporto ferroviario.

Per la missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico" per il 2023 non si registrano variazioni nelle previsioni assestate di competenza e cassa, mentre i residui aumentano di 22,6 milioni.

Per la missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza", interamente riferita al programma relativo a "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" (7.7), le previsioni assestate comportano un aumento di 2 milioni di euro sia per la competenza che per la cassa e di 74,7 milioni per i residui. Diminuiscono lievemente le previsioni di competenza e cassa per la missione n. 32, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", (-85 mila euro) mentre per i residui si registra un aumento di circa 29,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese del *made in Italy* (Tabella 3), le previsioni contenute nella legge di bilancio in relazione alla missione n. 15 "Comunicazioni" prevedevano una dotazione di 369,8 milioni di euro sia per la competenza che per le autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui era valutata in 309 milioni di euro.

Le previsioni assestate fanno registrare un aumento sia delle dotazioni di competenza, il cui valore complessivo ammonta ora a 378,9 milioni di euro, che delle autorizzazioni di cassa, che passano a

585,6 milioni di euro e sulle quali incidono per 206,8 milioni di euro le variazioni introdotte in dipendenza di atti amministrativi. Il valore dei residui è quantificato in 395,3 milioni di euro.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono quantificate in un aumento di circa 8,5 milioni di euro per la competenza, di circa 9 milioni per la cassa e di 86,3 milioni per i residui. Tali variazioni sono in larga parte assorbite dal programma "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**Affare assegnato concernente la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ( [n. 182](#) )**

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di presentare uno schema di parere alternativo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scorsa settimana si era esaurita la fase di discussione generale e che in teoria si sarebbe dunque dovuto procedere alla votazione già nella seduta odierna. Invita pertanto i senatori interessati a presentare schemi alternativi a farlo in tempo utile per la seduta di domani alle ore 13.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala che domani, alle ore 14, le Commissioni 4ª e 5ª del Senato e V e XIV della Camera audiranno il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e chiede che gli schemi di parere possano essere presentati dopo quella data, in maniera tale da poter tenere conto delle informazioni che emergeranno dall'audizione del Ministro.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della richiesta della senatrice Di Girolamo, comunica che, ove risulti confermato che le Commissioni di merito non chiuderanno l'esame nella settimana corrente, la votazione del parere avrà luogo martedì prossimo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il Presidente per la disponibilità dimostrata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 50 (pom.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 57 emendamenti e 26 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiara improponibili l'emendamento 3.0.7 e gli ordini del giorno G/803/23/8 e G/803/24/8. Dichiara inoltre inammissibili gli emendamenti 3.24 e 3.0.8, in quanto privi di portata modificativa.

Si passa dunque all'illustrazione.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.35, volto a riconoscere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale a favore delle regioni e degli altri enti territoriali interessati alla localizzazione delle opere e delle infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o dalla trasformazione di infrastrutture esistenti.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.0.6 che, al fine di evitare il consumo del suolo, è volto a promuovere la collocazione degli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra l'emendamento 3-sexies.1 che sopprime l'articolo 3-sexies - ai sensi del quale costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei - in quanto tale disposizione è funzionale al progetto del Governo di trasformare l'Italia in un *hub* del gas, velocizzando la realizzazione della rete adriatica, a scapito delle tante associazioni di cittadini attive sui territori interessati dalla realizzazione dell'opera e nell'interesse invece delle imprese che operano nel campo dei combustibili fossili.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) interviene incidentalmente per rilevare che la strategicità dell'opera a cui ha fatto riferimento la senatrice Di Girolamo è stata dichiarata dal Governo Draghi. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Previa controprova, risultano poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.7 e 3.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 3.9 e 3.10.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento 3.11.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) chiarisce che quanto proposto dall'emendamento è già previsto a legislazione vigente.

La Commissione, previa controprova, respinge l'emendamento 3.11.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.19.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) segnala che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'emendamento 3.19, posto in votazione, risulta respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.20.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) rinvia a quanto già risposto con riferimento all'emendamento 3.19, aggiungendo che si tratta peraltro di un principio già previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, dall'articolo 242-ter.

L'emendamento 3.20, posto in votazione, risulta respinto.

Previa controprova, la Commissione respinge l'emendamento 3.21.

Sono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.22 e 3.23.

Gli emendamenti identici 3.25 e 3.26 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 3.27, posto in votazione, risulta respinto.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 3.28 e 3.29.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.30.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) afferma che quanto previsto dall'emendamento contrasta con il principio "chi inquina paga".

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.30 e 3.31.

Gli emendamenti identici 3.32 e 3.33 vengono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) chiede le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 3.34.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) chiarisce che il parere è contrario, in quanto non si condivide la necessità di subordinare l'attivazione della procedura prevista alla dichiarazione di crisi energetica nazionale. La sicurezza del sistema gas nazionale, considerata la situazione geopolitica e la necessità di apprezzare l'*import* di gas russo, necessita di misure flessibili e da applicare in tempi rapidi.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.0.1.

Gli emendamenti identici 3.0.2 e 3-octies.0.1 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La Commissione procede quindi a respingere l'emendamento 3.0.3.

Gli emendamenti identici 3.0.4, 3.0.5 e 3-octies.0.2 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) chiede le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 3.0.6.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) chiarisce che il parere è contrario in quanto l'emendamento limita il novero delle aree immediatamente idonee di cui al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'emendamento 3.0.6 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3-*bis*.1, 3-*bis*.2, 3-*bis*.3, 3-*bis*.4, 3-*bis*.5, 3-*bis*.6, 3-*bis*.7 e 3-*bis*.8.

L'emendamento 3-*sexies*.1, posto in votazione, risulta respinto.

Infine, viene posto in votazione l'emendamento 3-*octies*.1, che risulta respinto.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti, si passa agli ordini del giorno.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/803/1/8, G/803/2/8, G/803/3/8 e G/803/4/8.

Il parere sugli ordini del giorno G/803/5/8 e G/803/6/8 è favorevole, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/7/8 è favorevole, mentre è contrario sugli ordini del giorno G/803/8/8 e G/803/9/8.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/10/8 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

L'ordine del giorno G/803/11/8 potrebbe essere accolto come raccomandazione, laddove venisse accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/12/8 è favorevole come raccomandazione.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/13/8 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/803/14/8 e G/803/15/8.

Il parere sugli ordini del giorno G/803/16/8 e G/803/17/8 è favorevole, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/803/18/8, mentre il parere sugli ordini del giorno G/803/19/8 e G/803/20/8 è favorevole, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/21/8 è contrario, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G/803/22/8 e G/803/25/8, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/26/8 è infine favorevole.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gli ordini del giorno G/803/7/8, G/803/18/8, che viene sottoscritto dai componenti del Gruppo della Lega in Commissione, e G/803/26/8 risultano pertanto accolti dal Governo.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) accetta le proposte di riformulazione e presenta gli ordini del giorno G/803/6/8 (testo 2) e G/803/10/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/11/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo come raccomandazione. Presenta inoltre l'ordine del giorno G/803/25/8 (testo 2), pubblicato in allegato, formulato nel senso indicato e che risulta pertanto accolto dal Governo.

Previa accettazione del senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), l'ordine del giorno G/803/12/8 risulta accolto dal Governo come raccomandazione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/13/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Sottoscrive inoltre, insieme a tutti i componenti del Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione, l'ordine del giorno G/803/22/8 e, accettando la proposta di riformulazione, presenta un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) accetta le proposte di riformulazione e presenta gli ordini

del giorno G/803/16/8 (testo 2) e G/803/17/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive, insieme a tutti i componenti del Gruppo della Lega in Commissione, l'ordine del giorno G/803/19/8 e, accettando la proposta di riformulazione, presenta un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/20/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Tutti i restanti ordini del giorno si intendono invece non accolti dal Governo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(791) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022***

**(792) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) formula due proposte di parere favorevole, rispettivamente sul disegno di legge n. 791 e sul disegno di legge n. 792.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 791, che risulta approvata.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 792, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [803](#)

**G/803/1/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);  
premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

inoltre, in particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle

unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti (lettera *d*);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a prevedere che la concessione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia subordinata alla realizzazione, a cura e spese del proponente, di interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili per la promozione dell'autoconsumo su tutti gli edifici delle scuole pubbliche dei territori interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti.

**G/803/2/8**

[Sironi](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti sulla disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione necessaria per gli approvvigionamenti del GNL (Gas Naturale Liquefatto) per l'impiego nel Paese;

secondo le previsioni dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, nel 2030, oltre la metà delle infrastrutture di importazioni europee di GNL - per 250 miliardi di metri cubi - potrà risultare inutilizzata rispetto a una domanda stimata al di sotto di 400 miliardi di metri cubi;

nei giorni scorsi, dati pubblicati dall'ENEA evidenziano come in Italia siano stati risparmiati circa 10 miliardi di m<sup>3</sup> di gas metano in otto mesi (agosto 2022 - marzo 2023), pari al 18 per cento in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20 per cento (2 miliardi di m<sup>3</sup>) la riduzione di 8,2 miliardi di m<sup>3</sup> fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale;

tenuto conto che:

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta la semplificazione per favorire l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale statale per progetti compresi nell'ambito della procedura di valutazione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, riconoscendo la precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, senza distinguere la tipologia di tecnologia; dall'articolo pubblicato il 10 luglio dal Sole 24 Ore dal titolo «Impianti fotovoltaici, 780 grandi progetti in attesa dell'ok statale», emerge che sono 32,8 GW di potenza gli impianti che attendono di essere autorizzati. Complessivamente, considerati anche gli impianti eolici ed idroelettrici con una potenza di circa 10 GW, gli impianti in attesa dell'autorizzazione ambientale statale sono 933; tali ritardi rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi sul clima e l'energia che saranno aggiornati nel nuovo PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030),

impegna il Governo a:

intervenire con urgenza per il riconoscimento della priorità di valutazione nell'ambito della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC di cui all'allegato *I-bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soli progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le infrastrutture necessarie per la loro entrata in esercizio, escludendo gli impianti fossili come attualmente disciplinato.

**G/803/3/8**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico",

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, i presidenti pro tempore delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2022;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del D.L. n. 50/2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

il comma 4, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (art. 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (art. 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (art. 25, comma 2-bis),

impegna il Governo:



a prevedere nel prossimo provvedimento utile la soppressione dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 50/2022 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di rigassificazione e destinare tali risorse ad interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionali (SIN).

**G/803/4/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III sono stati concordati i nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei *target* di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere il ricorso ai rigassificatori solo coerentemente con i nuovi obiettivi di efficienza energetica e di quota di energia prodotta dalle rinnovabili concordati a livello europeo in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III e a informare il Parlamento, semestralmente, circa la conformità con tali obiettivi delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.

**G/803/5/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del

procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 5 del decreto n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a proseguire la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale secondo gli accordi internazionali ed europei e realizzare capacità di rigassificazione ai fini del perseguimento della sicurezza energetica nazionale.

**G/803/5/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 5 del decreto n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a confermare e realizzare tutti gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale negoziati a livello europeo e internazionale e a prevedere la realizzazione di capacità di rigassificazione solo e esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale.

**G/803/6/8 (testo 2)**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il comma 4 dell'articolo 3 integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del 30 giugno 2023 in cui si comunica che: «Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030.»;

impegna il Governo:

a tenere informato il Parlamento sugli sviluppi dell'*iter* dell'aggiornamento del PNIEC, trasmettendo al Parlamento il testo della proposta di aggiornamento del PNIEC al fine del suo coinvolgimento nella stesura definitiva prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.

**G/803/6/8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che,

il comma 4 dell'articolo 3 integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del 30 giugno 2023 in cui si comunica che: «Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030.»;

al di là di questo comunicato, che riporta pochi «numeri», dati in forma aggregata, e che appaiono inoltre gravemente deludenti rispetto agli impegni internazionali presi e, più in generale, alla sfida della decarbonizzazione, permane la scarsa trasparenza e disponibilità al confronto su un testo che rappresenta il piano industriale, economico, sociale e di posizionamento internazionale del Paese, dal quale dipenderanno investimenti per intere filiere produttive, posti di lavoro, competitività dei prossimi decenni;

in tal senso non si considera in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione l'inserimento delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC),

impegna il Governo

a trasmettere il testo della proposta di aggiornamento del Piano al Parlamento, affinché la versione definitiva sia sottoposta all'esame parlamentare prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.

**G/803/7/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);  
premessi che,

il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato recentemente nominato commissario straordinario per l'installazione del rigassificatore nella regione;

in merito alla localizzazione dell'impianto, il porto di Savona-Vado sarebbe, secondo alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, la destinazione della nave rigassificatrice Snam di Piombino;

nelle sue dichiarazioni e anche in risposta a una interrogazione nel Consiglio Regionale, il Presidente Toti ha dichiarato che il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l'area adatta ad accoglierlo, che al momento ancora non è chiaro se verrà installato un nuovo impianto oppure se i lavori saranno eseguiti per accogliere il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino che deve essere rimosso entro i prossimi tre anni e che, in ogni caso, una proposta di posizionamento verrà fatta dalla Snam e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il Presidente ha altresì dichiarato che entro la fine dell'anno ci sarà una definizione precisa del percorso, inclusa l'individuazione del sito, percorso che sarà accompagnato da un costante dialogo con Governo e territorio e che i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari,

impegna il Governo

a condividere le scelte relative al luogo, ai tempi e alle modalità di costruzione di un nuovo impianto ovvero di ricollocazione di un impianto esistente con i territori su cui ricadono tali scelte, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale.

**G/803/8/8**

[Sironi](#)

Il Senato

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

in particolare, l'articolo 3, dispone circa la possibilità di presentare nuove istanze per la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e delle connesse infrastrutture, semplificando le relative procedure di autorizzazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto DL Energia);

tale modifica normativa, che qualifica le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «fast-track», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali

misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del Green Deal europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

considerato che:

il presente provvedimento prevede che l'autorizzazione unica per la realizzazione dei citati impianti tenga luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale, della durata massima di duecento giorni, non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, inter alia, a rischio di incidente rilevante;

valutato, altresì, che:

il 12 luglio, il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla legge europea sul ripristino della natura con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astensioni, così sostenendo la proposta della Commissione di attuare, entro il 2030, misure di ripristino della natura coinvolgenti almeno il 20 per cento di tutte le aree terrestri e marine nel rispetto degli obiettivi internazionali fissati nell'ambito del quadro globale sulla biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal;

a margine dei Mediterranean dialogues a Roma, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un Hub europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos a ridosso della Valle dei Templi sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata e i rappresentanti delle categorie produttive la cui attività potrebbe venir incisa negativamente, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

**G/803/9/8**

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);  
premessi che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

l'Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

la legge 23 agosto 2004, numero 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» prevede misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri a favore delle regioni dove hanno sede i nuovi impianti di produzione di energia;

la legislazione vigente dispone quindi che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) abbiano il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

in relazione a quanto appena espresso appare necessario elevare le attuali misure compensative portandole almeno al 2 per cento del valore dell'opera realizzata;

si tratta di una norma che distribuirebbe sui territori coinvolti i proventi delle società energetiche senza peraltro produrre nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che riconosca alle regioni ed agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, numero 239, non inferiori al 2 per cento del valore dell'opera.

## **G/803/10/8 (testo 2)**

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);  
premessi che,

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia

verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza ulteriori oneri per i gestori di rete, di avere informazioni utili per promuovere la costituzione di comunità energetiche nel proprio territorio.

**G/803/10/8**

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803); premesso che,

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio, impegna il Governo

ad approvare, nel primo provvedimento utile, disposizioni che consentano agli enti locali la possibilità di avere tutte le informazioni utili al fine di garantire la migliore allocazione possibile in materia energetica.

**G/803/11/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803); premesso che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di

solì 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

**G/803/11/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto



legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);  
premessi che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziata per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

il decreto all'esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica non è risolta, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l'allargamento delle diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incompressibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1)

prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

come sottolineato nei giorni scorsi dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti, anzi rischiano di provocare un aumento repentino dei costi energetici soprattutto per quanto previsto con l'abolizione dell'esenzione degli oneri di trasporto e dispacciamento per i grandi carichi energivori e l'eliminazione dei crediti d'imposta per le imprese;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, nonostante che il trend dei valori delle materie prime energetiche mostri, nel primo semestre dell'anno, un percorso di progressiva normalizzazione, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e tragguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

## **G/803/12/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le

CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

**G/803/13/8 (testo 2)**

[Di Girolamo](#)

Il Senato

considerato che:

per far fronte agli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica, dalla fine del 2021 e per tutto il 2022, sono state adottate una serie di misure tese a contenere l'impatto economico delle bollette elettriche degli utenti finali e, segnatamente, dei clienti domestici e delle PMI;

il 31 marzo scorso sono terminati gli effetti delle disposizioni, approvate da ultimo nella legge di bilancio 2023 - che hanno annullato, per il primo trimestre di quest'anno e unicamente per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico;

rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri anche per le utenze «altri usi» in bassa e media tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, costituisca un danno per un comparto composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

valutato altresì che:

in un tale scenario ancora delicato e complesso in cui i prezzi dell'energia decrescono ma si attestano comunque su livelli ancora alti, risulta cruciale mantenere politiche economiche di tutela e sostegno alla produttività delle famiglie, degli artigiani e delle PMI, scongiurando potenziali risalite dei relativi costi,

impegna il Governo:

a monitorare la situazione dei prezzi e a valutare l'opportunità di adottare, ove necessario, misure di sostegno per le famiglie e le imprese.

**G/803/13/8**

[Di Girolamo](#)

Il Senato

premesso che:

il provvedimento de quo si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno delle famiglie per i rincari energetici, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

in particolare, l'articolo 3-bis dispone, inter alia, l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, nulla contenendo sull'azzeramento degli oneri di sistema per il comparto elettrico;

considerato che:

per far fronte agli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica, dalla fine del 2021 e per tutto il 2022, sono state adottate una serie di misure tese a contenere l'impatto economico delle bollette elettriche degli utenti finali e, segnatamente, dei clienti domestici e delle PMI;

il 31 marzo scorso sono terminati gli effetti delle disposizioni, approvate da ultimo nella legge di bilancio 2023 - che hanno annullato, per il primo trimestre di quest'anno e unicamente per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico;

rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri anche per le utenze «altri usi» in bassa e media

tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, costituisse un danno per un comparto composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

valutato altresì che:

in un tale scenario ancora delicato e complesso in cui i prezzi dell'energia decrescono ma si attestano comunque su livelli ancora alti, risulta cruciale mantenere politiche economiche di tutela e sostegno alla produttività delle famiglie, degli artigiani e delle PMI, scongiurando potenziali risalite dei relativi costi;

per le citate finalità, sarebbe auspicabile elaborare un piano di recupero delle risorse tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo, calcolato sul maggior utile netto conseguito oltre il milione di euro nel 2021 e il 2022, rispetto a quello del triennio precedente, al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dai summenzionati operatori,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, di carattere normativo, volte a reintrodurre, per i prossimi trimestri o comunque fino a tutto il permanere della situazione di emergenza prezzi, l'annullamento degli oneri generali di sistema elettrico citati in premessa, sia relativamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW che alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, così attenuando l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici, anche attraverso il reperimento delle necessarie risorse tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo.

## **G/803/14/8**

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo sia superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

l'aliquota è stata successivamente aumentata al 25 per cento;

il precedente Governo ha stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 è stato ulteriormente modificato dal comma 120, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario ai solo soggetti che nel corso del 2021 hanno realizzato il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato

ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, quanto ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto richiamato, si è rilevato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;

valutato che:

dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che l'esecutivo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve «con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'elusione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi;

le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegato il Governo, «l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, cosiddetto decreto Bollette-*bis*, confluito nella legge di conversione del provvedimento in esame attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, nulla ha aggiunto a quanto riportato e, pertanto, il generoso sconto fiscale sul «contributo di solidarietà» a carico delle aziende energetiche resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofitti realizzati in alcuni settori - quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario - per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 30 giugno 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.

**G/803/15/8**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico",

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, i presidenti pro tempore delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2022;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del D.L. n. 50/2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

il comma 4, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (art. 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (art. 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (art. 25, comma 2-bis);

lo stesso Ministro Giorgetti, interrogato nel corso di un question-time presentato il 13 dicembre 2022 dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ha rassicurato che non sarebbero più stati fatti passi indietro rispetto al regime di tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche;

ricordiamo che la prima versione della tassa introdotta dal governo Draghi nella primavera 2022, prevedeva una aliquota del 10 per cento, successivamente portata al 25 per cento ma non più sugli extraprofitti ma sul maggior margine imponibile Iva realizzato tra ottobre 2021 e marzo 2022 rispetto al semestre ottobre 2020-marzo 2021, con una previsione di gettito pari a 10,9 miliardi di euro;

successivamente il governo Meloni, in sede di esame della legge di bilancio 2023, ha reso ancor meno incisivo il suddetto prelievo, trasformandolo in un prelievo del 50 per cento sul reddito Ires 2022 che ecceda per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro anni precedenti, da versare entro il 30 giugno 2023, con una previsione di gettito di un quarto inferiore, ossia pari a 2,5 miliardi di euro. Inoltre dopo solo tre mesi, con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del 2023 (l'AC 1060-A all'esame dell'Aula) l'esecutivo ha fatto un ulteriore passo indietro escludendo, con la

previsione di cui all'articolo 5, l'utilizzo delle riserve del patrimonio netto accantonate in passato dalle società energetiche e che secondo la RT al provvedimento ammontavano a 5,1 miliardi di euro;

come recentemente confermato dal Ministro Giorgetti, rispondendo ad un ulteriore question-time presentato il 23 aprile 2023 dal medesimo gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, a fronte, come si è visto, di un'originaria previsione di incasso pari a 10,9 miliardi di euro, alla data del 30 novembre 2022, in relazione al contributo in argomento risultano versamenti erariali, tramite deleghe F24, per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi 757 milioni, con un ammanco pari a 8,2 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo provvedimento utile l'integrale restituzione degli extraprofiti realizzati da parte delle società energetiche, elevando al novanta per cento l'aliquota di cui all'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e destinando il relativo maggior gettito a politiche energetiche che sostengano le famiglie e le imprese italiane;

ad avviare accertamenti fiscali nei confronti delle società energetiche inadempienti che avrebbero dovuto effettuare il versamento del contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, entro il 15 dicembre 2022, al fine di conseguire le originarie previsioni di gettito.

**G/803/16/8 (testo 2)**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico",

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (art. 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (art. 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (art. 25, comma 2-bis);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

come segnalato dal Renewable energy report del Politecnico di Milano mancano all'appello i grandi impianti fotovoltaici: a oggi le installazioni di potenza superiore a 1 megawatt rappresentano lo 0,03 per cento del totale, quelle tra 10 kilowatt e 1 megawatt l'8,97 per cento e quelle inferiori ai 10



kilowatt il 91 per cento;

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico *utility* scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mix energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzatori più veloci e, ferme le regole di trasparenza, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

**G/803/16/8**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico",

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (art. 23,

comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (art. 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (art. 25, comma 2-*bis*);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

come segnalato dal Renewable energy report del Politecnico di Milano mancano all'appello i grandi impianti fotovoltaici: a oggi le installazioni di potenza superiore a 1 megawatt rappresentano lo 0,03 per cento del totale, quelle tra 10 kilowatt e 1 megawatt l'8,97 per cento e quelle inferiori ai 10 kilowatt il 91 per cento;

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico utility scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mix energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzativi più veloci e trasparenti, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

### **G/803/17/8 (testo 2)**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico",

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione online (art. 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (art. 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (art. 25, comma 2-*bis*);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento considerevole del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

i territori del sud Italia si hanno tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio hub energetico, visto che nella classifica dei migliori impianti fotovoltaici, in quanto a resa e installazione figura Brindisi (1.477 MW di produzione media per impianto), Trapani (1464 MW) e Lecce (1455 MW) che occupano il podio, troviamo poi Ragusa e Viterbo (entrambe 1450 MW), Siracusa (1432 MW) e Taranto (1427 MW);

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico *utility* scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mix energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzatori più veloci e, ferme le regole di trasparenza, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

**G/803/17/8**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico",

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di

autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione online (art. 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (art. 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (art. 25, comma 2-*bis*);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento considerevole del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

i territori del sud Italia si hanno tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio hub energetico, visto che nella classifica dei migliori impianti fotovoltaici, in quanto a resa e installazione figura Brindisi (1.477 MW di produzione media per impianto), Trapani (1464 MW) e Lecce (1455 MW) che occupano il podio, troviamo poi Ragusa e Viterbo (entrambe 1450 MW), Siracusa (1432 MW) e Taranto (1427 MW);

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico utility scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mix energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzativi più veloci e trasparenti, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma

digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

**G/803/18/8**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante "misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico",

premessi che:

è ormai diffusa la consapevolezza sull'importanza di incrementare l'indipendenza energetica favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica, soprattutto per settori specifici quali quello agricolo;

l'eolico è una fonte di energia rinnovabile alternativa di estrema rilevanza nonché un mercato in Italia in continua evoluzione e come tale rappresenta una frontiera importante anche per settori specifici offrendo un ventaglio di soluzioni tecnologiche rispettose delle produzioni agricole e degli allevamenti;

si pensi alle opportunità energetiche derivanti da una generazione da piccoli impianti eolici o mini eolici, integrati con altre fonti energetiche quali il fotovoltaico e il biogas alimentabile con gli scarti da produzione agricola, nell'ottica di obiettivi di economia circolare, rappresentando una produzione rinnovabile affidabile capace di contribuire alla produzione di energia sull'intero arco della giornata per un'azienda, o un'associazione di aziende, rendendoli energeticamente auto sufficienti;

da un punto di vista ambientale, un impianto minieolico rispetto ad impianti di potenza superiore, presenta notevoli vantaggi, in termini di ridotto impatto visivo sul paesaggio, di basso impatto acustico e di rispetto degli habitat naturali direttamente o indirettamente interessati,

impegna il Governo:

a promuovere un'iniziativa intesa a favorire la produzione di energia da piccoli impianti eolici o minieolici in ambito agricolo, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti e di procedure autorizzative semplificate in coesistenza con le relative attività di produzione agricola e degli allevamenti di bestiame.

**G/803/19/8 (testo 2)**

[Claudio Borghi](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico,

premessi che:

il mare rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile non valorizzate del Pianeta;

ENEA e RSE, in un recente studio, hanno calcolato che se si riuscisse a sfruttare l'energia fornita dagli oceani (moto ondoso, maree, salinità e gradiente termico) si otterrebbero ben 80 mila TWh, vale a dire circa cinque volte il fabbisogno annuale di energia elettrica del mondo intero;

la sola componente del moto ondoso, nelle stime più prudentiali, è di circa 2 TW a livello globale, corrispondenti a circa 18 mila TWh all'anno, pari a quasi la domanda annuale di elettricità del pianeta;

la Sardegna è l'area dell'intero Mediterraneo che potrebbe produrre più energia dal mare, con un potenziale di 13 kW per metro di costa, un valore molto simile agli Stati Uniti e di Paesi più all'avanguardia nello sviluppo di questa fonte rinnovabile come la Danimarca;

secondo alcune elaborazioni realizzate qualche tempo fa da ENEA il maggiore potenziale energetico del mare della Sardegna occidentale è il doppio rispetto a quello del Canale di Sicilia (7

kW/m), oltre tre volte superiore ai 4 kW per metro di costa del basso Tirreno, più che quadruplo di quello di Ionio e Medio Tirreno (3 kW/m) e di circa 6 volte quello del Mar Ligure (2,5Kw/m) e dell'Adriatico (2 kW/m in media);

in Sardegna sono già tantissimi i progetti di parchi eolici già realizzati o in attesa delle necessarie autorizzazioni e altrettanti sono quelli che hanno visto un forte dissenso per i territori scelti in quanto la loro presenza comporterebbe impatti non mitigabili né compensabili con il territorio o con l'economia locale;

la realizzazione di tali parchi ha rischiato addirittura di compromettere la candidatura della Sardegna quale sito ospitante l'Eistein Telescope, il più potente telescopio mai costruito che intercetterà onde gravitazionali di terza generazione che tante ricadute positive potrebbe avere sul territorio regionale e nazionale;

a Dicembre 2022 l'azienda svedese e israeliana Eco Wave Power ha firmato un accordo con il comune turco di Ordu, che si trova a 400 chilometri dalla capitale Ankara, per installare i dispositivi galleggianti su 9 frangiflutti che a regime avranno una capacità di 77 MW, si tratta dell'impianto più grande al mondo;

agli inizi di luglio, l'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha installato il Wepa, primo sistema innovativo, frutto di un'intesa attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, che mira a studiare e sviluppare le potenzialità di soluzioni all'avanguardia per la produzione di energie rinnovabili in mare;

il dispositivo è in grado di produrre elettricità e acqua dissalata convertendo l'energia contenuta nel moto ondoso del sito d'installazione ha l'obiettivo primario di introdurre e diffondere moduli personalizzabili di generazione elettrica da moto ondoso a basso o nullo impatto ambientale, capaci di allargare in modo rilevante le potenzialità di questo tipo di fonte rinnovabile e di renderla adattabile a situazioni particolarmente isolate come quella di Porto Conte;

tali notizie confermano la velocità con la quale la tecnologia green in tal senso sia in costante e veloce sviluppo e segnala ancora di più la necessità di non rimanere indietro favorendo lo sviluppo di tali tecnologie proprio laddove potrebbero essere maggiormente sfruttate;

la propensione allo sviluppo di questo genere di progetti e programmi, inoltre, garantirebbe un minor impatto ambientale e certamente minori proteste ad opera di utenti e operatori della Regione Sardegna che spesso si sono visti costretti a delle vere e proprie barricate contro la nascita di parchi eolici nelle immediate vicinanze di siti di grande interesse naturalistico, archeologico e paesaggistico, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere investimenti per la realizzazione di progetti per impianti di produzione di energia da moto ondoso nelle aree marine ritenute idonee.

**G/803/19/8**

[Claudio Borghi](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico,

premessi che:

il mare rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile non valorizzate del Pianeta;

ENEA e RSE, in un recente studio, hanno calcolato che se si riuscisse a sfruttare l'energia fornita dagli oceani (moto ondoso, maree, salinità e gradiente termico) si otterrebbero ben 80 mila TWh, vale a dire circa cinque volte il fabbisogno annuale di energia elettrica del mondo intero;

la sola componente del moto ondoso, nelle stime più prudentiali, è di circa 2 TW a livello globale, corrispondenti a circa 18 mila TWh all'anno, pari a quasi la domanda annuale di elettricità del pianeta;

la Sardegna è l'area dell'intero Mediterraneo che potrebbe produrre più energia dal mare, con un potenziale di 13 kW per metro di costa, un valore molto simile agli Stati Uniti e di Paesi più

all'avanguardia nello sviluppo di questa fonte rinnovabile come la Danimarca;

secondo alcune elaborazioni realizzate qualche tempo fa da ENEA il maggiore potenziale energetico del mare della Sardegna occidentale è il doppio rispetto a quello del Canale di Sicilia (7 kW/m), oltre tre volte superiore ai 4 kW per metro di costa del basso Tirreno, più che quadruplo di quello di Ionio e Medio Tirreno (3 kW/m) e di circa 6 volte quello del Mar Ligure (2,5Kw/m) e dell'Adriatico (2 kW/m in media);

in Sardegna sono già tantissimi i progetti di parchi eolici già realizzati o in attesa delle necessarie autorizzazioni e altrettanti sono quelli che hanno visto un forte dissenso per i territori scelti in quanto la loro presenza comporterebbe impatti non mitigabili né compensabili con il territorio o con l'economia locale;

la realizzazione di tali parchi ha rischiato addirittura di compromettere la candidatura della Sardegna quale sito ospitante l'Eistein Telescope, il più potente telescopio mai costruito che intercetterà onde gravitazionali di terza generazione che tante ricadute positive potrebbe avere sul territorio regionale e nazionale;

a Dicembre 2022 l'azienda svedese e israeliana Eco Wave Power ha firmato un accordo con il comune turco di Ordu, che si trova a 400 chilometri dalla capitale Ankara, per installare i dispositivi galleggianti su 9 frangiflutti che a regime avranno una capacità di 77 MW, si tratta dell'impianto più grande al mondo;

agli inizi di luglio, l'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha installato il Wepa, primo sistema innovativo, frutto di un'intesa attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, che mira a studiare e sviluppare le potenzialità di soluzioni all'avanguardia per la produzione di energie rinnovabili in mare;

il dispositivo è in grado di produrre elettricità e acqua dissalata convertendo l'energia contenuta nel moto ondoso del sito d'installazione ha l'obiettivo primario di introdurre e diffondere moduli personalizzabili di generazione elettrica da moto ondoso a basso o nullo impatto ambientale, capaci di allargare in modo rilevante le potenzialità di questo tipo di fonte rinnovabile e di renderla adattabile a situazioni particolarmente isolate come quella di Porto Conte;

tali notizie confermano la velocità con la quale la tecnologia green in tal senso sia in costante e veloce sviluppo e segnala ancora di più la necessità di non rimanere indietro favorendo lo sviluppo di tali tecnologie proprio laddove potrebbero essere maggiormente sfruttate;

la propensione allo sviluppo di questo genere di progetti e programmi, inoltre, garantirebbe un minor impatto ambientale e certamente minori proteste ad opera di utenti e operatori della Regione Sardegna che spesso si sono visti costretti a delle vere e proprie barricate contro la nascita di parchi eolici nelle immediate vicinanze di siti di grande interesse naturalistico, archeologico e paesaggistico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investimenti per la realizzazione di progetti per impianti di produzione di energia da moto ondoso nel mare della Sardegna.

#### **G/803/20/8 (testo 2)**

[Sironi](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in titolo si proponeva originariamente tre distinte finalità: introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario, garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

le misure urgenti per gli enti territoriali e la garanzia della tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono confluite in altro provvedimento d'urgenza contestualmente all'esame in questo ramo del Parlamento e, con l'emendamento 3.028 del Governo, è confluito nel corpo del provvedimento in titolo l'articolo 1 di un altro provvedimento d'urgenza, il decreto-legge n.

79 del 2023;

dalla pubblicazione delle aree afferenti alla cabina primaria da parte dei distributori sono emerse criticità relative alla configurazione di autoconsumo di energia rinnovabile «a distanza», sia per i piccoli Comuni che per i medi e grandi, essendosi rilevata in molti casi la presenza di più aree di condivisione anche all'interno di comuni al di sotto i 5.000 abitanti, ciò che rischia di compromettere la possibilità dei comuni di sfruttare appieno le potenzialità delle configurazioni di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 - in particolare per le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile «a distanza» e di Comunità Energetiche Rinnovabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza ulteriori oneri per i gestori di rete, di avere informazioni utili per promuovere la costituzione di comunità energetiche nel proprio territorio.

**G/803/20/8**

[Sironi](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in titolo si proponeva originariamente tre distinte finalità: introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario, garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

le misure urgenti per gli enti territoriali e la garanzia della tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono confluite in altro provvedimento d'urgenza contestualmente all'esame in questo ramo del Parlamento e, con l'emendamento 3.028 del Governo, è confluito nel corpo del provvedimento in titolo l'articolo 1 di un altro provvedimento d'urgenza, il decreto-legge n. 79 del 2023;

le nuove misure introdotte dal Governo si pongono in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;

con riguardo al settore energetico e, segnalatamente, al tema dell'autoconsumo e dell'autopromozione di energia rinnovabile sui territori, preme segnalare che i comuni, al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili, hanno necessità di conoscere i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio;

risulterebbe, altresì, opportuno escludere che, nelle configurazioni di autoconsumo diffuso di cui al decreto di recepimento della Direttiva REDII - decreto legislativo n. 199/2021, la valorizzazione dell'energia prodotta e immessa in rete sia configurata come un profitto ove condivisa o auto consumata nonché eliminare i vincoli di connessione dei punti di fornitura (POD) degli enti rispetto alla medesima cabina primaria;

in ordine a quest'ultimo punto, dalla pubblicazione delle aree afferenti alla stessa cabina primaria da parte dei distributori sono emerse criticità relative alla configurazione di autoconsumo di energia rinnovabile «a distanza», sia per i piccoli Comuni che per i medi e grandi, essendosi rilevata in molti casi la presenza di più aree di condivisione anche all'interno di comuni al di sotto i 5.000 abitanti, ciò che rischia di compromettere la possibilità dei comuni di sfruttare appieno le potenzialità delle configurazioni di cui al predetto decreto legislativo - in particolare per le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile «a distanza» e di Comunità Energetiche Rinnovabili,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che:



a) i gestori di servizi energetici e di gas comunichino annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas delle utenze allacciate ovvero di tutti i punti di fornitura (POD), relativi al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale;

b) l'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 199/2021 non assuma rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata;

c) ad estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio delle amministrazioni comunali, al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle opportunità offerte dal legislatore.

**G/803/21/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che,

il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico;

nel suddetto provvedimento è confluito il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi;

il decreto-legge n. 79 prevede, per il III trimestre 2023:

la proroga delle agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetti *bonus* sociali);

l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas;

la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023;

la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato da ultimo dal decreto-legge cosiddetto «Aiuti-*quater*», si prevede il superamento della tutela di prezzo (cd. Mercato tutelato) per le famiglie, sia per l'elettricità che per il gas (e per i condomini uso domestico per il gas) entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele gradualmente ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito il mercato tutelato anche perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, dall'inizio del conflitto ucraino;

fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non potrà ritenersi terminata e si saranno conseguentemente ripristinate le condizioni di stabilità del sistema energetico (nazionale ed

europeo) necessari per avviare una piena adesione al libero mercato, appare opportuno provvedere a prorogare l'operatività della maggior tutela per i clienti domestici almeno fino al 10 gennaio 2025, impegna il Governo

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per i clienti domestici al 10 gennaio 2025.

**G/803/22/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato

considerato che:

la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno comportato, per numerose famiglie, imprese e Comuni difficoltà nel pagamento delle bollette relative alle utenze elettriche e del gas;

la transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i Comuni che hanno tutto da guadagnare dalla diffusione dell'energia condivisa nella propria area. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione;

le comunità energetiche rappresentano un'occasione unica per gli enti locali e i Comuni per superare l'attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell'Europa;

valutato, altresì, che:

innalzare il cosiddetto «power cap» da 200 kW a 1 MW previsto dall'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali consentirebbe di aggiornare il predetto massimale alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 inerente alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia nonché di agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, permettendo così la partecipazione dei Comuni anche all'interno di CER con potenza complessiva di impianti fino a 1 MW;

inoltre, l'aumento fino a 1MW e l'allineamento con gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del comma 16-*bis* sarebbe funzionale ad un maggior coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, le quali una volta parte delle medesime comunità potrebbero usufruire della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR - altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 - accelerando in tal modo il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte a innalzare da 200 kW a 1 MW il power cap di cui all'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 34/2020, al di sotto del quale l'esercizio degli impianti in una CER costituita in forma di ente non commerciale non costituisce svolgimento di attività commerciale nonché ad inserire il riferimento agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 all'interno della disposizione del citato comma 16-*bis* al fine di consentire alle PMI di poter accedere, una volta membri delle CER, alla detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR e così accelerare il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.

**G/803/22/8**

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato

premesso che:

il provvedimento de quo si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno delle famiglie per i rincari energetici, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

in particolare, l'articolo 3-*bis* dispone, inter alia, l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, nulla contenendo sull'azzeramento degli oneri di sistema per il comparto elettrico né sulla proroga dei crediti d'imposta per varie tipologie di imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale;

considerato che:

la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno comportato, per numerose famiglie, imprese e Comuni difficoltà nel pagamento delle bollette relative alle utenze elettriche e del gas;

la transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i Comuni che hanno tutto da guadagnare dalla diffusione dell'energia condivisa nella propria area. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione;

le comunità energetiche rappresentano un'occasione unica per gli enti locali e i Comuni per superare l'attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell'Europa;

valutato, altresì, che:

innalzare il cosiddetto «power cap» da 200 kW a 1 MW previsto dall'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali consentirebbe di aggiornare il predetto massimale alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 inerente alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia nonché di agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, permettendo così la partecipazione dei Comuni anche all'interno di CER con potenza complessiva di impianti fino a 1 MW;

inoltre, l'aumento fino a 1MW e l'allineamento con gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del comma 16-*bis* sarebbe funzionale ad un maggior coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, le quali una volta parte delle medesime comunità potrebbero usufruire della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR - altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 - accelerando in tal modo il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a innalzare da 200 kW a 1 MW il power cap di cui all'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 34/2020, al di sotto del quale l'esercizio degli impianti in una CER costituita in forma di ente non commerciale non costituisce svolgimento di attività commerciale nonché ad inserire il riferimento agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 all'interno della disposizione del citato comma 16-*bis* al fine di consentire alle PMI di poter accedere, una volta membri delle CER, alla detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR e così accelerare il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.

**G/803/23/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

valutato che:

accanto a misure emergenziali da adottare solo ed esclusivamente in caso di crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul *phase out* dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas;

tra i rigassificatori che potrebbero essere potenziati vi è quello di Livorno, attivo da 10 anni e che per rispondere alle esigenze relative all'emergenza energetica dovrebbe passare dagli attuali 3,75 miliardi fino a circa 5 miliardi di metri cubi annui;

appare evidente come il territorio di Livorno abbia assunto in questi anni ed assumerà in seguito un ruolo sempre maggiore per garantire l'approvvigionamento energetico non solo della Toscana ma di gran parte del centro Italia;

nonostante ciò il Governo ha addirittura recentemente defanziato alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale; ad oggi non solo non sono state definite nel dettaglio tutte le opere di compensazioni previste per il territorio ma sono state addirittura defanziate alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale;

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026. Tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: si tratta della tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto *bypass* di Pisa);

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare a veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro;

con nota iscritta alla riunione preparatoria del Cipess «Pre.-Cipess» del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale Cipess viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma - parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di Rfi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma Rfi vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al Cipess, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2023 intitolato

«Primo atto integrativo al contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti Informativa ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis* del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112», viene di fatto e, a giudizio del firmatario del presente atto arbitrariamente, ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al «Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (*bypass* di Pisa)»,

le risorse stanziare per il citato «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce» passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da «esigenze di finanza pubblica» legate, ad avviso del firmatario del presente atto, a pretestuosi e non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a Rfi) e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di altre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri modificando finanziamenti già approvati dal Cipess;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'iter progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

il viceministro delle Infrastrutture Rixi, con una nota stampa dell'8 luglio scorso, ha di fatto confermato tali tagli non indicando però quando tali risorse verranno riassegnate,

impegna il Governo

a reintrodurre nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa le risorse relative al finanziamento del «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce».

**G/803/24/8**

[Sironi](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

solo a giugno scorso, la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4 per cento, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50 per cento e quello per la lending facility al 4,25 per cento. La BCE ha altresì confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma App (il quantitative easing). Il rialzo di giugno è stato considerato necessario - ha sottolineato Lagarde - perché «l'inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano un'inflazione media, leggermente in rialzo, al 5,4 per cento per fine anno (dal 5,3 per cento indicato a marzo), del 3 per cento per fine 2024 (dal 2,9 per cento) e del 2,2 per

cento per fine 2025 (dal 2,2 per cento): un livello, quest'ultimo, «non soddisfacente e non rapido» - ha detto Lagarde;

considerato che:

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

valutato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo

a individuare nei tempi più ristretti, anche eventualmente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica, senza ulteriore consumo di suolo mediante il recupero di edifici pubblici oltre a misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

**G/803/25/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della

sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

### **G/803/25/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

### **G/803/26/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

### Art. 3

#### 3.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 3.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 3.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento rispetto alle previsioni formulate nel 2020 e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale."*

#### 3.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 3.5

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,"*

#### 3.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "i soggetti interessati" inserire le seguenti: ", solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,"*

#### 3.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "nuove istanze" inserire le seguenti: "solo per la ricollocazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione"*

#### 3.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere il comma 2.*



### 3.9

[Trevisi](#), [Sironi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole «, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022» con le seguenti: «delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti»,»*,

b) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alle lettere a) e b) dopo la parola «ricollocazione», aggiungere le seguenti: «delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti»;*

2) *alla lettera c), dopo le parole «delle infrastrutture» inserire la seguente: «esistenti»;*

3) *alla lettera d), capoverso «14- ter» sostituire la parola «medesime» con la seguente «esistenti»;*

### 3.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 2 sopprimere la parola: "anche".*

### 3.11

[Sironi](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» inserire le seguenti: «ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.»*

### 3.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: "della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022" con le seguenti: "della durata massima di cento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, oltre l'autorizzazione si intende negata".*

### 3.13

[Sironi](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'istanza,» inserire le seguenti «corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa decorso il quale l'istanza si intende ritirata.»*

### 3.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022" aggiungere le seguenti: "oltre l'autorizzazione si intende negata".*

### 3.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).*

**3.17**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: ", anche".*

**3.18**

[Trevisi](#), [Sironi](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) «sopprimere il comma 3».*

**3.19**

[Sironi](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.»

**3.20**

[Sironi](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «siti contaminati» inserire le seguenti: «, purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,»;

**3.21**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

**3.22**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: ", anche".*

**3.23**

[Sironi](#)

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 10, sopprimere la lettera c);»

**3.24**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».*

**3.25**

[Trevisi](#), [Sironi](#)

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

**3.26**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

**3.27**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da «sebbene rivolte» fino alla fine del periodo.*

**3.28**

[Trevisi](#), [Sironi](#)

*Al comma 3 sopprimere la lettera d).*

**3.29**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3 sopprimere la lettera d).*

**3.30**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3, lettera d), sostituire il capoverso "14-ter" con il seguente: "14-ter. Al fine di bonificare e ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti di cui al presente articolo, le spese sono sostenute dal soggetto proponente. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

**3.31**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 3, lettera d), al capoverso "14-ter", sopprimere la parola: "anche".*

**3.32**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**3.33**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**3.34**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 4, capoverso "3.2.1-bis", dopo le parole: "di rigassificazione nazionale" inserire le seguenti: ", solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,".*

**3.35**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera."*

**3.36**

[Sironi](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "precedenza ai progetti", aggiungere le seguenti: "per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili;"».*

**3.37**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 8 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91 e il comma 14 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati".

**3.0.1**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 03-bis.**

*(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle *ex* aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'orticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2023.».

### 3.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 03-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

### 3.0.3

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

#### «Art. 03-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-ter*), numero 1), dopo le parole: "e le miniere" sono inserite le seguenti: "purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW."»

### 3.0.4

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 03-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi";

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."».

### 3.0.5

[Trevisi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali

stessi";

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente auto-consumata."».

### 3.0.6

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 03-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle "Aree Interne", così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di "impianti fotovoltaici a terra" non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza."».

### 3.0.7

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 03-bis.

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

### 3.0.8

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 03-bis.

*(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)*

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria

competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2.1, del presente decreto»;

b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.»;

4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché»;

5. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-*bis* è inserito il seguente:

«3.2.1-*ter*. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.».

#### Art. 3-*bis*

##### **3-bis.1**

[Di Girolamo, Sironi](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023".

2-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».»

##### **3-bis.2**

[Trevisi, Sironi](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non



domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

*2-ter.* Per le finalità di cui al comma 5-*bis*, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023."

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

### **3-bis.3**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **3-bis.4**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.

*6-ter.* Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma 6-*ter*, valutati 963 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

### **3-bis.5**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005.

6-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3-bis.6**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

"6-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo tra le regioni e le province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al presente comma.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **3-bis.7**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici».

### **3-bis.8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».

Art. 3-*sexies*

**3-*sexies*.1**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 3-*octies*

**3-*octies*.1**

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si interpreta nel senso che gli enti pubblici e i consorzi di bonifica non si considerano produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili."

**3-*octies*.0.1**

[Trevisi](#), [Sironi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-*novies*.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. 1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "fino a 200 kW" con le seguenti parole: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

**3-*octies*.0.2**

[Sironi](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

«Art. 3-*novies*.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

2. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) aggiungere il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. *b*) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma

3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi;"»

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**



# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023**

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 17 e 18 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022**

**(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo e preso atto, per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, delle variazioni introdotte per l'anno finanziario 2023 nei programmi di spesa di interesse della tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e nei programmi di spesa della tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno), propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema

tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);  
- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie; considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge oggetto di conversione - nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese;

considerato, peraltro, che:

- gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;

- l'articolo 3-bis del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 12 luglio scorso, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

**88ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) sottolinea di aver chiesto la rimessione del disegno di legge in sede plenaria per evidenziare l'orientamento nettamente contrario del Partito democratico sul disegno di legge in esame, che non solo non affronta i già numerosi problemi esistenti, quali lo squilibrio del carico fiscale a carico di dipendenti e pensionati e l'evasione fiscale, ma compie scelte destinate perfino ad aumentare iniquità e inefficienze. A tale proposito, sottolinea il processo di cedolarizzazione del prelievo IRPEF, in violazione del principio di pari tassazione a parità reddito e con l'obiettivo finale della *flat tax*.

La scelta del Governo di effettuare condoni fiscali, a suo avviso, è aggravata dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla stessa Presidente del Consiglio, che finiscono per incoraggiare parte dei contribuenti a considerare il dovere verso il fisco come derogabile o addirittura eludibile. Ritiene infatti opportuno tenere presenti gli allarmi sul calo del gettito IVA sollevati da attenti osservatori come Carlo Cottarelli e Federico Fubini, che è particolarmente grave in un Paese ad elevato debito pubblico, come l'Italia, perché sottrae allo Stato le risorse per attuare interventi di riduzione della pressione fiscale e politiche sociali.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

La senatrice **GELMINI** (*Az-IV-RE*) anticipa un voto favorevole sulla proposta di parere, in linea con l'orientamento già espresso alla Camera dei deputati. Ritiene apprezzabili, infatti, gli interventi di revisione delle *tax expenditures*, di modifica delle aliquote IRPEF, di superamento dell'IRAP e di riforma dell'IVA, che peraltro erano già stati prefigurati dal Governo Draghi.

A suo avviso, con il disegno di legge in esame, lungi dal proporre condoni fiscali, si favorisce semmai l'accelerazione delle procedure di riscossione.

Altresì, vengono recepiti diversi principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), richiamandosi alle considerazioni del senatore Parrini, critica le dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, seppure espresse probabilmente a fini propagandistici, influenzano negativamente i costumi dei cittadini. Ne è prova evidente che il direttore dell'Agenzia delle entrate si è sentito in dovere di precisare che il contrasto all'evasione non riveste finalità persecutorie ma rappresenta uno strumento a favore dei contribuenti onesti. Annuncia quindi un voto contrario.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel concordare con le considerazioni dei senatori Parrini e Maiorino, rimarca la evidente distanza tra l'orientamento della propria parte politica e le proposte del Governo in materia fiscale, in particolare sulla cosiddetta "tassa piatta", che viola il principio di progressività dell'imposizione fiscale. Dichiarò pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri (Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LISEI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera v) dell'articolo 3, comma 1, che individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di "verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza", debba intendersi non come verifica della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime dubbi sulla opportunità della istituzione di una Commissione che, di fronte al dramma della pandemia, abbia la finalità di ricostruire le presunte responsabilità del Ministro della salute e le scelte del Governo di allora. Ritiene che forse si è dimenticata la portata storica di un evento che ha trovato impreparato il mondo intero e che ha dimostrato l'importanza di investire nel sistema sanitario nazionale, colmando le disparità territoriali, in modo da garantire livelli di servizio uniformi e di buona qualità.

Nel ribadire un senso di amarezza, auspica che, nel corso dei suoi lavori, la commissione di inchiesta non si presti a strumentalizzazioni politiche, ma venga utilizzata per prevenire futuri casi di criticità nella gestione sanitaria, come quelle verificatesi anche in una regione in genere all'avanguardia come la Lombardia.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che sarebbe utile indagare sulle modalità con cui è stata affrontata l'emergenza Covid, considerato l'elevato numero di morti, per non ripetere gli errori eventualmente commessi nel caso che, malauguratamente, dovesse ripresentarsi una situazione analoga.

Tuttavia, proprio per queste finalità conoscitive, sarebbe opportuno estendere l'approfondimento anche alle responsabilità delle diverse Regioni e dei rispettivi sistemi sanitari. Dal momento che l'ambito di indagine è stato invece ristretto al solo operato statale, deve dedursi che il vero obiettivo del disegno di legge è solo quello di screditare la maggioranza politica di allora.

Nel rilevare una difficoltà interpretativa nello schema di parere, rappresenta che andrebbe modificata per via emendativa la lettera v) dell'articolo 3, comma 1.

In ogni caso, annuncia un voto contrario.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime un giudizio nettamente negativo sul disegno di legge in esame, ritenendo che la commissione d'inchiesta non abbia realmente finalità di approfondimento, ma sia soltanto uno strumento politico contro la maggioranza di allora, con finalità elettoralistiche, per dare un riscontro al movimento contrario alla vaccinazione anti Covid sulla base di teorie palesemente antiscientifiche. Ciò risulta evidente, a suo avviso, dalla rinuncia alla possibilità di indagare sull'operato soprattutto di alcune Regioni, di diverso orientamento politico, le cui scelte sono state probabilmente una delle ragioni delle debolezze della risposta del sistema sanitario verso l'emergenza pandemica.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che sia inopportuno, da un punto di vista giuridico, mettere in discussione la dichiarazione dello stato di emergenza per il Covid, giustificato invece proprio dalla assoluta impreparazione di un sistema sanitario nazionale già al collasso per la mancanza di risorse economiche e umane, di fronte a un virus sconosciuto e in assenza di adeguate dotazioni sanitarie, nonché terapie e vaccini per affrontarlo.

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*), nel replicare al senatore De Cristofaro, sottolinea che non vi è alcuna identificazione fra il disegno di legge in esame e le tesi di chi rifiutava di vaccinarsi. L'esigenza di approfondimento sulla gestione sanitaria recepisce invece anche le istanze di coloro che hanno manifestato effetti avversi dopo la somministrazione del siero.

Accogliendo la proposta della senatrice Maiorino, propone di sostituire dalle parole: "debba intendersi" fino alla fine, con le seguenti: «debba intendersi, limitatamente alle parole "decretazione d'urgenza", non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

**Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ( [n. 182](#) )**

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra l'affare assegnato concernente la terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata alle Camere il 7 giugno 2023, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite politiche dell'Unione europea e bilancio.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Il documento in esame si articola in due Sezioni.

La Prima Sezione è suddivisa in 8 capitoli.

Il capitolo 1 illustra le principali caratteristiche del Piano italiano, la sua genesi e composizione, evidenziandone l'articolazione e i profili di complessità.

Il capitolo 2 illustra i Piani degli altri Stati membri, fornendo termini di confronto.

Il capitolo 3 dà conto dei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2022, rilevanti per l'erogazione della terza rata dei finanziamenti europei - pari a 19 miliardi di euro - rispetto ai quali è ancora in corso la valutazione della Commissione europea, a seguito delle interlocuzioni con il Governo italiano su alcune misure e del conseguente prolungamento della fase di valutazione dell'effettivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi da conseguire nella seconda metà del 2022.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione affari costituzionali, segnala che, nel secondo semestre del 2022, molte delle misure per la transizione digitale sono entrate nella fase attuativa. In particolare, è stato conseguito il completamento dell'infrastruttura del Polo strategico

nazionale (PSN), destinata a ospitare i dati e i servizi strategici delle amministrazioni pubbliche; dal 17 ottobre 2022 è attiva la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Con riferimento alla cybersicurezza, è stata istituita la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sono stati adottati i regolamenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al personale e alla contabilità dell'Agenzia; è stata altresì approvata dal Comitato interministeriale per la cybersicurezza la strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 ed è stata definita l'architettura dei servizi. Sempre nell'ambito delle misure relative alla transizione digitale, è stata prevista l'istituzione di un Ufficio per la trasformazione digitale, dotato di un pool temporaneo di risorse con competenze tecnologiche, e la costituzione di una nuova società (NewCo) per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici.

Nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, entro dicembre 2022 il PNRR ha previsto l'entrata in vigore delle misure a completamento degli interventi di semplificazione definiti dal decreto-legge n. 77 del 2021, con l'adozione di tutti gli atti delegati e della normativa secondaria necessaria all'efficace attuazione delle semplificazioni introdotte per facilitare l'attuazione del PNRR (M1C1-57). Nei mesi successivi all'adozione del decreto, sono stati varati tutti i provvedimenti attuativi necessari (11 provvedimenti). In particolare, il Ministero dell'interno ha adottato due decreti relativi, rispettivamente, alle modalità di integrazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali e all'aggiornamento dei servizi resi disponibili dalla ANPR stessa.

Il capitolo 4 analizza i traguardi e gli obiettivi con scadenza nel primo semestre 2023 e le azioni in corso per conseguirli.

In particolare, per migliorare la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni locali tramite il passaggio al *cloud*, il primo traguardo consiste nell'aggiudicazione dei bandi pubblici per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale (Comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione al *cloud* (M1C1-125). Al riguardo, sono stati pubblicati diversi avvisi pubblici per la concessione di contributi *lump sum* (ossia forfettari) per la realizzazione dei piani di migrazione al *cloud* sulla base dei "modelli" per la classificazione dei dati e per la presentazione dei piani di migrazione (previsti dal Regolamento AGID emanato il 15 dicembre 2021) rilasciati il 18 gennaio 2022 dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD).

Complessivamente, al 30 aprile 2023, risultano approvati oltre 14.000 piani delle pubbliche amministrazioni locali e non si segnalano particolari criticità. Nell'ambito della digitalizzazione della Guardia di Finanza, al fine di abilitare la Guardia di Finanza a sfruttare i *big data* per espandere i propri strumenti di contrasto alla criminalità economica, (M1C1-11)124, lo scorso novembre è stato sottoscritto l'"Accordo Quadro Servizi applicativi in ottica *cloud* e PMO - Ordine diretto", per un importo di 5 milioni di euro, che consentirà di acquisire servizi professionali per l'analisi di dati, di sviluppo di nuove applicazioni *software*, sviluppo ed evoluzione in *co-working* e supporto specialistico finalizzati alla progettazione dell'architettura dei dati e alla scrittura degli algoritmi dell'unità di Big data analysis. Allo stato, non si riscontrano criticità attuative che possano pregiudicare il raggiungimento dei prossimi obiettivi.

Il capitolo 5 illustra lo stato di attuazione finanziaria del Piano.

Il capitolo 6 evidenzia gli interventi normativi effettuati, in particolare con il decreto-legge n. 13 del 2023, e descrive la nuova governance del Piano.

Il capitolo 7 contiene un'analisi delle difficoltà per l'attuazione del Piano e individua tutte le misure caratterizzate da uno o più dei seguenti quattro elementi di debolezza: 1) aumento dei costi e/o scarsità di materiali; 2) squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del settore produttivo; 3) difficoltà normative, amministrative e gestionali; 4) refusi ed errori di traduzione dei documenti recanti gli obiettivi, problematiche connesse alla rendicontazione e ai criteri di verifica delle misure.

Il capitolo 8 presenta le proposte di revisione del PNRR necessarie ad affrontare le criticità emerse in fase di attuazione e le nuove misure che il Governo intende proporre in attuazione dell'iniziativa

REPowerEU (sull'efficientamento energetico) che prevede la possibilità di modificare i Piani nazionali con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi.

La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti del PNRR, illustra lo stato e le modalità di attuazione delle singole misure.

Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi (agosto 2021) e le prime due rate di 21 miliardi ciascuna (erogate, rispettivamente, il 13 aprile e il 9 novembre 2022), finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro (28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,94 miliardi di prestiti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

A fine dicembre 2022, il Governo italiano ha inviato alla Commissione la richiesta di pagamento della terza rata del PNRR, considerando raggiunti tutti gli obiettivi e traguardi previsti per il secondo semestre 2022. La decisione della Commissione sull'erogazione della rata di finanziamento connessa a tale semestre, pari a 19 miliardi di euro, sarà assunta al termine dell'iter di valutazione previsto dalle procedure europee, attualmente ancora in corso.

Ricorda poi che il Piano si articola in sei missioni che rappresentano aree tematiche di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute).

Al loro interno, le missioni sono divise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano le riforme e gli investimenti che afferiscono alla Missione 1, Componente 1, riguardanti: procedure di acquisto di servizi ICT (Information and Communication Technologies) per la pubblica amministrazione; supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali; applicazione del principio del cloud first e dell'interoperabilità; servizi digitali e cittadinanza digitale; cybersicurezza.

Tra gli investimenti che riguardano la Missione 2, nell'ambito della Componente 2, rilevano gli investimenti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco, gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e in piani urbani integrati, mentre, nella Componente 4, si segnalano gli investimenti per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, nonché per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico.

Infine, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, si segnalano gli investimenti relativi al servizio civile universale e al sistema di certificazione della parità di genere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**- e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 13 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore **CATALDI** (M5S) illustra gli emendamenti all'articolo 8, soffermandosi in particolare sugli aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2 che, per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, istituiscono un Fondo perequativo, con la relativa dotazione finanziaria, destinato alle

Regioni con minore capacità fiscale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 8.5, che propone di modificare la previsione dell'invarianza di spesa, facendo salvi i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.

Con l'emendamento 8.8, si ribadisce che l'applicazione di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

Infine, l'emendamento 8.11 stabilisce che, nella determinazione dei fabbisogni *standard*, non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.

La finalità delle proposte di modifica in esame è quella di evitare che i divari territoriali attualmente esistenti siano cristallizzati, come accadrebbe in base alla previsione di invarianza di spesa, di cui appunto all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la previsione sull'invarianza di spesa condiziona l'impianto del provvedimento. A suo avviso, se si vuole superare il criterio della spesa storica occorre definire i LEP per tutti i diritti civili e sociali, e non soltanto per quelli oggetto di autonomia differenziata, e per tutte le Regioni, anche quelle che non richiedono l'autonomia differenziata, evitando di pregiudicare l'entità delle risorse di bilancio statale da destinare ai diversi territori. Ricorda, in particolare, che la necessità dei fabbisogni è destinata a mutare nel tempo, come sottolineato sia da Svimez sia dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle audizioni.

Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8, quindi, insistono sul meccanismo di perequazione. Si sofferma, a tale proposito, sull'emendamento 8.13.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce il principio per cui ulteriori margini di autonomia possono essere riconosciuti alle regioni che ne fanno richiesta solo nel caso che non abbiano effetti disgregativi della coesione nazionale. A tal fine, è importante che, prima di deliberare, la Commissione abbia a disposizione tutti gli elementi informativi necessari. Per questo motivo ritiene particolarmente grave il rifiuto del presidente del Comitato per la definizione dei LEP a essere auditato.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita nuovamente la designazione da parte del Governo di un candidato a presidente dell'ISTAT, in sostituzione del professor Blangiardo. Sottolinea l'importanza dell'Istituto per il funzionamento dell'apparato statale, tuttora privo di una guida su cui le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate a pronunciarsi con l'espressione di un parere vincolante a maggioranza qualificata. Nel ritenere che l'assenza di tale nomina sia sintomatica di arroganza e sciattezza, chiede al ministro Calderoli di sensibilizzare il Consiglio dei ministri su tale questione.

Il ministro CALDEROLI precisa che il Fondo perequativo è già stato istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011; tuttavia, la relativa attuazione è stata rinviata al 2027 dai vari governi succedutisi negli ultimi anni, ferma restando la possibilità di un anticipo nell'attivazione del Fondo medesimo al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, la perequazione è già in atto attraverso i residui fiscali, con un riequilibrio a favore delle otto Regioni che registrano un residuo fiscale positivo e quindi hanno minore capacità fiscale, in modo che possano comunque garantire i servizi.

Quanto alle considerazioni della senatrice Valente, ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica, in assenza della quale il disegno di legge non avrebbe potuto essere presentato alle Camere.

Inoltre, assicura che la definizione dei LEP sarà prevista per tutte le Regioni, comprese quelle che non abbiano richiesto l'autonomia differenziata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, per colmare le disuguaglianze territoriali, occorre prevedere interventi perequativi non solo per i diritti civili e sociali, ma anche per le dotazioni infrastrutturali. A questo fine, l'emendamento 9.26 prevede incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e della crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, mentre l'emendamento 9.27, attraverso



l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, propone di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa in modo proporzionale.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea che, con l'emendamento 9.29, si tenta di accrescere il ruolo del Parlamento, prevedendo che il Governo riferisca sull'attuazione delle misure perequative anche alle Camere, oltre che alla Conferenza Unificata.

L'emendamento 9.7, invece, è volto a rafforzare il meccanismo di delega per l'attuazione della perequazione, in modo da renderla più stringente.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) illustra alcuni emendamenti che intendono evitare conseguenze negative a seguito dell'attuazione dell'autonomia differenziata, a carico delle Regioni a statuto speciale, con particolare riguardo per le Regioni insulari. Gli emendamenti 9.18 e 9.19 prevedono quindi che si tenga conto della finalità di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infraregionali, e che la perequazione infrastrutturale sia destinata, rispettivamente, alle Regioni a statuto speciale e alle Regioni insulari.

Inoltre, l'emendamento 9.11 fa espresso riferimento alla disposizione recentemente inserita all'articolo 119 della Costituzione, che prevede la rimozione degli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità, tenendo conto delle relative specificità.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si sofferma sull'emendamento 9.34, che prevede un maggior coinvolgimento del Parlamento, stabilendo che il Governo informi i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni, secondo le norme dei propri Regolamenti.

Illustra quindi l'emendamento 9.24, in cui si ribadisce il principio di equità nell'utilizzo delle risorse. L'emendamento 9.6 propone una formulazione alternativa dell'articolo 9, per assicurare una maggiore efficacia in materia di misure perequative con riferimento alle materie non coinvolte nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) paventa il rischio che la collocazione dell'articolo 9 sulle misure perequative dopo l'articolo 8 sulle clausole finanziarie sia sintomatica di un'impostazione per cui l'attuazione dell'autonomia differenziata verrà effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, subordinando invece l'attuazione delle misure perequative all'individuazione di ulteriori risorse.

Tale impostazione - oltre a comportare il problema di quale possa essere l'esito delle misure perequative in assenza delle necessarie risorse finanziarie - rischia poi di confliggere con l'ordine logico previsto dalla Carta costituzionale.

Tutto ciò evidenzia la discutibilità della forza giuridica dello strumento perequativo.

Altresì, evidenzia la tendenza ad ancorare la spesa ai soli diritti sociali, dimenticando come anche i diritti di libertà e i diritti civili siano garantiti non solo dall'astensione della pubblica autorità, ma anche da interventi attivi e bisognosi di finanziamento, come, per esempio, la presenza della forza pubblica o l'illuminazione degli assi viari.

Da ultimo, ricollegandosi alle dimissioni di quattro autorevoli giuristi dal Comitato per la determinazione dei LEP, ribadisce la necessità che la definizione dei LEP debba essere garantita per il complesso delle funzioni svolte da tutti i livelli territoriali di governo.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, alla luce degli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, relativi, rispettivamente, alla determinazione dei LEP e al successivo trasferimento di funzioni con le relative risorse, l'articolo 9 è volto ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, come condizione *ex ante* rilevante per la valutazione delle *performance*. Infatti, se si riscontra la necessità di risorse aggiuntive, non si può procedere all'intesa, ma occorre prevedere una revisione dei fabbisogni. D'altro canto, bisogna tenere conto della opportunità di un'attuazione graduale dell'autonomia differenziata, sollecitata anche dalla Banca d'Italia, soprattutto per assicurare la determinazione dei livelli essenziali nelle Regioni che non chiedono ulteriori forme di autonomia.

Valutando quindi gli articoli 4 e 9 in combinato disposto, a suo avviso, occorre verificare se la perequazione è relativa alle risorse o al risultato. Ritiene a tale riguardo che proprio questo

meccanismo dinamico spesa-risultato, proposto con l'emendamento 9.20, consenta una maggiore gradualità, tutelando, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Il ministro CALDEROLI, nel ricordare come l'elaborazione materiale dell'articolo 9 sia frutto della collaborazione con il ministro Fitto, sottolinea come l'ordine dell'articolato del disegno di legge sia speculare rispetto all'ordine dell'articolato del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Relativamente alle considerazioni del senatore Nicita, ribadisce le argomentazioni formulate in precedenza sulle misure di perequazione previste dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

Infine, reitera la disponibilità del Governo ad apportare interventi migliorativi nel corso della fase emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna convocata alle ore 20 di oggi non avrà più luogo. La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### ***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);
- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie, considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### ***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 803***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge oggetto di conversione - nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese, considerato, peraltro, che:
- gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;
- l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni

energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera v) dell'articolo 3, comma 1, laddove individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di "verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza" debba intendersi, limitatamente alle parole "decretazione d'urgenza", non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 79 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il settore energetico.

Il provvedimento si compone di quattro articoli e il termine per la sua conversione in legge scadrà il prossimo 28 luglio.

L'articolo 1, comma 2, abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame, all'articolo 3-bis.

L'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di Valutazione di impatto ambientale (VIA), riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli da 3-bis a 3-septies. L'articolo 3-bis, comma 1, prevede che, per il III trimestre 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cd *bonus* sociali) siano rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l'accesso, da parte dei nuclei familiari numerosi, al *bonus* sociale per disagio economico.

Il comma 2 conferma, per il III trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il comma 3 prevede che, alla compensazione degli oneri derivanti dalle misure previste ai commi 1 e

2, pari rispettivamente a 110 e 175 milioni di euro per il 2023, si provveda a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

Il comma 4 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Il comma 5 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 3-ter prevede la definizione, da parte dell'ARERA, di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

L'articolo 3-quater consente ai soggetti titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche per la realizzazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori. In tal caso si prevede non si applichi il limite di 5 MW di potenza nominale installata, né il limite di 40 GWh annui di energia immessa nel sistema elettrico previsto dalla normativa vigente per detti impianti. L'articolo 3-quinquies prevede sia necessario sottoporre a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica (comma 1). Infine, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati tal quali nell'uso previsto in sostituzione del gasolio le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale (comma 2).

L'articolo 3-sexies introduce alcune disposizioni volte a semplificare l'iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico.

L'articolo 3-septies, inserito dalla Camera, integrando il disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 1177, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 1128, qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1999.

L'articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 30 maggio 2023.

Il Relatore, quindi, rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere parere non ostativo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei senatori del Gruppo M5S, lamenta l'inadeguatezza del decreto-legge in esame per dare risposte efficaci al tema della sicurezza energetica.

Il finanziamento assicurato alle opere che si riferiscono al gas va del tutto in controtendenza con gli obiettivi generali del PNRR e del PNIEC, che mirano allo sviluppo delle energie rinnovabili e non invece delle fonti fossili.

Difetterebbe inoltre il presupposto dell'urgenza, posto che i prezzi di mercato del gas sono notevolmente diminuiti negli ultimi mesi, rendendo quindi poco utili le misure previste dal provvedimento in esame.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto di astensione dei senatori del Gruppo del Partito democratico, rileva come il Governo abbia forse chiara l'esistenza di un problema di sicurezza nell'approvvigionamento energetico del nostro Paese, ma abbia tuttavia proposto soluzioni che sono poco efficaci.

È fortemente criticabile peraltro che il Senato non abbia avuto modo di approfondire adeguatamente le misure presentate con il provvedimento in esame.

Lamenta, più in particolare, il mancato accoglimento, nell'esame presso la Camera, di alcune proposte emendative che avrebbero permesso di supportare adeguatamente le famiglie dei comuni interessati dagli stabilimenti di rigassificazione e di agevolare la costituzione delle comunità energetiche.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) lamenta anch'egli l'impossibilità di intervenire nel merito da parte del Senato. Ritiene tuttavia che alcune delle misure previste siano convincenti, come gli interventi per i rigassificatori, strumenti importanti per l'indipendenza energetica e la sicurezza nazionale.

Si sofferma anche in termini positivi sulle misure previste per gli alloggi universitari, che forniscono risorse adeguate e danno così attuazione ad uno degli obiettivi del PNRR, come anche sulla maggiore tutela possibile che deve essere assicurata alle persone più vulnerabili.

Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), nel preannunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Fratelli d'Italia, rileva come le misure previste dal decreto-legge assicurino la sicurezza dell'approvvigionamento energetico con i rigassificatori e prevedano misure di tutela per i clienti domestici più svantaggiati e le famiglie.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia un voto favorevole.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(790) Deputato MOLINARI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, trasmesso dalla Camera dei deputati, il quale è diretto ad istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta di carattere bicamerale sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. Entro la fine della corrente legislatura, la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta; sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'articolo 2, che disciplina la composizione della Commissione, si prevede che facciano parte di quest'ultima quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

I compiti della Commissione sono definiti in modo puntuale dall'articolo 3. Per quanto concerne in

particolare alcuni profili, anche di rilevanza europea, si segnalano: la valutazione dell'efficacia, della tempestività e dei risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di prevenzione, contrasto e riduzione della diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, (lettera a); la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi (lettere h ed i); la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia, del fondamento scientifico delle stesse, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta ed i risultati ottenuti da altri Stati europei, e del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle stesse (lettere t ed u); la verifica e la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe, nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera v); la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera aa); l'indagine relativa agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto (lettera ee); la verifica degli atti del processo di revisione continua (*rolling review*) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e delle decisioni in merito della Commissione europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera ff).

L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione.

L'articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta siano tenuti all'obbligo del segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti d'inchiesta segreti.

L'articolo 7 demanda la disciplina delle attività e del funzionamento della Commissione a un regolamento interno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 803**

La 4a Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge di conversione del [decreto-legge n. 57 del 2023](#), recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il settore energetico;

considerato, in particolare che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'immediata entrata in vigore della disciplina relativa alle misure di sostegno per alloggi universitari (cosiddetto "nuovohousing universitario") in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

atteso che la nuova disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, sopprime la previsione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea, conformando la disciplina legislativa agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello normativo, l'immediata operatività della misura in questione;

espressa condivisione per le misure previste dall'articolo 3 intese a garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali entro tempi compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese;

evidenziata, in particolare, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4, che inserisce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'allegato I-bis alla [parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) recante le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli



obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;  
rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli si è reso disponibile a rispondere ad eventuali temi di dibattito posti in Commissione sul provvedimento in esame, richiamando la necessità di tempi congrui poiché lo stesso Ministro risulterà impegnato alle ore 14,30 presso la Commissione affari costituzionali.

Dà quindi la parola al Ministro.

Il ministro CALDEROLI risponde ai quesiti e alle richieste di chiarimento posti dal relatore nella seduta della Commissione bilancio del 31 maggio che sostanzialmente insistono su quattro aree: il coinvolgimento del Parlamento nei vari passaggi procedurali delineati nel disegno di legge 615; il ruolo e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica; le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni; il rapporto tra il finanziamento dei LEP e il rispetto degli equilibri di bilancio, concentrandosi sui profili più direttamente attinenti alle proprie competenze, che riguardano in particolare le prime due aree, e rinvia alla nota depositata dalla sottosegretaria Savino lo scorso 11 luglio, che contiene un'articolata risposta su tutti gli aspetti segnalati e sulle questioni più tecniche, di diretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul primo profilo, concorda sull'opportunità di apportare i necessari miglioramenti al testo, al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo del Parlamento. A tal fine, svolge una riflessione sui numerosi emendamenti presentati sia da gruppi di maggioranza sia di opposizione volti in particolare ad assicurare un'informazione più completa alle Camere in relazione al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle intese (articolo 7) o all'adozione di misure perequative (articolo 9), ad ampliare i termini a disposizione delle Camere per l'adozione dell'atto di indirizzo o l'espressione dei pareri rispettivamente sugli schemi di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP, a disciplinare le conseguenze del mancato adeguamento da parte del Governo alle posizioni adottate dalle Camere nell'ambito di tali procedimenti. Per contro, esprime qualche perplessità sulla richiesta di esplicitare nei medesimi procedimenti il riferimento al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari rispettivamente sullo schema di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP. Ciò in

considerazione della necessità di rispettare l'autonomia di ciascuna Camera nell'individuazione degli organi parlamentari competenti nell'ambito dei procedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3.

Per quanto riguarda le Commissioni paritetiche, conferma, sulla base del tenore letterale dell'articolo 5, che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente; in relazione poi agli elementi di chiarimento circa la portata normativa e finanziaria dei poteri ad esse riconosciuti dal disegno di legge, ribadendo la portata ricognitiva della valutazione degli oneri finanziari che le medesime Commissioni paritetiche sono chiamate a svolgere annualmente ai sensi dell'articolo 7. Anticipa, peraltro, che è in corso una riflessione sugli emendamenti volti ad assicurare, oltre che, come segnalato, una più ampia informazione al Parlamento sugli esiti di tale valutazione, anche il rafforzamento dei medesimi meccanismi di monitoraggio, anche sotto il profilo degli effetti dell'eventuale disallineamento tra fabbisogni di spesa già definiti e andamento del gettito dei tributi compartecipati.

Quanto al tema delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni - che il disegno di legge prevede si realizzi attraverso un meccanismo di compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale - si sofferma sulla questione posta dei limitati margini di manovrabilità delle compartecipazioni. In proposito osserva che, se, da un lato, l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione in relazione alle diverse funzioni da finanziare dall'altro, eventuali margini di manovrabilità, in particolare per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Più in generale, segnala come lo strumento delle compartecipazioni sia espressamente previsto dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e, come tale, possa essere considerato strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato.

Quanto poi allo specifico tema del trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai LEP, conferma che la quantificazione delle risorse sarà effettuata in base al criterio dei costi e fabbisogni *standard* riferiti ai relativi LEP. La determinazione dei medesimi costi e fabbisogni *standard* verrà effettuata secondo le modalità previste dall'ultima legge di bilancio e sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In tale ambito, la spesa storica statale e regionale degli ultimi tre anni verrà presa in considerazione a titolo esclusivamente conoscitivo, e non avrà alcun valore vincolante al momento della distribuzione delle risorse. Quanto poi alle questioni sollevate circa il rapporto tra finanziamento dei LEP e rispetto degli equilibri di bilancio, esse attengono sostanzialmente alla clausola finanziaria di cui all'articolo 8 e al tema dell'invarianza della spesa. Per tali profili rinvia alla nota depositata lo scorso 11 luglio. Osserva che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. La clausola di invarianza finanziaria non va quindi interpretata in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale. In questo senso va letta la previsione secondo cui, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) evidenzia come le risposte fornite oggi dal ministro Calderoli non chiariscono le perplessità e i dubbi relativi agli effetti del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, risultando particolarmente preoccupanti i profili finanziari di tale prospettata riforma.

Richiama i dati elaborati dall'istituto SVIMEZ, alla luce dei quali risulta non credibile che si possa procedere a costo zero e ad invarianza finanziaria per attuare la riforma dell'autonomia differenziata. Evidenzia inoltre come, alla luce di quanto previsto dal testo in esame, non si può pensare di raggiungere, ad invarianza finanziaria, la garanzia di LEP uniformi in tutto il territorio nazionale, rispetto a quanto prospettato dal Ministro. Svolge osservazioni critiche in ordine alla mancata assegnazione alla Commissione bilancio dell'esame di merito della riforma, evidenziando come tutte le attività di stima degli effetti della stessa risultino incardinate in organi diversi rispetto alla Commissione bilancio. Richiamando la nota depositata dal Governo già in data 11 luglio, evidenzia come la stessa non entri nel dettaglio degli effetti finanziari del disegno di legge di riforma, emergendo al riguardo anzi forti dubbi, peraltro rafforzati dai rilievi della Commissione europea circa gli effetti sul bilancio dello Stato connessi al disegno dell'autonomia. Evidenzia quindi l'importanza di un compiuto esame dei profili finanziari del disegno di legge, che non può esplicitarsi senza un'apposita analisi di tali profili in una sede più completa rispetto alla mera sede consultiva. Si sofferma poi sul profilo delle diseguaglianze e sulla crescente povertà che affligge il Paese, ed in particolare una parte del Paese, ricordando come la questione delle diseguaglianze non riguardi solo i divari tra nord e sud, ma interessi anche le aree disagiate, come le aree interne periferiche. In materia di spesa pubblica, ricorda i dati del rapporto GIMBE in materia di divari della spesa sanitaria per cittadino, che risulta inferiore di 4.000 euro annui per i cittadini del sud del Paese, delineandosi un quadro di forte disparità che occorrerebbe colmare, piuttosto che andare nella direzione dell'autonomia. Richiama la possibilità di utilizzare in tal senso anche le risorse del PNRR nell'ottica di eliminare i divari e ridurre le forti disparità tra territori. Ricorda infine il ruolo del tutto non decisivo del Parlamento nel quadro delineato dal disegno di legge sull'autonomia, formulando osservazioni fortemente critiche rispetto a quanto detto dal Ministro circa il coinvolgimento del Parlamento, che è chiamato a fornire solo una serie di pareri dal carattere tutt'altro che incisivo e che non garantisce la centralità del parlamento. Il ministro CALDEROLI, in relazione all'intervento della senatrice Castellone, ricorda come molti dei temi evocati risultino i già trattati in sede di esame di merito del provvedimento. Rammenta inoltre come l'assegnazione di un provvedimento alle Commissioni parlamentari non sia prerogativa del Governo bensì dei Presidenti delle Camere, anche se, trattandosi di materia ordinamentale, ritiene che sia stato correttamente deciso di assegnare il provvedimento alla Commissione affari costituzionali. Evidenzia inoltre come, in ordine al coinvolgimento del Parlamento, il disegno di legge non prospetti solo lo strumento dei pareri, bensì configuri atti di indirizzo che rientrano nella normale dialettica tra Parlamento e Governo, ferma restando l'autonomia delle Camere sulle modalità con cui saranno esercitati i poteri di spettanza del Parlamento. Si sofferma poi sul tema dei costi e dei fabbisogni *standard*, ricordando gli strumenti forniti dal Fondo perequativo. Ricorda le disparità che già caratterizzano il sistema attuale nel quadro delle regioni italiane, con dodici regioni che presentano un residuo fiscale negativo a fronte di otto regioni con residuo fiscale positivo, risultando evidente come tale quadro non risulti ascrivibile al disegno dell'autonomia differenziata. Con riferimento alla creazione, proposta dal Governo, di un'unica ZES che riguardi tutte le regioni del sud, ne evidenzia il carattere di volano per lo sviluppo, ribadendo anche su tale profilo come i divari attualmente registrati non possano essere imputati all'autonomia differenziata, risultando invece ascrivibili alla gestione centralizzata. Evidenzia il tema del mancato utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui ricorda l'ingente ammontare, con 83 miliardi di euro non utilizzati, nonché il complesso quadro delle risorse di riferimento, tra cui quelle del già citato fondo per la perequazione, e le stesse risorse del PNRR. A tale riguardo, evidenzia la posizione di accordo con il ministro Fitto, circa la necessità di impegnare in modo serio, con l'opportuna messa a terra dei progetti, l'intero ammontare delle risorse che risultano attualmente non utilizzate, e che costituirebbero una fonte di reale contrasto alla sperequazione territoriale: sottolinea la chiara volontà politica dell'attuale Governo in tale senso. In ordine alle materie di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le criticità che possono emergere a tale riguardo risultano risalire alla riforma costituzionale stessa, e non al disegno di legge attualmente all'esame, concludendo con il rilievo che il Parlamento avrà un ruolo rafforzato nell'ambito del disegno dell'autonomia.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), dopo aver evidenziato la necessità di poter aggiornare l'odierna discussione anche ad una successiva seduta, garantendo congrui tempi per il confronto con il Ministro, esprime la propria posizione di netta contrarietà rispetto ai contenuti del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Evidenzia, in particolare, le profonde disuguaglianze che affliggono il Paese, ricordando come la pandemia abbia dimostrato ad esempio che la regionalizzazione nella prestazione di alcuni servizi abbia creato enormi disagi, come emerso per i profili sanitari in Lombardia. L'esperienza pandemica ha mostrato come sia stato necessario, di fronte all'emergenza, ricentralizzare l'esercizio di alcune funzioni, piuttosto che frammentarne l'esercizio. Sottolinea, in chiave critica, come il disegno di legge non chiarisca i costi del disegno di riforma, evidenziando come a fronte di tutte le risorse e delle diverse fonti finanziarie richiamate dal Ministro, quali il Fondo per la perequazione e lo stesso PNRR, nonché le risorse per la coesione, andrebbe in realtà chiarita la loro effettiva esigibilità. Il quadro attuale denota, al contrario, una grande frammentazione, a fronte della quale si accentueranno le disuguaglianze, mentre sarebbe necessario agire, da parte della politica, per ridurre tali divari e creare un Paese effettivamente unitario. Soffermandosi sui LEP, evidenzia come tali livelli essenziali delle prestazioni risultino solo sulla carta, sottolineando peraltro come non sia affatto chiarito con quali risorse, se nazionali o regionali, si procederà ad assicurarli. Conclude quindi affermando la necessità di una maggiore omogeneità nei livelli delle prestazioni, mentre il disegno di legge va in direzione del tutto opposta.

Il ministro CALDEROLI, prendendo atto della legittima posizione politica espressa dal senatore Magni, di contrarietà all'autonomia differenziata, sottolinea tuttavia come i livelli essenziali delle prestazioni pur inseriti nell'ordinamento già dal 2001, non sono stati attuati se non marginalmente, mentre si procederà alla loro definizione nel quadro dell'autonomia differenziata. Richiamando a titolo esemplificativo il tema dell'istruzione nel territorio nazionale, evidenzia come i differenti risultati a titolo esemplificativo dei test Invalsi afferiscano a una materia di competenza statale, in cui, tuttavia, si sono prodotti risultati disomogenei nel Paese, ponendo l'esigenza di una riflessione chiara al riguardo. Sottolinea che Parlamento e Governo sono impegnati nel comune intento di fornire servizi migliori ai cittadini, piuttosto che a diminuire il livello dei servizi, come da qualcuno paventato, essendo la finalità della riforma proprio il miglioramento del livello delle prestazioni per tutti i cittadini.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come il Ministro abbia espresso una posizione di valenza politica nella propria relazione, che meno si attaglia all'esame di natura finanziaria proprio della Commissione bilancio. Soffermandosi poi sui contenuti del disegno di legge, rileva come l'invarianza finanziaria risulti utilizzata dal Governo come pretesto per evitare l'analisi di questioni complesse, come l'effettivo impatto finanziario della riforma delineata dall'autonomia differenziata. Richiama, al riguardo, quanto riportato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in ordine alla complessità della valutazione dei profili di efficienza della spesa, date le attuali incertezze strutturali, evidenziando come un profilo fortemente critico è altresì la sostanziale esclusione del Parlamento dal profilo dell'individuazione e definizione in materia di LEP. Con riferimento alle materie di competenza concorrente di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le stesse siano state delineate non già nell'intento di aprire conflitti tra Stato e regioni, occorrendo invece rafforzare un'ottica di relazione tra livelli di governo e sviluppare un efficientamento della spesa in tale prospettiva. Formula quindi osservazioni critiche sul mancato svolgimento in sede parlamentare, anche nell'apposita sede della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di un'analisi preliminare inerente l'efficientamento della spesa pubblica e le azioni da poter intraprendere con tale finalità. Ne risulta un quadro di scarsa chiarezza, in cui non è stata operata una previa opera di quantificazione e di analisi in ordine ai profili finanziari della prospettata riforma. Anche sul ruolo del Parlamento, risulta inadeguata la risposta fornita dal Ministro, poiché occorrerebbe operare un previo approfondimento anche del tema del federalismo fiscale, rafforzando i concetti di relazione e responsabilità tra i livelli di governo, piuttosto che incrementare la frammentazione. Soffermandosi, quindi, sul tema dei fabbisogni *standard*, ne sottolinea il carattere non meramente tecnico, bensì inerente a precise scelte politiche, su cui occorrerebbe un approfondimento ampio e preliminare, anche nell'apposita Commissione bicamerale, peraltro non ancora istituita. In assenza di tale approfondimento, risulta negata ogni possibilità di

valutare effettivamente le ricadute della riforma, che sembra impattare in termini di maggiore spesa piuttosto che di efficientamento della spesa pubblica.

Il ministro CALDEROLI ricorda come i temi dei fabbisogni *standard* e dei LEP siano stati già oggetti di approfondimento nella Commissione bicamerale della precedente legislatura per un ampio arco di tempo, i cui lavori sono confluiti nella relazione conclusiva, che è stata debitamente considerata ai fini del disegno di legge sull'autonomia differenziata. In ordine al tema della spesa storica, fa presente gli approfondimenti comunque in corso da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche in ordine al tema della compartecipazione al gettito, ricordando, in materia di risparmio di spesa, come lo Stato risulti spendere in effetti di più rispetto alle regioni, alle province e ai comuni: al riguardo, il disegno dell'autonomia prospetta un miglioramento nella gestione della spesa pubblica.

Dopo aver richiamato il tema delle materie a legislazione esclusiva ovvero concorrente, sottolinea come i costi *standard* siano stati oggetto di ampio approfondimento, ricordando i lavori già svolti dalla Commissione tecnica sui fabbisogni *standard* e dalla SOSE, con un compiuto lavoro in materia, di cui si tiene conto nell'ambito della riforma.

Il PRESIDENTE, ricordando come il Ministro risulti impegnato dalle ore 14.30 presso la Commissione affari costituzionali, propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di domani, che potrà essere anticipata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.*

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3-bis, comma 1, in materia di *bonus* sociale elettricità e gas, in relazione al *bonus* elettrico andrebbero forniti chiarimenti sui dati relativi alla platea dei beneficiari, nonché in merito alle stime, atteso che per il relativo servizio non sembra probabile un apprezzabile calo dei consumi nel terzo trimestre rispetto al secondo, al netto del limitato impatto in termini di risparmi riconducibile alla maggiore durata dell'illuminazione naturale. Comunque, considerando che il contenuto aumento della platea potrebbe essere compensato dal limitato calo dei consumi per la motivazione sopra addotta, la suddetta stima sembra realistica, anche se la validità della presente ricostruzione andrebbe confermata.

Per quanto attiene al *bonus* gas, rispetto alle stime relative al trimestre precedente, osserva un decremento della platea complessiva da 2,95 milioni di utenti a 2,82 anche se con un aumento dei beneficiari del *bonus* in misura piena. Rilevato che l'onere per il *bonus* gas era stimato per il secondo trimestre in 81 milioni di euro e che nel 2022 l'onere per la Contribuzione integrativa (CCI) è stato pari nel terzo trimestre a 1/7 di quanto registrato nel II trimestre (a fronte di oneri sovrapponibili in termini di *bonus* base), segnala che nel complesso una stima degli oneri relativi al *bonus* gas per il terzo trimestre (considerando la chiusura generalizzata degli impianti di riscaldamento) pari a circa 10-15 milioni di euro sia ragionevole. Andrebbe poi chiarita la portata del rimando alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 34.

Complessivamente, ritiene comunque plausibile la quantificazione di 110 milioni di euro complessivi, anche se la correttezza della ricostruzione appena presentata andrebbe comunque confermata, anche con l'acquisizione di ulteriori dati. Rileva che l'onere è configurato come limite di spesa e che l'ARERA dispone sia delle basi tecniche di dati che del necessario *know-how* per calibrare i benefici unitari in modo da garantire il rispetto del medesimo limite, ovviamente in presenza di prezzi della materia prima in linea con le previsioni alla base delle presenti stime.

In relazione all'articolo 3-*bis*, comma 2, recante l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas nel terzo trimestre 2023, rileva che la medesima proroga dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas riferita al secondo trimestre 2023 è stata quantificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 in 120 milioni di euro. Assunta la prudenzialità della quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti sulla quantificazione superiore per il terzo trimestre, che peraltro dovrebbe registrare consumi inferiori di gas a causa dell'assenza di riscaldamento.

In relazione all'articolo 3-*quinquies*, recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi, in merito alla necessaria sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata (PAS) degli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione, andrebbe assicurato che gli enti pubblici coinvolti nella procedura PAS possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, atteso che la norma estende le agevolazioni previste dal Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari che tale estensione produrrà, in particolare, in termini di gettito tributario.

In relazione all'articolo 3-*sexies*, recante disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico, andrebbe chiarito se la dichiarazione di infrastrutture strategiche attribuito alle infrastrutture lineari energetiche in esame nonché la loro dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, possa determinare in capo a tali interventi ulteriori esigenze di finanziamento per la loro realizzazione. Inoltre, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche in parola possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, andrebbe confermato che dalla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto proponente, nonché dalla possibilità che tali soggetti si avvalgano di società controllate e di servizi ai fini delle attività preparatorie, non debbano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel caso in cui a esercitare tali poteri sia l'autorità espropriante.

In relazione all'articolo 3-*septies*, osserva che la disposizione nell'inserire tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, appare suscettibile di ampliare l'ambito oggettivo in cui ricomprendere gli enti del terzo settore, dal momento che la norma al fine di qualificare un ETS richiede che lo stesso eserciti in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. A tal fine, considerato che nei confronti degli ETS sono previsti particolari regimi fiscali e agevolativi, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che dalla misura in esame possano derivare profili onerosi a carico della finanza pubblica. In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 63.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano***

(Parere alla 4ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 5.1, dell'assenza di oneri, valutando al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 11.4 (testo 2), nonché degli analoghi emendamenti 11.5 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2) e 11.8 (testo 2).

In riferimento agli emendamenti 18.100 e 18.0.1 (testo 2), si valuti l'inserimento di una clausola di



invarianza finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.2, con particolare riguardo al numero 2 delle lettere b) ed e).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, rimettendosi alla Commissione sull'inserimento di eventuali clausole di neutralità.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), in relazione all'emendamento 18.100, chiede chiarimenti sui possibili profili finanziari connessi al rischio di infrazione in sede europea, considerato che la misura sembra incidere su diritti di cittadinanza.

Il [PRESIDENTE](#) (FdI), in qualità di relatore, rileva come, di regola, la Commissione bilancio configuri i rischi da infrazione comunitaria quali effetti finanziari al massimo indiretti.

Interviene il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), per richiamare i limiti di competenza della Commissione bilancio, anche atteso che la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea spetta principalmente alla 4ª Commissione, che peraltro ha approvato l'emendamento in sede referente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e alla luce della discussione, il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ( [n. 49](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota recante elementi istruttori sui profili del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(651-A) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, sul testo.

In relazione alle proposte emendative, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura degli emendamenti 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4) e 1.103 (già 1.5). In relazione alla proposta 1.104 (già 1.6), risulta necessario verificare gli effetti finanziari, acquisire la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura finanziaria del capoverso "Art. 1.", nonché valutare la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 6 del capoverso "Art. 2."

Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario valutare gli effetti finanziari ed

acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse impiegate a copertura dagli emendamenti 2.0.100 (già 2.0.1) e 2.0.101 (già 2.0.2). Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4) e 2.0.4. Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.101. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri per gli analoghi emendamenti 5.100 e 5.101, nonché per il 5.102 (già 4.2). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.100 e 6.101. Risulta necessario valutare gli eventuali effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura sugli emendamenti 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3) e 6.0.104 (già 5.0.6). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.105 (già 5.0.7). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conviene con l'assenza di osservazioni sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dal relatore. non ha osservazioni sui restanti, analogamente alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte, 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, con riferimento ai profili di interesse, l'articolo 7, comma 6, quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, ponendo i predetti oneri, equamente suddivisi, a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene peraltro previsto che i Presidenti delle due Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Al riguardo, rileva che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ricorda, innanzitutto, come nella scorsa Legislatura fosse stato esaminato un provvedimento apparentemente analogo, ma di carattere completamente diverso. Infatti, a seguito della pandemia, si era deciso di unificare il classico disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, con le proposte volte ad approfondire la conoscenza delle criticità emerse nella gestione, a vari livelli, del Covid-19.

Giudica, invece, l'approvazione del provvedimento in titolo, un pessimo segnale al Paese e un grave

errore, in primo luogo perché l'inchiesta non tiene conto del contesto in cui si è operato, né delle modalità e delle tempistiche con cui sono state assunte le decisioni. Inoltre, risulta gravemente scorretto concentrare le indagini sulle determinazioni assunte a livello centrale, senza valutare la gestione da parte delle regioni, come dimostra, ad esempio, la vicenda della stabilizzazione del personale sanitario, decisa a livello nazionale e, purtroppo, bloccata in molte regioni per questioni burocratiche.

Si dichiara quindi convinta che il disegno di legge in discussione non abbia l'obiettivo di fare luce sulla vicenda, per dare al Paese uno strumento efficace di prevenzione e contrasto di nuove pandemie, ma abbia l'obiettivo di attaccare le opposizioni politiche.

Per questa ragione, preannuncia il voto assolutamente contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) osserva che il disegno di legge, se avesse davvero uno scopo conoscitivo, avrebbe un carattere condiviso e non presenterebbe quei vincoli che caratterizzano l'oggetto dell'inchiesta. In realtà, l'istituenda Commissione presenta una evidente natura politica e, pertanto, non produrrà risultati se non propagandistici.

Ricorda, al riguardo, come la pandemia abbia rappresentato un caso di scuola di disinformazione, al pari o forse più della guerra in corso, che per natura si presta a strategie e operazioni di diffusione di notizie false.

In conclusione, ritiene che il provvedimento costituisca un'occasione mancata su cui il Gruppo del Partito democratico compirà le proprie valutazioni politiche.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) esprime innanzitutto apprezzamento per i toni usati dalle opposizioni, meno aspri rispetto alle posizioni assunte presso la Camera dei deputati nell'esame in prima lettura.

Ritiene comunque che il rischio paventato di un uso strumentale dell'inchiesta rappresenti un timore ingiustificato, che nasconde, in realtà, un processo alle intenzioni. Infatti, a suo giudizio, l'obiettivo della Commissione in via di istituzione è comprendere quanto è successo, gli eventuali errori compiuti e le possibili responsabilità politiche, da individuare, forse, anche nella "cinghia di trasmissione" tra le direttive centrali e gli apparati periferici e regionali.

Anche alla luce della propria esperienza professionale, si dichiara convinto, comunque, che per prevenire e contrastare la pandemia è necessaria la valorizzazione dei dipartimenti di prevenzione, rispetto all'enfasi, forse eccessiva, posta sulle strutture di cura e assistenza.

Giudica comunque utile e importante l'attivazione dell'inchiesta, anche per gli insegnamenti che potrà dare per il futuro.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) torna a richiamare la discussione ai limiti di competenza della Commissione bilancio, che dovrebbe lasciare la trattazione dei profili di merito alle altre Commissioni investite in sede primaria.

Osserva, comunque, che vi sarà poi modo, nella discussione in Assemblea, di affrontare con la massima pubblicità e trasparenza la questione dal punto di vista politico. Con riguardo invece ai profili finanziari, trattandosi di risorse che non gravano sulla finanza pubblica ma sul bilancio interno delle due Camere, la valutazione non può che essere non ostativa, e annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente, in relazione alle competenze della Commissione bilancio, che ogniqualvolta vi sia un impatto di spesa, con uno stanziamento riconducibile al settore pubblico, debba essere valutata anche la coerenza e la consistenza degli obiettivi, in un'ottica di programmazione e per evitare lo sperpero delle risorse. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulla proposta 4.8, accantonata su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La rappresentante del GOVERNO, all'esito dell'istruttoria, conviene con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 4.8.

Sulle restanti proposte emendative, aventi argomento analogo, segnala che sono ancora in corso gli approfondimenti del caso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.8.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere, messa ai voti è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che, nell'odierna seduta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni bilancio congiunte 5ª e V, hanno avuto luogo audizioni di rappresentanti di CGIL, di CISL, di UIL, di UGL, di Elettricità futura, di ANCI, di UPI e di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) e che la documentazione depositata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

99ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli, già intervenuto nella seduta di ieri, ha dato la propria disponibilità a proseguire il confronto in Commissione sul provvedimento in esame. Chiede dunque se vi siano ulteriori interventi da parte dei senatori.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) interviene per sottolineare le forti criticità che persistono sul provvedimento in esame. Richiama al riguardo i rilievi mossi dalla Commissione europea in sede di raccomandazioni per Paese, in ordine agli effetti sul bilancio pubblico connessi al disegno dell'autonomia differenziata, nonché i rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Richiama la posizione espressa dal Presidente della Regione siciliana relativa allo specifico tema dell'insularità, in relazione all'autonomia differenziata. Al riguardo, pur esprimendo una posizione favorevole in linea generale al riconoscimento dell'autonomia, richiamando l'autonomia speciale propria della Regione siciliana, sottolinea come si ponga un problema di copertura finanziaria del sistema delineato dal provvedimento nel garantire stessi diritti su diversi territori. Si sofferma su alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione Sicilia, rilevandone la perdurante mancata attuazione. Risulta nel quadro attuale priva di garanzie l'attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai problemi posti dalle zone insulari. Si sofferma sul tema del Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle risorse destinate al Sud, in particolare di derivazione europea, evidenziando come la gestione di tali risorse risulti centralizzata proprio in relazione ad una paventata difficoltà di spesa da parte delle regioni del Sud stesso. Tale elemento pone un punto di criticità tuttora non risolto, anche rispetto a quanto prospettato dal Ministro.

Il ministro CALDEROLI interviene sui profili dell'insularità in relazione all'autonomia differenziata, manifestando l'intenzione di esprimere un parere favorevole su taluni emendamenti relativi agli articoli 1 e 3, volti proprio ad intervenire su tale profilo. Si sofferma al riguardo sul tema dei costi, la cui individuazione deve tenere conto del coefficiente dell'insularità, anche al fine di garantire la continuità territoriale. In ordine alle disposizioni citate dalla senatrice Damante circa lo Statuto della Regione siciliana, sottolinea come il tema sarà affrontato dalla Commissione paritetica siciliana insediatasi appositamente. Evidenzia comunque che i problemi attuativi in tale ambito si trascinano da lungo

tempo, risalendo le disposizioni inattuatae all'anno 1947. In ordine ai fondi sia nazionali sia europei, indica come la tendenza a riportarne a livello centralizzato la gestione non corrisponda al disegno dell'autonomia. Ricorda come ingenti risorse, pari a 83 miliardi per il periodo 2014-2020, risultino non spese, ciò configurando una responsabilità dello Stato centrale su cui occorre una approfondita riflessione. Evidenzia come dinanzi a regioni che non riescono a spendere è necessario mettere in campo i necessari aiuti affinché le regioni stesse possano invece mettere a terra gli interventi previsti. La senatrice [DAMANTE](#) (M5S), nel ringraziare il Ministro per la puntualità della risposta, evidenzia come non venga in rilievo solo il problema dell'incapacità a spendere i fondi destinati al Sud; in particolare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione configurano anche un profilo di responsabilità in capo alle regioni, che sono chiamate a decidere quali leve azionare per incentivare lo sviluppo. Rileva quindi un profilo di dignità e responsabilità in capo alle regioni che devono decidere quali interventi operare in linea con il sostegno allo sviluppo.

Il ministro CALDEROLI, in relazione alla replica della senatrice Damante, evidenzia come dinanzi a una incapacità protratta nel tempo di spendere risorse, si ponga comunque la questione della responsabilità politica degli amministratori nei confronti degli elettori.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si sofferma sul profilo della determinazione dei LEP a livello nazionale in base a quanto previsto dal disegno di legge dell'autonomia differenziata. In particolare, nel richiamare i contenuti dell'articolo 4, sottolinea come, in base a quanto chiarito dal Ministro, non si potrà procedere all'intesa e ai connessi trasferimenti se non saranno prima assicurate le necessarie risorse finanziarie, ciò al fine di garantire la prestazione dei LEP su tutto il territorio nazionale. Questa impostazione, precisata dal Ministro, comporta che in caso di problemi inerenti alla sostenibilità finanziaria, si bloccherebbe il processo di attuazione della stessa autonomia. Da tale quadro emergono alcune questioni tuttora non risolte, tra cui ricorda in particolare le criticità connesse alla spesa sanitaria, già oggetto di tagli strutturali risalenti a più di un decennio fa. Dopo aver rilevato come gran parte di tale spesa risulti di natura corrente, laddove vi fossero criticità a sostenere con tali risorse i fabbisogni interessati, i relativi schemi di intesa non potrebbero essere adottati. Tale elemento costituisce un punto su cui svolgere approfondimenti, anche alla luce della necessità di una attenta misurazione dei fabbisogni.

In ordine alla determinazione dei LEP, osserva che le spese previste dal PNRR costituiscono risorse in conto capitale che non possono essere utilizzate per spese di natura corrente, con riferimento, ad esempio, alla citata spesa sanitaria.

Esprime quindi preoccupazione per i rischi che la perequazione operi solo *ex post*, in caso di non corretta misurazione del profilo dei fabbisogni.

Sottolinea poi la centralità del coinvolgimento del Parlamento, che non risulta adeguata ed efficace nel disegno della riforma, e che andrebbe invece garantita soprattutto in considerazione del carattere dinamico e del significato politico del processo di individuazione dei LEP e dei fabbisogni *standard*.

Sui temi della insufficienza delle risorse e del coinvolgimento del Parlamento, chiede chiarimenti al Ministro.

Il ministro CALDEROLI evidenzia come attraverso la standardizzazione dei costi sia possibile stabilire in modo corretto i fabbisogni, per le diverse materie e le relative funzioni. In ordine alla garanzia dei LEP, riferendosi ai rilievi mossi dal senatore Nicita, rappresenta come alla base della loro individuazione vi sia una necessaria scelta politica, stante la possibilità di prevedere comunque controlli annuali e un aggiornamento triennale dei livelli essenziali. In ordine al tema della sostenibilità finanziaria, la riforma dell'autonomia differenziata non può evidentemente rispondere a tutti i problemi posti dalla finanza pubblica, risultando necessario intervenire su ciascun settore di intervento, tra cui ricorda la materia sanitaria, che risulta prettamente di competenza regionale. A tale riguardo, evidenzia come la suddivisione delle risorse avvenga per un importo superiore al 98 per cento su base capitaria, mentre solo il residuo importo viene ripartito sulla base di altri criteri. È necessario dunque riflettere sul fatto che le differenze che attualmente affliggono il settore sanitario non appaiono giustificabili sulla base della differente suddivisione delle risorse, delineandosi un quadro in cui la differente erogazione delle prestazioni risulta dovuta a chi amministra la spesa sanitaria nei diversi territori,

fattore che è alla base del grave fenomeno della migrazione sanitaria. In ordine alla quantificazione delle spese per i diversi settori coinvolti, rileva come la parte sia corrente che in conto capitale potrebbe essere già oggetto di copertura attraverso un tributo di tipo erariale, elemento che delinea un quadro di riferimento in materia di sostenibilità.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento, ringrazia il Ministro per la disponibilità a svolgere un confronto sui temi all'esame con i Senatori della Commissione bilancio, proponendo di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ( n. 49 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta appena illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, con cui si intendono superati i rilievi avanzati dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che la relazione tecnica era stata già informalmente messa a disposizione dei senatori, non essendovi richieste di intervento, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, propone di ribadire, per l'Assemblea, il parere testé reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non subisca modifiche in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

**(755-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri in relazione all'articolo 25-bis, con particolare riguardo al comma 2.

Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO, con riguardo all'articolo 25-bis, comma 2, conferma l'assenza di effetti onerosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". La proposta di parere, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del numero legale, è posta in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE DI RENDICONTO E ASSESTAMENTO*

Il presidente [CALANDRINI](#), per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Segnala inoltre che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022**

**(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 791, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, segnalando che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della



gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione. L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento è pari a circa 72 miliardi. Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2022 a 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi rispetto al 2021. Tale risultato è determinato da una lieve riduzione delle spese (-12,3 miliardi) e da un aumento delle entrate correnti (+78 miliardi). Il miglioramento è di oltre 81,5 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2022 a -391,4 miliardi, evidenziando un miglioramento di 33 miliardi rispetto al 2021 e di 87,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Nel complesso, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) - che erano stati indicati, rispettivamente, in -203 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare e in -480,347 miliardi per il ricorso al mercato - sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario da diversi provvedimenti di urgenza e ridefiniti, da ultimo, dal decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente in -251 e -528,347 miliardi di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022. A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2022 che evidenzia un lieve aumento degli impegni delle spese finali di circa il 2,2 per cento (+18 miliardi) e un aumento degli accertamenti di entrate finali di oltre il 12 per cento (+76,2 miliardi) rispetto all'anno precedente. Anche rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi) e impegni delle spese finali in diminuzione del 4,8 per cento (-42 miliardi). Guardando alle operazioni complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti), si rileva un aumento degli accertamenti di entrata complessivi che è risultata in crescita rispetto al 2021 (circa +17,6 miliardi), nonostante la dinamica negativa degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (-58,5 miliardi rispetto al 2021). Dal lato della spesa, la gestione ha determinato un aumento degli impegni complessivi pari a oltre 43 miliardi (+4,1 per cento). Dal lato delle entrate, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 711,8 miliardi (corrispondenti a quasi il 101 per cento delle previsioni definitive, stimate in 705,2 miliardi). Rispetto all'esercizio 2021, gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), derivante dall'aumento registrato sia per le entrate tributarie (circa +55 miliardi, +10,5 per cento) che per quelle extra-tributarie (+23,4 miliardi, +22,3 per cento), compensato dalla diminuzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni (-2,1 miliardi, -29,8 per cento). Anche se confrontate con le previsioni definitive (705,2 miliardi), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi rispetto al 2021). Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2021-2022 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si sottolinea principalmente l'aumento delle entrate tributarie (+55 miliardi), che si sono attestate a 578,7 miliardi nel 2022, superiori rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 565,2 miliardi). Tra queste rilevano

le maggiori entrate derivanti dalle imposte sul patrimonio e sul reddito (+31,6 miliardi rispetto al 2021), dalle tasse ed imposte sugli affari (+26,2 miliardi) e dai proventi da lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+2,1 miliardi), a fronte di un minor gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-4,9 miliardi). In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie, che hanno raggiunto accertamenti pari a oltre 128 miliardi (+23,4 miliardi rispetto al 2021), ben superiori anche rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Nel 2022, gli impegni per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si sono mantenuti ad un livello elevato, pari a 841,3 miliardi di euro, registrando un lieve aumento (2,2 per cento) rispetto agli impegni dell'esercizio 2021 (+18 miliardi). In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 681 miliardi di euro, in riduzione (-12,3 miliardi) rispetto al 2021, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato un aumento rispetto al 2021 di 30,4 miliardi, assestandosi a 160,3 miliardi di impegni. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per 261,8 miliardi di euro, con un aumento del 10,6 per cento rispetto al dato del 2021 (236,7 miliardi), gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.103 miliardi, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il +4,1 per cento. Rispetto ai valori di previsione, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto al bilancio di previsione, infatti, a seguito dell'adozione dei provvedimenti emergenziali, le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato un aumento di 66,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio (+8,2 per cento). L'aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 46,7 miliardi, sia quelle in conto capitale in aumento di oltre 20 miliardi rispetto alla previsione di bilancio. Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, rileva che nell'ambito delle uscite correnti, l'aumento più consistente si registra negli impegni relativi alla categoria "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", che costituisce oltre il 51 per cento della spesa corrente, con impegni per oltre 348 miliardi di euro (+4,1 per cento). Si tratta, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali (impegni 155,8 miliardi) e a enti previdenziali (162,2 miliardi). Si segnalano inoltre i redditi da lavoro dipendente, con impegni che ammontano a 104,9 miliardi (+3,3 per cento rispetto al 2021), che rappresentano il 15,4 per cento degli impegni correnti. Si rilevano, invece, diminuzioni nelle categorie "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" (-15,7 miliardi, -56,9 per cento) e "Trasferimenti correnti a imprese" (-14 miliardi, -37,3 per cento) e, in misura minore, nella categoria "Interessi passivi e redditi da capitale"; che scendono di circa 3,7 miliardi rispetto al 2021 (-5,5 per cento). Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni (+30,4 miliardi, pari a +23,5 per cento) rispetto al passato esercizio, per la quasi totalità imputabile ai maggiori impegni riferibili alla categoria "Contributi agli investimenti alle Amministrazioni pubbliche" (+30,5 miliardi, pari a +44,8 per cento). Un consistente aumento si rileva anche per la categoria "Acquisizioni di attività finanziarie", che passano dai 5,2 miliardi del 2021 ai circa 9 miliardi del 2022 (+3,7 miliardi, pari a +70,0 per cento). In diminuzione la voce "Altri trasferimenti in conto capitale" (-4,5 miliardi, -40,6 per cento). Nel 2022 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti presentava al 1° gennaio 2022 residui attivi per un valore di 212.962 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 188.265 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 24.697 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando - a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate (-64.359 milioni), sia dal lato delle uscite (-16.494 milioni, di cui circa 2.774 milioni eliminati per perenzione amministrativa.). A seguito di tali attività, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti (212.962 milioni), al 31 dicembre 2022 ne risultano accertati 181.307 milioni di euro, dei quali 32.703 milioni incassati e 148.602 milioni rimasti da riscuotere o versare. Ad essi si sono aggiunti, in corso di esercizio, 86.735 milioni di residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2022, per un totale di residui attivi al

31 dicembre 2022 pari a 235.338 milioni. Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 188.265 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2022 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 171.771 milioni. Di questi, 49.853 milioni risultano pagati e 121.918 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, nel corso della gestione di competenza, 71.577 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2022 pari a 193.495 milioni. Scorporando la quota dei residui passivi relativi al Titolo III - rimborso delle passività finanziarie (893 milioni), i residui passivi delle spese finali ammontano a 188.057 milioni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 presenta una eccedenza attiva di 41.842 milioni di euro. La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2021. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2022 pari a 162,5 miliardi, con un miglioramento di 57,8 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -220,4 miliardi). Il risparmio pubblico, pari a -18,5 miliardi, risulta anch'esso in miglioramento di quasi 90 miliardi rispetto al dato del 2021. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa -423,7 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di quasi 34 miliardi) rispetto al 2021. Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 964 miliardi e a pagamenti per 1.081,4 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, un aumento sia degli incassi, dello 0,9 per cento, che dei pagamenti, del 3,2 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un aumento delle spese. In particolare gli incassi finali evidenziano un aumento di 67,1 miliardi rispetto al 2021, attestandosi a 567,7 miliardi a fronte dei circa 590,6 miliardi registrati lo scorso anno. L'aumento è imputabile interamente alle entrate correnti (+69,3 miliardi), sia delle entrate tributarie (+43,5 miliardi), sia alle entrate extratributarie (+19,8 miliardi). Le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano invece in riduzione (-2,1 miliardi). Gli incassi finali hanno costituito il 100,8 per cento delle corrispondenti previsioni definitive ed hanno raggiunto il 71,6 per cento della relativa massa acquisibile. Il volume dei pagamenti finali si attesta a 820,3 miliardi, con in aumento di 9,3 miliardi rispetto al 2021, imputabile ai pagamenti in conto capitale. In particolare, i pagamenti relativi alle spese di parte corrente ammontano a 671,3 miliardi (pari al 92 per cento delle previsioni definitive di cassa), evidenziando un decremento di 20,6 miliardi rispetto al 2021. I pagamenti in conto capitale ammontano a 149 miliardi, con un incremento, rispetto al 2021, di quasi 30 miliardi. Essi rappresentano l'84,2 per cento delle previsioni definitive. Le operazioni finali rappresentano il 90,5 per cento delle previsioni definitive e il 76,6 per cento della relativa massa spendibile. Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2022 emerge una eccedenza passiva di circa 2.595 miliardi, con un peggioramento di circa 162 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2021. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi. In termini percentuali nel 2022 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 6,62 per cento, valore tra i più alti degli ultimi dieci anni ma in diminuzione rispetto al 2021 ed al 2020. Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto ad un incremento delle passività (+201,9 miliardi) parzialmente compensato da un aumento delle attività (+40,3 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2021 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009). La Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2022, con l'esclusione di alcuni capitoli. Sul versante delle Entrate, le verifiche di regolarità hanno riguardato *in primis* la coerenza tra i dati

riportati nel Conto del bilancio e i conti periodici riassuntivi tenuti dalle Amministrazioni, per cui sono stati eseguiti i riscontri con riguardo alle somme "riscosse" e "versate" e quelle "da riscuotere" e "da versare", in conto competenza e in conto residui e, per completezza di analisi, agli importi accertati nell'esercizio, tenendo in considerazione che la voce "accertato", esposta nel Rendiconto, che è contabilmente espressa quale somma del "versato", "da versare" e "da riscuotere" di competenza. All'esito delle suddette verifiche, è stata riscontrata, per alcuni capitoli del Conto del bilancio, la discordanza del dato con riguardo al conto della competenza e al conto dei residui. Il controllo si è esteso alla verifica dei dati inerenti alla riscossione in conto residui, per cui la Corte ha registrato che il Rendiconto espone gli importi della riscossione sui residui effettuata nell'anno, calcolati al netto delle somme che risultavano riscosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente, ossia senza considerare l'importo dei residui totali di versamento del precedente anno. Inoltre, sempre per ciò che riguarda i versamenti sui residui, ha rilevato che la rappresentazione contabile non indica se il versamento in conto residui sia da imputare ai residui di versamento provenienti dall'esercizio precedente, ovvero alle riscossioni sui residui operate nell'esercizio finanziario in esame. La Corte ha poi proceduto a verificare l'importo dei residui finali. Per il 2022, come, peraltro, per gli anni precedenti, detto importo è risultato diverso da quello che deriva dal calcolo effettuato sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui ed aggiungendo le somme "da versare" e "da riscuotere" in conto competenza dell'anno di rendicontazione. All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo (Allegato 2 alla Decisione); somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri centri di responsabilità", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" (Allegato 24 al Rendiconto). Per quanto attiene ai controlli effettuati sulla regolarità contabile delle Spese, l'Organo di controllo ha proceduto alla verifica della concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla medesima; alla verifica della regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; alla verifica circa la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti; alla verifica della regolarità delle poste indicate nell'allegato al Rendiconto "Elenco degli accantonamenti slittati". All'esito dei controlli effettuati in relazione alle Spese, sono quindi stati esclusi dalla dichiarazione di regolarità i capitoli per cui non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui (Allegato 5 annesso alla Decisione). Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 792, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, segnalando che il disegno di legge di titolo, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno

di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2023, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2023. Tali variazioni sono espone nelle tabelle annesse al disegno di legge. Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi definiscono le previsioni assestate per il 2023. In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Il saldo si attesta su un valore di -203,6 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -200,7 miliardi risultante dalla legge di bilancio. Il peggioramento del saldo, di circa 3 miliardi complessivi rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, circa -2,96 miliardi. Nel complesso, al miglioramento del dato assestato del saldo netto concorrono: la riduzione delle entrate finali per complessivi 128 milioni di euro, dovuta per 361 milioni alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, compensate da variazioni positive dovute ad atti amministrativi (+233 milioni). Le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672.123 milioni di euro; l'aumento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di 2,8 miliardi di euro, interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (+3,2 miliardi), cui si aggiunge la proposta di assestamento di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Le spese finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 875.733 milioni di euro. Anche il ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenzia un andamento complessivamente positivo, passando da una previsione iniziale di -511,5 miliardi a -507,4 miliardi. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra invece un peggioramento di 2,6 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,96 miliardi in termini di competenza, determinato dall'incremento delle spese finali di circa 3,2 miliardi, dovuto principalmente - si legge nella Relazione illustrativa - all'attuazione delle riassegnazioni di entrate da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato. Con riferimento alle entrate le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 233 milioni in termini di competenza, dovute a maggiori entrate extratributarie per 266 milioni e a minori entrate tributarie per 33 milioni. Tra le principali variazioni delle entrate tributarie, si evidenziano in particolare gli effetti derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'aliquota contributiva agevolata per i lavoratori sportivi dei settori dilettantistici (articolo 23) e l'esenzione fiscale fino a 15 mila euro dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (articolo 24). Vanno considerati anche gli effetti di minori entrate Irpef e Ires previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 che ha disposto la riduzione, dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti. Per le entrate extratributarie le variazioni in aumento per 266 milioni di euro sono dovute, principalmente, ai decreti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata. Nella Relazione illustrativa si ricorda, inoltre, l'effetto di cui all'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 198 del 2022, che prevede il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non utilizzate destinate al credito di imposta per le

strutture turistico-ricettive. Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi di incremento delle spese correnti. Analizzando la spesa per categorie economiche, la variazione incrementale della spesa corrente è da ricondurre in larga parte ai maggiori stanziamenti previsti per i redditi da lavoro dipendente (circa 2,2 miliardi per la competenza), su cui incidono le riassegnazioni delle somme relative alle competenze accessorie del personale versate all'entrata del bilancio dello Stato a fine 2022. Riguardo alla spesa in conto capitale, che aumenta di 381 milioni, le variazioni principali riguardano gli stanziamenti dei contributi agli investimenti ad imprese. In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una lievissima variazione del saldo netto da finanziare in termini di competenza di appena 8 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Come indicato nella Relazione tecnica, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della PA, in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2023. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 361 milioni, in termini di competenza, rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2023. In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, il decremento è frutto di una diminuzione delle imposte indirette, per circa 2,1 miliardi di euro, parzialmente compensata dall'incremento previsto per le imposte dirette rispettivamente per circa 1,3 miliardi. Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall'Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni). Vanno peraltro considerati i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022 (-2,7 miliardi) e all'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672,1 miliardi in termini di competenza, presentando, rispetto alle previsioni iniziali, una riduzione di 128 milioni.

Le entrate tributarie presentano la riduzione più significativa, pari a pari a 817 milioni di euro complessivi, assestandosi a 587,8 miliardi. Le entrate extratributarie risultano assestarsi a 83,9 miliardi, con un miglioramento complessivo di 689 milioni. Le entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti non registrano alcuna variazione in termini di competenza, con previsioni assestate pari a circa 399 milioni. Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano una complessiva riduzione della spesa di circa 368 milioni in termini di competenza, imputabile essenzialmente alle variazioni della spesa corrente. Marginali risultano le variazioni della spesa in conto capitale. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono un incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa 3,3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento alle previsioni tendenziali del DEF. Come illustrato nella Relazione, si registrano maggiori stanziamenti per interessi sui titoli del debito pubblico (+2,8 miliardi circa), per gli interessi e ogni altro onere derivante dalla gestione e movimentazione della liquidità giacente sul conto disponibilità (+650 milioni) nonché per gli interessi e oneri finanziari sui prestiti legati al *Recovery and Resilience Facility* (+180 milioni). Minori stanziamenti si registrano per gli interessi sui conti correnti di tesoreria (per 200 milioni) e per gli interessi sui prestiti internazionali (per 930 milioni). L'aumento della spesa per interessi è compensato dalla proposta di riduzione di altre spese correnti, per 3,7 miliardi. In particolare, le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono connesse principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa: trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (-3 miliardi), nell'ambito dei quali diminuiscono di oltre 3,3 miliardi i contributi in conto esercizio a enti

di previdenza. Si riducono, in particolare, per mero adeguamento ai relativi fabbisogni di spesa (quindi senza alterare il riconoscimento delle relative prestazioni, di fatto già erogate dall'INPS) gli stanziamenti destinati al sostegno al reddito dei lavoratori (-3.296 milioni), alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici (-106 milioni), al finanziamento degli sgravi contributivi (-679 milioni) e al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati (-434 milioni); risorse proprie Ue (-1,5 miliardi). Si riducono le somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse proprie tradizionali (-300 milioni), con corrispondente variazione in diminuzione in entrata, e a titolo di risorse proprie basate sul RNL (-1.500 milioni). La proposta di variazioni della spesa in conto capitale è legata alla categoria «Acquisizioni di attività finanziarie», che presenta un incremento di competenza pari a 215 milioni di euro, riguardante principalmente il Fondo rotativo per la crescita sostenibile, destinato al finanziamento degli accordi per l'innovazione (+265 milioni), parzialmente compensato dall'azzeramento del Fondo per il trasferimento tecnologico (-15 milioni) e del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (-35 milioni). In riduzione anche i contributi agli investimenti alle imprese (-210 milioni per la competenza), sui quali incide l'azzeramento degli stanziamenti del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (-215 milioni). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le spese finali presentano, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, un aumento di 2,8 miliardi complessivi, attestandosi a 875,7 miliardi di euro. Le spese correnti ammontano a 717,6 miliardi di euro, con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di 2,4 miliardi. L'aumento riguarda, in particolare, i redditi da lavoro dipendente (+2,3 miliardi per atti amministrativi), su cui incidono le citate riassegnazioni di entrate da cedolino unico, e gli interessi passivi e altri oneri finanziari (+3,3 milioni derivante dalle proposte di assestamento). Le spese in conto capitale ammontano a 158,1 miliardi, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 399 milioni. Con riferimento, infine, alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano la riduzione degli stanziamenti della missione "Politiche per il lavoro" (-3,3 miliardi). Nell'ambito di questa, si riducono, all'interno del programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", gli stanziamenti per il sostegno al reddito dei lavoratori, per mero adeguamento agli effettivi fabbisogni di spesa. Si riducono altresì gli stanziamenti della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" per 1,5 miliardi in termini di competenza e cassa, sui quali incide la riduzione degli stanziamenti inerenti al finanziamento del bilancio dell'Unione europea. Guardando alle spese complessive del bilancio dello Stato, va considerata infine, la proposta di riduzione delle spese del Titolo III, con riferimento agli stanziamenti della missione "Debito pubblico", pari a -3,3 miliardi di euro in termini di competenza e cassa, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali (-7 miliardi) nell'ambito del programma "Rimborsi del debito statale", mentre il programma "Oneri per il servizio del debito statale" registra un incremento di 3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio inerenti agli interessi sui titoli del debito pubblico. In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2023 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 298 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 88 milioni e da un aumento delle spese finali per 386 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a circa -256 miliardi. Il peggioramento di 298 milioni rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle variazioni per atto amministrativo (-2,8 miliardi) parzialmente compensate dalle proposte del disegno di legge di assestamento (+2,5 miliardi). Gli altri saldi risultano in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 6,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -559,8 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -174,5 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -171,5 miliardi (-3,1 miliardi). Il risparmio pubblico migliora di 288 milioni, attestandosi a -96,7 miliardi di euro. Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa rispetto alla previsione iniziale è determinato dall'aumento delle entrate finali di 88 milioni, che riguarda essenzialmente le entrate extratributarie (+251 milioni) compensate in parte dalla riduzione delle entrate tributarie (-161 milioni), e dall'aumento delle spese finali di 386 milioni, dovuto alle variazioni in aumento per atti amministrativi (+3 miliardi) compensate in parte dalle variazioni in riduzione proposte dal disegno di legge di

assestamento in esame (-2,7 miliardi). La proposta di assestamento determina una riduzione delle entrate finali di 144 milioni. La proposta di riduzione delle entrate riguarda principalmente le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una diminuzione di 128 milioni di euro in termini di cassa. Nell'ambito delle entrate tributarie, la riduzione rispetto alle previsioni iniziali deriva da una diminuzione delle imposte dirette di 1,7 miliardi di euro, in termini di cassa, parzialmente compensata da un incremento delle imposte indirette per circa 1,6 miliardi di euro. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile. Le entrate extratributarie registrano, invece, un miglioramento complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 251 milioni di euro di cassa. Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 2 milioni di euro, in termini di cassa, imputabile ad un allineamento alle previsioni elaborate nel documento programmatico dello scorso aprile, relativo alle riscossioni a mezzo ruolo. Riguardo alle spese finali, la proposta di assestamento ne determina una riduzione di 2,7 miliardi, interamente imputabile alle spese correnti. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono, da un lato, l'incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa +3,3 miliardi in termini di competenza e cassa, dall'altro una riduzione della spesa corrente primaria di oltre 6 miliardi. In termini di sola cassa, si registra una riduzione dei redditi da lavoro dipendente (-1,3 miliardi). Anche i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riducono di 4 miliardi in termini di cassa, con riguardo ai contributi in conto esercizio a enti di previdenza (-3,3 miliardi). In termini di sola cassa, si riducono altresì gli stanziamenti per le erogazioni alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (-1 miliardo), in relazione all'adeguamento degli stessi all'effettivo fabbisogno. Rispetto al dato iniziale, la variazione complessiva delle spese finali in termini di cassa è pari a +386 milioni, dovuta a una minore spesa corrente primaria per -3,5 miliardi e a maggiori spese per interessi per +3,3 miliardi e di conto capitale per +585 milioni. Nella definizione del bilancio di previsione, l'entità dei residui passivi viene stimata in modo presuntivo sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente. Pertanto, il disegno di legge di assestamento per il 2023 registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio, accertata nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2022 (A.S. 791). Alla fine dell'esercizio 2022, si sono registrati residui attivi per complessivi 235.338 milioni e residui passivi per 193.495 milioni. Con il provvedimento di assestamento si provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2022, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio. Le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2022 pari a 235.337 milioni di euro, a fronte dei 265.870 milioni di residui inizialmente presunti nel disegno di legge di bilancio 2023. L'ammontare dei residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 893 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2022 è pari a 193.495 milioni. Con riferimento alle spese finali (al netto del Titolo III), in base al Rendiconto 2022, la consistenza dei residui passivi finali al 31 dicembre 2021 è risultata pari a 192.062 milioni di cui: 121.854 milioni, che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (residui pregressi); 70.748 milioni di nuova formazione, che derivano dalla gestione di competenza 2022. Nel complesso, il conto dei residui finali al 31 dicembre 2022 presenta un aumento di circa 4 miliardi di residui passivi rispetto all'esercizio precedente, passando da 188.057 milioni nel 2021 a 192.062 milioni nel 2022 (2,4 per cento circa). L'aumento complessivo è da attribuirsi ad un aumento di 3,2 miliardi dei residui di parte corrente (+6,9 per cento), ad un lieve aumento pari a 1,3 miliardi di quelli in conto capitale (+0,9 per cento). Guardando anche il rimborso di passività finanziarie, si rileva un marcato aumento di 685 milioni (+328,9 per cento rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente). Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2021, in cui si era invece registrata



una decrescita rispetto al 2020 (-4,1 per cento). L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda le principali variazioni proposte per le entrate tributarie con il disegno di legge di assestamento, aggiornate in coerenza con il quadro macroeconomico illustrato nel DEF 2023 nonché con le più recenti informazioni sugli andamenti effettivi del gettito, esse indicano un decremento complessivo del gettito di competenza, atteso in misura pari a 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento sull'IVA, e dall'aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni, collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione Ires, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed altri redditi previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali. In termini di cassa le variazioni scontano le maggiori riscossioni da ruolo, in linea con i tendenziali aggiornati con il DEF 2023, in misura pari a 656 milioni di euro. Le entrate extra-tributarie aumentano complessivamente di 423 milioni di euro in termini di competenza, mentre solo marginale (-15 milioni) è la riduzione prevista in termini di cassa. Impattano invece in riduzione in termini di indebitamento (quindi con effetto negativo sul saldo), per 300 milioni di euro, le entrate delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, a cui corrisponde una equivalente variazione in termini di spesa. Ulteriori variazioni, che non determinano effetti sull'indebitamento netto, riguardano: in aumento, i rimborsi da parte dell'Unione europea delle spese sostenute per la campagna vaccinale pari a 896 milioni di euro (il cui impatto, in termini di indebitamento netto, è contabilizzato nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa) ed i maggiori introiti inerenti agli interessi attivi maturati sul conto disponibilità pari a 825 milioni di euro, già stimati nel DEF 2023; in diminuzione, i minori versamenti, già stimati nelle previsioni del DEF, connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022, per 2.673 milioni di euro. Le entrate da alienazione ammortamento e riscossione crediti registrano, infine, una riduzione, in termini di sola cassa, pari a 2 milioni di euro, senza effetti sull'indebitamento netto. Il complesso delle maggiori entrate con riflessi sull'indebitamento netto ammonta quindi a circa 1 miliardo di euro (tutte riconducibili alle entrate extra-tributarie). Per quanto riguarda le spese, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono di diminuzione in misura pari a 368 milioni di euro in termini di competenza e a 2.709 milioni in termini di cassa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati. Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 10 di venerdì 21 luglio 2023.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale congiunta, in assenza di richieste di intervento, rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79** (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi posti in merito al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria ALBANO risponde che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione dell'attenzione sul tema oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, si evince che:

in relazione al comma 5, le modifiche apportate all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, volte a consentire l'applicazione della disciplina fiscale ivi prevista alle erogazioni destinate, oltre che ai gruppi sportivi scolastici, anche alle associazioni sportive scolastiche, non comportano una riduzione del gettito fiscale, dal momento che dette modifiche non determinano un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla disposizione rispetto a quelli già considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente;

in relazione al comma 20, è stata confermata la portata temporale annuale del limite di spesa previsto ed è stato indicato il carattere prudenziale della stima, che si riferisce ad un numero massimo di potenziali aventi diritto che tiene conto della previsione più ottimistica volta a coinvolgere un numero consistente di atleti di sport a squadre; in particolare, è stato chiarito che il limite di spesa previsto, pari a 1 milione di euro, risulta idoneo a coprire le somme necessarie per far fronte alle richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro, risultando il predetto limite di spesa congruo considerando la platea di atleti interessati, stimata in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, e le retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie, quantificate in misura pari a 77 euro;

in ordine al comma 26, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, che modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di assicurazione contro gli infortuni, è necessario, da un lato, specificare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sia adottato su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'altro, prevedere che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 e dai relativi provvedimenti attuativi;

in relazione alle disposizioni del comma 27, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di consentire che anche le discipline sportive associate paralimpiche possano stipulare accordi collettivi per l'istituzione di forme previdenziali complementari, non comportano un ampliamento della platea dei soggetti che possono aderire a tali forme previdenziali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che non possono essere oggetto di quantificazione eventuali oneri connessi a un eventuale incremento del tasso di adesione alla previdenza complementare, dal momento che si tratta di effetti legati a variabili comportamentali;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dal comma 28, che innalza da 15.000 a 85.000 euro annui la soglia di reddito che non concorre a fini IRAP per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, è stata effettuata seguendo criteri di prudenzialità tanto con riferimento alla determinazione del costo del lavoro quanto in relazione all'aliquota IRAP utilizzata, che non tiene conto delle agevolazioni che possono essere introdotte a livello regionale, ipotizzando altresì, con riferimento all'anno 2024, il versamento in acconto dell'85 per cento dell'imposta dovuta;

in relazione al comma 31, è stata confermata la possibilità per il Comitato Italiano Paralimpico di poter adempiere ai compiti di promozione e vigilanza avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio;

in relazione alle attività connesse all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, di cui al comma 37, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi anche dell'incremento della dotazione organica previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, comma 20, capoverso "Art. 28-bis", comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "fino a un massimo complessivo di un milione di euro" aggiungere le seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2024";

- all'articolo 1, sostituire il comma 26 con il seguente: "26. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «con l'Autorità delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dai relativi provvedimenti attuativi»".

## **1.4.2.4. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 55 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023  
55ª Seduta (2ª pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, sul quale - specifica - hanno impattato anche il decreto-legge n. 79 e la legge di conversione del decreto-legge n. 51.

Segnala infatti che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame (articolo 3-bis). Il comma fa anche salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza. Inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 in esame sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quel provvedimento.

Evidenzia che l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati. Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione.

Si sofferma poi sull'articolo 3-bis, il cui comma 1 prevede che, per il III trimestre 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cd. "bonus sociali") siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l'accesso, da parte dei nuclei familiari numerosi, al bonus sociale per disagio economico. Il comma 2 conferma, per il III trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Il

comma 3 prevede che, alla compensazione degli oneri derivanti dalle misure previste ai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 110 e 175 milioni di euro per il 2023, si provveda a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

L'articolo 3-*bis*, comma 4, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Il comma 5 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 3-*ter* prevede la definizione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

L'articolo 3-*quater* consente ai soggetti titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche per la realizzazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori. In tal caso si prevede non si applichi il limite di 5 MW di potenza nominale installata, né il limite di 40 GWh annui di energia immessa nel sistema elettrico previsto dalla normativa vigente per detti impianti.

L'articolo 3-*quinqies*, infine, prevede sia necessario sottoporre a procedura abilitativa semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica (comma 1). Infine, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale (comma 2).

Anche in considerazione dell'urgenza con la quale la Commissione è tenuta ad esprimersi, anticipa quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene brevemente la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) per informare che la seduta antimeridiana di domani della 8ª Commissione è stata sconvocata.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), dopo aver ribadito la propria proposta di parere favorevole, concede la parola al senatore Basso per dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto di astensione a nome del proprio Gruppo, uniformemente a quanto avvenuto in prima lettura presso la Camera.

Pur condividendo che si intervenga con misure di sostegno, ritiene, infatti, insufficienti le risorse messe a disposizione, con particolare riguardo a quelle che dovrebbero supportare le piccole e medie imprese e gli enti locali nella realizzazione di impianti ad energia rinnovabile. Evidenzia altresì il marginale coinvolgimento degli enti locali nei progetti oggetto delle disposizioni in esame.

Pur consapevole che la posizione della questione di fiducia in seconda lettura determinerà una contrazione dei tempi di esame, conferma la volontà del suo Gruppo di presentare emendamenti e ordini del giorno migliorativi del testo in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui medesimo formulata in qualità di relatore, che viene approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché**

**disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio nella quale, ricorda il presidente [DE CARLO](#), hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Comunica poi che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 4.8 e 4.33 e che sono tuttora accantonate in Commissione bilancio le proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

Avverte indi che si procederà con l'esame degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2), e poi si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati a partire dall'articolo 2, fermo restando che eventuali riformulazioni andranno accantonate per essere trasmesse alla Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli identici emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

In sede di articolo 2, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.28. Sugli emendamenti 2.3 e 2.22, ne propone una riformulazione che tenga conto anche del parere della Commissione bilancio preannunciando, come scelta di metodo, l'intenzione di salvaguardare gli elementi comuni alle proposte emendative di più Gruppi, mediante riscrittura in identico testo. Quanto agli emendamenti 2.18 e 2.27, propone una riformulazione comprensiva solo delle modifiche alla lettera e). Sugli identici emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33, dà lettura di una riformulazione che avrebbe parere favorevole. In merito all'emendamento 2.38, propone di ricollocarlo all'articolo 4, tenuto conto che il parere sarebbe favorevole su una riformulazione, che preannuncia, dell'emendamento 4.8. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46, purché riformulati in un testo che rende noto alla Commissione e che assorbirebbe, di fatto, i principi dell'emendamento 2.48, che propone perciò di ritirare. Invita poi a ritirare gli emendamenti 2.7, 2.40, 2.42, 2.47 e 2.59. In relazione agli emendamenti 2.35 e 2.41 ne suggerisce il ritiro, onde confluire su una formulazione identica al 4.13. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I senatori [MARTELLA](#) (PD-IDP) e [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 2.22 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

La senatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) e il senatore [POGLIESE](#) (Fdl) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.18 e 2.27 in testi 2, pubblicati in allegato, recependo il suggerimento del Sottosegretario.

Anche gli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33 vengono riformulati dai rispettivi proponenti in testi 2, pubblicati in allegato, secondo le indicazioni del Sottosegretario.

I senatori [MARTELLA](#) (PD-IDP) e [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.38 e 4.8 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta 2.38 (testo 2) va ricollocata all'articolo 4 e rinumerata come 4.77 (già 2.38 testo 2), pubblicata in allegato.

Gli emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46 sono riformulati, dai rispettivi proponenti, in testi 2, pubblicati in allegato, conformi alla proposta del Sottosegretario.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), 4.77 (già 2.38 testo 2), 4.8 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che restano accantonate anche le proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa alle votazioni.

IL [PRESIDENTE](#) (Fdl) comunica di sottoscrivere gli emendamenti a firma Parrini e Matera, in quanto provenienti dal parere del Comitato per la legislazione, allo scopo di evitarne la decadenza.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.4 e 2.7.

All'esito di successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.5 e respinge gli emendamenti 2.6, 2.8 e 2.10.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 2.11.

Risponde il sottosegretario BITONCI, segnalando che la proposta mal si concilia con la legge delega, in quanto eccessivamente puntuale.

Posti distintamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.16, interviene il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), manifestando stupore per il parere contrario, tenuto conto che la proposta recepisce le riflessioni emerse durante le audizioni, con particolare riferimento all'esigenza di indicare delle priorità per misurare gli incentivi.

Il sottosegretario BITONCI, pur giudicando comprensibile la *ratio* della proposta emendativa, fa notare che gli indicatori proposti risultano aleatori e di incerta valutazione.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24 e 2.25.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.26, prende la parola il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), rimarcando l'esigenza delle imprese di avere un portale unico nazionale che raccolga tutti gli incentivi. Sottolinea peraltro che tale necessità è assai più sentita per le piccole e medie imprese, le quali sono costrette a rivolgersi a intermediari. Sollecita pertanto un ripensamento del parere espresso.

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 2.26 e approva la proposta 2.28.

Posto ai voti, l'emendamento 2.29 non è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.30, interviene il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) domandando le motivazioni del parere contrario, tenuto conto che le imprese chiedono, all'atto di presentazione delle domande, di evitare l'invio di dati già in possesso da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario BITONCI fa notare che la delega già persegue l'obiettivo della semplificazione, ma gli incentivi, essendo di natura diversa, potrebbero richiedere tipologie di domande differenti. Si potrebbe pertanto valutare la creazione di macro aree in base alla tipologia di incentivo. Peraltro preannuncia che su un tema analogo, anche se più generico, il Governo sarebbe favorevole alla proposta 6.12; invita pertanto il senatore Basso a riformulare l'emendamento 2.30 in un testo identico al 6.12.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), recependo l'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 2.30 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 2.30 (testo 2) è ricollocato all'articolo 6 e rinumerato come 6.100 (già 2.30 testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) ritira gli emendamenti 2.35 e 2.41, riservandosi di trattare il tema della sostenibilità ambientale all'articolo 4.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.34, 2.36 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) sull'esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali - 2.37 e 2.39.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.40, 2.42, 2.47, 2.48 e 2.59.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.43, 2.49, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.61, 2.62 e 2.63.

In sede di articolo 3, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 3.1, 3.8 (identico al 3.9) e 3.19. Invita invece a ritirare gli emendamenti 3.12, 3.16, 3.17 (testo 2) e 3.18.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che è in corso una riformulazione del 4.53 vertente su un tema analogo e che pertanto l'emendamento in questione potrebbe essere reso identico alla proposta in istruttoria.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.



Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i lavori della settimana saranno altresì integrati con la riunione degli Uffici di presidenza riuniti delle Commissioni 3ª e 9ª del Senato, congiuntamente con le Commissioni III e XIII della Camera dei deputati, che si terrà giovedì 20 alle ore 10, compatibilmente con l'Assemblea, per l'audizione informale di rappresentanti del *World Food Programme* (WFP) e dell'*International Fund for Agricultural Development* (IFAD), in merito al tema della sicurezza alimentare e al coinvolgimento dei Parlamenti nella cooperazione internazionale, come preannunciato nelle precedenti programmazioni dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 2

#### **2.3 (testo 2)**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;».*

#### **2.18 (testo 2)**

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli imprenditori» inserire le seguenti: «e imprenditrici».*

#### **2.22 (testo 2)**

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;».*

#### **2.27 (testo 2)**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli imprenditori» inserire le seguenti: «e imprenditrici».*

#### **2.30 (testo 2)**

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.».*

#### **2.31 (testo 2)**

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "procedure" aggiungere le seguenti: "anche con riferimento ai fondi strutturali" e dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".*

#### **2.32 (testo 2)**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "procedure" aggiungere le seguenti: "anche con riferimento ai fondi strutturali" e dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".*

#### **2.33 (testo 2)**

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "procedure" aggiungere le seguenti: "anche con riferimento ai*

fondi strutturali" e dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

**2.38 (testo 2)**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori".

**2.44 (testo 2)**

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

**2.45 (testo 2)**

[Martella](#), [Basso](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

**2.46 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

Art. 4

**4.8 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori".

**4.77 [già 2.38 (testo 2)]**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori".

Art. 6

**6.100 [già 2.30 (testo 2)]**

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.».

## **1.4.2.5. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITA', LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

**94ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (Fdi) riepiloga i contenuti fondamentali del disegno di legge in esame per la revisione complessiva del sistema tributario.

Nell'ambito dei profili della disciplina di delega di competenza della Commissione, l'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), menziona, nell'ambito dei principi e criteri direttivi inerenti all'imposizione sui redditi delle persone fisiche, la progressività e la prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con particolare riguardo a parametri specifici.

Il numero 2) della medesima lettera a) reca il criterio del graduale perseguimento dell'equità orizzontale, ponendo principi e criteri specifici concernenti i redditi di lavoro e di pensione.

La successiva lettera d) concerne la revisione dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria, con riguardo alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari e dei redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti privati di previdenza obbligatoria.

La lettera e) prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Riguardo all'imposizione tributaria sulle attività lavorative, l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede, nell'ambito della revisione della disciplina della residenza fiscale, anche la valutazione della possibilità di adeguamento delle norme all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, mentre l'articolo 9, comma 1, lettera n), prevede l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati.

Con riferimento ad alcuni profili relativi alle politiche sociali intervengono la lettera d), numero 3), e la lettera f) dell'articolo 2, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lettera g), prevede la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore; l'articolo 9, comma 1, lettera l), prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto

dei principi di solidarietà e sussidiarietà. La successiva lettera *m*) prevede il completamento e la razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

Quanto alla parte della delega concernente il superamento dell'IRAP, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 reca il principio di salvaguardia del finanziamento del fabbisogno sanitario.

In conclusione, il relatore si riserva di predisporre uno schema di parere favorevole con un'osservazione riguardante la possibilità di un potenziamento delle agevolazioni per spese sanitarie, utile allo scopo di consentire il ricorso alle cure nel settore privato, di contrastare la ricerca di cure all'estero, nonché di contrastare l'evasione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) auspica la presenza di un richiamo all'auspicabile aumento della soglia delle agevolazioni relative alle spese veterinarie.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente rispetto a quanto prospettato dal relatore, in considerazione dell'alto valore della tracciabilità delle spese per le prestazioni sanitarie e per le cure veterinarie, richiamando inoltre l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sanitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ( [n. 182](#) )**

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'approfondimento dei temi di cui all'atto in titolo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, richiamando tuttavia l'opportunità di evitare una dilatazione eccessiva dei tempi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

### ***(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità***

(Discussione e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala inizialmente il nuovo paradigma di riferimento per la cura e il controllo delle patologie oculari cronico-degenerative alla base del disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto dell'articolo 1, che delinea le finalità del disegno di legge, mentre l'articolo 2 dispone che i centri di riferimento di cui all'articolo 4 debbano definire il piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato e i relativi monitoraggi.

L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome approvino il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in merito ai flussi informativi delle reti per le patologie oculari cronico-degenerative e l'articolo 5 detta misure per assicurare l'assistenza farmaceutica e garantire l'immediata disponibilità dei farmaci.

L'istituzione del Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è oggetto dell'articolo 6.

L'articolo 7 riguarda la formazione continua del personale medico specialistico e di assistenza ospedaliera territoriale.

L'articolo 8 attribuisce funzioni al Ministero della salute in materia di trasmissione delle conoscenze acquisite, educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione. Infine, l'articolo 9 dispone in ordine alle modalità di finanziamento.

In conclusione propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) condivide la proposta di svolgimento di audizioni. Segnala inoltre il tema dell'adeguamento delle terapie chirurgiche, grazie a un maggior ricorso alle modalità ambulatoriali, in

quanto idoneo ad alleggerire i carichi gravanti sulle strutture.

Fa quindi presente che l'avvio della discussione del disegno di legge pare contraddire la scelta, condivisa dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di non procedere alla trattazione di proposte legislative concernenti singole patologie, motivo per cui si è scelto di non procedere all'incardinamento dei disegni di legge sull'epilessia.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) fa osservare che invero il disegno di legge in discussione riguarda in realtà una pluralità di forme patologiche differenti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) auspica un impegno deciso nel senso della valorizzazione della prevenzione primaria quale mezzo di rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva della sanità pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) propone di trasmettere le segnalazioni riguardanti i soggetti da audire entro il termine delle ore 12 di giovedì 27 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mazzella, Guidolin, Pirro, Camusso, Furlan, Zambito, Zampa e Magni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Esame e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di dare per acquisite le fasi della trattazione già svolte precedentemente in sede redigente.

La Commissione conviene.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) specifica l'assenza di contrarietà della propria parte politica rispetto all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende connesse alla gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2.

Un'analisi corretta della questione non può peraltro prescindere da un approfondimento riguardante l'operato delle regioni, considerato il loro ruolo decisivo in materia di gestione del sistema sanitario delineato dal vigente testo della Costituzione. E' inoltre consigliabile particolare accortezza nella valutazione della questione della decretazione d'urgenza, con riguardo alle prerogative proprie, in tale ambito, del Presidente della Repubblica.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) ribadisce l'atteggiamento generale del proprio Gruppo già manifestato dal senatore Mazzella.

Riguardo al disegno di legge in esame, giudica poco comprensibile la mancanza di previsioni concernenti il pur necessario approfondimento del ruolo delle regioni durante la crisi pandemica. In particolare, solleva molti dubbi la politica degli accreditamenti di strutture sanitarie in mancanza di idonee garanzie riguardo la sicurezza e l'igiene.

La scelta compiuta dalla regione Veneto di destinare risorse all'acquisto e alla destinazione di mascherine non a norma è, infine, ulteriormente sintomatica dell'opportunità di disporre di previsioni volte a una comprensione completa dell'operato delle amministrazioni regionali.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), nel ricordare la specifica proposta avanzata dalla propria parte politica nella scorsa legislatura, pone in evidenza l'opportunità di prestare le dovute forme di attenzione al ruolo svolto dalle regioni durante l'emergenza pandemica. L'impostazione del disegno di legge in esame pare piuttosto avere valenza meramente politica, in quanto sottrae spazi di intervento alla magistratura, mentre gli interventi auspicabili dovrebbero essere piuttosto volti a migliorare la medicina territoriale, i servizi di igiene e prevenzione e le capacità di reazione contro eventuali rischi di nuovi fenomeni pandemici.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) richiama lo sforzo compiuto dalle parti sociali durante la pandemia, resa più grave dalla precedente scelta di privare il Paese delle produzioni di dispositivi di protezione e di apparecchiature per le terapie.

Il disegno di legge in trattazione pare avere invece natura divisiva, risultando poco compatibile con lo spirito di coesione dimostrato nelle fasi più difficili della crisi, con il risultato di compromettere le basi per la predisposizione di strumenti di tutela della salute pubblica idonei a proteggere la collettività in caso di nuove minacce pandemiche. A tale riguardo, riterrebbe invece auspicabile il potenziamento dei presidi sanitari territoriali. La scelta di non includere le regioni nell'ambito di svolgimento dell'inchiesta è inoltre sintomatica della volontà di non procedere a un'analisi realmente concreta e pertanto utile in prospettiva futura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 ( n. 50 )**

(Parere al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 2022, n. 285. Esame e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) specifica che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per il 2023 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni individuati dall'articolo 1 della [legge 28 agosto 1997, n. 285](#).

Lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000, mentre la quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,794 milioni di euro ed è oggetto di specifica disciplina legislativa, riguardante anche i criteri di riparto. L'articolo 2 reca previsioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettuate dai comuni.

Il successivo articolo 3 contempla disposizioni dettagliate sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto di riparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stato assegnato per l'esame in sede consultiva il disegno di legge n. 803, di conversione del decreto-legge n. 57, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è pertanto integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che la seduta pomeridiana di domani, prevista per le ore 13, avrà luogo alle ore 14, compatibilmente con i lavori di Aula.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni informali svolte sui disegni di legge nn. 524, 623 e 727 sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 95 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023  
95ª Seduta (antimeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZULLO](#) (FdI), con riguardo ai profili di competenza, segnala l'articolo 3-septies del decreto-legge n. 57, volto a qualificare come attività di interesse generale svolta dagli enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

**(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022**

**(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, che dà conto in primo luogo delle variazioni allo stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Successivamente segnala le variazioni concernenti le parti di competenza dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze. Evidenzia quindi le variazioni riguardanti lo stato di previsione del ministero della Salute, anche con riferimento alla dotazione di residui.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione la proposta di parere sul disegno di legge n. 791, che è approvata in maggioranza.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere relativa al disegno di legge n. 792.

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime una valutazione nettamente sfavorevole sul disegno di legge in esame. Il suo contenuto è infatti tale da premiare la rendita, creare una serie di regimi fiscali di favore e penalizzare i lavoratori dipendenti e pensionati, che già forniscono gran parte del gettito IRPEF.

Risulta invece sostanzialmente incentivata l'evasione, di entità peraltro già enorme, con notevoli rischi relativamente al bisogno di finanziamento del sistema sanitario. Del resto, l'attuazione della riforma prospettata sarebbe sostenibile solo per mezzo di una riduzione consistente della spesa pubblica. Il disegno di legge in esame non interviene invece sui reali punti di debolezza del sistema tributario, determinando un aumento delle aree di iniquità e inefficienza.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esplicita l'atteggiamento di contrarietà del proprio Gruppo riguardo al disegno di legge in titolo, che a suo avviso favorisce l'evasione e risulta sostanzialmente iniquo, in quanto non apporta alcuna soluzione alla questione dello sbilanciamento del carico fiscale, gravante di fatto, in buona parte, sul lavoro dipendente.

Lo schema di parere presentato, per quanto per qualche aspetto apprezzabile, risulta del tutto insufficiente rispetto ai difetti del provvedimento, per cui il Gruppo voterà in senso contrario.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene che un intervento di riforma della materia tributaria dovrebbe seguire un'impostazione del tutto differente, puntando sul principio di progressività e prevedendo di conseguenza un aumento degli scaglioni. Un'ulteriore priorità consisterebbe in una diversa ripartizione dei carichi tributari, in modo da recuperare risorse dalle categorie che attualmente hanno la possibilità di evadere gli obblighi tributari. Sono inoltre criticabili i messaggi provenienti dalla maggioranza in favore di provvedimenti di condono, che incoraggiano ulteriore evasione fiscale, mentre sarebbe fortemente utile prevedere un'imposizione adeguata sugli extraprofiti di taluni settori industriali, nel presupposto che gli squilibri nel sistema tributario pongono a rischio la possibilità di finanziamento della sanità.

Preannuncia pertanto voto contrario.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) specifica che gli obiettivi fondamentali della proposta di riforma in esame consistono nella semplificazione, nell'abbassamento graduale della pressione tributaria e nel riequilibrio del sistema, così da costituire un fattore di stimolo della crescita.

In particolare, il disegno di riforma comporterà un'effettiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, con conseguente diminuzione dei costi gestionali. Sono inoltre previsti benefici per tutte le categorie, comprese quelle del lavoro dipendente e i pensionati, la semplificazione dell'imposizione sugli immobili e la revisione dell'IRAP, oltre al superamento degli studi di settore.

Nel dichiarare infine il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere, segnala l'opportunità dell'abbassamento dell'imposizione IVA sulle bevande vegetali, il cui consumo è sempre più comune in conseguenza della diffusione delle intolleranze alimentari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*IN SEDE REFERENTE*

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che sono pervenuti i pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) critica l'impostazione del provvedimento in esame, la quale non tiene

conto della natura diffusa delle responsabilità nella gestione dell'emergenza pandemica e trascura particolarmente il ruolo delle regioni, che pure hanno responsabilità fondamentali relativamente al settore sanitario. Diversamente, nelle fasi più critiche le parti sociali hanno dimostrato notevoli capacità di risposta, riuscendo a concordare forme di collaborazione idonee a garantire la continuità della produzione in condizioni di maggiore sicurezza.

Il progetto di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta è quindi contraddistinto da finalità meramente politiche e non è pertanto condivisibile.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ritiene che sarebbe stato utile procedere piuttosto alla creazione di una commissione indipendente, quale strumento idoneo a comprendere il funzionamento del Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza e a individuare di conseguenza i possibili miglioramenti. Il disegno di legge in esame, invece, trascura le archiviazioni disposte dalla magistratura per i casi in cui sono state effettuate verifiche da parte dell'autorità giudiziaria e non può che avere l'effetto di determinare nuove lacerazioni, consistendo in un tentativo di fornire una nuova interpretazione della fase storica trascorsa, senza tenere conto delle capacità di solidarietà e di reazione dimostrate dal sistema.

La finalità reale del provvedimento consiste quindi nel dare luogo a una sorta di processo politico. Ciò è reso evidente, tra l'altro, dall'intenzione di limitare l'ambito dell'inchiesta a una sola parte degli attori istituzionali coinvolti, come risulta dal caso delle regioni. Il rischio conseguente è il ripetersi di esperienze di tipo analogo già verificatesi in passato, che, in assenza di riscontri attendibili, hanno avuto l'unico esito di colpire la reputazione di avversari politici. A tale riguardo, conclusivamente rimarca che la sua parte politica non ha mai inteso servirsi delle istituzioni per simili fini strumentali. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797**

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di valutare l'introduzione di un'ampia fascia di detraibilità e/o deducibilità in relazione alle spese mediche, odontoiatriche e veterinarie.

## **1.4.2.6. Comitato per la legislazione**

## 1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 20 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

20<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico**

(Parere alla 8a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) interviene in discussione richiamando, con particolare riferimento all'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 55 del 2023, le osservazioni del Presidente della Repubblica nel comunicato del 23 luglio 2021, in materia di confluenza fra decreti-legge, quale fenomeno distorsivo dell'applicazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea l'importanza di disporre di una valutazione dello stato attuale della capacità di rigassificazione che tenga conto anche delle idoneità degli operatori del settore rispetto alla complessità dei progetti.

A conclusione della discussione, il Comitato conviene infine sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 13,50.

### PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 803

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il decreto-legge n. 57 del 2023 recava originariamente misure urgenti per gli enti territoriali, misure volte a garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure per il settore energetico;

l'articolo 1, recante disposizioni in materia di enti territoriali, e l'articolo 2, recante disposizioni per la tempestiva attuazione del PNRR, sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 21 giugno 2023. L'ATN è riferita solamente agli articoli 2 e 3 del provvedimento, mentre l'AIR è limitata all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3;

in particolare, l'AIR riferita all'articolo 3 dà conto degli obiettivi dell'intervento normativo, volti a definire un quadro organico in materia di realizzazione di nuove capacità di rigassificazione, degli indicatori associati agli obiettivi, quantificati nel numero di autorizzazioni rilasciate dal Commissario

straordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, e degli impatti economico, sociale e ambientale, distinti per categoria di destinatari degli interventi;

con riferimento alle integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (articolo 3), diversamente da quanto indicato nell'AIR, sarebbe utile approntare un monitoraggio dell'attuazione e una valutazione *ex post* e in chiave comparata rispetto alle altre modalità autorizzatorie previste dalla normativa vigente, anche di tipo derogatorio;

considerato che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il provvedimento è stato oggetto di integrazioni (articoli da *3-bis* a *3-octies*), è auspicabile disporre di un'analisi di impatto riferita a queste ultime disposizioni, che introducono misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti alimentati da biogas e biomassa, per la coltivazione di risorse geotermiche, per produzione di biometano e impiego di prodotti energetici alternativi, in materia di infrastrutture energetiche strategiche e in tema di attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

l'abrogazione degli articoli 1 e 2 ha rafforzato l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 57 del 2023, che reca adesso, anche a seguito della introduzione degli articoli da *3-bis* a *3-octies*, esclusivamente misure rivolte al settore energetico;

parimenti rafforzata risulta l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale, a seguito della conversione con legge n. 87 del 2023, sono state introdotte le disposizioni originariamente contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57;

in base ai parametri di cui all'articolo *20-bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**



## 1.5.2.1. Seduta n. 90 del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 90a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del vice presidente GASPARRI  
e del vice presidente CASTELLONE

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,08)**

#### Discussione e approvazione della questione di fiducia

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 803, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Tubetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**TUBETTI, relatrice.** Signor Presidente, il decreto-legge in esame, nel testo approvato alla Camera dei

deputati, contiene misure urgenti per il settore energetico. Il testo originariamente trasmesso al Parlamento era composto da quattro articoli, ma le disposizioni contenute nei primi due, relative a misure per gli enti territoriali e per la tempestiva attuazione del PNRR, sono state successivamente trasfuse nel decreto-legge n. 51 del 2023, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 28 giugno. Conseguentemente, tali articoli sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del suddetto decreto-legge n. 51.

Durante l'esame alla Camera dei deputati, nel provvedimento in esame è stato poi riversato il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, relativo a misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ovvero l'ultimo decreto bollette. Tale articolo è dunque abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione in esame e il suo contenuto è riprodotto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge. L'8a Commissione del Senato non ha apportato modifiche al testo approvato alla Camera dei deputati, ma durante l'esame sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno, in larga parte delle forze di opposizione.

Venendo al contenuto degli articoli del decreto-legge, come si è detto, gli articoli 1 e 2 sono stati abrogati dalla citata legge n. 87 del 2023. L'articolo 3 modifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, introdotta nel 2022 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, abbassiamo il volume della voce, in modo così sensibile che la relatrice riesca a svolgere il suo intervento.

TUBETTI, *relatrice*. In particolare, il comma 1 prevede che, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto possano proporre nuove istanze di autorizzazione ai commissari straordinari di Governo già nominati.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le autorizzazioni vengano rilasciate dal competente commissario straordinario a seguito di un procedimento unico, della durata massima di 200 giorni, che comprende anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre la disciplina precedente aveva previsto un termine di centoventi giorni e l'esenzione delle valutazioni ambientali.

Il comma 3 apporta una serie di modifiche testuali al suddetto articolo 5 del decreto-legge n. 50. In particolare, la lettera *a)* precisa che la finalità della nomina dei Commissari straordinari non è solo la realizzazione, bensì la realizzazione ovvero l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture per l'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete.

La novella al comma 5, introdotta dalla lettera *b)*, stabilisce conseguentemente che le istanze ai Commissari straordinari possano essere presentate non solo dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, ma dai soggetti interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio delle stesse.

La lettera *b-bis)* impone ai Commissari straordinari di provvedere tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina il diritto di accesso nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con la lettera *c)* si interviene sul comma 14-*bis*, precisando che la disciplina sulle unità galleggianti ivi contenuta si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, di dette unità, rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

La lettera *d)* introduce il nuovo comma 14-*ter*, ai sensi del quale, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle

unità galleggianti alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti.

Il comma 4 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), con conseguente applicazione ad esse della disciplina speciale che riguarda tali progetti.

Come è stato anticipato, l'articolo 3-*bis* recepisce il contenuto dell'ultimo decreto bollette. In particolare, il comma 1 prevede che, per il terzo trimestre del 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 conferma anche per il terzo trimestre dell'anno l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il comma 4 proroga, sempre per lo stesso periodo dell'anno, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali.

In base al comma 5, tale agevolazione è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

I commi 3 e 6 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dalle disposizioni introdotte.

L'articolo 3-*ter* prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provveda a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi. I criteri per la definizione dei prezzi minimi garantiti e delle integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico prevedono che tali agevolazioni - il cui valore deve essere aggiornato annualmente - siano corrisposte a copertura dei costi di funzionamento degli impianti e siano differenziate in base alla potenza di questi ultimi. Gli impianti inoltre devono rispettare i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 3-*quater* integra l'articolo 1 del decreto-legislativo n. 22 del 2010 in materia di coltivazione delle risorse geotermiche. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che i soggetti titolari di permessi di ricerca finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza (trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento) nell'ambito della successiva richiesta di concessione possano presentare contestualmente istanza di potenziamento, con una variazione del programma dei lavori. In tal caso, non si applicano i limiti di potenza nominale installata e di energia immessa nel sistema elettrico, previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 3-*quinqies* modifica il regime autorizzatorio applicabile agli impianti di produzione di biometano. In particolare, il comma 1 stabilisce che siano sempre sottoposti a procedura abilitativa semplificata gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica inoltre le condizioni al sussistere delle quali possono essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica, gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione. Il comma 2 estende le agevolazioni sulle accise previste dalla normativa vigente per il gasolio commerciale anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

L'articolo 3-*sexies* introduce alcune disposizioni volte a semplificare l'*iter* autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico. In particolare, il comma 1, per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, qualifica come

infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione, ovvero il cui efficientamento, siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord, ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei. Tali infrastrutture strategiche sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni attribuiscono priorità ed urgenza alle procedure autorizzative nelle quali esse siano a qualunque titolo coinvolte.

Ai sensi del comma 2, per la realizzazione e l'efficientamento delle infrastrutture energetiche strategiche, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, possono essere disposte anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni. Il comma 3 integra il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, prevedendo che l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, possa delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento.

L'articolo 3-*septies* qualifica come attività di interesse generale le attività finalizzate alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo svolte dagli enti del terzo settore e dalle imprese sociali.

L'articolo 3-*octies* prevede che, per le procedure d'asta indette dal GSE per l'assegnazione di incentivi agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella normativa vigente - e in particolare nel decreto ministeriale 4 luglio 2019 - siano aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Paita. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghi, penso che la discussione di oggi sia un altro tassello della nostra riflessione sul tema del PNRR, un tassello che si aggiunge agli svariati tentativi di questo Governo cambiare approccio su alcune questioni, anche modificando atteggiamento sul tema dell'energia nella direzione giusta, perché non c'è dubbio che rispetto agli impianti, alle posizioni molto timide che questa destra che governa ha avuto in passato, addirittura ostili rispetto alla necessità di trasformare e di modernizzare il Paese, c'è stata una virata consistente, una di quelle virate nelle quali voi siete esperti, campioni mondiali di ribaltamento di impostazione, e vi siete ritrovati da un approccio populista e demagogico a dover fare i conti con la realtà della vita e delle cose, con l'aumento del costo dell'energia e con le difficoltà che gli italiani hanno vissuto. Avete così riscoperto il realismo, ma - intendiamoci - noi siamo sempre molto contenti quando percepiamo una trasformazione di atteggiamento rispetto a posizioni che invece Italia Viva ha sempre tenuto con coerenza, anche quando le proteste erano violente, anche quando non c'era da guadagnarci facili consensi, anche quando era difficile affrontare questi temi con l'opinione pubblica. Ma noi siamo fatti così, siamo gente testarda e siamo convinti che la coerenza alla fine paghi, non so se dal punto di vista elettorale, ma sicuramente rispetto alla nostra dignità di forza politica che crede nel cambiamento e che ha fiducia nel Paese. È stato quindi fatto, da parte di questo Governo, un cambiamento radicale di impostazione. Oggi credete nel rigassificatore, a Piombino avete tenuto un atteggiamento ambiguo, ma certo meno ambiguo di quello del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico, ma è davvero una lotta tra titani da questo punto di vista. In tutto questo, avete capito una cosa che è molto importante per il Paese e cioè che purtroppo, quale che sia la strategia energetica, noi non saremo in grado di produrre cambiamenti duraturi e seri se non alleggeriremo le procedure che stanno alla base

dell'autorizzazione. (*Applausi*). Paradossalmente, il nostro è un Paese che blocca sé stesso, con i veti ministeriali, con le procedure di valutazione di impatto ambientale infinite, con le conferenze dei servizi che non terminano mai, con una burocrazia che non consente di far fare passi in avanti sui temi che sono importanti anche per renderci maggiormente autonomi dal punto di vista energetico, ma anche per strutturare un Paese che ha una vocazione industriale e produttiva di tutto rispetto.

All'interno di questo decreto ci sono, obiettivamente, delle semplificazioni che vanno in quella direzione.

E allora perché il nostro è un atteggiamento critico? È critico perché non dobbiamo dimenticarci che intanto voi affrontate questa discussione, che sarebbe del tutto naturale fare con un ragionamento d'Aula privo di forzature, all'interno di un voto di fiducia. Quindi compromettete questa discussione dal punto di vista del merito, perché la sommate a valutazioni politiche che ovviamente ci rendono impossibile addentrarci nelle singole questioni.

Però non voglio fare di questo il vero discrimine rispetto alle nostre critiche, perché le nostre critiche sono di natura più generale. Ieri ho partecipato all'audizione del ministro Fitto sul PNRR nelle Commissioni riunite di Camera e Senato. Ho ascoltato un Ministro del quale apprezzo lo stile del dialogo (lo dico senza reticenze), perché Fitto non è una persona che si barrica sulle sue posizioni. Ha provato invece a instaurare un dialogo con le Aule parlamentari. Ma veniamo alla sostanza: ci sono davvero dei passi in avanti sulla questione del PNRR che possono essere apprezzati? Questo è il tema.

Vi do un'informazione: giratevi il Paese, perché di opere che stanno partendo sul PNRR io ne vedo pochissime. Voi potete anche continuare a raccontare quella dell'uva e delle responsabilità di quelli che c'erano prima; ma al Governo ci siete voi da otto mesi. (*Applausi*). Continuiamo a parlare di cabina di regia, continuiamo a parlare di modificare un progetto rispetto all'altro, continuiamo a dire che Draghi forse non aveva fatto il PNRR migliore di questo mondo. Io accetto tutto, anche le critiche più spietate. Ma, dopo otto mesi, ci volete dire quali progetti non partono e quali progetti intendete attuare? Questo è il tema che abbiamo di fronte ed è la vicenda sottesa alla discussione che facciamo oggi. Da un lato, con la mano destra, si semplifica un po' meglio; dall'altro, con la mano sinistra, non si chiarisce quali sono le priorità reali del Paese, quali sono i rigassificatori che si vogliono costruire, quali sono i dissalatori che si vogliono realizzare, quali sono le opere infrastrutturali che si vogliono mettere in campo.

Parallelamente a questo, si vende un processo di semplificazione, come per esempio il codice degli appalti, come la panacea di tutti i mali. Anche qui vi do un'informazione: voi ci batterete con il naso su questa questione, perché alla fine è quello che non partirà a dare il giudizio sull'operato di questo Governo, che può raccontare di un condono un giorno, di un reato il giorno successivo, ma alla fine sarà giudicato per quello che sarà in grado di realizzare. Vi do una notizia: il codice degli appalti voluto da Salvini non è affatto in grado di semplificare, anche perché c'è un problema a monte, nell'*iter* autorizzativo e nella fase progettuale, che vi guardate bene dal mettere in campo e dal migliorare. Quindi, da un lato, si introducono principi anche corretti; dall'altro, però, non si ha un'azione organica di semplificazione, ma un tentativo maldestro di mettere toppe qua e là.

Poi c'è un tema, che io penso sia giusto ribadire in questo contesto. Dentro questo decreto intervenite nuovamente sulla questione delle bollette. Benissimo, ogni euro che gli italiani risparmiano è un fatto positivo. Però la rideterminazione delle tariffe la modulate nel limite di 110 milioni. Beh, amici, siamo ben lontani dai crediti di imposta, dalle detrazioni, dalla strategia Draghi su questo tema. La coperta è corta, lo capiamo perfettamente; però voi avevate iniziato questo percorso di Governo nel Paese dicendo che vi sareste occupati delle accise sulla benzina, ma non c'è stato un intervento strutturale, nonostante la modificazione dei costi dell'energia, che rende ingiustificabile quello che gli italiani stanno pagando in termini di aumento dei costi sulla benzina. Parallelamente, state restringendo il perimetro della strategia di aiuto alle famiglie in un momento di massima difficoltà.

Riassumendo, ci sono un'assenza di visione e un'incapacità di chiarire su cosa volete davvero puntare; ci sono semplificazioni insufficienti, ma soprattutto un'inadeguata strategia di supporto e aiuto alle famiglie. Potete parlarne quanto volete, ma occuparsi delle famiglie significa potersi curare e in questo Paese purtroppo una strategia sulla sanità non siete in grado di metterla in campo; significa potersi

muovere con i mezzi pubblici o con quelli personali, ma l'aumento del prezzo della benzina si commenta da solo; tutto ciò comporterebbe un aiuto soprattutto al ceto medio in un momento di grandissima difficoltà.

Faccio una proposta a nome del Gruppo Italia Viva e Azione: c'è stata una riduzione del prezzo dell'energia per il 2023? C'è, come dire, un tesoretto di circa 4,9 miliardi? Utilizziamolo per fare un intervento incisivo sul credito d'imposta; ma utilizziamo queste risorse anche per contrastare i rincari, che sono una spada di Damocle sulla testa delle famiglie italiane.

Questo è quello che voi avreste dovuto fare e che avreste dovuto scrivere in questo decreto-legge di rimodulazione del PNRR. Vi aspettiamo al varco della discussione della prossima settimana, con il ministro Fitto, quando dovrete cominciare a dire quali sono i progetti.

Vi do un'altra informazione. Mentre parliamo di opere sostitutive, state rimodulando i contratti di programma di RFI tagliando tante opere ferroviarie perché non siete in grado di farle partire. *(Applausi)*. Altro che Paese che si muove: lo vediamo in questi giorni cosa sta succedendo con i treni e con il caos nel Paese.

Il gesto di debolezza che fate oggi, cioè apporre la fiducia su un decreto-legge tutto sommato semplice, la dice lunga sull'incapacità e sulle difficoltà che per i mesi di ottobre inizio a vedere molto serie per questa maggioranza, ed è la ragione per la quale ci ritroveremo qui senza farvi sconti; senza alcun atteggiamento ideologico, ma nemmeno accettando il fatto che, dopo aver raccontato che avreste cambiato l'Italia, la state immobilizzando ad un destino assolutamente incerto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, vorrei fare solo un accenno ai dati economici, ai dati Istat e di organismi terzi che dicono tutt'altro rispetto a quanto oggi sentito in Aula dalla collega Paita. *(Applausi)*. Il Paese reale che organismi terzi ci trasmettono e oggi ci restituiscono dice tutt'altro rispetto alle parole sentite poc'anzi in quest'Aula.

Veniamo al decreto-legge in conversione, che riguarda un settore che in momenti di normalità per qualsiasi Paese sarebbe strategico. Immaginiamo quello che invece è e può essere oggi, alla luce di tutto quello che abbiamo vissuto in questi due anni, dalla pandemia prima alla guerra in particolare dopo. Questo settore, ossia quello dell'energia e delle politiche energetiche, purtroppo in questi due anni ha mostrato nel nostro Paese - ahimè - tutta la sua fragilità dovuta alla nostra dipendenza di materie prime, alla produzione di energia da parte di altri Paesi e all'approvvigionamento di questa materia. In seguito alla guerra russo-ucraina si sono mostrate tutte queste fragilità e siamo dovuti intervenire, anche perché gli approvvigionamenti non sono più arrivati. Ci siamo resi conto di un problema che conoscevamo e lo abbiamo affrontato; quindi oggi e in questi anni, anche come Forza Italia e come centrodestra, stiamo risolvendo questo problema. Un grande lavoro è stato fatto e tanta strada è stata percorsa.

Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare che anche per l'intervento stesso del Piano nazionale di ripresa e resilienza oggi le politiche energetiche sono un caposaldo di tale Piano. Quindi il Governo in questo caso e anche negli ultimi otto mesi è dovuto intervenire in molte situazioni che riguardano sia il PNRR, per la cosiddetta messa a terra, sia oggi le politiche energetiche.

Questo è quindi il quadro che andiamo oggi a rivedere.

Si rende dunque necessaria una revisione delle nostre politiche energetiche, anche perché dobbiamo guardare in un quadro internazionale mutato e difficile e soprattutto perché, come dicevo, è un punto centrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Veniamo al decreto che, come ho detto, è importante. Si compone di nove articoli, alcuni dei quali di semplificazione per quanto riguarda le nuove autorizzazioni da rilasciare oggi proprio al fine di cercare di essere come Paese quanto più autonomi nella produzione di energia. Cambiano dunque alcune regole, soprattutto per quanto riguarda le unità galleggianti di stoccaggio e di rigassificazione; abbiamo l'estensione da centotrenta a duecento giorni (quindi fino al 29 luglio del 2023) del procedimento autorizzativo di rilascio di queste autorizzazioni, comprensive anche di valutazione di impatto ambientale.

Da considerare è che le stesse opere di rigassificazione sono oggi anch'esse un punto centrale

all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al di là delle misure di semplificazione e di autorizzazione previste in questo decreto, ci sono altri aspetti molto cari a noi di Forza Italia e al centrodestra. Da tempo portiamo avanti infatti una battaglia a sostegno alle famiglie e alle imprese in tema di energia. Anche nel decreto in esame sosteniamo quindi oggi le agevolazioni per i clienti domestici e per le famiglie in difficoltà, per cui proroghiamo nuovamente e mettiamo altre risorse economiche a sostegno dei cosiddetti *bonus* sociali.

Voglio ricordare ai colleghi gli interventi economici messi in campo con questo decreto, così da fare poi un conto totale di tutte le misure economiche sostenute oggi dal Governo e in passato soprattutto da noi di Forza Italia in favore di famiglie e imprese.

Nel decreto abbiamo un sostegno per i *bonus* sociali fino alla concorrenza di 110 milioni per il 2023; l'ISEE di riferimento per ottenere i *bonus* sociali, che considera un po' tutto il nucleo familiare, passa da 20.000 a 30.000 euro come riferimento; vengono azzerati ancora una volta gli oneri di sistema, con un notevole sollievo economico oggi sulle bollette per le famiglie. Viene poi prorogata l'IVA al 5 per cento e questo porta ancora una riduzione dell'importo sulle bollette per quanto riguarda il gas metano per gli usi civili e combustioni industriali, sia per il mese di luglio che per i mesi di agosto e di settembre 2023.

Il totale nel decreto sono 285 milioni di euro che mettiamo oggi a sostegno delle famiglie e delle nostre imprese per quanto riguarda l'energia elettrica. Se a questo ci aggiungiamo in maniera indiretta anche il sostegno all'IVA, ridotta come dicevo al 5 per cento, sono altri 490 milioni di euro: fate voi la somma. Arriviamo a un totale molto importante e da ciò si evidenzia come oggi l'Italia abbia dato una grossa mano agli italiani, alle famiglie e alle imprese. Oggi infatti con le misure e con gli impegni che abbiamo assunto con le famiglie e con le imprese arriviamo nel biennio di riferimento 2022-2023 - veramente il biennio della grande crisi che abbiamo vissuto in questi anni - a circa 30 miliardi di sostegno e di aiuto diretto alle famiglie e alle imprese per sostenere i costi dell'energia elettrica, pari all'1,3 per cento del PIL: l'intervento dell'Italia è il più massiccio rispetto a quello di tutti gli altri Paesi europei. (*Applausi*).

Consideriamo dunque e valutiamo tutte queste misure.

Per tornare al decreto in oggetto, abbiamo altre misure che ritengo importanti.

Tra queste, voglio ricordare quella con la quale si stabilisce finalmente che l'ARERA deve decidere almeno i prezzi minimi per l'utilizzo delle biomasse, che è un'altra delle questioni. Abbiamo oggi tante biomasse a disposizione, che però utilizziamo poco, per cui abbiamo poca energia prodotta da biomasse. Con questo decreto finalmente sblocciamo anche questa situazione proprio per utilizzare più biomasse per la produzione di energia e ne abbiamo tante a disposizione nel nostro Paese. L'ARERA quindi finalmente - lo ripeto - stabilisce il prezzo.

Un altro importante impegno assunto da Forza Italia, anche con i colleghi della Camera, con un emendamento che è stato presentato e approvato, concerne una procedura abilitativa semplificata proprio per le riconversioni alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione. Quindi, questa è un'ulteriore fonte di approvvigionamento che noi mettiamo oggi a disposizione del nostro Paese.

Vi è poi il ricorso ai rigassificatori, che era un impegno da noi già assunto in precedenza. Dobbiamo, infatti, guardare anche a queste fonti: quindi, si riprende quello che era stato scritto già nel decreto-legge n. 50 del 2022 all'articolo 5, dove si definivano i rigassificatori galleggianti come degli interventi strategici di pubblica utilità indifferibili. Quindi, l'articolo 3 riprende un articolo del precedente decreto e così diamo seguito anche all'utilizzo dei rigassificatori

Non abbiamo, dunque, grandi novità su questo decreto, ma vi confermiamo la politica di sostegno ed aiuto alle imprese con ulteriori risorse; continuiamo sulla strada della semplificazione delle autorizzazioni per quanto riguarda altri impianti e quindi la produzione di energia. Con coerenza, dunque, noi di Forza Italia e il centrodestra andiamo avanti su questa strada.

L'indipendenza e la sicurezza energetica, come sappiamo tutti, già in una situazione di normalità sono un settore strategico per qualsiasi Paese, ma nella situazione di emergenza quale quella che ci siamo trovati oggi ad affrontare, diventano sicuramente ancora più importanti. È per questo che il Governo,

appena insediato (lo voglio ricordare), ha costituito un apposito dicastero, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, proprio come punto fondamentale. Vengo ora all'impegno del Ministro di Forza Italia, il ministro Pichetto Fratin, che in questi mesi si sta impegnando tantissimo su questo tema.

Noi riteniamo che il decreto-legge al nostro esame riesca a contemperare con equilibrio il ricorso alle fonti di produzione consuete, quelle che conosciamo tutti, con il ricorso a fonti alternative e con l'incentivazione e la semplificazione della diffusione di energie rinnovabili.

Quindi, oltre a dichiarare il nostro impegno con il Governo, che continua su questo tema, dimostrato attraverso tutto quello che stanno facendo il nostro Ministro e il nostro Gruppo parlamentare, riteniamo che la modalità della transizione ecologica oggi sia realistica e sostenibile, dunque noi di Forza Italia la appoggiamo con convinzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

**CASTELLONE** (M5S). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, davanti a questo ennesimo decreto farsa, vorrei provare a fare un ragionamento un po' più ampio. Sono nove mesi che questo Governo continua ad emanare provvedimenti bandiera che non risolvono in alcun modo le difficoltà dei cittadini, ma in gran parte sono anche provvedimenti sbagliati. E sono sbagliati, perché non tengono conto del contesto nazionale, del contesto europeo e del contesto internazionale

Se questa maggioranza e questo Governo non l'hanno capito, oggi il vero problema sono le disuguaglianze, che sono le più ampie di sempre. Nei giorni scorsi è stata pubblicata un'accorata lettera, firmata da 236 economisti ed intellettuali provenienti da 67 Paesi. In questa lettera, firmata da nomi come Joseph Stiglitz e Mariana Mazzucato ed indirizzata alle Nazioni Unite ed alla Banca mondiale, questi intellettuali ed economisti partono da un dato recentemente elaborato. Secondo tale rilevazione, oggi il 10 per cento della popolazione globale detiene il 52 per cento del reddito, mentre la metà più povera della popolazione guadagna l'8,5 per cento. Quindi, si chiedono nuove forme di monitoraggio e di potenziamento dell'obiettivo delle Nazioni Unite di riduzione delle disuguaglianze.

Invece, colleghi, tutti i provvedimenti di questo Governo non fanno altro che andare nella direzione opposta. *(Applausi)*. Farò qualche esempio: la delega fiscale polverizza il sistema fiscale in tante *flat tax* che contrastano con l'equità orizzontale e verticale, come denunciato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti e dalla Banca d'Italia.

Il decreto-legge, che voi chiamate lavoro e noi chiamiamo precariato, non fa altro che precarizzare e impoverire ancora di più i lavoratori. Per non parlare delle parole del ministro Tajani sul salario minimo: sono parole che fanno venire i brividi, signor Presidente, perché richiamano, a mio avviso, quella corrosione del linguaggio che l'economista francese Fitoussi, riprendendo Orwell, definiva neolingua, cioè un linguaggio creato ad arte per limitare la comprensione dei cittadini. Quindi, signor Presidente, la neolingua della nostra epoca è, ad esempio, far credere che a vivere di rendita non sono i grandi colossi finanziari, ma i poveri che hanno osato chiedere protezione sociale, i disoccupati, i lavoratori poveri. *(Applausi)*. La neolingua del ministro Tajani fa credere che col salario minimo si vogliono impoverire anche tutti gli altri lavoratori, quando invece è esattamente l'opposto. Del resto, in nessuno dei Paesi europei in cui il salario minimo è stato già introdotto c'è stata una diminuzione dei salari. A noi, signor Presidente, piace invece la lingua della Costituzione, che all'articolo 36 dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa a se stesso e alla propria famiglia.

Parlando ancora dei provvedimenti della maggioranza, che non faranno altro che aumentare le disuguaglianze, voglio fare un cenno all'autonomia differenziata, un progetto scellerato che provate a far credere sia subordinato all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Poi però poi non ci dite con quali risorse volete finanziare i LEP *(Applausi)*, visto che secondo lo SVIMEZ servono 100 miliardi di euro per finanziarli. Infatti la sostenibilità finanziaria di questa riforma è già stata bocciata dalla Commissione europea e dal Servizio del bilancio del Senato, come indicato anche dalle eccellenti dimissioni, per esempio di alcuni membri del comitato LEP.

A fronte di questi provvedimenti che aumentano le disuguaglianze, non riuscite nemmeno ad utilizzare le risorse di quell'unico strumento che abbiamo oggi per eliminare le disuguaglianze, che è il Piano



nazionale di ripresa e resilienza. Signor Presidente, qui c'è un dato di fatto e anche in questo caso basta guardare i numeri. Dei 33 miliardi di euro previsti per la spesa del PNRR nel 2023, ad oggi sono stati spesi solo 2 miliardi di euro, nonostante la terza e la quarta rata siano già inseriti nel bilancio dello Stato. Davanti alle parole del ministro Fitto, che prova a spargere tranquillità, in realtà vorremmo fare solo due semplici domande: come pensa il Ministro, in questi sei mesi, di spendere i 30 miliardi di euro che non sono stati spesi finora? Come pensa il Ministro di risolvere il tema della spesa sanitaria, che oggi è rallentata nel PNRR, visto che sono stati spesi solo 79 milioni, su 15 miliardi di euro complessivi, cioè lo 0,5 per cento. Questi sono i dati.

Onorevoli colleghi, avete aumentato le disuguaglianze anche con la legge di bilancio e con il DEF che avete approvato, in cui avete seguito un'unica ricetta, quella dell'austerità, che si è tradotta in tagli alla spesa pubblica e alla spesa sanitaria. Non è vero che non si è ridotta la spesa sanitaria: leggete la prima pagina del «Sole 24 ore» di oggi, secondo cui, in base all'inflazione, c'è stato un 10 per cento di taglio sulla spesa sanitaria, in rapporto al PIL. Ci sono stati tagli al reddito di cittadinanza, tagli ad opzione donna, tagli alle rivalutazioni delle pensioni medie, ai fondi per affitti e morosità incolpevole, tagli ai *bonus* edilizi e alla transizione 4.0. Infatti, al senatore Damiani, che prima parlava di andare a rivedere i dati, vorrei dire di andare a rivedere i dati del rapporto Istat, che indicano un crollo della produzione industriale del 7 per cento (*Applausi*), che per un Paese manifatturiero come l'Italia è una tragedia. Insomma, solo tagli ed è preoccupante, perché invece dovremmo andare a ridurre le disuguaglianze.

Vediamo invece che anche nella delega fiscale che avete appena approvato alla Camera dei deputati non c'è un euro per ridurre le tasse, perché è a invarianza di gettito. Del resto, come pensate di recuperare risorse se non avete il coraggio di andare a prendere quelle risorse lì dove ci sono, dagli extraprofitti dei colossi energetici e del settore bancario? (*Applausi*). Non ci saranno mai i soldi per diminuire le tasse a lavoratori e imprese se non avete il coraggio di andarli a recuperare. Del resto, noi questo centrodestra lo conosciamo, perché è lo stesso da vent'anni, che propone sempre le stesse ricette, mentre lì fuori, Presidente, il mondo oggi è incredibilmente cambiato.

Passo brevemente a questo decreto farsa che discutiamo oggi, che dovrebbe contenere misure urgenti per il settore energetico, ma di misure non ce n'è neppure l'ombra, perché non c'è nulla per ridurre il costo delle bollette e non c'è nulla per portare il nostro Paese nella direzione dell'indipendenza energetica. Questo decreto-legge contiene pochissime misure e sono tutte pericolose, a nostro avviso, per il Paese.

La prima misura è la riapertura dei termini per autorizzare, realizzare o ricollocare nuovi rigassificatori, individuando aree, come quella per esempio di Piombino, che è un'area di crisi complessa dal punto di vista industriale, sanitario e turistico; un'area che ha già dato tanto e non ha bisogno certamente di un rigassificatore.

La seconda misura è quella che semplifica le procedure per espropriare i terreni dove si vogliono far passare gasdotti e oleodotti; insomma, si preparano affari per pochi e questi affari andranno invece sulle spalle di tutti i cittadini, perché il vostro piano Mattei, quello che volete rilanciare come piano energetico per l'Italia, in realtà non fa altro che candidare il nostro Paese a diventare uno snodo di tubi che vengono da altri Paesi. (*Applausi*). Passiamo semplicemente da un fornitore all'altro; il fornitore prima era la Russia, adesso è il Nord Africa, ma non andiamo nella direzione dell'indipendenza. Per raggiungere quella direzione tutti gli indicatori ci dicono che dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili. Invece voi continuate a spendere decine di miliardi di euro per i sussidi ambientalmente dannosi e ignorate tutti gli appelli che vi vengono fatti. Ignorate anche l'appello a limitare la decretazione d'urgenza entro i limiti costituzionali.

Del resto, voi ignorate tutto ciò che non è funzionale ai vostri interessi e quindi ignorate i poveri, ignorate le liste d'attesa in sanità, ignorate la necessità di assumere nuovo personale sanitario, ignorate i costi delle bollette, l'appello degli enti locali ad essere coinvolti di più nella spesa dei fondi PNRR, ignorate i lavoratori poveri e sottopagati, ignorate evidentemente - lo leggiamo anche in questo decreto - l'emergenza climatica. Questo l'abbiamo percepito in maniera netta anche ieri in quella discussione surreale sul disegno di legge in materia di carne coltivata, dove una parte della maggioranza addirittura ha parlato di orticaria verso il *green*, ha detto che si usa il pretesto del cambiamento climatico e che la

CO2 tutto sommato ha anche effetti positivi. (*Applausi*).

Signora Presidente, io non credo che il Paese meriti di ascoltare in quest'Aula posizioni antiscientifiche, negazioniste e pericolose. (*Applausi*). Tali posizioni poi si traducono in obbrobri legislativi come quello che ci troviamo a dover discutere oggi in quest'Aula.

Voglio concludere con un proverbio dei nativi americani, che diceva che quando avrete abbattuto l'ultimo albero, pescato l'ultimo pesce, inquinato l'ultimo fiume, solo allora vi accorgete forse che il denaro non si può mangiare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

**POTENTI** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, nel commentare in sede di discussione generale il decreto-legge in esame, non posso non iniziare dall'azione bivalente che questa iniziativa legislativa presenta. Per spiegare la questione con parole semplici, possiamo apprezzare un contenuto sempre di natura emergenziale che non si disgiunge da un'attenzione verso le categorie più deboli, che ancora oggi possono avere difficoltà a sostenere l'aumento del costo dell'energia che molte famiglie si vedono ancora addebitare nelle fatturazioni dalle società di fornitura.

Vi è inoltre un'azione capace di concretizzare una strategia nazionale, diversamente da quello che ho sentito poco fa. Si continua infatti a parlare, in maniera anche irresponsabile nei confronti del Paese, delle nostre relazioni internazionali che stanno riportando l'Italia al centro di una visibilità per quanto riguarda la soluzione di problemi che ci hanno riguardato. Parlo anche del MoVimento 5 Stelle che in parte, nello scorcio dell'ultima legislatura, ha dovuto gestire questi problemi.

La strategia di cui vorrei parlarvi è quella di aver finalmente risolto in pochissimo tempo un legame, che devo definire diabolico, con un Paese rispetto al quale - poco fa ne parlavamo con alcuni colleghi - la Lega Lombarda nei primi anni Novanta ironizzava in riferimento al gas proveniente dalla Russia con un simpatico manifesto che ricordava ai cittadini come, durante la loro colazione, ogni caffè bevuto utilizzando il gas delle proprie cucine alimentava un giro economico anche a favore di una ideologia comunista che evidentemente lucrava, non solo in Russia ma anche in Italia, su questo mercato.

Parlando di mercato, la collega poco fa diceva di aver aperto il «Sole 24 Ore» questa mattina; l'ho fatto anche io e devo dire che è in corso una battaglia commerciale per aggiudicarsi il controllo del rigassificatore di Rovigo; un rigassificatore strategico per gas naturale liquefatto (GNL) che fu inaugurato nel 2009 da Silvio Berlusconi, è la prima struttura strategica nazionale. Pertanto, dire che il Centrodestra mantiene costantemente una linea nel corso degli anni può solo far piacere a me e anche al Gruppo della Lega, perché significa che dal 2009, dopo quel primo mattone fondamentale, se ne sono aggiunti altri. Io vengo da Livorno e anche lì è stata compiuta un'operazione strategica, che in questi ultimi mesi ha visto l'aumento della capacità di lavorazione di quel prodotto per noi attualmente indispensabile.

In tutte le battaglie ci sono dei centri geografici che diventano nevralgici. Nel corso della storia - per chi ne è appassionato - abbiamo sentito di tante località famose per essere divenute teatro di grandi battaglie, come Dunkerque o Stalingrado. Io vengo dalla provincia di Livorno e se questa battaglia l'abbiamo vinta lo dobbiamo anche alla città di Piombino, già medaglia d'oro della Resistenza. Questo sarebbe un motivo per dare un riconoscimento a questa città, ma non con piccole miserie rispetto alle quali giustamente anche il sindaco si è rifiutato di mercanteggiare, per dar soddisfazione alle legittime reazioni della popolazione per il fatto di dover sopportare anche un carico ulteriore in termini di gravami ambientali, visto che in quella località c'è una situazione di crisi industriale complessa. Ebbene, una seconda medaglia d'oro sarebbe del tutto meritata, per motivi civili, per una città che ha consentito, insieme a Ravenna, di scrivere un'agenda politica nazionale che, se non altro, ha rimesso il nostro Paese in condizioni di autonomia rispetto ai ricatti russi.

Nel decreto-legge in esame si parla di semplificare e di rendere strategica la infrastruttura delle condotte lineari Nord-Sud. Rispetto a questo tema vorrei ricordare che, quando purtroppo nei mesi scorsi il nostro Paese era ancora dipendente dalle forniture di Gazprom, fu ingaggiata una trattativa commerciale molto pericolosa con l'Austria, il Paese che vede passare attraverso i propri territori la condotta *pipeline*; in un certo momento, quando Gazprom non poteva garantire il pagamento

dell'affitto di quel passaggio, quel Paese ha bloccato il transito del gas, bloccando le forniture che il nostro Paese aveva già acquistato. Devo dire che con lungimiranza siamo riusciti, con un'azione diplomatica, a sbloccare quella fornitura di gas che si era interrotta.

Questo è il motivo per cui il Governo oggi ritiene indispensabile considerare una strategia geografica del nostro Paese non egoisticamente valevole solo per l'Italia, ma per tutto il Continente europeo e un plauso va, in questo senso, all'azione del *premier* e di tutto il Governo nel momento in cui considera la possibilità di creare una sorta di *hub* nazionale e quindi anche una capacità infrastrutturale per trasmettere i proventi delle trattative con i Paesi del Nord Africa anche ai Paesi del Nord.

Con questa parte introduttiva, vorrei quindi valorizzare l'azione normativa che oggi siamo tenuti a valutare con un voto che a breve dichiareremo ed esprimeremo. Vorrei ricordare, sempre in termini di strategie, che non dobbiamo considerare questo un punto d'arrivo. Spero che non rimarremo dipendenti esclusivamente dal gas naturale liquefatto (GNL) e da altre fonti esclusive di fornitura strategica, ma che vedremo presto una diversificazione che tenga conto anche dell'energia nucleare, della capacità quindi di poter ripresentare al popolo italiano, attraverso tecnologie innovative, la possibilità di sfruttare anche una fonte di energia che può garantire stabilità per lo meno al settore energivoro industriale, che oggi è alle prese con particolari difficoltà nel far fronte a quei picchi di costi che non possiamo escludere si ripresentino, dato che il mercato è - ahimè - in qualche modo sottoposto alle mutevoli situazioni geopolitiche internazionali.

Vorrei evidenziare che la nostra azione oggi non è finalizzata soltanto a valutare le singole azioni di dettaglio - la definizione dei prezzi minimi garantiti e un regime integrativo dei ricavi degli impianti a bioliquidi sostenibili - che sono tutte misure che devono essere lette nel loro complesso, attraverso una visione che tenga conto della necessità di andare verso la soluzione di un annoso problema che prima di noi qualcuno aveva tentato coraggiosamente di risolvere (ricordavo prima l'inaugurazione del 2009 del rigassificatore di Rovigo). Molto spesso - ahimè - c'è stato un atteggiamento sconsiderato, per cui ideologie astratte e speculative hanno prevalso su quelle che dovrebbero essere invece delle iniziative a favore dell'interesse nazionale.

Oggi, finalmente, festeggiamo un sano pragmatismo che cerca soluzioni possibili e praticabili che, pur non promettendo di realizzare il paradiso in terra, garantiscano perlomeno le migliori condizioni di tranquillità verso gli obiettivi della transizione ecologica e anche il rispetto di tutto quel complesso di impegni a cui l'Italia si è sottoposta a livello internazionale ed europeo, che ci dovranno portare alla decarbonizzazione. Chiaramente non possiamo imporre questo processo al nostro Paese, continuando a sacrificare enormi risorse per tamponare la crescita dei prezzi che si riflettono su imprese e cittadini, ma dobbiamo consentire di elaborare strategie che ci portino in tranquillità a giungere finalmente alla sua realizzazione e quindi verso gli obiettivi tanto richiesti e voluti nel contesto europeo. (*Applausi*).

#### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,04)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

**\*FINA (PD-IDP).** Signor Presidente, cito: «Nel rimettermi alle determinazioni che il Parlamento e il Governo intenderanno assumere a questo riguardo, nella loro autonomia costituzionalmente garantita, mi limito a osservare come sia ormai evidente il carattere frammentario, confuso e precario della normativa prodotta attraverso gli emendamenti ai decreti-legge e come questa produca difficoltà interpretative e applicative. Tutto ciò acuisce i problemi, allunga i tempi dell'attività dell'amministrazione, disorientando amministratori, cittadini e imprese».

Sono le testuali parole con le quali il Presidente della Repubblica ha richiamato una volta di più il Governo e le forze politiche a un dovere di continenza nell'esercizio della decretazione d'urgenza.

Parole evidentemente cadute nel vuoto per un Governo che da ultimo, con questo decreto, per l'ennesima volta sottopone al Parlamento un provvedimento mal scritto e mal posto.

Siamo di fronte a un testo legislativo confuso, frutto di una sovrapposizione di norme confluite da più decreti-legge, pratica anch'essa più volte stigmatizzata dal Comitato per la legislazione, essendo quello della confluenza - cito anche qui testualmente - «un fenomeno suscettibile di alterare l'ordinario *iter* di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari». Siamo di fronte dunque a un'eccezione che è divenuta una regola, che

mortifica questa Aula. Devo dire, ancora una volta, che mortifica più la maggioranza delle opposizioni, la quale maggioranza però si fa sempre mortificare volentieri. In definitiva ciò rappresenta, in tutta la sua gravità, quello che il grande senatore e presidente della Corte costituzionale Leopoldo Elia definiva e denunciava come la "fuga dal Parlamento". Questa è la prima fondamentale ragione di critica a questo provvedimento in quanto tale, ma anche come esempio eloquente di un certo modo di governare il Paese e di una modalità inaccettabile di regolare i rapporti di equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo.

Purtroppo non è l'unica critica. Infatti, entrando nel merito del decreto, bisogna anzitutto evidenziare che le norme in esso contenute in materia di enti locali e di energia sono insufficienti (e voi lo sapete bene). Sono lacunose e non in grado di assicurare strategicità ed efficacia all'azione di Governo su comparti vitali della vita del Paese a cominciare dalla parte del decreto dedicata alle bollette. Le norme introducono per l'anno in corso nuove risorse per aumentare le soglie ISEE da 20.000 a 30.000 euro, quale presupposto per avere accesso alle agevolazioni riconosciute sulle tariffe delle utenze domestiche. Si proroga inoltre la riduzione IVA al 5 per cento per il gas metano per usi civili e industriali. Queste sono le due misure partorite dal decreto e, quindi, dal Governo. È del tutto evidente che è poco.

Davvero non è comprensibile, prima ancora che per ragioni politiche, per mera logica, quali siano le motivazioni per chiudersi al confronto e bocciare tutte le nostre proposte volte a rafforzare la portata sociale del decreto in materia di costi energetici. Vorrei chiedere qui al Governo - per il tramite del Presidente - per quale motivo sono state bocciate le nostre proposte per introdurre crediti di imposta e azzeramento degli oneri di sistema per il settore elettrico, come già previsto in favore del settore del gas. I costi per le bollette elettriche non sono un peso per le imprese al pari di quelli per il gas? Per quali ragioni, per quali argomenti la maggioranza ha voluto bocciare la nostra proposta di istituire un fondo di 50 milioni per incentivare l'autoconsumo delle piccole e medie imprese, per mezzo di un contributo a fondo perduto per la parziale copertura dell'installazione degli impianti? In base a quale valutazione si è deciso di respingere le nostre proposte a favore degli enti locali, per sostenere le spese derivanti dagli aumenti dei costi energetici, utilizzando ad esempio il fondo crediti di dubbia esigibilità?

Come vedete non ho fatto ricorso a un inutile *escamotage* retorico per evidenziare le scelte sbagliate che vi siete arrogati la responsabilità di assumere. Ho fatto vere richieste, che vi pongono di fronte alle vostre scelte o, per meglio dire, alle vostre mancate scelte. Mancate scelte evidenti sul tema bollette e caro energia, come appena detto, ma non meno evidenti sul tema delle infrastrutture energetiche. Anche su questa seconda parte del decreto il Partito Democratico si è assunto l'onere di avanzare proposte concrete, che anch'esse, tra indisponibilità al dialogo e questione di fiducia, sono state respinte da maggioranza e Governo. Avete respinto la proposta del PD di limitare il ricorso a nuovi rigassificatori nei soli casi in cui è a rischio la sicurezza energetica nazionale e questo chiarisce in modo lampante quale sia l'intendimento autentico del Governo: quello di non mettere in campo tutte le azioni possibili per favorire la decarbonizzazione e promuovere convintamente le fonti rinnovabili. (*Applausi*).

Altrettanto eloquente e parimenti non condivisibile è la scelta di respingere la nostra proposta per raddoppiare le misure compensative destinate alle comunità locali, raddoppiando gli indennizzi dall'1 al 2 per cento a valere sul valore complessivo dell'opera.

La nostra è una proposta a favore dei territori e della giustizia tra essi, considerato l'onere che alcune Regioni e città si sono assunti in favore dell'intero Paese: ad esempio, l'onere assunto dalla città di Piombino, per il quale abbiamo proposto un fondo da 800 milioni per il rilancio socioeconomico; ma anche questa iniziativa è stata puntualmente bocciata. (*Applausi*).

Quella di questo decreto-legge è un'occasione mancata per dare risposta a un pezzo del mondo del lavoro, quello delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle attività connesse al servizio di maggior tutela, recentemente oggetto di decisioni del Governo per il passaggio definitivo al mercato tutelato. Il Governo non sa o finge di non sapere che sono migliaia quelle lavoratrici e quei lavoratori che oggi, con questo provvedimento, avrebbero potuto trovare una risposta alle loro preoccupazioni per il futuro,

non solo e non tanto con la proposta del PD - anche questa respinta - di prorogare al 2025 la maggior tutela, dandosi il tempo giusto per immaginare la soluzione, ma attraverso scelte strutturali che a tante professionalità e a un'intera filiera possono garantire una soluzione di lungo periodo, magari attraverso l'applicazione della clausola sociale per la continuità occupazionale, ovvero attraverso altri sistemi di garanzia dei livelli di occupazione e accompagnamento all'interno del mercato del lavoro.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, questo elenco di mancate scelte non è un *cahiers de doléances*, fin troppo facile e scontato, di un parlamentare di opposizione, quanto piuttosto la constatazione evidente che manca una visione prospettica e un progetto per il Paese, in particolare su un tema fondamentale come quello dell'energia. A tale proposito voglio dire che ormai è del tutto evidente - lo dico anche alla mia parte politica - che le destre, soprattutto quelle estreme europee, stanno scegliendo proprio sulle politiche *green* il terreno di scontro privilegiato dei prossimi mesi. L'ha scritto bene di recente Remko Andersen in relazione alla crescita dell'AFD in Germania. Si chiudono non solo gli occhi, ma tutti i sensi, al caldo, ai morti che provoca, alla desertificazione, all'effetto guerra che genera l'effetto serra, alle migrazioni forzate di milioni di persone che vengono strumentalizzate quando arrivano in Europa, ma di cui non ci si chiede il motivo per cui scappano dai loro Paesi.

"Strumentalizzazione" è la parola centrale, perché si va dalle persone che sono più preoccupate dalla transizione ecologica, in particolare quelle che vivono nelle aree interne, magari gli agricoltori, le persone più fragili, coloro che guardano con preoccupazione alla possibilità che possa aumentare il costo del carburante, che possano perdere un sussidio anche se ambientalmente dannoso. Si va a dire a quelle persone, che sono legittimamente preoccupate, che la transizione ecologica è contro di loro. Così facendo, voi inchiodate il nostro Paese e l'Europa al passato e lo mettete in pericolo, perché sapete come lo sappiamo noi - tranne i negazionisti - che siamo al centro di un disastro. Certamente noi pensiamo che la transizione ecologica debba essere giusta, solidale, corretta, che si devono accompagnare con essa le lavoratrici e i lavoratori, ma è anche inesorabile e necessaria: questa è la consapevolezza che noi abbiamo e che voi fate finta di non avere per mere ragioni elettorali, ma di cui - lo voglio dire - vi vergognerete tra qualche anno, di fronte ai disastri che aumenteranno.

Investire sulle rinnovabili, sulla decarbonizzazione, su una giusta transizione ecologica, su interventi di *welfare* efficaci contro il caro bollette e su misure per la tutela dei livelli occupazionali connessi al tema energetico: tutto questo avrebbe potuto (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...essere contenuto anche in questo testo normativo. Tutto questo invece nemmeno in parte trova accoglimento tra gli articoli e i commi in discussione. Si tratta dell'ennesimo provvedimento con decretazione per necessità e urgenza, ma che di necessario e urgente non contempla le priorità e i bisogni del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrucci. Ne ha facoltà.

[PETRUCCI](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, credo che oggi sia importante partire da una frase, che penso possa essere comune a tutti, forze di minoranza e maggioranza.

Mai più l'Italia dovrà trovarsi in una situazione di fragilità e di esposizione alla variabilità delle dinamiche esterne, soprattutto in campo di approvvigionamento energetico. (*Applausi*).

Noi non lo abbiamo ignorato in questi otto mesi; voi lo avete ignorato. (*Applausi*). Voi finora avete parlato - lo ha fatto chi mi ha preceduto - del fatto che con questi decreti stiamo ignorando le esigenze degli italiani; voi le avete ignorate per dieci anni e continuate senza rendervi conto di quello che chiedono i cittadini.

Mi scappa poi ancora più da ridere, signor Presidente, quando arrivano le critiche ultime dell'intera opposizione, ma soprattutto dalla sinistra, in merito alla questione di fiducia posta dal Governo sul provvedimento. Vorrei ricordare alla sinistra quando con i precedenti Governi rincorreva per ottenere la fiducia perché non aveva i numeri. (*Applausi*).

Noi qui oggi siamo orgogliosi di votare il provvedimento in esame perché abbiamo i numeri, come è orgoglioso il nostro Governo di averlo proposto e di portarlo avanti.

Signor Presidente, di fronte a uno scenario un po' tragico direi come quello che ci siamo trovati ad

affrontare otto mesi fa - non otto anni fa, ma otto mesi fa - il Governo ha deciso di agire in maniera rapida, improntando però le azioni su una doppia via: ha deciso di muoversi, sia da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista degli investimenti. Se infatti, da un lato, va ad agire con incisività per proteggere e tutelare chi sta subendo le conseguenze economiche più gravi di queste oscillazioni così pericolose, dall'altro lavora affinché l'Italia raggiunga l'obiettivo dell'autosufficienza energetica, quella famosa e tanto decantata dal Governo precedente e mai raggiunta: si parla di percentuali esigue in dieci anni.

Proprio qui nel Mediterraneo c'è una regione - chiamiamola così - composta da tanti Stati e con una potenzialità di sviluppo enorme, potenzialità che purtroppo è stata mortificata da precedenti Governi, ma che ora noi vogliamo assolutamente portare avanti con la massima energia e la massima forza.

Gestione delle emergenze, lungimiranza e pianificazione: sono queste le azioni che il decreto intende porre in essere. Non ha ignorato qualcosa, ma sta agendo su tre piani diversi.

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, chi mi ha preceduto - sia la collega relatrice Francesca Tubetti, che ringrazio per il grande lavoro fatto insieme alle Commissioni e al Governo (*Applausi*), sia il senatore Damiani e gli altri colleghi - ha evidenziato tutte le misure che il Governo ha messo in atto per aiutare le famiglie. Ricordo da un punto di vista economico i *bonus* sociali che verranno attuati grazie ad appositi provvedimenti ARERA e i 175 milioni stanziati per eliminare le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri rigenerati dal sistema per i gestori del gas, per non parlare dei 500 milioni messi a disposizione per mantenere l'IVA al 5 per cento per il gas utilizzato per usi civili e industriali: tutte grandi azioni per agevolare le famiglie che oggi risentono di più di questa grave crisi energetica.

Voglio però soffermarmi sul grande tema della lungimiranza, perché finalmente abbiamo un Governo che vede oltre i piccoli e prossimi quattro anni, che sono quelli del voto, della lungimiranza e della pianificazione, per cui si parla di progetti a medio e lungo termine, non più quattro anni, ma finalmente dieci-quindici anni. Quello che fa il Governo è andare oltre al fatto di piacere solamente al cittadino per ottenere i voti alle prossime elezioni comunali, regionali o politiche.

Signor Presidente, quello che il Governo ha fatto sul tema dei rigassificatori, di cui tanto si sta parlando, è unico, è veramente una cosa da segnare: peccato che i giornali abbiano poco esaltato il grande lavoro fatto dal Governo.

A differenza del precedente Governo, infatti, quello attuale è entrato in sintonia con i cittadini e con il territorio. Finalmente abbiamo un Governo che ha parlato con il territorio e con i sindaci e non ha fatto calare la decisione dall'alto. (*Applausi*).

Voglio portare l'esempio di Piombino: sono toscana, quindi mi corre l'obbligo di riportare quanto è successo lì. Il Governo qui ha affrontato, con coraggio, le preoccupazioni che arrivavano dal territorio e dai sindaci, ascoltandoli per interi mesi. Hanno lavorato insieme e hanno trovato soluzioni, non solo da un punto di vista economico ed energetico, ma anche di amore e di rispetto per il territorio e la qualità della vita dei cittadini che lo abitano.

Piombino è l'esempio eclatante: la città è stata protagonista di attività di rigassificazione delle quali poi beneficeranno tutti gli italiani. Voglio ringraziare davvero qui i sindaci che sono andati a manifestare e non si sono vergognati di alcun colore politico. Sono andati a manifestare, hanno chiesto aiuto; il Governo ha teso una mano, li ha aiutati e finalmente hanno trovato una soluzione, passando dai venticinque anni del rigassificatore a soli tre anni.

Sapete perché il rigassificatore è stato messo lì? Per esigenze dettate dall'emergenza, certo. Peccato però che la sinistra, l'opposizione, che tanto vanta l'amore dell'ambiente, si fosse dimenticata di mettere la VIA (la valutazione di impatto ambientale) nel decreto-legge n. 50 del 2022. Vi eravate dimenticati di analizzare le matrici ambientali, cioè quelle che portano effettivamente al danno ambientale: proprio voi, che ci fate una lezione quotidiana sull'ambiente.

Questo decreto introduce la VIA, la valutazione di impatto ambientale, portando i famosi centoventi giorni per il rilascio dell'autorizzazione a duecento. E guardate che non si aumenta il tempo, ma lo si diminuisce, perché in questo modo evitiamo ricorsi, comitati del no e una serie di problematiche, perché la VIA permette finalmente di capire se quel posto è idoneo o no. Questo non è mai stato fatto e

noi, la destra dell'ambiente, finalmente lo facciamo. *(Applausi)*.

Scusatemi, ma ogni volta che parlo della mia Toscana mi accaloro, anche perché quello di cui ho parlato fino ad ora era ben noto all'amministrazione regionale, che è, sì, di sinistra, ma si vede che in quel momento non interessava ascoltare un sindaco che era dell'altra parte politica.

Mi avvio alla conclusione, scusandomi per i toni con cui ho forse esaltato il mio territorio, ma vede, signor Presidente, il punto è che noi siamo per i fatti. Siamo per la vera tutela ambientale, in risposta ai vuoti *slogan* dell'opposizione. Siamo per un'Italia finalmente cuore pulsante del Mediterraneo e *hub* energetico indipendente, forte e libero dai condizionamenti esterni e dalle direzioni ambigue delle varie dinamiche internazionali.

Non voglio chiudere con uno *slogan* dei nativi americani, che poi ho visto in una grande catena di pizzerie. Voglio chiudere con lo *slogan* degli italiani, quelli che tutti i giorni ci chiedono, quando ci incontrano fuori: aiutateci. Governo, aiutaci. E noi di Fratelli d'Italia, insieme a tutti i colleghi della maggioranza, siamo fieri di ribadire, anche in questa occasione, la nostra piena fiducia al Governo e a questo decreto. Soprattutto, vogliamo dire agli italiani che ci siamo. E gli italiani ci stanno ripagando, come dicono i sondaggi. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

**CIRIANI**, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 803, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, nel testo approvato dalla Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE**. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 57, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo che si è riunita martedì 18 luglio, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 803, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**BORGHESE** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BORGHESE** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che approviamo oggi definitivamente è stato necessario ed urgente per intervenire sostanzialmente su tre filoni: le disposizioni per le Regioni a statuto ordinario in materia di sanità, le disposizioni per garantire la tempestiva attuazione del PNRR, in particolare per assicurare la parità dei sessi nelle gare pubbliche e per favorire l'edilizia universitaria e, infine, signor Presidente, le misure urgenti nel settore energetico.

Si tratta dunque di un decreto-legge corposo, ma per brevità mi soffermerò solo sul terzo punto, ovvero quello delle misure nel settore energetico, con particolare riguardo alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione. Le norme al riguardo mirano a difendere l'interesse nazionale dell'Italia e a raggiungere l'indipendenza energetica del Paese, attraverso il proseguimento e l'implementazione della politica sulla diversificazione dell'approvvigionamento delle diverse fonti energetiche. È una politica che sta già dando i suoi frutti, consentendo all'Italia di non dipendere più dal gas russo, cosa che avverrà in maniera totale e definitiva entro pochi mesi. In tal senso, il rigassificatore già in funzione a Piombino sta dando il suo importante contributo. Si tratta di una scelta lungimirante, che non posso

non sottolineare ancora una volta con grande favore.

Nel decreto-legge, come accennavo, sono contenute misure di semplificazione importanti, sia per la realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione sia per la loro futura ricollocazione, insieme a norme tese a garantire procedure chiare e veloci per l'entrata in funzione di una nuova capacità di rigassificazione, consentendo di evitare future criticità energetiche. Si tratta, insomma, di un provvedimento tutto volto alle necessità concrete dell'Italia di fronteggiare la crisi energetica, dovuta essenzialmente al conflitto in atto da più di un anno in Ucraina. Questo decreto è un altro significativo tassello per la realizzazione del programma politico del Governo. Pertanto, signor Presidente, ci sono buone ragioni per annunciare il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE sulla fiducia al Governo e sulla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, oggi l'Assemblea si impegna a ratificare l'ennesimo provvedimento *patchwork* su un settore strategico per il Paese, quello energetico, le cui difficoltà, negli ultimi anni, hanno messo a dura prova la capacità di resistenza economica di cittadini e imprese. È un tema cruciale, su cui ancora una volta l'Esecutivo ha deciso di porre irresponsabilmente il voto di fiducia, impedendo che si realizzassero le condizioni minime per instaurare un serio e necessario dibattito parlamentare.

Lo vorrei ricordare alla presidente Meloni, la quale si era pubblicamente impegnata, nel gennaio scorso, a ridurre il sistematico ricorso alla decretazione d'urgenza, strumento che - anche a detta sua - esautora e mortifica la capacità deliberativa del Parlamento. È avvilente rendersi conto che la parola data valga quanto un due di picche.

Nello specifico, il disegno di legge in esame introduce la possibilità di realizzare nuova capacità di rigassificazione fossile, senza tuttavia tenere minimamente conto del reale impatto economico, sociale e ambientale degli interventi incentivati.

È questo il classico approccio metodico a cui il Governo in carica ci ha purtroppo abituati e che rispecchia la dichiarata visione politica dell'Esecutivo, che ritiene il combustibile fossile gas una priorità per la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione di energia elettrica.

Così, ancora una volta, ci troviamo qui a chiederci come sia possibile non considerare le ricadute prodotte dai rigassificatori sulle dinamiche del mercato elettrico, sulla fattibilità economica e sui gravi e non più sostenibili danni ambientali derivanti dall'utilizzo delle fonti energetiche fossili e dei loro effettivi impatti. Possibile che, a fronte di tutti gli eventi climatici estremi che stanno mettendo in serio pericolo la qualità di vita di cittadini, creando ingenti danni alla nostra economia, si debba ancora stare a discutere se la crisi climatica esista o no o se abbia senso la transizione ecologica? Possibile che non si passi alla fase successiva, quella di rimboccarsi le maniche e affrontare seriamente la messa in sicurezza dell'Italia, con solidi provvedimenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione del dissesto idrogeologico?

Il nostro Paese, sottoscrivendo il raggiungimento degli obiettivi climatici, sia a livello internazionale sia europeo, ha accettato questa importante sfida. Il Governo Meloni invece, sordo a tutti gli appelli della comunità scientifica e ai reali interessi di questo Paese, sta facendo di tutto per rallentare questa corsa. Ricordo che il pacchetto europeo Fit for 55 e la comunicazione REPower EU chiedono agli Stati membri uno sviluppo delle fonti di energia rinnovabile pari al 45 per cento del *mix* energetico a livello europeo al 2030; un incremento dell'efficienza energetica sul consumo finale di energia al 2030 e una ristrutturazione in chiave di efficienza di circa il 25-30 per cento degli edifici al 2033. Lo chiedono per abbattere le emissioni climalteranti, non per il semplice gusto di vessare i propri cittadini. Queste misure servono per garantire un presente e un futuro migliore all'Italia, al nostro pianeta e alle persone che lo abitano.

Intanto, placidamente, il Governo bypassa tutti gli impegni presi, concentrato com'è nel rendere l'Italia e il Mediterraneo un *hub* del gas, un'azione antieconomica e controproducente tanto per gli impatti ambientali, quanto per quelli sanitari e sociali. Non rientra infatti nelle sue corde - l'ha detto più volte -



trasformare l'Italia in un *hub* verde, puntando su energia rinnovabile, su sole ed eolico, su reti elettriche, accumuli ed efficienza energetica, materiali e prodotti per l'uso circolare, oltre alla messa in sicurezza degli ecosistemi naturali e della biodiversità. Questo sì che garantirebbe la costruzione di un futuro ambizioso e sostenibile, anche economicamente e in termini di vero risparmio sulle bollette.

Perseguendo una precisa logica politica, questo disegno di legge, da un lato, prevede opere per l'incremento della capacità di rigassificazione nazionale, dall'altro, getta fumo negli occhi ai cittadini, offrendo loro un irrisorio segnale di apertura al sostegno dell'autoconsumo energetico. Così facendo, tale provvedimento tenta malamente di rendere credibile un dispositivo che non si allinea in maniera adeguata al raggiungimento del taglio delle emissioni di gas effetto serra, responsabili dell'aumento della temperatura che causa gli eventi climatici estremi, e all'obiettivo di neutralità climatica.

Puntare ancora su nuovi impianti alimentati a gas fossile non permette la concreta realizzazione di un piano per l'efficienza energetica e non agevola lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile nel settore industriale. Sarebbe auspicabile utilizzare bene e meglio i fondi e le risorse economiche del PNRR per traguardare lo scenario di decarbonizzazione previsto nella bozza del Piano nazionale integrato energia e clima.

Gli obiettivi climatici europei al 2030 implicano per l'Italia una produzione elettrica rinnovabile di circa il 70 per cento rispetto all'attuale 35-40 per cento, per raggiungere un sistema elettrico prevalentemente decarbonizzato nel 2035, come da impegni del G7. Ribadiamo con forza che l'Italia non ha bisogno di nuove infrastrutture, gasdotti e rigassificatori per coprire il fabbisogno energetico nazionale e che può dimezzare e progressivamente eliminare la dipendenza dal gas fossile attraverso un *mix* di energie da fonti rinnovabili, risparmio energetico, efficienza energetica e sfruttamento delle infrastrutture esistenti, obiettivi che possono essere parzialmente traguardati anche per mezzo di azioni immediate di risparmio sui consumi che andranno a beneficio delle tasche degli utenti.

Ai risparmi ottenuti nel breve periodo si aggiungerebbero anche i notevoli risparmi ottenuti, per esempio, da maggiori investimenti strutturali sulle comunità energetiche rinnovabili e sulla rete elettrica. A tal proposito, nel febbraio 2022 l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha pubblicato una lista di comportamenti quotidiani in grado di far risparmiare fino al 10 per cento sulla bolletta del gas. Per contro, bisogna smettere di perseguire costose politiche energetiche che, con gli attuali prezzi di mercato, i consumatori non possono più sostenere economicamente.

Riguardo alle politiche su clima e transizione energetica va perseguita l'installazione di nuova capacità da fonti di energia rinnovabili, passando anche da tecnologie alimentate a gas a quelle alimentate a elettricità, ad esempio da caldaia a gas a *boiler* elettrico. Ciò ridurrà sostanzialmente il consumo di gas in Italia e in Europa, facendo risparmiare ulteriormente i cittadini italiani.

Insistere sulla rigassificazione, come il provvedimento in discussione si propone di fare, comporta inoltre il rischio di vincolarci in modo non auspicabile a livello geopolitico. Nell'ambito del mercato unico e interconnesso europeo è impensabile immaginare un uso autarchico dell'energia: anche nella prospettiva di diventare un *hub* di transito del gas verso l'Europa centrale, costruire infrastrutture dai costi elevati in Italia significa pagare un alto prezzo per una capacità di importazione per il mercato europeo che non avrebbe senso economico, dal momento che anch'esso è in fase di veloce trasformazione.

Il costo di nuove infrastrutture e forniture alimentate a gas fossile, oltre agli elevati impatti dannosi per l'ambiente e la biodiversità, sarebbe finanziato principalmente dalle bollette delle famiglie e delle imprese. Più appropriata, invece, risulterebbe l'intenzione di destinare maggiori risorse economiche agli interventi di efficienza energetica, così da rendere chiara la convenienza economica dell'utilizzo delle energie rinnovabili rispetto a quelle fossili. Quel che di certo si può dire è che saranno i soli contribuenti a pagare per intero sia i costi delle nuove infrastrutture sia gli impegni commerciali di approvvigionamento di lungo periodo sottoscritti in qualunque forma dallo Stato. Infatti, dal momento che il gas viene acquistato dalle aziende e non dai Governi, ogni qualvolta un Governo fornisce garanzie ad accordi commerciali si espone a rischi di aiuti di Stato e in generale a conflitti di interesse e opacità nei meccanismi decisionali. Tale rischio si accentua quando il Governo è azionista delle

aziende interessate.

In termini di rischio climatico, qualunque impegno sui combustibili fossili che sia un contratto di lungo periodo su un'infrastruttura prolunga dannosamente la nostra dipendenza dal gas fossile. Tale scelta rallenterebbe le politiche di decarbonizzazione, portando ad un contemporaneo aumento dei prezzi energetici e delle emissioni climateranti. Tutto questo sulle spalle dei cittadini.

Per tutti i motivi appena illustrati, l'Alleanza Verdi e Sinistra non voterà a favore della questione di fiducia posta dal Governo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

**ROSSO** (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROSSO** (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame ha mutato la propria composizione iniziale: i primi due articoli, che riguardavano gli enti territoriali, sono già confluiti in un altro provvedimento e il nuovo testo, già approvato dalla Camera, è diventato uno strumento strategico per la produzione di energia in Italia. Lo è, a maggior ragione, data la necessità di cambiare la tipologia e la natura degli approvvigionamenti energetici dopo la rottura delle relazioni con la Russia conseguente al conflitto in Ucraina.

Ovviamente non eravamo i soli in Europa a dipendere dalle forniture della Russia, posto che ad esempio la Germania sta subendo più gravi conseguenze. Era talmente conveniente produrre energia dal gas russo, talmente a buon mercato, che persino l'energia prodotta dagli impianti solari del nostro Paese entrava in rete dopo aver utilizzato il gas. Ora si è dovuto attuare un totale cambio di paradigma, mettendo al primo posto l'energia da noi prodotta e agevolando ovunque possibile la produzione nazionale.

Nel frattempo, verrà utilizzato anche il gas proveniente da altri fornitori, che, avendo un costo maggiore, cui si aggiunge quello della rigassificazione, dovrà poi essere gradualmente integrato dalla produzione nostrana. Nel provvedimento sono presenti norme puntuali per consentire ai rigassificatori come quello di Ravenna di essere pienamente operativi. Riteniamo che la strategia messa in atto dal ministro di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin per conto del Governo Meloni rappresenti un punto di svolta strategico verso la sicurezza energetica, avendo ben chiaro l'obiettivo finale dell'indipendenza energetica, una strategia che ci consentirà in tempi brevi un marcato ridimensionamento della dipendenza dalle forniture estere.

L'idea di puntare in modo deciso sulle energie alternative e sulle rinnovabili rappresenta il punto di svolta anche nelle modifiche introdotte alla Camera: dall'utilizzo del fotovoltaico alla valorizzazione delle biomasse all'uso del geotermico all'impiego del biometano. L'introduzione di ulteriori procedure semplificate agevolerà la costruzione e l'utilizzo di nuovi impianti. Sono previste procedure abilitative semplificate per la riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.

Inoltre, anche gli interventi per la produzione di biometano già in funzione possono essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata. Sono previste disposizioni per efficientare le infrastrutture strategiche del nostro Paese, cioè appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti e degli oleodotti delle principali direttrici o corridoi infrastrutturali, per le quali sono previste procedure autorizzative più veloci.

Il decreto contiene inoltre il rinnovo dei cosiddetti *bonus* sociali, cioè il riconoscimento delle agevolazioni per la luce e il gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, così com'è stato confermato l'azzeramento, sempre per il terzo trimestre di quest'anno, delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Inoltre, vi è la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali, allargando questa volta la stessa aliquota anche al teleriscaldamento.

Insomma, si tratta di un pacchetto di *bonus* che hanno l'obiettivo di continuare a sostenere famiglie e imprese, così com'è stato fatto dall'inizio del Governo Meloni, misure che hanno evitato il fallimento di migliaia di imprese e hanno aiutato decine di migliaia di famiglie a continuare a fruire di servizi essenziali quali il riscaldamento e la luce elettrica. Il decreto mette insieme una serie strutturata di

misure che seguono quel filo logico di dare una più puntuale valorizzazione alle nostre energie e alle fonti necessarie per produrle. Con questa legge, l'indipendenza e la sicurezza energetica sono più vicine, un altro passo di un cammino che vogliamo percorrere fino in fondo.

C'è chi arringa parlando di decreto farsa, di decreto vuoto, c'è chi promette grandi e utopiche rivoluzioni *green* e poi ci siamo noi, che lavoriamo per realizzare i nostri programmi e aiutiamo il Paese a uscire dalla crisi energetica. Forza Italia e il centrodestra con questo provvedimento dimostrano gli italiani di saper trasformare le parole in fatti e per queste ragioni annuncio il voto favorevole alla fiducia dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, quest'Assemblea è nuovamente impegnata, oggi, a ratificare le vostre scelte, non a discuterle - badate bene - perché siete così convinti di essere nel giusto, da non sentire il bisogno di confrontarvi con il Parlamento. Eppure, siamo in una democrazia e, per quanto a voi la cosa possa sembrare una noiosa e tediante perdita di tempo, i provvedimenti devono seguire un *iter* obbligato, pensato proprio per evitare che in pochi possano prendere decisioni basate esclusivamente sul sentire di una sola parte politica.

"Ma noi abbiamo vinto le elezioni" è la vostra ostentazione più gettonata. Certo, le avete vinte, ma mi permetto di ricordarvi che le avete vinte in un sistema che al momento è ancora parlamentare e che, per di più, ha al suo centro proprio i due rami del Parlamento, che, con il vostro atteggiamento, sembrate voler recidere o quantomeno mortificare nelle proprie funzioni e prerogative.

Alla luce del testo che ci proponete, sento di chiedervi se avete letto il provvedimento prima di approvarlo in Consiglio dei ministri. Il mio è un dubbio legittimo. Non me ne voglia il ministro Sangiuliano, ma spero che in Consiglio dei ministri non sia valsa la prassi del premio Strega, secondo cui si può votare un testo senza sapere di cosa parla. (*Applausi*).

Ennesimo decreto, quindi, che arriva all'esame di quest'Assemblea dopo giorni segnati da dichiarazioni di alto livello intellettuale, politico e morale, spesso rilasciate ad arte da esponenti della maggioranza e gregari simpatizzanti, forse con il solo intento di distrarre, tuttavia frutto di sincero sentire, e in ogni caso imbarazzanti. Questo Esecutivo si mostra privo di strategia energetica e climatica e, allo stesso tempo, molto attento agli interessi degli operatori del fossile. Nel testo semplificate ulteriormente sia le procedure autorizzative ambientali per la realizzazione di nuovi e inutili rigassificatori galleggianti, sia gli *iter* autorizzativi per la realizzazione delle infrastrutture considerate strategiche appartenenti alla rete dei gasdotti e degli oleodotti.

Insomma, anche questa volta avete adottato una serie di scelte costose, che garantiscono risorse ai privati per il ritorno dei loro investimenti, scaricando tutti i costi sulla collettività, attraverso il pagamento delle prossime bollette. In questo modo, senza alcun rischio di impresa, è facile farla l'impresa, socializzando i costi e privatizzando gli utili. (*Applausi*).

Tutto questo avviene in uno specifico scenario, in cui gli approvvigionamenti dalla Russia sono ormai pochissimi e gli stoccaggi sono quasi pieni. Teniamo presente che in Italia sono stati risparmiati circa 10 miliardi di metri cubi di gas in otto mesi, pari a una riduzione del 18 per cento dei consumi. Nel 2022 abbiamo consumato 68 miliardi e mezzo di metri cubi di gas, ovvero 7 in meno rispetto al 2021. La disponibilità di gas però è rimasta la stessa: 75 miliardi di metri cubi, pari a quella del 2021, mentre ad aumentare del 200 per cento sono stati solo i metri cubi di gas esportati.

Per il resto, questi numeri ci dicono che l'attuale sistema delle infrastrutture energetiche garantisce il dovuto approvvigionamento. Allo stato attuale, i rigassificatori di Ravenna e Piombino (quest'ultimo, tra l'altro, collocato in un'area di crisi complessa) sono ininfluenti ai fini della sicurezza energetica e servono soltanto a consolidare la narrazione del Governo e quindi del presidente Meloni, ma anche della stessa Snam, nel fare dell'Italia l'*hub* del gas del Mediterraneo. Nel frattempo, i colossi dell'energia collezionano extraprofiti da capogiro, che non vengono tassati, e la transizione energetica verso le rinnovabili resta ferma al palo ovvero si muove a passo di lumaca. (*Applausi*).

Anche le associazioni del settore ci dicono che in soli tre anni con eolico e fotovoltaico si possono ottenere 60 gigawatt, ma, ogni volta che si tenta un approccio ecologico al tema dell'energia, dal

Governo Meloni si grida all'ambientalismo ideologico. Così, mentre tutto il mondo aumenta i propri sforzi per arginare i cambiamenti climatici e le tossicità ambientali, l'Italia resta ferma e imbalsamata. Collegli, i rigassificatori sono ininfluenti per la sicurezza energetica del Paese e il decreto in questione è l'ennesima prova della volontà del Governo di svuotare il ruolo del Parlamento, visto che ci si è di nuovo affidati a una decretazione d'urgenza che nulla ha a che vedere con la materia in esame. Il Governo dovrà assumersi tutta la responsabilità di questa scelta.

In questo quadro, molto probabilmente aumenteranno i costi per l'energia, già attualmente elevati, senza beneficio alcuno e mettendo a rischio anche la competitività delle imprese del nostro Paese.

Anche con questo provvedimento quindi continuate ripetutamente a strizzare l'occhio alle fossili, mentre a tutte le proposte che abbiamo avanzato in Commissione avete risposto di no *a priori*, senza alcuno scambio di vedute o punti di vista. Che le opinioni altrui siano invisibili a questa maggioranza è un dato di fatto che non scopriamo di certo oggi, ma mi chiedo dove vi porterà questo atteggiamento.

Questo provvedimento arriva alla fine di una settimana strepitosa, fatta di fantastiche esternazioni e prese di posizione da parte di diversi esponenti del Governo. Signori, credo sia il trentesimo decreto-legge: per molto meno, in una situazione ben diversa, avete definito criminale il presidente Conte (*Applausi*), occupato a contrastare una pandemia.

A proposito, stranamente pare che nessuno di voi sia più andato a fare benzina, dopo il fortunato *spot* elettorale: non vi siete accorti dei nuovi aumenti? Certo, evidentemente i vostri problemi oggi sono altri. Il fatto è che siete a secco di idee e programmi, e questa è la verità. Per mascherare la vostra manifesta inadeguatezza, provate a distrarci con esternazioni deliranti che, nel vostro caso, non possiamo neanche attribuire al caldo di questi giorni, visto che per molti di voi i cambiamenti climatici non esistono. (*Applausi*).

Signori del Governo, dove sono i 1.000 euro promessi ad ogni cittadino con un semplice *click*? Cosa ne è stato del blocco navale a suo tempo tanto facile da attuare? Dov'è la riduzione delle accise? Siete il Governo del sì e no, a testimonianza del fatto che non siete quasi mai convinti di nulla e che state procedendo per tentativi e senza alcuna visione. Abolite il superbonus, ma riscrivete il PNRR per rifinanziarlo; abolite il reddito di cittadinanza, ma non del tutto; date alle persone in difficoltà un euro al giorno per comprare il pesce fresco, ma siccome siete sotto pressione vi dimenticate di inserire il sale nella lista. Il Ministro della giustizia dice di voler cambiare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, perché per lui è evanescente e non esiste, ma poi vi ricordate di avere Paolo Borsellino nel vostro *pantheon* e cambiate idea.

Su una cosa - e di questo bisogna darvi atto - invece siete abbastanza decisi e continuate a strizzare l'occhio agli evasori, passando dal pizzo alla prigione di Stato. Siccome ci tenete tanto a fare le cose perbene, alla Camera bocciate la direttiva europea sulla lotta alla corruzione, come a dire: tranquilli, nessuna confusione, siamo sempre noi. (*Applausi*).

Questi otto mesi di Governo parlano da soli e ci raccontano di un Esecutivo ancora in cerca d'autore. È il Paese che dicevate di voler prendere per mano, non Joe Biden. Siete totalmente inadeguati quanto pericolosi, e questa cosa ce la ricordate voi stessi giornalmente.

Signor Presidente, per questo, ma anche per tanti altri motivi che non sto qui a dire, dichiaro il voto contrario a questo provvedimento da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, ancora una volta, come legislatori, oggi siamo chiamati a occuparci di materie vitali per il Paese e per le famiglie, in un momento particolarmente complicato della nostra storia e della nostra quotidianità. Già solo per questo, su tali materie dovrebbe convergere il maggior consenso possibile per arrivare a varare le migliori misure possibili, e invece ancora una volta ci troviamo a registrare in quest'Aula la contrarietà strumentale degli opposizioni.

Eppure il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire, come sappiamo, è incentrato su provvedimenti in tema di energia che hanno due obiettivi primari: uno di respiro immediato, continuare ad aiutare le famiglie e le imprese in questa fase difficile sui costi energetici, e l'altro di

respiro molto più ampio, anche se più lungo, portare l'Italia a raggiungere finalmente l'indipendenza in campo energetico. Già solo l'enunciazione di questi principi che stanno alla base del decreto-legge in esame e ispirano la nostra azione di Governo dovrebbe spingere le opposizioni a sposare in tutto o in parte le nostre scelte, che sono indiscutibilmente e indubbiamente compiute nel solo interesse del Paese e dei nostri concittadini. Invece, questo non è.

I colleghi ci criticano, dimostrando di aver evidentemente già dimenticato quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, i cui strascichi ancora ci portiamo dietro, e quante preoccupazioni ci hanno angosciato; hanno già dimenticato come la situazione geopolitica internazionale abbia fatto emergere con tutta la sua dirompenza proprio la nostra vulnerabilità, di potenza occidentale sì, ma con i piedi di argilla pronti a sbriciolarsi sulla dipendenza energetica dall'estero.

Soprattutto i colleghi hanno totalmente dimenticato, anzi, cancellato con un colpo di spugna come questa dipendenza e questa vulnerabilità dell'Italia siano dipese proprio da alcuni di loro. Mi riferisco innanzitutto ai colleghi del PD, responsabili per primi di averci consegnati mani e piedi alla Russia e ad altri Stati per la fornitura di gas ed energia e di averci posto in una situazione di subalternità dalla quale nulla hanno poi fatto per tentare di farci uscire, se non adesso, rigirando le carte in tavola per far apparire noi come quelli che vogliono ricarbonizzare la Nazione a danno di tutti.

Questo non è il modo migliore per celare le vostre malefatte. Non siete voi forse quelli che, mascherandosi dietro un ecologismo di facciata, hanno votato in Europa per l'abolizione dei veicoli a combustione, con un miope integralismo elettrico che non fa che consegnarci dalla Russia alla Cina, per di più con un danno di sproporzioni smisurate per la nostra economia e, soprattutto, per le fasce meno abbienti della nostra popolazione?

Ribadisco che, se siamo in questa situazione così critica anche in materia energetica, la responsabilità non è certo la nostra. Anche stavolta siamo chiamati a porre rimedio ai danni che voi avete fatto a causa della vostra incapacità, delle vostre scelte scellerate e, soprattutto, del vostro immobilismo.

In ogni caso, le cose di cui ci accusate sono menzogne, perché con questo decreto introduciamo innovazioni molto coraggiose, con le quali buttiamo le fondamenta della futura autonomia energetica, che non possono venire con l'utilizzo di fonti rinnovabili.

L'Italia e l'Europa non potranno mai raggiungere un notevole livello di autonomia con il sole e con il vento, ma i combustibili fossili sono quelli di cui dobbiamo servirci da qui ai prossimi anni. Dovremo certamente pian piano abbandonarli, ma solo attraverso un piano energetico che guardi certamente al sole, al vento, all'acqua e alla geotermia, ma soprattutto al nucleare di nuova generazione e da qualche parte bisogna pure iniziare e partire. A differenza vostra, noi ci assumiamo l'onere di farlo, nel modo, credo, più razionale possibile, scegliendo ciò che può avviare questo percorso in tempi rapidi, con una semplificazione normativa che il Governo e la Lega in particolare perseguono fin dal primo momento, offrendo assoluti benefici per i cittadini, che finalmente possono creare sviluppo, ottenere risposte alle loro istanze e realizzare anche le proprie ambizioni, senza venire risucchiati da cavilli e da blocchi degli *iter* amministrativi che portano solo a fermare la crescita.

Capiamo, tuttavia, che chi come voi è stato il primo colpevole dell'estrema burocratizzazione dello Stato di quest'opera di semplificazione non possa certo oggi gioire, perché significa perdere potere, il potere che nasce dalla creazione del bisogno. Noi, invece, andiamo avanti proprio su questa strada, perché è l'interesse pubblico che ci sta sempre a cuore.

In tema di energia partiamo dalla previsione di più tempo e più possibilità per autorizzare nuovi rigassificatori, con procedure più rapide e più semplici, ma anche più complete, con l'integrazione della via che finora non era prevista e che è il segno tangibile dell'attenzione che abbiamo e riserviamo verso l'ambiente, ottenendo peraltro immediata risposta positiva da parte di numerosi enti territoriali, a dimostrazione, da un lato, di quanto una previsione del genere fosse attesa dai territori come preziosa fonte di approvvigionamento, di risoluzione dei problemi e di ricchezza e, dall'altro, di quanto siamo stati capaci anche in questa occasione di raccogliere e interpretare le esigenze dell'Italia.

E, soprattutto, andiamo a occuparci di biomasse, incentivandole attraverso l'innovazione di carattere fiscale; di geotermia, con la possibilità di presentare istanze per potenziare gli impianti; e di biometano, con procedure abilitative semplificate e la possibilità di ampliare del 50 per cento la base

dell'area dedicata alla digestione anaerobica.

Sono tutti provvedimenti che non hanno nulla a che vedere con il carbone e che dunque smentiscono le vostre menzogne e accuse, andando piuttosto ad aprire finalmente la strada a un'indipendenza energetica del nostro Paese, obiettivo cui crediamo possa contribuire, per esempio, anche la possibilità di assimilare agli enti del terzo settore le imprese che si riuniscono in forma di comunità energetiche.

È questa una previsione fondata sul mutualismo la cui bontà, dunque, dovrebbe essere apprezzata e riconosciuta proprio da chi del mutualismo e della cooperazione ha fatto una bandiera, anche se, in realtà, questo mutualismo lo ha poi usato in modo distorto, come strumento di potere e per lucrare, a volte anche in maniera illecita.

A tutto questo, poi, affianchiamo le politiche di sostegno a chi ha ancora più bisogno. Non dimentichiamo infatti le famiglie svantaggiate, che continuiamo ad aiutare, estendendo le previsioni precedenti e, anzi, rafforzandole con un corposo intervento anche sociale, cui dà vita proprio quella destra che voi, falsamente e continuamente, tacciate di disumanità e disattenzione per i deboli.

Concludo rispondendo a un'ultima e ulteriore critica, quella di aver fatto ricorso alla fiducia. Non sto qui a ricordarvi quante volte in passato, a testa china, la fiducia l'avete votata a supporto di scelte che non erano contenute in un programma elettorale, ma a sostegno di Governi che gli italiani non avevano né scelto né votato. Come non sto qui a ricordarvi i numeri dell'utilizzo della fiducia dei Governi a trazione sinistra.

Non ci fate ridere con le vostre contestazioni, che nascondono il vuoto delle vostre osservazioni. Non avete appigli seri e di contenuto per attaccarci sul provvedimento oggi in approvazione e, quindi, non trovate altro che questioni senza valore.

Non avendo null'altro da aggiungere, mi fermo qui e, per tutto quanto detto finora, non posso che esprimere un deciso sì al decreto oggi all'esame dell'Assemblea per conto del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

[IRTO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IRTO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge giunto in conversione oggi in Senato, con ansia e superficialità da parte della maggioranza, si occupa di diversi argomenti e in particolare di bollette e rigassificatori; quindi, di costi e fonti dell'energia. Si tratta di questioni molto serie e prioritarie, accorpate per causa del vizio inguaribile dell'Esecutivo Meloni, che arriva in ritardo su tutto e corre soltanto se deve colpire e recidere lo stato sociale, la libertà di dissenso e le tasche degli italiani.

È l'ennesimo provvedimento di un Governo ambiguo, che ieri predicava bene e oggi razzola male; che a parole si dice vicino alle famiglie, ma poi non affronta i problemi urgenti e persegue, ostinatamente, a spaccare il Paese e nella destrutturazione dell'unità nazionale, con la responsabilità di forti ritardi circa gli obiettivi di cui al pacchetto energia e clima 2030 e al relativo Piano nazionale.

Non parliamo poi dei ritardi complessivi legati al PNRR, dove si sta chiarendo, proprio in questi giorni, l'inadeguatezza del Governo, con il grido di dolore del terzo settore che chiede di essere ascoltato sulla rimodulazione del PNRR; l'abbandono e l'isolamento degli amministratori locali, la totale non chiarezza del ministro Fitto rispetto alle scadenze e alla rimodulazione dei progetti. Questa dovrà avvenire entro il 31 agosto e ancora chiediamo che il Parlamento venga a sapere come il Governo vuole rimodulare e in che modo l'Italia vuole competere sul PNRR: niente di tutto questo. *(Applausi)*.

Alla Camera il Governo aveva posto la questione di fiducia su questo decreto, a riprova, semmai ce ne fosse bisogno, della paura della legislazione democratica, che turba e inquieta l'Esecutivo Meloni e la sua maggioranza, che si allinea sempre d'ufficio. Per inciso, con più di trenta decreti in meno di nove mesi, il Governo Meloni ha l'infelice primato della decretazione d'urgenza a colpi di fiducia. *(Applausi)*. Questo modo di agire mortifica il Parlamento e la qualità delle leggi dello Stato, data la grave mancanza del confronto in ambito legislativo, che è quello della rappresentanza, del dibattito, dello scontro politico, ma che è anche quello della sintesi per il bene del Paese.

Vorrei appena ricordare che, quando stava all'opposizione, l'onorevole Meloni auspicava un'ampia

dialettica sulla conversione dei provvedimenti del Governo. Oggi invece ha dimenticato in fretta quelle sue posizioni, facendo agli altri ciò che non voleva fosse fatto a lei. Ma questa è una caratteristica del presidente Meloni, dei Ministri in carica e dell'intero centrodestra, che proprio sulle bollette dava lezioni morali e oggi tace, come imbavagliato. D'altronde, state di fatto istituzionalizzando un monocameralismo silenzioso, che svilisce il ruolo del Parlamento. (*Applausi*).

Nello specifico, il provvedimento in questione prevede inadeguate e temporanee misure di sostegno per famiglie e imprese rispetto ai costi dell'energia. Infatti, sulle tariffe di corrente e gas, il provvedimento contempla che le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute siano rideterminate dall'ARERA, ma nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023. Nella misura sono inclusi gli effetti derivati dall'estensione della soglia ISEE, da 20.000 a 30.000 euro, volti a consentire l'accesso da parte dei nuclei familiari numerosi al *bonus* sociale legato al disagio economico. Tutto questo significa che i benefici saranno ridotti e brevi, per dirlo in termini spiccioli e comprensibili. Ciò vuol dire che non c'è stata la volontà di un intervento strutturale del Governo, già passato alla storia come l'Esecutivo dell'incoerenza e della propaganda politica.

Anche per un elemento di chiarezza da parte nostra, quanto alle misure sui rigassificatori, che il Partito Democratico ha voluto, in una logica di unità nazionale, di diversificazione delle fonti energetiche e di decarbonizzazione, sia per limitare la spirale dei prezzi e per supportare l'Ucraina, sia per indirizzare il Paese verso la transizione verde, il provvedimento è monco per quanto concerne lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che concorrono all'obiettivo dell'autosufficienza energetica, che sposammo responsabilmente nel Governo Draghi. Tra l'altro, avevamo proposto di aumentare il sostegno a Piombino e a Ravenna, che ospiteranno queste strutture, ma non siamo stati ascoltati.

Inoltre, in questo decreto-legge si potevano azzerare i costi di gestione, anche per la spesa energetica e non soltanto per quella del gas. Ancora, si potevano prolungare i crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, a favore delle imprese energivore o meno. Abbiamo chiesto di raddoppiare le misure compensative destinate alle comunità locali, ma avete detto no. Da questo punto di vista, il Governo si è chiuso e non ha voluto ascoltarci. Il Partito Democratico, con grande senso di responsabilità, ha presentato le sue proposte per migliorare questo provvedimento, ma avete continuato a dire no.

In Italia si usa il gas per produrre il 60 per cento dell'energia elettrica. Ciò significa che questo provvedimento, così come concepito, rischia di portare un rincaro strutturale delle bollette, in quanto non contempla le misure sulle rinnovabili, che sarebbero state possibili e più che opportune. In sintesi, il provvedimento di cui stiamo parlando è caotico, scritto male, privo di soluzioni strutturali al caro energia e completamente omissivo sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. Inoltre, esso rischia di portare un aggravio ulteriore e forte dei costi per le famiglie e non darà dei benefici ai cittadini con difficoltà economiche o con problemi di salute.

Ripeto che abbiamo provato a migliorare il testo, prima alla Camera dei deputati e dopo nella velocissima e quasi inutile - consentitemi di dirlo - seduta in Commissione al Senato. Avete detto no, ponendo la questione di fiducia sul provvedimento in esame. Voteremo dunque contro, anche nel merito, perché è un provvedimento che ci riporta indietro di anni, ci allontana dal futuro dell'Unione europea e dall'obiettivo della transizione ecologica (*Applausi*), su cui si fondano la ripresa e la resilienza collettiva, soprattutto quella delle nuove generazioni.

Ci tengo a sottolineare, concludendo, che, per quanto ci riguarda, noi continueremo a batterci in tutte le sedi politiche per il sostegno alle famiglie, per la diversificazione delle fonti energetiche, per la transizione ecologica e per il rispetto, Presidente, della democrazia parlamentare che il Governo sta calpestando, non considerando i bisogni della persona umana, i diritti dei cittadini, le esigenze della comunità nazionale e il cammino corrente che tutti noi dobbiamo fare per l'unità vera dell'Europa.

Per tutto questo dichiaro che il Gruppo Partito Democratico voterà no alla fiducia al Governo.

(*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (*Fdl*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, con questo provvedimento si aggiunge un nuovo importante tassello al grande lavoro svolto in questi mesi dal Governo e dalla maggioranza sul tema dell'energia e su quello del sostegno alle imprese e ai cittadini rispetto al tema dei costi delle bollette, anche nell'ottica degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolar modo, attraverso l'esame della Camera dei deputati, sono state introdotte a questo provvedimento norme relative al contenimento dei prezzi nel settore elettrico e di quello del gas naturale. Tra i molti interventi voglio ricordare quelli sul tema della capacità di rigassificazione nazionale, fondamentale nella strategia di diversificazione delle fonti e di sicurezza energetica nazionale. In questo senso, viene ampliata la possibilità per gli operatori di presentare nuove istanze ai commissari straordinari e, soprattutto, si prevede che venga razionalizzata la fase autorizzativa, con un procedimento unico che semplifica e allo stesso tempo rende più rigorose le valutazioni ambientali. Questo metodo corrisponde peraltro proprio alla nostra visione sul tema dei procedimenti autorizzativi: se vuoi realizzare un impianto, il decisore pubblico ti deve dire, in tempi certi, se quell'impianto può essere realizzato, se quell'impianto ha bisogno di modifiche, ma di sicuro non ti può rendere ostaggio della burocrazia.

Viene poi esteso ai commissari, che ricordiamo sono i Presidenti delle Regioni Toscana ad Emilia-Romagna - a questo proposito la collega Petrucci ha ampiamente ricordato la questione di Piombino e le sue caratteristiche storiche - anche il tema dell'incremento della capacità di rigassificazione; quindi non solo dell'installazione, ma anche delle fasi successive.

Sono previsti obblighi sacrosanti di trasparenza e di informazione per le comunità locali, che devono essere coinvolte in questi processi e informate; devono conoscere le questioni e avere le adeguate garanzie, nonché le adeguate compensazioni. Importante in questo senso è anche l'obbligo per i concessionari di manutenzione delle infrastrutture, anche in caso di ricollocazione delle unità galleggianti. Il piano di rigassificazione viene poi inserito nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, proprio perché è necessario avere una visione d'insieme dal punto di vista della strategia energetica.

Vi è poi la parte relativa alle bollette, che è un ulteriore intervento per agevolazioni ai soggetti svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e per quelli in gravi condizioni di salute. Da questo punto di vista, mettiamo in campo 285 milioni: questo è un ulteriore intervento, perché ricordiamo che fin dal suo insediamento il Governo è intervenuto nettamente a sostegno delle categorie che avevano necessità. Anche oggi che c'è una fase di crescita, sicuramente migliore dal punto di vista economico, continuiamo a stare vicini alle categorie più svantaggiate su questo tema.

Vi è poi l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore gas e la riduzione IVA per il gas metano per combustione per usi civili e industriali. Ancora, vi è l'estensione di tali riduzioni al teleriscaldamento, che prima di questa legislatura era incomprensibilmente escluso da qualsiasi tipo di agevolazione. Vengono previste calmierazioni, con prezzi minimi e integrazione dei ricavi, per la produzione di impianti a biogas e biomasse.

A riprova di un nuovo e organico approccio alla questione energetica, vi sono anche disposizioni sulla questione dell'energia geotermica, che ne prevedono l'incremento laddove opportuno. Si tratta di una fonte energetica che, con le dovute cautele, può dare un'importante contributo al piano complessivo e alla strategia sull'energia. Lo stesso discorso vale per il biometano, con le norme che consentono una procedura semplificata in caso di conversione da gas comune a biometano.

Sempre in tema di semplificazioni, vanno ricordate anche le norme sulle infrastrutture strategiche in ambito energetico che vengono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili come vettori di trasporto lungo l'asse Nord-Sud e la direttrice dei corridoi infrastrutturali energetici europei, con conseguente priorità su tutti i procedimenti autorizzativi che le riguardano e per le proroghe motivate, che possono essere disposte anche d'ufficio. Semplificazioni a questo proposito sono presenti anche per quanto riguarda i provvedimenti espropriativi.

Nonostante quello che alcuni incomprensibilmente dicono, analoga attenzione viene riservata anche al tema delle rinnovabili con la definizione di attività generali, in particolar modo per quelle legate



all'autoconsumo svolte dal terzo settore e da imprese sociali. Vi sono, inoltre, norme per aggiornare le tariffe per impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici, in relazione alle procedure di asta indette dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Il provvedimento in discussione va quindi nella giusta direzione, quella di continuare con il sostegno - laddove necessario - rispetto al caro bollette, mentre il Governo ha lavorato e lavora alacremente, con risultati evidenti, affinché i costi energetici scendano e nello stesso tempo possa comunque essere mantenuto il sostegno. Desidero ricordare che uno dei primi impegni che il presidente del Consiglio Giorgio Meloni aveva preso rispetto al tema del caro bollette era quello di lavorare per un *price cap* a livello europeo e questo impegno è stato assolto nei primissimi giorni di vita del Governo. (*Applausi*).

Desidero altresì ricordare, tramite lei, signor Presidente, alla senatrice intervenuta in precedenza che forse, prima di pronunciarsi, conviene guardare le agenzie, perché secondo l'elaborazione giornaliera del «Quotidiano Energia» i prezzi dei carburanti sono in calo; da questo punto di vista, molte cose inesatte vanno nella direzione opposta rispetto al senso del provvedimento in esame, che ha messo in campo una strategia energetica per la sicurezza, la prosperità e il futuro stesso della Nazione.

Dopo anni di dipendenza energetica, c'è un Governo che lavora guardando all'autosufficienza come obiettivo tendenziale, assumendosi la responsabilità delle scelte, a volte anche difficili, ma mettendo le basi affinché nessuno possa decidere di chiuderci i rubinetti e metterci in ginocchio. A proposito di indipendenza energetica, non ci sembrerebbe un'idea molto intelligente quella di passare dalla dipendenza dal gas russo a quella dai pannelli solari cinesi. Per noi quella energetica è una vera questione di indipendenza nazionale. Pensiamo quindi alla diversificazione delle fonti, al di là di chi descrive la maggioranza come un branco di negazionisti. Addirittura, signor Presidente, la collega Castellone ci ha definito ignoranti da questo punto di vista. Noi diciamo chiaramente che non siamo oppositori del tema del cambiamento climatico. Certo, forse la nostra ignoranza fa sì che magari non ci scandalizziamo se a luglio fa molto caldo, e questo lo ammettiamo. (*Applausi*). Tuttavia, non siamo certamente nostalgici del fossile, come ha detto qualcuno che, mentre stava nel Governo dei migliori, apriva le centrali a carbone, mentre il Governo Meloni, fino a prova contraria, le centrali a carbone le sta chiudendo. (*Applausi*). Da questo punto di vista, pertanto, andiamo avanti certamente verso la decarbonizzazione, ma con una strategia di gradualità e con la consapevolezza di non cedere alcun passo sulla sovranità in nome del politicamente corretto e dell'ideologia globalista.

Diciamo quindi sì alle rinnovabili. Segnalo, inoltre, ai colleghi che in questi mesi gli investimenti sulle rinnovabili che sono in campo in Italia sono ampiamente aumentati, sono triplicati rispetto a due anni fa: parliamo di 41 miliardi di investimenti sul tema delle rinnovabili e di 38 gigawatt messi in campo.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, un nuovo protagonismo dell'Italia si esplica anche sul piano Mattei, che comporta accordi non predatori con i Paesi in particolar modo del Nord Africa e sulla creazione di *partnership* plurali, tali da avere una giusta diversificazione delle fonti energetiche.

Avanti così, dunque, per un'Italia che guardi al futuro e sappia coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Nella nostra visione gli esseri umani sono integrati e non contrapposti alla natura; il benessere dell'uno è direttamente proporzionale al benessere dell'altro e, visto che oggi è stato citato un proverbio dei nativi americani, ne citiamo uno anche noi: la terra non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, ma presa in prestito dai nostri figli.

Il nostro compito, quindi, è rispettarla con equilibrio, con attenzione, ma con la convinzione assoluta che, per consegnarla ai nostri figli in condizioni migliori di quelle in cui l'abbiamo trovata, il nostro compito non è convivere passivamente ma viverla in modo proattivo, non da ospiti ma da custodi.

Per questi motivi, esprimiamo un convinto voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

#### ***Votazione nominale con appello***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 803, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e, ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione

nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Melchiorre).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Melchiorre.

*(La senatrice Segretario Stefani fa l'appello).*

Colleghi, poiché si è verificato un problema tecnico, coloro che non hanno ancora votato saranno registrati manualmente.

Invito la senatrice Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Dichiaro chiusa la votazione, i cui esiti comunicheremo non appena i dispositivi elettronici lo consentiranno. *(A causa del malfunzionamento del sistema elettronico si procede alla verifica manuale dei voti espressi).*

*Rispondono sì i senatori:*

Alberti Casellati, Ambrogio, Amidei, Ancorotti

Balboni, Barachini, Barcaiuolo, Bergesio, Bernini, Berrino, Biancofiore, Bizzotto, Borghese,

Borghesi, Borghi Claudio, Bucalo, Butti

Calandrini, Calderoli, Campione, Cantù, Castelli, Ciriani, Craxi

Damiani, De Carlo, De Poli, De Priamo, Della Porta, Dreosto, Durigon

Fallucchi, Farolfi

Garavaglia, Gelmetti, Germanà, Guidi

Iannone

La Pietra, Leonardi, Liris, Lisei, Lotito

Maffoni, Malan, Mancini, Marcheschi, Marti, Matera, Melchiorre, Menia, Mennuni, Mieli, Minasi,

Murelli

Nastri, Nocco

Occhiuto, Orsomarso, Ostellari

Paganella, Pellegrino, Pera, Petrenga, Petrucci, Pirovano, Pogliese, Potenti, Pucciarelli

Rapani, Rastrelli, Rauti, Romeo, Ronzulli, Rosso

Sallemi, Salvitti, Satta, Scurria, Sigismondi, Silvestro, Silvestroni, Sisler, Spelgatti, Speranzon,

Spinelli, Stefani

Ternullo, Terzi Di Sant'Agata, Testor, Tosato, Tubetti

Zaffini, Zanettin, Zangrillo, Zedda, Zullo

*Rispondono no i senatori:*

Basso, Bazoli, Bevilacqua, Bilotti, Boccia, Borghi Enrico

Camusso, Casini, Cataldi, Croatti, Cucchi

Damante, De Cristofaro, De Rosa, Delrio, Di Girolamo

Fina, Aurora Florida, Barbara Florida, Franceschelli, Franceschini, Fregolent, Furlan

Gelmini, Giacobbe, Giorgis, Guidolin

Irto

Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lombardo, Lopreiato, Lorefice, Lorenzin, Losacco

Magni, Maiorino, Malpezzi, Manca, Martella, Marton, Mazzella, Misiani, Musolino

Naturale, Nave, Nicita

Paita, Parrini, Patton, Patuanelli, Pirondini, Pirro

Rojc

Sbrollini, Scalfarotto, Sensi, Sironi, Spagnolli

Tajani, Trevisi

Unterberger

Valente, Verducci, Verini

Zambito, Zampa

*Si astiene il senatore:*

Durnwalder

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 803, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	166
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	97
Contrari	67
Astenuti	1

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 57.

Sospendo la seduta fino alle ore 15, quando avrà luogo il *question time*.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 15).

#### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

#### **Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Biancofiore ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00594](#) sulle misure per favorire l'accessibilità degli animali di affezione alle spiagge e al trasporto aereo, per tre minuti.

**BIANCOFIORE** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Ministro, grazie per essere qui.

Nel periodo estivo assistiamo costantemente a un profluvio di interviste, di servizi televisivi e giornalistici sul fenomeno dell'abbandono degli animali, un fenomeno purtroppo però non soltanto estivo, ma che concerne tutto l'arco temporale dell'anno. Nonostante migliaia di leggi emanate dal Parlamento - nella scorsa legislatura abbiamo inserito all'articolo 9 della Costituzione la tutela del benessere degli animali - siamo ancora purtroppo molto indietro nella gestione degli stessi.

Ci tengo a dire che occuparsi degli animali domestici e dell'abbandono non è soltanto una questione di cuore, ma anche una rilevante questione economica, signor Ministro, perché solo per quest'anno è stimato per il nostro Paese un fatturato di 3,5 miliardi riguardo agli animali domestici. Secondo «Forbes» la *pet economy* genererà 370 miliardi di dollari nel solo 2023. Eppure oggi soltanto 8,5 milioni di italiani possono andare in vacanza con il proprio animale domestico e questo perché andare in vacanza diventa un incubo. Accade allora che alcuni disgraziati - perché non li possiamo chiamare in un altro modo - vengono meno alla fiducia e all'affetto dell'animale domestico e li abbandonano per andare a trascorrere le proprie vacanze.

Questo accade però anche perché le leggi dello Stato italiano e talvolta anche alcune ordinanze della Capitaneria di porto e della Guardia costiera o le regole delle singole compagnie aeree impediscono la fruibilità da parte dei padroni di animali domestici di una vacanza a 360 gradi.

Colgo l'occasione della presenza del Ministro della cultura per dire che lo stesso problema riguarda anche i teatri e i cinema. Quando si va in vacanza, signori Ministri, non si porta l'animale domestico soltanto per farlo stare in una stanza di albergo e tenerlo là, ma perché fruisca della vacanza completa insieme ai propri padroni, perché l'animale domestico notoriamente non vuole stare da solo.

Non esistono misure ordinate che consentano una gestione precisa degli animali domestici in vacanza, oltre che nella quotidianità.

Le chiedo dunque, signor Ministro, quali misure si intendano prendere per ampliare l'accesso alle spiagge, perché la situazione anche da questo punto di vista non è omogenea: in Versilia accettano gli animali, in Sardegna assolutamente no; addirittura nel Veneto, a Chioggia, gli animali possono accedere alle spiagge e a Jesolo no. Bisogna prevedere ovviamente una normativa omogenea e impedire i divieti da parte della Guardia costiera - di cui oggi peraltro ricorre il 158° anniversario e alla quale vanno i miei auguri - che ovviamente si rifanno ad un codice della navigazione che, ahimè, è un po' vetusto e peraltro assolutamente discrezionale.

Per quanto riguarda i trasporti aerei è impensabile oggi che l'animale domestico sia considerato un bagaglio, nonostante le leggi dell'Unesco, le leggi dell'Unione europea e la nostra Costituzione, e che il cane o il gatto debbano essere messi sotto i piedi e trattati alla stregua di un trasportino e di una valigia vera e propria.

Le chiedo quindi quali misure, signor Ministro, si intendano adottare come "salva estate" nei confronti degli animali domestici e, soprattutto, dei padroni che vogliono viaggiare con loro, consentendo un'apertura che io credo sia di grande dignità e soprattutto di grande civiltà, sulla quale il nostro Paese può essere precursore, in Europa e nel mondo.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.

Signor Presidente, è assolutamente interessante ed importante l'interrogazione della senatrice Biancofiore per ridurre il fenomeno incivile dell'abbandono degli animali.

Sul primo aspetto, relativo alla disciplina dell'accesso degli animali domestici in spiaggia, tale competenza è demandata agli enti locali e non all'autorità marittima. Visto però che il tema mi sta particolarmente a cuore, sensibilizzerò tutti gli enti locali affinché adottino misure per garantire agli animali idonee condizioni di accesso alle spiagge, nel rispetto ovviamente delle esigenze delle diverse tipologie di utenti. Mi farò carico, dunque, di portare il tema dell'attenzione dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e, in generale, di valutarlo con gli altri Ministri competenti.

Sul tema del trasporto aereo, come lei peraltro ricordava, vige un regolamento europeo che, ahimè, riconosce la legittimità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, ma non impone alcun obbligo di imbarco degli animali domestici a carico dei vettori. Anche qui, mi farò carico di segnalare, tramite l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), e di sensibilizzare i vettori in merito a tale situazione. Quindi, mi attiverò con ANCI per quello che riguarda le spiagge e con ENAC per quello che riguarda il trasporto aereo.

Trenitalia ospita, gratuitamente e meritoriamente, il trasporto degli animali anche in questa stagione estiva.

In chiusura, grazie al suo intervento, ci è venuta un'altra idea, che penso potrà servire a dissuadere qualche incivile da un gesto di abbandono e di morte. Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale, che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando di proporre modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada e pertinenze, arrivando fino alla revoca o alla sospensione della patente.

Ciò infatti, oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere a repentaglio anche l'incolumità di coloro che viaggiano. Sospensione o addirittura revoca della patente, quindi, per chi abbandona in strada un animale domestico e io spero che questo serva a far capire che dev'essere vacanza per tutti, due e quattro zampe comprese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Biancofiore, per due minuti.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Ministro, non posso che essere più che soddisfatta di queste sue parole, soprattutto della sua sensibilità, che non è cosa comune.

Bene questa sua proposta per quanto riguarda i trasporti, l'abbandono degli animali ed il ritiro della patente, inserita nel disegno di legge sulla sicurezza stradale.

Penso che bisogni fare un testo unico delle leggi a favore degli animali. So che alcuni partiti della

maggioranza, tra i quali il suo, lo stanno predisponendo e lo sto facendo personalmente anch'io. Innanzitutto, è fondamentale inserire l'animale domestico nello stato di famiglia, perché purtroppo, solo se si trova nello stato di famiglia, possiamo accertarne l'appartenenza. Sì, c'è il *microchip*, ma sappiate che, in realtà, le schede telefoniche possono essere cambiate, compiendo purtroppo un'azione ignobile.

Insomma, non tutti possono prendere un animale domestico: anche questo andrebbe verificato.

Io spero che questi provvedimenti, signor Ministro, possano essere adottati al più presto, anche per salvare le vacanze di molti italiani. Se, infatti, sono 8,5 milioni gli italiani che sono andati in vacanza, 54 milioni gli italiani che vogliono andare in vacanza e 65 milioni quelli che hanno gli animali domestici, vuol dire che c'è non solo un *gap* incredibile, ma anche una possibilità di crescita, anche economica, per il nostro Paese, che non conosce fine.

**PRESIDENTE.** La senatrice Floridia Aurora ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00592](#) sulle infrastrutture proposte dalla neoistituita cabina di regia per la crisi idrica, per tre minuti.

**FLORIDIA Aurora (Misto-AVS).** Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, negli ultimi dieci mesi l'Italia è stata colpita da circa 150 eventi climatici estremi, registrando danni enormi a economia, persone e territori, da Nord a Sud, da Ischia all'Emilia-Romagna.

Tali eventi hanno flagellato, negli ultimi giorni, anche il Veneto e il Trentino, con effetti devastanti su agricoltura, boschi e aree naturali. Gli effetti del cambiamento climatico si stanno manifestando in tutta la loro gravità, passando da forti periodi di siccità ad alluvioni ed a temperature infuocate.

Per questo motivo, è urgente intervenire con tempestività, anche a livello normativo, per mitigare gli effetti della crisi climatica in atto.

Sul tema della siccità il Governo è intervenuto con un decreto-legge, convertito dalla legge n. 68 del 13 giugno 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Esso prevede, all'articolo 1, l'istituzione della cabina di regia per la crisi idrica. La stessa cabina di regia dovrebbe assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche.

In data 3 maggio 2023, con il comunicato n. 784, il presidente della Regione Veneto, Zaia, ha trasmesso l'elenco di opere e interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il richiamato comunicato n. 784 della Regione Veneto contiene, tra gli interventi urgenti, la realizzazione della diga di Vanoi (ad uso plurimo: acquedottistico, irriguo, idroelettrico) a Lamon, nella provincia di Belluno, per un importo di 150 milioni di euro.

In data 4 maggio 2023, si è tenuta la prima riunione della cabina di regia per la crisi idrica, che ha stabilito gli interventi prioritari per la risoluzione dei problemi più urgenti e ha previsto i primi progetti in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Considerato che il decreto siccità prevede, cito testualmente, «operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe», «individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi», «attività di esercizio e manutenzione delle dighe» e non prevede la realizzazione di nuove dighe, chiedo di sapere quale decisione intendano adottare la cabina di regia e il Governo rispetto alla realizzazione della citata diga di Vanoi, quale infrastruttura non contemplata nel dettame legislativo, previsto dalla richiamata legge 13 giugno 2023, n. 68.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**SALVINI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti.** Signor Presidente, ringrazio per l'interrogazione, che mi dà l'opportunità di chiarire il lavoro fatto e di annunciare che ci sarà una seconda riunione della cabina di regia, proprio la settimana prossima, con l'audizione del commissario Dell'Acqua.

Parto dagli ultimi quesiti, indicando gli interventi di urgente realizzazione, per i quali il Governo ha già stanziato 102 milioni di euro, per fronteggiare la crisi idrica. Li ricordo ai colleghi e a chi ci segue da casa: in Piemonte, interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per

il miglioramento della tenuta idraulica, per il risparmio idrico, del canale Regina Elena e diramatore alto novarese, per 28 milioni di euro; in Lombardia, nuove opere di regolazione del lago d'Idro, in provincia di Brescia, per 33 milioni di euro; in Veneto, da lei citato, lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige, per 22 milioni di euro; in Emilia-Romagna, riqualificazione e telecontrollo delle opere di derivazione lungo l'asta principale, opere di stabilizzazione e ripristino dell'efficienza nel tratto attenuatore-Reno del canale emiliano-romagnolo, per 13 milioni di euro; infine, nel Lazio, interconnessione per il riutilizzo dell'impianto di depurazione di Fregene, per 6 milioni di euro.

Tali interventi sono stati individuati sulla base di una serie di criteri che tengono conto sia delle priorità segnalate dalle Regioni, sia delle situazioni di criticità rispetto alla risorsa idrica. È ancora in corso, ovviamente, un'attività di ricognizione per ulteriori interventi urgenti.

In merito alla diga di Vanoi, da lei citata, in parallelo rispetto al lavoro della cabina di regia, il Ministero che ho l'onore di presiedere ha pubblicato un avviso per la selezione di opere nel settore idrico, il 25 ottobre 2022. Tale avviso è destinato a raccogliere e sta raccogliendo le proposte di intervento di medio periodo presentate dalle Regioni. Pertanto, il progetto per la realizzazione della diga di Vanoi potrà essere valutato dal Ministero nell'ambito di tale procedimento. Cito a memoria un'altra diga attesa da anni, che è la diga di Vetto, sull'Appennino reggiano, per la cui progettazione abbiamo stanziato 3 milioni di euro.

Il lavoro sulle infrastrutture idriche, concludo, sta procedendo a ritmi serrati, nella consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di garantire al territorio gli interventi da decenni attesi. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Florida Aurora, per due minuti.

**FLORIDIA Aurora** (*Misto-AVS*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta.

Purtroppo non posso ritenermi soddisfatta, anzi, sono veramente preoccupata e mi sarei aspettata che dicesse che la diga del Vanoi rimarrà nel cassetto, come lo è da quasi cent'anni, perché, com'è avvenuto in Commissione quando abbiamo discusso del decreto siccità, non solo noi, ma gli stessi esperti ci hanno avvisato e hanno chiesto di non tirare fuori dal cassetto progetti vecchi, bocciati e non sostenibili. Nel caso specifico, la diga del Vanoi ha un grado di pericolosità molto alto (mi sembra P4), che è stato certificato dalla stessa Provincia di Trento. Non si riesce quindi a capire come mai si intenda procedere su questa strada, tanto più che la valle in cui dovrebbe essere inserita questa diga è stata chiusa completamente, perché è stata oggetto di una frana.

Puntate su questo progetto, invece di procedere - come richiesto nel decreto-legge - a interventi di sghiaimento per potenziare e portare a regime gli invasi (sono quattro quelli già presenti nel territorio) e senza coinvolgere il territorio. Poi vi lamentate che nessuno vuole che si entri nel proprio giardino, ma dovete comunque chiedere il permesso. Lo fate senza coinvolgere il territorio. Non c'è nessuno che voglia questa diga e i pescatori sono addirittura inferociti.

Quello che chiediamo è di procedere alla manutenzione e alla prevenzione, che è quello che si potrebbe fare a breve termine.

**PRESIDENTE.** La senatrice Unterberger ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00598](#) sul mancato pagamento delle sanzioni da parte di locatari di veicoli a noleggio senza conducente provenienti dall'estero, per tre minuti.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, i Comuni, soprattutto quelli turistici, lamentano l'inesigibilità delle sanzioni per violazioni al codice della strada da parte di locatari di veicoli a noleggio provenienti dall'estero.

L'articolo 196 del codice della strada prevede attualmente che, nell'ipotesi di noleggio, il locatario, quindi il turista, e non il proprietario, quindi la società di locazione, risponda in solido con l'autore della violazione. Il testo previgente dell'articolo 196, che la Corte di cassazione ha interpretato in maniera unanime nel ritenere il locatario responsabile, non lo sostituiva, ma lo aggiungeva al proprietario. La *ratio* della norma era chiara: rendere più agevole la posizione dell'amministrazione che contestava la violazione.

Con il decreto-legge n. 121 del 2021 si è introdotta una modifica normativa che ha escluso la responsabilità del proprietario del veicolo. La conseguenza è l'esclusione delle società di locazione

dalla responsabilità solidale in caso d'infrazione. Da qui, una perdita per i Comuni che, non essendo in possesso dei dati dei locatari o essendo in possesso di dati errati trasmessi dalle società di noleggio, non sono in grado di esigere il pagamento delle sanzioni, specie quando si tratta di persone provenienti dall'estero. Tale condotta evasiva va avanti da diversi anni ed è ormai suffragata anche dalla legge, che rende i Comuni inermi di fronte alle violazioni commesse sul proprio territorio.

Le chiedo pertanto, signor Ministro, se intende, in sede di esame del disegno di legge sulla sicurezza stradale di sua iniziativa, prevedere una modifica dell'articolo 196 del codice della strada, al fine di ripristinare la *ratio* della norma sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, ormai di fatto vanificata, e introdurre ad esempio un meccanismo che obblighi le società di noleggio, che sono le uniche ad avere i dati dei locatari, ad effettuare per loro conto il pagamento delle sanzioni ai Comuni, con la possibilità di addebito diretto degli importi sulle carte di credito prestate a garanzia del contratto di locazione, sempre che non vi sia formale contestazione del verbale di infrazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Senatrice Unterberger, intendo fare esattamente quello che lei sottolinea, perché non esiste che uno arrivi dall'estero, noleggi una macchina, prenda dieci multe in Italia e poi se ne torni a casa sua senza pagare un euro. (*Applausi*). Ringrazio per aver sottolineato la situazione. Penso, ad esempio, all'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), che per milioni di Italiani sono ormai un incubo, mentre per chi arriva da un altro Paese è come se non ci fossero.

Come da lei evidenziato, nella passata legislatura l'articolo 196 del codice della strada è stato modificato con l'intento di chiarire i limiti della responsabilità solidale da parte dei locatari dei veicoli a noleggio senza conducente, ma tale intervento correttivo non ha consentito di superare - come mi sembra evidente - le problematiche rappresentate. Sul punto, la modifica normativa all'articolo 196 approvata nella scorsa legislatura comunque non esclude totalmente la responsabilità solidale per l'impresa locataria: soprattutto nelle locazioni di breve durata, il contenzioso è aperto. Tuttavia, quando una legge è soggetta a interpretazione, sappiamo che non è fatta bene.

Pertanto, consapevole che sia assolutamente necessario fugare dubbi interpretativi ed evitare di onerare i Comuni di procedimenti complessi, che rendono difficoltosa l'esigibilità delle sanzioni, sono assolutamente a disposizione, anzi, auspico che questo Senato intervenga sul tema con ulteriori modifiche dell'articolo 196 del codice della strada per migliorare il disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato in Consiglio dei ministri il 27 giugno scorso e in corso di trasmissione alle Camere. Si tratta di un nuovo testo sulla sicurezza stradale che ha l'obiettivo primario di salvare vite, però vuole mettere anche un po' di ordine nella giungla del mondo delle multe, quindi normare gli autovelox a livello nazionale perché possano essere allestiti e impiantati là dove sono necessari per motivi di sicurezza, ma non servano a spremere ulteriormente automobilisti e motociclisti e poi cercare di riscuotere le eventuali contravvenzioni per infrazioni che chi arriva dall'estero commette in Italia.

Ringrazio pertanto l'interrogante perché la vediamo esattamente nella stessa maniera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, sono pienamente soddisfatta della risposta del signor Ministro. Il Gruppo per le Autonomie si farà quindi carico di presentare emendamenti al riguardo.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Fregolent ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00599](#) sui reiterati ritardi e disservizi nel trasporto pubblico, in particolare ferroviario, per tre minuti.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, signor Ministro, in questo periodo al trasporto dei pendolari per motivi di studio e di lavoro si aggiungono anche - per fortuna - i tanti turisti che vengono in Italia per visitare il nostro Paese e mai come in questo periodo i disagi nei trasporti risultano essere particolarmente fastidiosi.

Ormai non c'è giorno che il trasporto ferroviario, compresa l'Alta velocità, non preveda dei guasti; ormai il 40 per cento dei treni ad alta velocità non giunge puntuale a destinazione, con un ammontare di 1.600 ore di ritardo al mese e con rimborsi talvolta non troppo definiti.

A questo si aggiungono, una volta arrivati a destinazione, soprattutto nelle città turistiche, proprio per l'afflusso di turisti, le code per i taxi (che noi conosciamo); il trasporto privato vede il rincaro della benzina e anche il trasporto aereo non va meglio, con disagi, cancellazioni e purtroppo anche rincari dei biglietti, tanto che qualche settimana fa il ministro Urso ha istituito un tavolo proprio con le compagnie aeree.

Le chiedo pertanto quali iniziative intenda adottare il suo Ministero per far venire meno tutti i disagi che ho ora elencato.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signora Presidente, ringrazio l'interrogante, perché il tema è sensibile per me e per 60 milioni di italiani. Paghiamo una fragilità infrastrutturale causata da troppi anni senza investimenti adeguati e proprio su questo otto mesi fa, quando siamo arrivati al Governo, ci siamo messi al lavoro.

Nel contratto di programma, nella parte relativa a investimenti e servizi, sottoscritto lo scorso dicembre con Rete ferroviaria italiana (RFI), abbiamo previsto investimenti per 23 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento tecnologico della rete e il miglioramento dei servizi. Con il PNRR sono state stanziare risorse per il potenziamento della flotta dei treni pari 800 milioni di euro. Ricordo infatti che l'Alta velocità è, sì, importante, però l'80 per cento degli italiani prende i regionali e gli *intercity*.

Noi stiamo investendo miliardi di euro nell'acquisto di nuove carrozze per chi il treno non lo prende per turismo una volta ogni tanto, ma tutti i giorni per recarsi sul posto di lavoro. Per affrontare le situazioni emergenziali, ho interessato il gestore dei servizi ferroviari per disporre uno specifico piano straordinario che prevede manutenzione con precedenza alle fasce pendolari e monitoraggio della circolazione per risoluzione di eventuali criticità; c'è inoltre un piano estate, con l'attivazione di centri operativi *ad hoc*, piani di riprogrammazione dell'offerta commerciale e apertura prolungata delle stazioni.

Circa i dati statistici sul ritardo dei treni, Trenitalia ha comunicato che l'indice di puntualità è passato dal 77,9 per cento del 2019 all'80,2 per cento dei primi sei mesi del 2023: ovviamente questi dati, pur positivi, non bastano a soddisfarci e vogliamo ulteriormente migliorare.

Quanto al trasporto aereo, l'Italia si distingue per essere tra i Paesi in cui i tagli di servizi sono contenuti, grazie ai lavoratori dei nostri scali. Proprio un'ora fa, a proposito dell'aeroporto di Catania, ho messo a disposizione, pur non essendo competenza del mio Ministero, sia della Regione sia dell'ente gestore, uomini, mezzi e, se necessario, anche attività ispettive per tornare alla normalità il prima possibile.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, ho incontrato ieri 23 sigle sindacali dei tassisti e oggi 26 sigle sindacali dei noleggi con conducente (NCC), mentre la settimana prossima ascolteremo Comuni e Regione. L'obiettivo è di arrivare ad avere, prima della pausa estiva, con un piano di riordino complessivo di taxi e NCC, più auto nel breve periodo e di maggiore qualità a disposizione dei cittadini italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Paita, per due minuti.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Ministro, devo dirle innanzitutto che apprezziamo l'autocritica, perché giustamente lei ha ricordato che in questo Paese c'è da tempo un problema di manutenzione e di investimenti nella rete ferroviaria. Infatti, voi avete governato parecchie volte in questi anni e in tutti i vostri Governi avevate vice Ministri e Sottosegretari delegati al tema.

Il problema è serio, perché il Paese ha un intenso traffico ferroviario e, a fronte di questo, purtroppo la risposta dei servizi non è adeguata. Dai dati che lei ha dato, evidentemente capiterà solo a noi, perché siamo sfortunati, ma abbiamo un intero Paese che subisce ritardi dei treni e degli aerei, per non parlare del tema dei taxi (siccome le persone ci ascoltano in diretta televisiva immagino che si ritroveranno in questo racconto). Ministro, lei avrà anche convocato un tavolo, ma le ricordo che il suo è il partito che si è messo contro la riforma dei taxi in questo Paese e, se oggi c'è uno strapotere delle *lobby* dei tassisti, se non ci sono nuove licenze, se, quando si arriva a Roma e si cerca un taxi, bisogna essere veramente molto fortunati a trovarlo, lo dobbiamo anche a quella scelta scellerata che è stata una delle



ragioni per le quali è caduto il Governo Draghi, anche per mano vostra. La inviterei, quindi, Ministro, a fare un bagno di realtà. Lei un tempo frequentava le sagre e il popolo: ebbene, torni a frequentarlo, guardi in faccia quello che sta accadendo in questo Paese e si renda conto che ormai andare a lavorare, fare un viaggio o provare a percorrere anche un metro di strada per ragioni sanitarie è impossibile. E al Governo - le do una notizia - c'è lei, ministro Salvini. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** La senatrice Ronzulli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00600](#) sul controllo e la sicurezza della navigazione nelle acque interne, per tre minuti.

**RONZULLI** (*FI-BP-PPE*). Signor Ministro, con l'arrivo dell'estate aumenta l'affluenza dei turisti italiani e, per fortuna, anche di tanti stranieri nei luoghi di vacanza. Quest'anno il nostro Paese ha registrato davvero punte massime come non accadeva da tempo e soprattutto dopo la pandemia che aveva colpito pesantemente la nostra bella Penisola. Queste mete, che durante l'anno vivono un periodo di relativa tranquillità, nei mesi estivi sono chiamate a garantire maggior capacità ricettiva, oltre che di accoglienza, di organizzazione e di sicurezza per i villeggianti, perché dobbiamo consentire loro di vivere questo periodo di vacanza in totale serenità e tranquillità. Non basta quindi mostrare il biglietto da visita delle straordinarie mete e perle paesaggistiche che caratterizzano il nostro Paese, ma è necessaria la tutela di chi viaggia per visitare anche gli angoli più remoti del nostro Paese. Ciò è ancora più importante in considerazione di quanto il turismo rappresenti un comparto importantissimo per noi e per la nostra economia. Questo non vale soltanto per i luoghi di mare e di montagna, dove ovviamente vanno garantite le operazioni di ricerca, di salvataggio e di primo soccorso, ma anche per i laghi.

Le chiediamo quindi, signor Ministro, come intenda aumentare il controllo e il presidio di sicurezza sui grandi laghi, con particolare riferimento alla Guardia costiera. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**SALVINI**, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ringrazio il capogruppo Ronzulli, anche perché mi permette di formulare un augurio per il 158° anniversario delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera italiana, che spero non vengano più tirate nella polemica politica per vicende di altro genere. *(Applausi)*. Ringrazio per l'interrogazione, che mi consente di illustrare le iniziative concrete messe in campo dal Ministero proprio in questi mesi per quello che riguarda i laghi.

L'esigenza di garantire la presenza stabile della Guardia costiera sui laghi maggiori nasce dalla consapevolezza delle incrementate esigenze di mobilità lacuali. Al 30 giugno di quest'anno abbiamo infatti registrato sui grandi laghi un incremento del 22 per cento del numero di passeggeri rispetto al primo semestre del 2022. Si tratta, dall'inizio dell'anno ad oggi, di circa 5,6 milioni di passeggeri, dati che ci inducono a ritenere che quest'anno supereremo la soglia dei 10 milioni registrata l'anno scorso. Permettetemi di ringraziare anche le lavoratrici e i lavoratori della navigazione laghi, che offrono un servizio assolutamente di eccellenza.

Per questo lo scorso mese di giugno, in occasione dell'avvio della campagna di sicurezza Mare sicuro 2023, ho avuto il piacere di presenziare all'inaugurazione del nuovo presidio della Guardia costiera sul lago Maggiore, finora attivo solo per i mesi estivi, e che, su mia espressa indicazione, rimarrà in pianta stabile con una sede a Lesa. Il presidio del lago di Garda è anch'esso attivo per tutto l'anno solare, con la presenza del personale della sede di Venezia. In termini di uomini e mezzi, per essere più preciso, il presidio del lago Maggiore è coperto da 16 unità della Guardia costiera e da due mezzi navali, mentre quello del lago di Garda a Salò è assicurato da 37 unità della Guardia costiera, da sette mezzi navali e da cinque mezzi terrestri.

L'obiettivo a cui stiamo lavorando è quello di individuare ulteriori risorse umane e mezzi per coprire anche altri ambiti lacuali, compreso il lago di Como, mediante l'attivazione di ulteriori presidi della Guardia costiera. L'auspicio evidentemente è che questa iniziativa sul fronte della sicurezza possa essere un volano per la crescita dell'intero comparto della mobilità sugli splendidi laghi italiani. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Ronzulli, per due minuti.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Ministro, siamo noi a ringraziarla e ci riteniamo ovviamente soddisfatti per la sua risposta, perché è confortata da fatti, oltre che da numeri. Un incremento così evidente - lei appunto ha citato il 22 per cento di turisti e di passeggeri - non può che essere accompagnato da provvedimenti in grado di far fronte alle sopravvenute maggiori esigenze di copertura dei territori in termini di sicurezza. Va bene quindi anche il suo intervento per destinare più uomini e più donne della Guardia costiera a tutela dei cittadini, dei turisti e dei diportisti, che sappiamo benissimo che in questo momento sono necessari.

Appreziamo la sua sensibilità nel far fronte a esigenze di maggiore sicurezza sulla navigazione. Destinare un così importante contingente di uomini e mezzi navali, attraverso nuclei operativi ventiquattr'ore su ventiquattro, è il messaggio migliore che si possa dare a chi vuole raggiungere i grandi laghi per trascorrere un periodo di vacanza in tutta tranquillità. Ovviamente condividiamo il suo obiettivo di estendere questi presidi anche ad altri importanti bacini.

Non dobbiamo dimenticare che una delle maggiori ricchezze d'Italia è rappresentata proprio dal turismo - lo dicevo in apertura - ma sarebbe un errore pensare che questo riguardi soltanto la visita delle città d'arte, caratterizzate da uno straordinario patrimonio storico, perché milioni di turisti italiani e tantissimi stranieri in questa estate scelgono anche le zone lacustri, di collina e di montagna, per rilassarsi dopo un anno di lavoro.

Lo sviluppo e la sicurezza di queste aree turistiche non potranno dunque che produrre assolutamente effetti positivi sia nel settore della mobilità lacustre, sia per quanto riguarda, come dicevamo prima, la nostra economia, che vive - e tanto - anche del comparto turistico.

Quindi più sicurezza significa maggior numero di visitatori, sviluppo delle comunità locali (importantissimo), consumi e quindi innegabili benefici alla nostra economia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Germanà ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00596](#) sull'applicazione delle regole previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, per tre minuti.

[GERMANA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori Ministri, signor ministro Salvini, anche se vado un po' fuori tema, avendo appreso adesso la notizia riguardante l'aeroporto di Catania, mi sia consentito un ringraziamento a nome di tutti i siciliani e non solo, ma anche dei tanti turisti che in questi giorni hanno avuto grossissimi disagi a causa dell'incidente nell'aeroporto di Catania: grazie davvero.

Sul codice degli appalti, il rilancio degli interventi infrastrutturali e, in generale, degli affidamenti pubblici rappresenta, specialmente nell'attuale congiuntura economica, un fattore decisivo per il rilancio di settori vitali dell'economia per una più rapida uscita dalla crisi. La ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche, nonché per la rigenerazione urbana possono assicurare un contributo rilevantissimo anche per le prospettive occupazionali.

Inoltre, la ripresa delle opere pubbliche offre un'occasione preziosa per riallineare il nostro Paese ai maggiori *partner* europei quanto a dotazione infrastrutturale, in modo da colmare un divario che negli ultimi anni purtroppo si è progressivamente accentuato.

Semplificazione della disciplina dei contratti e dei requisiti di partecipazione alle gare, maggior flessibilità nel delineare le modalità degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti, rimodulazione della responsabilità contabile e amministrativa, e soprattutto divieto assoluto di introdurre livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (il cosiddetto *gold plating*): questi sono stati alcuni tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici. L'attuazione di questi principi attraverso un nuovo codice ha portato a un complessivo snellimento delle procedure grazie all'introduzione di misure come la riduzione delle fasi progettuali, la semplificazione dei procedimenti approvativi, la flessibilità nel ricorso al partenariato pubblico-privato, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici e la liberalizzazione dell'appalto integrato e del subappalto.

La revisione del sistema degli appalti pubblici costituisce un obiettivo cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese.

Per questo motivo, signor Ministro, essendo entrato in vigore dal 1° luglio 2023 il nuovo codice, le chiediamo se i dati disponibili in possesso del Ministero ad oggi relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici consentano di essere ottimisti sull'operatività delle nuove regole e quali iniziative siano state assunte dal Ministero al fine di chiarirne la portata applicativa rispetto agli affidamenti PNRR. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, nessun blocco, anzi un'accelerazione degli appalti; qualcuno pensava che si bloccasse tutto, invece il nostro obiettivo di semplificare, velocizzare e sburocratizzare, stando ai numeri che andrò a riferire, sta rendendo un buon servizio ai sindaci, alle imprese e al Paese tutto.

A distanza di poche settimane dall'efficacia delle nuove regole, di cui vado orgoglioso, posso affermare che non si è registrato il rischio di uno stallo del sistema dei contratti pubblici, da qualcuno paventato.

Ci sono due dati, in particolare, che testimoniano l'impegno di questo Governo a garantire che le nuove regole siano un reale strumento di lavoro e operatività a supporto delle amministrazioni pubbliche.

I dati forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), quindi non del Ministero, evidentemente, aggiornati alla data di ieri, evidenziano: 5.215 istanze di qualificazione delle stazioni appaltanti presentate; 2.469 stazioni appaltanti già qualificate; 341 esonerate dalla qualificazione; solo 356 istanze respinte, pari a meno del 7 per cento in totale. Lo sfolgimento e la qualificazione delle stazioni appaltanti stanno quindi procedendo come previsto. Si tratta di un cambio di passo anche culturale per tutta la pubblica amministrazione.

Il secondo dato importante riguarda i nuovi affidamenti, gli appalti, i bandi di gara - che poi sono quelli che creano lavoro, ricchezza e cantieri - rispetto ai quali dal 1° luglio ad oggi sono stati rilasciati 29.316 CIG (CIG, il codice identificativo di una gara, ne precede l'affidamento). Si tratta di un dato significativo, che testimonia che gli affidamenti stanno procedendo regolarmente e, anzi, si stanno intensificando, soprattutto se si considera che, nell'arco dell'ultima sola settimana, i CIG sono stati quasi raddoppiati, passando dai 15.471 del 12 luglio ai 29.316 del 19 luglio. La macchina dunque sta partendo.

Ovviamente quello che funziona sulla carta poi va verificato nella pratica, per cui come Ministero, insieme agli enti locali, agli ordini professionali, ai sindacati, alle associazioni e all'intero Parlamento siamo disponibili ad accompagnare quello che andrà - come i dati dicono - e quello che eventualmente non andrà, modificandolo.

Penso però che avere un Paese più veloce, più moderno, più sicuro e con meno no e meno burocrazia sia l'obiettivo che il codice degli appalti in questi primi giorni di applicazione sta assolutamente raggiungendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Germanà, per due minuti.

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Ministro, ci riteniamo pienamente soddisfatti dalla sua risposta, anche perché come Lega già dalla scorsa legislatura avevamo lavorato prima sulla delega e poi sullo schema del provvedimento, tenendo conto, come lei ha ricordato, del contributo delle associazioni, degli ordini professionali e dei sindacati.

Non possiamo che apprezzare che il Governo abbia recepito da subito le tante osservazioni che sono state fatte in sede parlamentare. Da membro della Commissione ambiente del Senato posso testimoniare quante audizioni abbiamo fatto, come le abbiamo svolte e come abbiamo fatto poi sintesi del contributo che è stato dato dai soggetti auditi, che approfitto per ringraziare: rappresentanti di ordini professionali, architetti, ingegneri, geometri, geologi, ANCI, ANCE e Consiglio superiore dei lavori pubblici; 33 sono stati i soggetti auditi e più di 30 quelli dai quali abbiamo acquisito memoria, che ringrazio davvero per il loro contributo.

Il nuovo codice coniuga le esigenze delle imprese e dei Comuni, dando maggiore fiducia a chi ce l'ha sempre chiesta (i sindaci) e sarà parte di una rivoluzione infrastrutturale, economica e sociale, che porterà sicuramente l'Italia nei prossimi anni a vivere un nuovo *boom* economico.

In questo processo di sviluppo e di ripresa del nostro Paese noi saremo al suo fianco, lavorando per favorirne l'attuazione, a beneficio di tutti i cittadini, di tutte le imprese, grandi, medie o piccole che siano, che sappiamo essere il pilastro dell'Italia.

Grazie, signor Ministro, e buon lavoro. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il senatore Pirondini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00597](#) sulla condizione contrattuale dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, per tre minuti.

**PIRONDINI (M5S).** Signor Presidente, signor Ministro, ai sensi della legge n. 100 del 29 giugno 2010, la procedura per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti collettive sia «sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia».

A far tempo da marzo 2014, in occasione dell'ultimo tentativo di rinnovo, le parti collettive hanno sottoscritto un accordo; tuttavia, a seguito dei rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, le medesime parti collettive, apportando alcune modifiche, ne sottoscrivevano una nuova versione nel 2018, che veniva sottoposta all'esame del Ministero dell'economia e successivamente della Corte dei conti per i controlli previsti dalla citata normativa.

Successivamente, la Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, con nota del gennaio 2019, protocollo n. 90, informava le parti collettive dell'avvenuto controllo degli organi preposti, rammentando il necessario coinvolgimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Si valuta che a tutt'oggi il risultato di tale procedura è che l'accordo collettivo di rinnovo di un contratto collettivo nazionale sottoscritto in prima istanza nel 2014, e quindi nuovamente nel 2018, non trova applicazione ed è privo di efficacia giuridica, con la conseguenza di vedere applicato ancora oggi il contratto collettivo nazionale sottoscritto il 1° giugno 2000.

Considerato che i parametri contrattuali che sottostanno a tale assetto contrattuale appaiono ormai del tutto inadeguati alle numerose riforme che, dal 2000 a oggi, hanno totalmente riscritto la disciplina della gran parte degli istituti giuslavoristici nell'ordinamento italiano; considerato altresì che, con recente pronunciamento della Corte di cassazione a sezioni unite del 22 febbraio 2023 quest'ultima ha rimarcato il carattere pubblicistico delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei rapporti di lavoro di cui sono titolari, aumentando le incertezze sulla disciplina che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti; considerato che è noto come sia stata avviata e posta in essere, da ultimo, una trattativa con Ministero, direzione generale dello spettacolo e parti sociali sul rinnovo del contratto, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo voglia farsi interprete e promotore del rinnovo contrattuale nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche assicurando il reperimento delle risorse e un'adeguata copertura finanziaria; quali azioni intenda intraprendere, altresì, per garantire che detto rinnovo, una volta sottoscritto dalle parti collettive, abbia tempi certi di entrata in vigore; quali azioni intenda intraprendere il Ministero della cultura, d'intesa con il Governo, per fare chiarezza sulla natura privatistica o pubblicistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla conseguente disciplina ad essi applicabile.

**PRESIDENTE.** Il ministro della cultura, dottor Sangiuliano, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**SANGIULIANO, ministro della cultura.** Signor Presidente, ringrazio il senatore Pirondini per questo quesito, perché mi consente, innanzitutto, di aggiornare il Parlamento su ciò che il Governo e segnatamente il mio Ministero stanno facendo in questa direzione, perché stiamo profondendo molte energie su questo fronte (la vicenda viene seguita personalmente dal sottosegretario Gianmarco Mazzi).

La ringrazio inoltre perché lei, sia pur implicitamente ed in maniera un po' involuta, fa un po' di autocritica, perché riconosce che il contratto è fermo da vent'anni. Allora io vi domando che cosa è stato fatto negli ultimi cinque anni affinché si giungesse rapidamente ad un legittimo e sacrosanto rinnovo del contratto. (*Applausi*).

Il tema c'è, non va negato ed è legittimo e sacrosanto andare avanti. Allora io le dico, innanzitutto, che

dal 2010, da quando è stato rinnovato il procedimento, non è stato fatto nulla. Noi, invece, abbiamo tenuto ben cinque tavoli con tutti gli organismi a vario titolo rappresentati, ovviamente soprattutto con le organizzazioni sindacali. L'ultimo tavolo c'è stato proprio questa mattina. Siamo a buon punto; anzi, siamo ad un punto estremamente avanzato del nostro lavoro e le dico che, entro la fine del 2023, il lavoro sarà concluso e noi avremo il nuovo contratto. Ovviamente, ciò implica che saranno previste delle risorse, perché è evidente che non si arriva a un nuovo contratto senza una debita copertura finanziaria. Quindi, daremo le risorse adeguate affinché si possa sottoscrivere il nuovo contratto.

Inoltre, mi piace ricordare, sempre a proposito del settore dello spettacolo dal vivo, che è allo studio l'elaborazione del primo codice dello spettacolo, che disciplinerà in maniera organica e moderna il settore. Sarà questa l'occasione per chiarire definitivamente la natura giuridica, pubblica o privata, del rapporto di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche, così da dare certezza della disciplina concretamente applicabile.

Da ultimo, voglio dire che è stato approntato lo schema del decreto legislativo che assegnerà ai lavoratori dello spettacolo l'indennità di discontinuità, misura attesa da anni e che il Governo si è impegnato a definire al più presto. Non appena possibile, ritengo già a breve, tale schema sarà sottoposto al Consiglio dei ministri per una approvazione preliminare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Pironcini, per due minuti.

[PIRONCINI](#) (M5S). Signor Presidente, peccato che il Ministro abbia voluto perdere tempo a fare polemica, cosa che io oggi, francamente, non volevo fare. Anche se, rispetto ad alcune sue ultime uscite, signor Ministro, sarebbe stato molto facile per me, non era veramente mia intenzione. *(Applausi)*.

Detto questo, io la ringrazio per aver risposto a domande che non le ho mai posto ed aver dimenticato di rispondere, però, a quelle che oggi le ho fatto. Quando le ho chiesto delle risorse del rinnovo, lei non ha detto nulla. Il tema del rinnovo è legato alle risorse, perché è evidente che, se ci sono le risorse si fa il rinnovo, diversamente no. Sui tempi di entrata in vigore non si sa e sulla natura giuridica dice che vedremo. Peccato: speravo che lo sapesse già, visto che è il Ministro della cultura, ma evidentemente non è così.

Per quanto ci riguarda, la natura delle fondazioni lirico-sinfoniche deve essere pubblica. Quindi, se si vuole lavorare in questo senso, sappia che noi ci siamo. Invece di fare polemiche, signor Ministro, noi facciamo delle proposte. Le chiediamo di migliorare le condizioni dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche attraverso il rinnovo del contratto delle persone che già lavorano nelle fondazioni. Le chiediamo di investire, qui sì, con orgoglio italiano, signor Ministro, in questo comparto, che da secoli dà lustro al nostro Paese.

Le chiediamo di far sì che le fondazioni lirico-sinfoniche diventino uno sbocco lavorativo per i ragazzi che escono dai conservatori e che oggi hanno fundamentalmente tre opzioni: o fare i precari a vita o fare un altro mestiere oppure andare a lavorare all'estero. Quindi, è importante intervenire anche su questo.

Speriamo che si possa andare nella direzione di ripristinare i corpi di danza stabili all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche. Su questo c'è un disegno di legge già depositato del MoVimento 5 Stelle in Commissione cultura e speriamo di poterlo portare avanti.

Signor Ministro, ogni volta che non avrà voglia di fare polemica, ma voglia di risolvere i problemi, sappia che il MoVimento 5 Stelle c'è, ci sarà e farà sempre la propria parte. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Manca ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00601](#) sulle misure per consentire la ripresa delle attività economiche nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione, per tre minuti.

[MANCA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, voglio consegnare una premessa. Il dialogo tra le diverse articolazioni dello Stato è nel DNA del sistema territoriale dell'Emilia-Romagna, terra laboriosa, con un forte senso di appartenenza e con un orgoglio che spesso si trasforma in una preziosa responsabilità sociale. Lo hanno evidenziato i tanti volontari, ai quali vogliamo anche qui, ora, inviare un grande grazie *(Applausi)*. Lo hanno evidenziato i tanti sindaci, a prescindere dal colore politico, che rappresentano insieme, credo, uno dei volti più preziosi e più importanti del Paese.

È una terra laboriosa, che unisce il fare al fare bene, ricercando nell'innovazione, nella ricerca, nelle trasformazioni in atto nell'economia e nella società, un'opportunità per una nuova crescita inclusiva e sostenibile. Il dialogo tra istituzioni deve rafforzarsi e non incrinarsi, essendo ancor più necessario nell'ambito di una calamità, un evento climatico senza precedenti, che ha coinvolto sette province, in un'area estremamente vasta, di 1.600 chilometri quadrati, e che, nei due eventi alluvionali, ha riversato 4 miliardi di metri cubi di acqua, quando in un intero anno, in tutta la Regione, se ne consumano 1,4 miliardi per uso civile, irriguo e industriale.

Affinché il dialogo si rafforzi, signor Ministro, le chiedo innanzitutto di fermare i diversi apprendisti stregoni che spesso abitano nella sua maggioranza, in alcuni casi anche al Governo, che cercano speculazioni politiche, evidenziando responsabilità territoriali che non ci sono o negando i cambiamenti climatici, irridendo le trasformazioni ambientali in atto che, come la scienza e il mondo scientifico ci dicono, interessano l'intero pianeta. (*Applausi*). Non è razionale usare la propaganda al posto della necessaria cultura di Governo.

L'intero sistema territoriale romagnolo ed emiliano, ma anche i territori colpiti della Toscana e delle Marche, non possono accettare questo declino. Signor Ministro, sono trascorsi ottanta giorni dall'inizio degli eventi alluvionali: tanti, troppi, c'è ritardo. Solo ora il generale Figliuolo, ovviamente, afferma che c'è contiguità tra emergenza e ricostruzione, l'esatto contrario di quello che il Governo aveva inizialmente sostenuto. Sempre il generale Figliuolo, che ringraziamo per il lavoro svolto, ha definito le risorse necessarie per i primi lavori di somma urgenza: sempre quei lavori che, in molti casi, lei ai nostri sindaci ha chiesto da chi erano stati autorizzati e perché li avevano avviati.

Insomma, serve un cambio di passo urgente. Penso alla definizione delle risorse necessarie per indennizzare famiglie e imprese al 100 per cento, come promesso dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni (*Applausi*). Lavoriamo ogni giorno per smentire le sue previsioni, dichiarazioni fuori tempo e fuori dal tempo, secondo le quali servono nove anni per la ricostruzione. Speriamo di trovare nel suo Governo un alleato. Servono rapidità ed efficienza, servono misure straordinarie e regole semplici. Abbiamo bisogno di ricostruire in fretta il bacino idrografico, per mettere questo territorio in sicurezza e per garantire all'intero Paese la produzione lorda vendibile, che nel settore agricolo è così fondamentale. Servono risorse urgenti anche per il comparto dell'agricoltura. Ancora non abbiamo un quadro economico chiaro e preciso, finalizzato a salvaguardare la credibilità del suo Governo e dunque la credibilità di tutte le istituzioni. Fate in fretta, perché in gioco c'è la democrazia e soprattutto ci sono la fiducia e l'affidabilità, che devono essere garantite a questo sistema territoriale, che ha sempre garantito all'intero Paese, non solo la locomotiva dello sviluppo economico, ma anche un luogo fondamentale di partecipazione e di vita democratica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Musumeci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[MUSUMECI](#), ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Onorevole senatore, aderendo al suo invito, mi attengo a un profilo istituzionale assolutamente governativo e mi permetta di dirle che non raccolgo la sua polemica, che mi è sembrata per certi versi impropria (*Applausi*). Tuttavia, il suo intervento mi consente di fare chiarezza, almeno su due punti che ha richiamato, confidando nella clemenza della Presidenza se abuserò di qualche secondo in più.

Per quanto riguarda le aperture dei cantieri dei sindaci, il sottoscritto non ha mai messo in discussione, né può perché lo prevede la legge, il diritto dei sindaci ad aprire cantieri di iniziativa, nel regime emergenziale, perché lo prevede il codice di protezione civile. Il riferimento era per la fase della ricostruzione, perché, come lei sa e come fanno gli onorevoli senatori, non esiste una norma che definisca con assoluta chiarezza - in questo senso stiamo provvedendo - dove finisce lo stato di emergenza e dove inizia quello della ricostruzione.

Quanto ai nove anni, pensavo che la proiezione del video del mio intervento fosse sufficiente, ma naturalmente mi rendo conto che non è bastato. Questa è l'occasione propizia per riproporre il tema: in Italia non esiste una norma che preveda quanto debba durare lo stato di ricostruzione. Nella valle del Belice dal 1968 è ancora incompleta, lo stesso in Irpinia, lo stesso in Emilia-Romagna (*Applausi*), dove da oltre undici anni la ricostruzione non è ancora completata, anche se manca soltanto una

minima percentuale.

Questo le dà l'idea, onorevole senatore, di come quel vostro riferimento sia - mi si consenta - improntato a polemica, proprio perché questo Governo sta ponendo un limite a tutte le fasi di ricostruzione. Tutte significa alluvione, significa dissesto, significa incendi, significa crisi industriale, significa sisma; il termine massimo che noi prevediamo è di dieci anni per qualunque tipo di ricostruzione. (*Applausi*).

È chiaro che una cosa è ricostruire un territorio dopo un'alluvione, altra cosa è ricostruirlo dopo un terremoto, ma dieci anni è il termine massimo. Noi ci auguriamo che con l'Emilia Romagna entro un paio d'anni il generale Figliuolo possa essere messo nelle condizioni, con la collaborazione della Regione e degli enti locali, di completare la ricostruzione. Spero di avere finalmente chiarito questo tema che avrebbe dovuto allarmare le opposizioni, visto che in Italia le ricostruzioni possono durare anche quarant'anni, ma invece di raccogliere consenso mi è sembrato un argomento per una polemica davvero di cattivo gusto.

Tuttavia, se mi consente, torno al testo: lei ricorderà, senatore Manca, che dopo i primi provvedimenti di carattere strettamente emergenziale, il Consiglio dei ministri ha approvato un primo decreto-legge per garantire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall'alluvione e quindi procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.

Mi scuso per la rapida lettura, per non abusare del tempo concessomi dalla Presidenza: con successivo decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, sono stati definiti i principi organizzativi e le misure normative per assicurare un pronto avvio della ricostruzione, sia pubblica che privata. Il decreto di ricostruzione è stato trasfuso nel decreto alluvioni, con emendamento approvato dall'VIII Commissione della Camera nella seduta di ieri.

Quest'ultimo provvedimento, con cui è stato pure istituito un apposito fondo per la ricostruzione, che non è mai esistito in Italia dal dopoguerra ad oggi (*Applausi*) (questa è una responsabilità, se mi consente, *bipartisan*, di tutti gli schieramenti), ha istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2,5 miliardi di euro per il triennio 2023-2025 e contiene, tra l'altro, specifiche misure per la pianificazione degli interventi su situazioni di dissesto idrogeologico e per la ricostruzione delle infrastrutture ambientali danneggiate. Si tratta di misure che si aggiungono a quelle già previste da altre disposizioni straordinarie, prima fra tutte quelle istitutive della gestione commissariale deputata al contrasto del dissesto.

Il provvedimento consente inoltre di velocizzare le procedure di ricostruzione, sia mediante specifiche deroghe normative, sia attraverso l'attribuzione del potere di ordinanza al commissario straordinario per la ricostruzione. Il commissario è competente a disciplinare in deroga, anche introducendo le occorrenti misure di semplificazione, e a erogare in via diretta i contributi per la ricostruzione privata fino al 100 per cento delle spese occorrenti e nei limiti naturalmente delle disponibilità esistenti.

Sono previste anche specifiche misure di sostegno in favore delle famiglie dell'Emilia-Romagna. In particolare, è stato autorizzato un contributo entro il limite di 5.000 euro finalizzato al ripristino dei danni all'abitazione, agli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, alla sostituzione o all'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati. A quello appena citato può aggiungersi un contributo forfettario di 750 euro per il concorso alle spese di perizia e uno, sempre per un massimo di 5.000 euro, per il ripristino delle parti comuni degli edifici condominiali non fruibili.

Tali misure, che costituiscono un immediato sostegno ai privati, hanno visto finora circa 17.000 domande presentate; alla data del 16 luglio scorso sono stati erogati i primi 2.700 acconti ed entro il 23 luglio (cioè fra tre giorni) saranno erogati i secondi 5.000, per un totale di circa 24 milioni di euro.

**PRESIDENTE.** Signor Ministro, se per lei va bene facciamo replicare il senatore Manca, perché poi ha un'altra interrogazione sullo stesso tema. Abbiamo i tempi contingentati, quindi le do un altro minuto.

**MUSUMECI**, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Signora Presidente, posso consegnare agli atti il testo scritto della risposta, se il senatore interrogante è d'accordo.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Manca, per due minuti.

**MANCA** (PD-IDP). Signora Presidente, ovviamente non siamo affatto soddisfatti, per due ragioni

fondamentali. In primo luogo, noi riconosciamo la legittimità della scelta del Governo di non utilizzare strutture commissariali già presenti in Emilia Romagna; avete scelto una strada, quella di costruire una struttura nazionale con un commissario, alternativa all'utilizzo di una struttura. Questo è legittimo, però non accettiamo che lei racconti cose non vere sulla ricostruzione post terremoto (*Applausi*), perché ci sono le parole di tanti Governi, quelle del Presidente della Repubblica, quelle di tanti suoi colleghi che hanno visto come la ricostruzione è stata possibile, perché è stata rapida, perché immediatamente i Governi di allora hanno deciso che venissero ricostruite le case delle persone riconoscendo il 100 per cento dei danni. Tutto ciò da subito. Non sono trascorsi ottanta giorni: dopo otto giorni le regole fondamentali della ricostruzione erano definite. In questo caso sono trascorsi ottanta giorni e non c'è un quadro economico e finanziario che rispetta le promesse che il Governo ha fatto in quel territorio. (*Applausi*).

Non ci impedirete, nella lealtà e nella leale collaborazione, di richiamare il Governo ogni giorno alle proprie responsabilità. Questo è il senso del nostro intervento; anzi, le diciamo con grande chiarezza che se aveste definito la cornice economica e finanziaria, anche con uno scostamento dagli obiettivi di medio termine, noi lo avremmo votato e sostenuto. Invece ancora oggi le risorse per indennizzare le famiglie e le imprese e per mettere in sicurezza quel territorio non ci sono.

Noi vi chiameremo alle vostre responsabilità. La ricostruzione del terremoto è stata virtuosa, utile e importante anche per riconsegnare al Paese una crescita economica di quelle aree superiore a quella che c'era prima del terremoto. Questo è l'elemento che più di tutti ci distingue e ci distanzia. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in quel territorio; chiediamo al Governo di fare la stessa cosa, se ci riesce, con le scelte politiche che noi non condividiamo, ma che sono legittime, che ha sviluppato in questi mesi, durante i quali a mio avviso si è perso troppo tempo e si sono fatte più passerelle che fatti. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il senatore Barcaiuolo ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00595](#) sugli ulteriori interventi straordinari di sostegno ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione nel mese di maggio, per tre minuti.

**BARCAIUOLO (Fdl).** Ministro Musumeci, la ringrazio per aver dato la disponibilità a rispondere a questa interrogazione che, insieme ai colleghi emiliano-romagnoli del Gruppo Fratelli d'Italia, ho voluto presentare rispetto agli interventi straordinari destinati ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio, eventi ovviamente dovuti in modo particolare ad eccezionali e avverse condizioni climatiche, ma anche - come concausa - a un'imperizia nella tutela del territorio, a una mancata pulizia degli argini che più volte era stata denunciata anche dal sottoscritto all'epoca in Consiglio regionale e a cui purtroppo non era stata data risposta né dal presidente Bonaccini, né dall'allora assessore ai cambiamenti climatici Elly Schlein. (*Applausi*).

È la prima volta che dico ciò perché abbiamo avuto grande rispetto di fronte alla tragedia che si è consumata e non abbiamo voluto, al contrario di chi mi ha preceduto, strumentalizzare nulla. Il Governo ha messo in campo subito quattro provvedimenti, dai primi decreti di maggio fino a quelli di luglio, che hanno inizialmente stanziato 30 milioni per le somme urgenze, cosa che non era mai accaduta in passato, quindi oltre 4 miliardi con i decreti, con la struttura commissariale che grazie al cielo è gestita dal generale Figliuolo, perché oggettivamente sentir difendere la gestione del terremoto, da modenese, da emiliano-romagnolo, mi lascia molto perplesso. Ne è dimostrazione il fatto che dopo undici anni questa struttura commissariale è ancora in piedi, allora delle due l'una: o si chiude quella struttura commissariale, oppure evidentemente i lavori non sono stati finiti, *tertium non datur*. (*Applausi*).

Tuttavia, l'interrogazione ha ad oggetto una specifica problematica che si è sviluppata rispetto al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, il primo recante lo stanziamento più importante di fondi, che all'allegato 1 prevede un elenco di Comuni nel quale in realtà mancavano alcuni Comuni che però hanno avuto dei danni derivanti dall'alluvione, nonostante lo stato di emergenza riguardasse appunto le Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini. La domanda, quindi, è come intenda comportarsi il Governo nei confronti di questi Comuni che hanno subito dei danni (a privati, a imprese e a beni pubblici), ma che in quell'allegato - che, per chi non lo sapesse, è stato trasmesso



dalla Regione Emilia-Romagna al Governo, quindi il Governo non ha potuto fare altro che prenderne atto - non erano coperti e non erano nominati e che cosa tali Comuni si possono aspettare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Musumeci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**MUSUMECI**, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*. Onorevole senatore, lei ha fatto riferimento alla struttura per la ricostruzione *post*-sisma. In effetti, la struttura è ancora in vita, perché si deve completare la procedura di definizione, ma come ho detto poco fa, molta parte dei lavori, dopo undici anni, risulta essere stata realizzata, il che mi conforta nel senso che il termine massimo per le ricostruzioni da calamità di dieci anni credo possa essere ragionevolmente accettato.

Il quadro economico-finanziario della ricostruzione in Emilia-Romagna è competenza del commissario straordinario, non è competenza del Governo e penso che il commissario dovrà e potrà provvedere nei prossimi giorni, d'intesa con il Presidente della Regione che abbiamo designato come subcommissario, e naturalmente degli enti locali.

Lei e tutti i colleghi ricorderete che il Consiglio dei ministri, con delibera del 4 maggio, ha istituito per dodici mesi lo stato di emergenza in relazione alle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, stanziando 10 milioni di euro, ma lo ha ricordato lei e non mi soffermo su questo concetto. Quello che a me piace ricordare è invece che è necessario evidenziare, in risposta al suo quesito, come sia le attività di protezione civile, sia quelle di ricostruzione riguardino l'intero territorio colpito dagli eventi alluvionali per cui sono stati riscontrati i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza. Con particolare riguardo all'Emilia-Romagna, le delibere del Consiglio dei ministri del 4 e del 23 maggio fanno riferimento alle Province di cui ho appena parlato e si tratta quindi di una perimetrazione che non si basa su ambiti comunali, ma su aree provinciali, pertanto le misure di sicurezza e assistenza alla popolazione tipiche del regime di protezione civile, sono attuate in relazione a tutti i Comuni delle Province indicate, senza che rilevi in senso limitativo l'elenco di cui all'allegato 1.

Lo stesso decreto-legge alluvioni richiama l'allegato 1 soltanto in alcune specifiche disposizioni e non certamente per l'applicazione di altri provvedimenti e provvidenze in cui si fa riferimento all'ambito territoriale in stato di emergenza.

Per quanto riguarda le misure del decreto-legge n. 88, oggi trasfuso nel decreto-legge alluvioni, l'ambito di applicazione non riguarda solo i territori dell'allegato 1, essendo possibile l'azione commissariale di ricostruzione anche per quei territori che, pur non indicati nell'allegato, sono stati danneggiati dall'alluvione e sono dunque compresi nelle delibere di stato di emergenza. A tali fini occorre la dimostrazione, con una perizia asseverata, che il danneggiamento è collegato agli eventi alluvionali, per evitare una ricostruzione slegata dalla calamità. In ogni caso, ho il piacere di riferire che nella giornata di ieri l'VIII Commissione della Camera ha approvato un apposito emendamento, riformulato su iniziativa del Governo, che ha assegnato al commissario straordinario il compito di provvedere, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni nei quali si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso. Il Governo alla fine potrà valutare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale estensione dell'elenco di cui all'allegato 1. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Barcaiolo, per due minuti.

**BARCAIUOLO** (*Fdi*). Signor Presidente, signor Ministro, è evidente che sono soddisfatto della risposta, rispetto a una problematica che poteva essere concreta in alcune zone, penso all'appennino modenese-reggiano, che di fatto ha avuto diversi danni dalle frane, ma i cui Comuni non rientravano in quell'allegato. Quindi è con soddisfazione che noto che il Governo ancora una volta va a riempire le lacune rispetto alla segnalazione che aveva fatto la Regione Emilia-Romagna.

Dopodiché io mi permetto, anche rispetto alla sua conclusione, di segnalarle pubblicamente una cosa, che comunicherò anche al generare Figliuolo, ovvero alcune richieste di danni che ci lasciano parecchio perplessi, rispetto ad alcuni Comuni che hanno inserito immobili già danneggiati, ma che non sono stati danneggiati dall'alluvione dello scorso maggio, i quali evidentemente rientrano però nelle richieste che vengono fatte. Se da un lato è assolutamente necessario, al contrario di quello che è

avvenuto per l'alluvione del 2014 a Bomporto e a Bastiglia e al contrario di quello che avvenuto due anni e mezzo fa a Nonantola, un rimborso al 100 per cento integrale per tutti coloro i quali hanno perso qualcosa, è altresì importante e fondamentale far sì che nessuno se ne approfitti. (*Applausi*).

Bene ha fatto il generale Figliuolo ieri a richiamare precedenti incresciosi, che hanno visto in questo Paese qualcuno che se ne è approfittato per far sì che aumentassero gli sprechi. Così non deve essere; abbiamo fiducia sia nel Governo che nella nuova struttura commissariale, per il bene degli emiliano-romagnoli. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 25 luglio 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 25 luglio, alle ore 12,30, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 16,14*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico ( **803** )

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**  
*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: « dal comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « del medesimo articolo » sono aggiunte le seguenti: « 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 »;*

*al comma 2, la parola: « partire » è sostituita dalla seguente: « decorrere »;*

*al comma 3:*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*« b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

*"11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" »;*

alla lettera c), le parole: « a seguito di ricollocazione » sono sostituite dalle seguenti: « , a seguito di ricollocazione, ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale) - 1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei *bonus* sociali elettrico e gas.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al *bonus* sociale gas.

Art. 3-ter. - (Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa)

- 1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da

impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

- a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;
- b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
- c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse".

*Art. 3-quater. - (Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche) - 1.* All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

"3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1".

*Art. 3-quinquies. - (Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi) - 1.* All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*a-bis*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione";

2) dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

"*a-ter*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
- 2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
- 3) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
- 4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate";

3) alla lettera *b*), le parole: "di cui alla lettera *a*) e *a-bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *a-ter*)"; »;

*b*) il comma 1-bis è abrogato.

2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre

agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

*Art. 3-sexies. - (Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico) - 1.* Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "nel caso di opere di minore entità" sono inserite le seguenti: "e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto";

b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie".

*Art. 3-septies. - (Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali) - 1.* All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

*Art. 3-octies. - (Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1.* All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione

dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ».

*Al titolo, le parole:* « per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e » *sono soppresse.*

#### ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

N.B. Gli articoli 1 e 2 sono abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

#### Articolo 3.

*(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)*

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.

3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Per la realizzazione » sono inserite le seguenti: « ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, »;

b) al comma 5, le parole: « interessati alla realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio » e le parole: « ed entrata » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero dell'entrata »;

b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 »;

c) al comma 14-bis, dopo le parole: « si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, »;

d) dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

« 14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime. ».

4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente:

« 3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione; ».

#### Articolo 3-bis.

*(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas*

*naturale)*

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei *bonus* sociali elettrico e gas.
4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al *bonus* sociale gas.

Articolo 3-ter.

*(Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa)*

1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:  
« 8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base

dei seguenti criteri:

- a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;
- b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
- c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse ».

Articolo 3-*quater*.

*(Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

« 3-*bis*.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-*bis* e 3-*bis*.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-*bis*.1 ».

Articolo 3-*quinqüies*.

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi)*

1. All'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a-*bis*) è sostituita dalla seguente:

« a-*bis*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione »;

2) dopo la lettera a-*bis*) è inserita la seguente:

« a-*ter*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

3) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate »;

3) alla lettera b), le parole: « di cui alla lettera a) e a-*bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), a-*bis*) e a-*ter*) »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni



penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

Articolo 3-*sexies*.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico)*

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole: « nel caso di opere di minore entità » sono inserite le seguenti: « e nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2.1, del presente decreto »;

b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie ».

Articolo 3-*septies*.

*(Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

Articolo 3-*octies*.

*(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

3.1

[Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.3

[Basso, Fina, Irto](#)

Precluso

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento rispetto alle previsioni formulate nel 2020 e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale."*

3.5

[Irto, Fina, Basso](#)

Precluso

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,"*

3.9

[Trevisi, Sironi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole «, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022» con le seguenti: «delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti,»*,

*b) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alle lettere a) e b) dopo la parola «ricollocazione», aggiungere le seguenti: «delle unità*

galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti»;

2) *alla lettera c), dopo le parole «delle infrastrutture» inserire la seguente: «esistenti»;*

3) *alla lettera d), capoverso «14- ter» sostituire la parola «medesime» con la seguente «esistenti»;*

3.11

[Sironi](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» inserire le seguenti: «ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.»*

3.13

[Sironi](#)

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'istanza,» inserire le seguenti «corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa decorso il quale l'istanza si intende ritirata.»*

3.18

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) «sopprimere il comma 3».*

3.19

[Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.»*

3.20

[Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «siti contaminati» inserire le seguenti: «, purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,»;*

3.23

[Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 10, sopprimere la lettera c);»

3.24

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»».*

3.25

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

3.27

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da «sebbene rivolte» fino alla fine del periodo.*

3.28

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 3 sopprimere la lettera d).*

3.32

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 4.*

3.33

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 4.*

3.35

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera."*

3.36

[Sironi](#)

Precluso

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "precedenza ai progetti", aggiungere le seguenti: "per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da*

fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili;"».

3.37

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 8 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91 e il comma 14 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati".

G3.1

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

inoltre, in particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti (lettera d);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a prevedere che la concessione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia subordinata alla realizzazione, a cura e spese del proponente, di interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili per la promozione dell'autoconsumo su tutti gli edifici delle scuole pubbliche dei territori interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti.

G3.2

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III sono stati concordati i nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei *target* di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere il ricorso ai rigassificatori solo coerentemente con i nuovi obiettivi di efficienza energetica e di quota di energia prodotta dalle rinnovabili concordati a livello europeo in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III e a informare il Parlamento, semestralmente, circa la conformità con tali obiettivi delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.

G3.3

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 5 del decreto n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a proseguire la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico

nazionale secondo gli accordi internazionali ed europei e realizzare capacità di rigassificazione ai fini del perseguimento della sicurezza energetica nazionale.

G3.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);  
premessi che,

il comma 4 dell'articolo 3 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del 30 giugno 2023 in cui si comunica che: «Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030.»;

impegna il Governo:

a tenere informato il Parlamento sugli sviluppi dell'*iter* dell'aggiornamento del PNIEC, trasmettendo al Parlamento il testo della proposta di aggiornamento del PNIEC al fine del suo coinvolgimento nella stesura definitiva prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.

G3.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);  
premessi che,

il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato recentemente nominato commissario straordinario per l'installazione del rigassificatore nella regione;

in merito alla localizzazione dell'impianto, il porto di Savona-Vado sarebbe, secondo alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, la destinazione della nave rigassificatrice Snam di Piombino;

nelle sue dichiarazioni e anche in risposta a una interrogazione nel Consiglio Regionale, il Presidente Toti ha dichiarato che il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l'area adatta ad accoglierlo, che al momento ancora non è chiaro se verrà installato un nuovo impianto oppure se i lavori saranno eseguiti per accogliere il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino che deve essere rimosso entro i prossimi tre anni e

che, in ogni caso, una proposta di posizionamento verrà fatta dalla Snam e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il Presidente ha altresì dichiarato che entro la fine dell'anno ci sarà una definizione precisa del percorso, inclusa l'individuazione del sito, percorso che sarà accompagnato da un costante dialogo con Governo e territorio e che i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari,

impegna il Governo

a condividere le scelte relative al luogo, ai tempi e alle modalità di costruzione di un nuovo impianto ovvero di ricollocazione di un impianto esistente con i territori su cui ricadono tali scelte, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale.

G3.6

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

in particolare, l'articolo 3, dispone circa la possibilità di presentare nuove istanze per la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e delle connesse infrastrutture, semplificando le relative procedure di autorizzazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto DL Energia);

tale modifica normativa, che qualifica le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «fast-track», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del Green Deal europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

considerato che:

il presente provvedimento prevede che l'autorizzazione unica per la realizzazione dei citati impianti tenga luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale, della durata massima di duecento giorni, non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, inter alia, a rischio di incidente rilevante;

valutato, altresì, che:

il 12 luglio, il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla legge europea sul ripristino della natura con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astensioni, così sostenendo la proposta della Commissione di attuare, entro il 2030, misure di ripristino della natura coinvolgenti almeno il 20 per cento di tutte le aree terrestri e marine nel rispetto degli obiettivi internazionali fissati nell'ambito del quadro globale sulla biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal;

a margine dei Mediterranean dialogues a Roma, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza



energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un Hub europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos a ridosso della Valle dei Templi sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata e i rappresentanti delle categorie produttive la cui attività potrebbe venir incisa negativamente, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

G3.7

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

l'Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

la legge 23 agosto 2004, numero 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» prevede misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri a favore delle regioni

dove hanno sede i nuovi impianti di produzione di energia;

la legislazione vigente dispone quindi che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) abbiano il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

in relazione a quanto appena espresso appare necessario elevare le attuali misure compensative portandole almeno al 2 per cento del valore dell'opera realizzata;

si tratta di una norma che distribuirebbe sui territori coinvolti i proventi delle società energetiche senza peraltro produrre nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che riconosca alle regioni ed agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, numero 239, non inferiori al 2 per cento del valore dell'opera.

G3.8

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza ulteriori oneri per i gestori di rete, di avere informazioni utili per promuovere la costituzione di comunità energetiche nel proprio territorio.

G3.9

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla

realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

valutato che:

accanto a misure emergenziali da adottare solo ed esclusivamente in caso di crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul *phase out* dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas;

tra i rigassificatori che potrebbero essere potenziati vi è quello di Livorno, attivo da 10 anni e che per rispondere alle esigenze relative all'emergenza energetica dovrebbe passare dagli attuali 3,75 miliardi fino a circa 5 miliardi di metri cubi annui;

appare evidente come il territorio di Livorno abbia assunto in questi anni ed assumerà in seguito un ruolo sempre maggiore per garantire l'approvvigionamento energetico non solo della Toscana ma di gran parte del centro Italia;

nonostante ciò il Governo ha addirittura recentemente defanziato alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale; ad oggi non solo non sono state definite nel dettaglio tutte le opere di compensazioni previste per il territorio ma sono state addirittura defanziate alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale;

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026. Tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: si tratta della tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto *bypass* di Pisa);

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare e veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro;

con nota iscritta alla riunione preparatoria del Cipess «Pre.-Cipess» del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale Cipess viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma - parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di Rfi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma Rfi vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al Cipess, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2023 intitolato «Primo atto integrativo al contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti Informativa ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112», viene di fatto e, a giudizio del firmatario del presente atto arbitrariamente, ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al «Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via

Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (*bypass* di Pisa)»,

le risorse stanziare per il citato «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce» passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da «esigenze di finanza pubblica» legate, ad avviso del firmatario del presente atto, a pretestuosi e non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a Rfi) e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di altre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri modificando finanziamenti già approvati dal Cipess;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'iter progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

il viceministro delle Infrastrutture Rixi, con una nota stampa dell'8 luglio scorso, ha di fatto confermato tali tagli non indicando però quando tali risorse verranno riassegnate,

impegna il Governo

a reintrodurre nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa le risorse relative al finanziamento del «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce».

3.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

- a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;
- b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle *ex* aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;
- c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;
- d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;
- e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;
- f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO<sub>2</sub> e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2023.».

3.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

3.0.3

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-ter*), numero 1), dopo le parole: "e le miniere" sono inserite le seguenti: "purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.".»

3.0.4

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi";

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di

energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

*2-ter.* L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."».

3.0.5

[Trevisi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi";

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

*2-ter.* L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente auto- consumata."».

3.0.6

[Fina, Basso, Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle "Aree Interne", così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di "impianti fotovoltaici a terra" non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza."».

3.0.7

[Irto, Fina, Basso](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 03-*bis*.

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

3.0.8

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 03-*bis*.

*(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)*

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2.1, del presente decreto»;

b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.»;

4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché»;

5. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-*bis* è inserito il seguente:



«3.2.1-ter. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.».

3-bis.1

[Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».»

3-bis.2

[Trevisi, Sironi](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».»

3-bis.3

[Basso, Irto, Fina](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6-bis. I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.

6-ter. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma 6-ter, valutati 963 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3-bis.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005.

6-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3-bis.7

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022,

n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici».

3-bis.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».

G3-bis.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803); premesso che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziata per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

G3-bis.2

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le

CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

G3-bis.3

[Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvenivano misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo sia superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

l'aliquota è stata successivamente aumentata al 25 per cento;

il precedente Governo ha stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 è stato ulteriormente modificato dal comma 120, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario ai solo soggetti che nel corso del 2021 hanno realizzato il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, quanto ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto richiamato, si è rilevato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;

valutato che:

dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che l'esecutivo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve «con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'elusione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofiti in un momento di crisi;

le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per

il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegato il Governo, «l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, cosiddetto decreto Bollette-*bis*, confluito nella legge di conversione del provvedimento in esame attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, nulla ha aggiunto a quanto riportato e, pertanto, il generoso sconto fiscale sul «contributo di solidarietà» a carico delle aziende energetiche resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofiti realizzati in alcuni settori - quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario - per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 30 giugno 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.

G3-bis.4

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico;

nel suddetto provvedimento è confluito il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi;

il decreto-legge n. 79 prevede, per il III trimestre 2023:

la proroga delle agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetti *bonus* sociali);

l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas;

la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023;

la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato da ultimo dal decreto-legge cosiddetto «Aiuti-*quater*», si prevede il superamento della tutela di prezzo (cd. Mercato tutelato) per le famiglie, sia per l'elettricità che per il gas (e per i condomini uso domestico per il gas) entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele graduali ai clienti

domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito il mercato tutelato anche perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, dall'inizio del conflitto ucraino;

fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non potrà ritenersi terminata e si saranno conseguentemente ripristinate le condizioni di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena adesione al libero mercato, appare opportuno provvedere a prorogare l'operatività della maggior tutela per i clienti domestici almeno fino al 10 gennaio 2025,

impegna il Governo

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per i clienti domestici al 10 gennaio 2025.

G3-bis.5

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvergono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

solo a giugno scorso, la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4 per cento, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50 per cento e quello per la lending facility al 4,25 per cento. La BCE ha altresì confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma App (il quantitative easing). Il rialzo di giugno è stato considerato necessario - ha sottolineato Lagarde - perché «l'inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano un'inflazione media, leggermente in rialzo, al 5,4 per cento per fine anno (dal 5,3 per cento indicato a marzo), del 3 per cento per fine 2024 (dal 2,9 per cento) e del 2,2 per cento per fine 2025 (dal 2,2 per cento): un livello, quest'ultimo, «non soddisfacente e non rapido» - ha detto Lagarde;

considerato che:

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;



peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

valutato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo

a individuare nei tempi più ristretti, anche eventualmente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica, senza ulteriore consumo di suolo mediante il recupero di edifici pubblici oltre a misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

G3-bis.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

G3-bis.7

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

3-sexies.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

G3-octies.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti sulla disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione necessaria per gli approvvigionamenti del GNL (Gas Naturale Liquefatto) per l'impiego nel Paese;

secondo le previsioni dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, nel 2030, oltre la metà delle infrastrutture di importazioni europee di GNL - per 250 miliardi di metri cubi - potrà risultare inutilizzata rispetto a una domanda stimata al di sotto di 400 miliardi di metri cubi;

nei giorni scorsi, dati pubblicati dall'ENEA evidenziano come in Italia siano stati risparmiati circa 10 miliardi di m<sup>3</sup> di gas metano in otto mesi (agosto 2022 - marzo 2023), pari al 18 per cento in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20 per cento (2 miliardi di m<sup>3</sup>) la riduzione di 8,2 miliardi di m<sup>3</sup> fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale;

tenuto conto che:

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta la semplificazione per favorire l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale statale per progetti compresi nell'ambito della procedura di valutazione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, riconoscendo la precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, senza distinguere la tipologia di tecnologia; dall'articolo pubblicato il 10 luglio dal Sole 24 Ore dal titolo «Impianti fotovoltaici, 780 grandi progetti in attesa dell'ok statale», emerge che sono 32,8 GW di potenza gli impianti che attendono di essere autorizzati. Complessivamente, considerati anche gli impianti eolici ed idroelettrici con una potenza di circa 10 GW, gli impianti in attesa dell'autorizzazione ambientale statale sono 933; tali ritardi rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi sul clima e l'energia che saranno aggiornati nel nuovo PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030),

impegna il Governo a:

intervenire con urgenza per il riconoscimento della priorità di valutazione nell'ambito della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC di cui all'allegato *I-bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soli progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le infrastrutture necessarie per la loro entrata in esercizio, escludendo gli impianti fossili come attualmente disciplinato.

3-octies.0.1

[Trevisi, Sironi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-novies.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. 1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "fino a 200 kW" con le seguenti parole: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

3-octies.0.2

[Sironi](#)

Precluso

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

**«Art. 3-novies.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

2. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*)

aggiungere il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi;"».

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle misure per favorire l'accessibilità degli animali di affezione alle spiagge e al trasporto aereo

( [3-00594](#) ) (19 luglio 2023)

[Biancofiore](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che nel periodo estivo, nonostante costituisca ormai reato nel nostro Paese, torna tristemente alla ribalta il fenomeno degli abbandoni degli animali domestici con relativo profluvio di denunce via *social network*, servizi televisivi e giornalistici che aiutano, ma non agiscono;

considerato che:

secondo l'ultimo rapporto Assalco 2023, gli animali domestici censiti nel nostro Paese ammontano a 65 milioni su 58 milioni di italiani;

nel 2022 sono stati 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire in vacanza solo in estate con il proprio animale da compagnia, dovendo superare difficoltà inaudite e indegne per una società civile avanzata;

divieti di accesso alle spiagge, ai siti archeologici, ai musei, ai cinema, ai parchi a tema e le restrizioni per il trasporto aereo rendono difficile per i padroni di animali d'affezione spesso partire o comunque poter trascorrere serenamente le proprie vacanze in loro compagnia con grave danno per il Paese, visto l'ingente flusso di danaro, peraltro, che gli animali domestici fanno girare;

secondo la rivista "Forbes", nel 2023 si stima che la *pet economy* genererà nel mondo oltre 370 milioni di euro;

con riguardo alle spiagge esiste un quadro frammentario e disomogeneo, per il quale rilevano in questa sede le ordinanze della Capitaneria di porto, che incidono sull'accessibilità delle spiagge, vietando l'accesso degli animali domestici a stabilimenti di balneazione privati in diverse zone litoranee e su queste vengono formulate le relative ordinanze comunali;

ciò, nonostante la libera disponibilità di molti balneari, ai quali la caduta dei divieti consentirebbe nuovi introiti utili, specie dopo la crisi che ha attanagliato la categoria, come il pagamento di un *ticket* e di tutti i relativi servizi come cucce, crocchette, sdraio, ciotole;

su quest'ultimo punto, a seguito di una ricognizione, per verificare l'effettiva sussistenza e reale incidenza di tali ordinanze di balneazione, sarebbe opportuno adottare una linea generale che, pur tenendo in debita considerazione le esigenze di igiene e tutela della sicurezza già garantita spesso dalla presenza di cani bagnini, sia intelligentemente permissiva;

tra gli esempi virtuosi che non trovano il divieto della Capitaneria di porto si segnala il caso della maggioranza degli stabilimenti balneari della Toscana, in particolare alcuni degli stabilimenti più noti della Versilia sono totalmente *pet friendly*, e così del Friuli-Venezia Giulia, regioni caratterizzate da una legge regionale *ad hoc*;

per quanto riguarda il trasporto di animali in aereo si rileva come non esistano regole generali comuni per l'accesso degli stessi a seguito del passeggero; ogni compagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse, ad esempio, per la tipologia e le dimensioni del trasportino o per il numero degli animali accettati in cabina, ma lascia basiti che l'accesso sia consentito in base al peso, anche se di razza piccola con una sorta di *body shaming* anche per i nostri cuccioli o peggio si possa considerare così com'è oggi, l'animale riconosciuto internazionalmente come essere senziente, un bagaglio a mano da riporre sotto ai propri piedi e chiuso in un trasportino di massimo 55 centimetri di plastica rigida, anche per viaggi intercontinentali;

ciò nonostante, la maggior parte dei padroni chiede di poter acquistare il posto al fianco come

già avviene per i treni, abolendo l'obbligo di stiva che si rivela un vero e proprio patibolo per gli animali. Troppe infatti le morti verificatesi nelle stive, dove l'animale viene lasciato solo, senza conoscere i rumori dell'aeroplano, spesso al freddo e comunque alla stregua sempre di un bagaglio;

sul punto si evidenzia come sia intervenuta la regolamentazione di tipo pattizio e volontaristico della IATA (International air transport association) che ha dettato delle linee guida estremamente rilevanti (anche preso atto del numero di aderenti all'organizzazione) sull'ammissibilità degli animali in aereo;

non essendoci alcun divieto o quadro normativo restrittivo, parrebbe utile l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di sensibilizzazione e incentivazione rivolta alle compagnie aeree, innanzitutto italiane, ma anche internazionali, che accettino di trasportare gli animali in condizioni adatte alle loro sensibilità, in modo da ampliare la platea dell'offerta, delle modalità di trasporto e del flusso turistico;

visti:

l'articolo 9, terzo comma, della Costituzione;

la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO di Parigi 15 ottobre 1978;

la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione animali da compagnia e *pet therapy* del 6 febbraio 2003;

l'accordo Stato-Regioni e Province autonome in materia di benessere degli animali;

la legge 4 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in generale, intenda favorire l'accessibilità degli animali d'affezione alle spiagge e al trasporto aereo con provvedimenti immediati "salva estate" per molti cittadini per i quali i propri animali sono veri e propri familiari e sollecitare campagne di sensibilizzazione rivolte alla IATA e alle singole compagnie aeree per consentire un trasporto civile e non crudele degli animali d'affezione, in linea con le leggi internazionali, europee e la Costituzione italiana.

Interrogazione sulle infrastrutture proposte dalla neoistituita cabina di regia per la crisi idrica ( [3-00592](#) ) (18 luglio 2023)

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, prevede l'istituzione della "Cabina di regia per la crisi idrica";

la Cabina di regia assicura il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

considerato che:

il 4 maggio 2023 si è tenuta la prima riunione della Cabina di regia per la crisi idrica, che ha stabilito gli interventi prioritari per la risoluzione dei problemi più urgenti e ha previsto i primi progetti in 5 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio per un investimento complessivo di circa 102 milioni di euro;

il 3 maggio 2023, con il comunicato n. 784, il Presidente della Regione del Veneto ha trasmesso l'elenco di opere e interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ritenuto che:

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 prevede "operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe", "individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi", "attività di esercizio e manutenzione delle dighe"

e non la realizzazione di nuove dighe;

il richiamato comunicato n. 784 della Regione del Veneto contiene tra gli interventi urgenti la realizzazione della diga di Vanoi (uso plurimo: acquedottistico, irriguo, idroelettrico) a Lamon, nella provincia di Belluno, per un importo di 150 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quale decisione intenda adottare la Cabina di Regia rispetto alla realizzazione della citata diga di Vanoi quale infrastruttura non contemplata nel dettame legislativo previsto dalla richiamata legge 13 giugno 2023, n. 68;

quale sia la lista dei progetti prioritari individuati nella prima riunione della Cabina di regia dello scorso 4 maggio 2023;

quale sia la cadenza temporale per le riunioni della Cabina di regia.

Interrogazione sul mancato pagamento delle sanzioni da parte di locatari di veicoli a noleggio senza conducente provenienti dall'estero

( [3-00598](#) ) (19 luglio 2023)

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

-

Premesso che:

gli organi di polizia locale dei comuni, in particolare di quelli a forte presenza turistica, lamentano l'inesigibilità delle sanzioni pecuniarie per i verbali emessi per violazione del codice della strada da parte di locatari di veicoli a noleggio senza conducente provenienti dall'estero;

l'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, prevede attualmente che, nell'ipotesi di noleggio, il locatario (quindi il turista), e non il proprietario (quindi la società di locazione), risponde solidalmente con l'autore della violazione;

il testo previgente dell'articolo 196, sulla cui interpretazione vi è giurisprudenza concorde (*ex plurimis*, Cassazione n. 1845/2018 e n. 9675/2019), nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituiva al proprietario, ma lo aggiungeva a quello: la *ratio* della norma in questione era quella di rendere più agevole la posizione dell'amministrazione che contestava la violazione, poiché nel caso di noleggio "il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore" (Cassazione n. 1845/2018);

la norma, come sostenuto dalla Corte di cassazione, intendeva assicurare, "attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione" (Cassazione n. 9675/2019);

la modifica normativa intervenuta ai sensi dell'articolo 1, lettera *g-ter*, del decreto-legge n. 121 del 2021, che esclude la responsabilità del proprietario, di fatto comporta un'esclusione delle società di locazione dalla responsabilità solidale in caso di infrazioni, con conseguenti perdite per i Comuni che, non essendo in possesso dei dati relativi ai locatari dei veicoli o essendo in possesso di dati errati trasmessi dalle società di noleggio, non sono in grado di notificare le violazioni e quindi di esigere il pagamento delle sanzioni, specie quando si tratta di persone provenienti dall'estero;

considerato altresì che la condotta evasiva illustrata va avanti ormai da diversi anni e, mentre prima era supportata da una circolare del Ministero dell'interno (circolare 15 gennaio 1994 n. 300/A/48507/113/2), che, a parere degli interroganti, inspiegabilmente escludeva da ogni responsabilità le imprese locatrici, secondo una interpretazione dell'art. 196 del codice della strada più volte rigettata dalla giurisprudenza in materia, adesso è addirittura suffragata dalla legge che, per effetto di una esclusione di responsabilità dei soggetti coinvolti, rende i Comuni inermi di fronte alle violazioni commesse sul proprio territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica illustrata e se non intenda, in sede di esame del già annunciato disegno di legge del Governo sulla sicurezza stradale, intervenire in modifica dell'articolo 196 del codice della strada, al fine di ripristinare la *ratio* della norma in materia di responsabilità solidale, di fatto oggi vanificata, eventualmente anche attraverso la previsione di un meccanismo che obblighi le società di noleggio, che sono le uniche ad essere in

possesso dei dati personali e delle carte di credito dei locatari, ad effettuare per loro conto il pagamento delle sanzioni, con addebito diretto degli importi eventualmente corrisposti ai Comuni sugli strumenti di pagamento prestati a garanzia del contratto di locazione.

Interrogazione sui reiterati ritardi e disservizi nel trasporto pubblico, in particolare ferroviario  
( [3-00599](#) ) (19 luglio 2023)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Calenda](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#). -  
*Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -*

Premesso che:

il trasporto ferroviario, inclusa l'alta velocità, registra negli ultimi mesi criticità di carattere strutturale;

i guasti, malfunzionamenti e incidenti sono all'ordine del giorno, con conseguenti disagi per i passeggeri che sono costretti a subire deviazioni, cancellazioni e ritardi che spesso superano i 60 minuti;

sull'alta velocità il ritardo rappresenta ormai una costante cronica: più del 40 per cento dei treni non giunge a destinazione in orario, accumulando ritardi per circa 1.600 ore ogni mese;

cittadini e turisti si trovano costretti a organizzare i propri spostamenti dando per scontato l'insorgere di problemi sulla tratta, con inesorabili ripercussioni sulla mobilità e sul benessere dei passeggeri in termini di *stress*;

spesso tali disagi non danno nemmeno diritto a rimborsi o indennizzi, poiché le condizioni di riconoscimento risultano talmente difficoltose che in qualche modo confermano la consapevolezza, da parte degli operatori, che il ritardo in partenza e all'arrivo rappresenta una caratteristica ormai strutturale del trasporto su ferro;

in questa prima fase della stagione estiva queste difficoltà si stanno ulteriormente aggravando, con pregiudizio sia per l'immagine del Paese, che per l'economia in generale, soprattutto alla luce delle numerose rinunce al viaggio derivanti dall'accumulo di ritardi;

la situazione è peraltro aggravata da altri fattori, come le condizioni critiche del trasporto pubblico non di linea: file interminabili ai posteggi dei taxi (spesso sotto il sole) dovute a una carenza di mezzi denunciata da anni e che pregiudica viabilità e benessere cittadino, con tempi di attesa indegni per delle grandi città;

anche il trasporto aereo versa in condizioni critiche: ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni sono ormai ipotesi costanti, che contribuiscono a rendere ancor più disfunzionale il sistema di trasporto del Paese nel suo complesso;

le gravi criticità rilevate in questi mesi si riverberano sulla vita dei cittadini che fanno affidamento sugli spostamenti soprattutto per le proprie esigenze primarie, impattando sulla qualità della vita e sull'economia in generale;

il fatto che nel 2023 l'Italia, una delle principali economie europee e mete del turismo mondiale, non possa fare affidamento su una mobilità ferroviaria, aerea e non di linea affidabile, adeguata e performante appare un assurdo inaccettabile: il corretto funzionamento del trasporto e la garanzia di mobilità rappresenta una priorità ineludibile, per lavoratori, imprese, cittadini, turisti e il Paese nel suo complesso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere per scongiurare la cronicizzazione dei ritardi e dei disagi sulle tratte ferroviarie, incluse quelle dell'alta velocità, nonché sul piano delle gravi carenze registrate nella mobilità nazionale a livello di trasporto pubblico locale non di linea e aereo.

Interrogazione sul controllo e la sicurezza della navigazione nelle acque interne  
( [3-00600](#) ) (19 luglio 2023)

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). -  
*Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -*

Premesso che la stagione estiva è iniziata e presenta una grande affluenza turistica italiana e straniera soprattutto nei luoghi di mare e nei laghi, con milioni di presenze e migliaia di natanti nelle nostre acque, si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda aumentare il controllo e il

presidio di sicurezza sui grandi laghi, con particolare riferimento all'operato della guardia costiera.  
Interrogazione sull'applicazione delle regole previste dal nuovo codice dei contratti pubblici  
( [3-00596](#) ) (19 luglio 2023)

[Germanà, Romeo](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il rilancio degli interventi infrastrutturali e in generale degli affidamenti pubblici rappresenta, specialmente nell'attuale fase congiunturale, un fattore decisivo per il rilancio di settori vitali dell'economia e per una più rapida uscita dalla crisi; la ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantisimo anche per le prospettive occupazionali. Inoltre, la ripresa delle opere pubbliche offre un'occasione preziosa per riallineare il nostro Paese ai maggiori *partner* europei quanto a dotazione infrastrutturale, in modo da colmare un divario che negli ultimi anni si è progressivamente accentuato;

semplificazione della disciplina dei contratti e dei requisiti di partecipazione alle gare, maggiore flessibilità nel delineare le modalità degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti, rimodulazione della responsabilità contabile-amministrativa e, soprattutto, divieto assoluto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurolunitarie, detto "gold plating", sono stati alcuni tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici, realizzata con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

l'attuazione di questi principi attraverso un nuovo codice dei contratti pubblici ha portato a un complessivo snellimento delle procedure, grazie all'introduzione di misure come la riduzione delle fasi progettuali, la semplificazione dei procedimenti approvativi, la flessibilità nel ricorso al partenariato pubblico-privato, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici e la liberalizzazione dell'appalto integrato e del subappalto;

la revisione del sistema degli appalti pubblici costituisce l'obiettivo cardine della riforma 1.10 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese;

in passato le riforme del codice dei contratti pubblici sono state associate a periodi di forte instabilità negli affidamenti pubblici, a causa delle incertezze legate al nuovo quadro regolatorio e alla mancata adozione di tutti gli atti attuativi necessari a garantire la piena operatività delle nuove regole;

il nuovo codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° marzo 2023 e ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023, al fine di garantire pieno rispetto alle *milestone* M1C1-73 e M1C1-74 del PNRR;

il monitoraggio sull'attuazione delle nuove regole appare di fondamentale importanza specialmente in una fase quale quella attuale caratterizzata da un significativo rilancio degli investimenti sulle opere pubbliche legato, in particolare, alle risorse disponibili nell'ambito del PNRR e del PNC,

si chiede di sapere se, dal 1° luglio 2023, i dati disponibili relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo al rilascio dei CIG e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, consentano di essere ottimisti sull'operatività delle nuove regole e quali iniziative siano stati assunte dal Ministero al fine di chiarirne la portata applicativa rispetto agli affidamenti del PNRR.

Interrogazione sulla condizione contrattuale dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche  
( [3-00597](#) ) (19 luglio 2023)

[Pirondini](#). - *Al Ministro della cultura* -

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, la procedura per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti collettive sia "sottoposto al controllo della Corte dei conti previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia";



a far tempo dal marzo 2014, in occasione dell'ultimo tentativo di rinnovo, le parti collettive hanno sottoscritto un accordo; tuttavia, a seguito dei rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, le medesime parti collettive, apportando alcune modifiche, ne hanno sottoscritto una nuova versione nel 2018, che veniva sottoposto all'esame del Ministero dell'economia e successivamente della Corte dei conti per i controlli previsti dalla normativa;

successivamente la Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, con nota del gennaio 2019, prot. n. 90, ha informato le parti collettive dell'avvenuto controllo degli organi preposti rammentando il necessario coinvolgimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

valutato che:

a tutt'oggi il risultato di tale procedura è che l'accordo collettivo di rinnovo di un contratto collettivo nazionale sottoscritto in prima istanza nel 2014, e quindi nuovamente nel 2018, non trova applicazione ed è privo di efficacia giuridica;

il mancato rinnovo della contrattazione collettiva fa sì che, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, trovi ancora applicazione il contratto collettivo sottoscritto il 1° giugno 2000, al netto di pochi istituti contrattuali successivamente modificati;

considerato che:

i parametri contrattuali che sottostanno a tale assetto contrattuale appaiono ormai del tutto inadeguati alle numerose riforme che, dal 2000 a oggi, hanno totalmente riscritto la disciplina della gran parte degli istituti giuslavoristici nell'ordinamento italiano;

si rischia, in tal modo, di vanificare l'istituto stesso della contrattazione collettiva che invece è fortemente radicato nella gerarchia delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro;

considerato infine che:

con recente pronunciamento della Corte di cassazione a sezioni unite n. 5542 del 22 febbraio 2023 quest'ultima ha rimarcato il carattere "pubblicistico" delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei rapporti di lavoro di cui sono titolari aumentando le incertezze sulla disciplina che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti;

è noto come sia stata avviata e posta in essere, da ultimo, una trattativa con Ministero, Direzione generale dello spettacolo e parti sociali sul rinnovo del contratto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia farsi interprete e promotore del rinnovo contrattuale nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche assicurando il reperimento delle risorse e un'adeguata copertura finanziaria;

quali azioni intenda intraprendere, altresì, per garantire che detto rinnovo, una volta sottoscritto dalle parti collettive, abbia tempi certi di entrata in vigore;

quali azioni intenda intraprendere, d'intesa con il Governo, per fare chiarezza sulla natura "privatistica" o "pubblicistica" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla conseguente disciplina applicabile.

Interrogazione sulle misure per consentire la ripresa delle attività economiche nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione

( [3-00601](#) ) (19 luglio 2023)

[Manca](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#). - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare* -

Premesso che:

il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è confluito nell'emendamento del Governo (n. 20.0100) presentato, alla Camera, al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

complessivamente, i due provvedimenti del Governo stanziavano risorse del tutto insufficienti per affrontare le problematiche emergenziali e le rilevanti criticità legate agli interventi da porre in essere

per avviare, in tempi rapidi, la ricostruzione dei territori colpiti dai fenomeni alluvionali, la ripartenza del settore imprenditoriale e produttivo e la definizione degli indennizzi alle famiglie;

rispetto agli impegni dichiarati dal Governo, allo stato attuale ancora non è stato definito un quadro chiaro e definitivo, in termini economici, finanziari e programmatici, del processo di ricostruzione; ciò rischia di creare un preoccupante e dannoso conflitto tra le istituzioni centrali e locali nella definizione delle misure necessarie per la ripresa delle attività nei territori alluvionati, nonché nell'individuazione degli interventi infrastrutturali, idraulici e idrogeologici, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio;

a seguito del terremoto del 2012, in Emilia-Romagna è stato fin da subito definito un quadro chiaro degli obiettivi strategici da raggiungere, con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali impegnati nei vari e complessi processi decisionali, per affrontare in maniera efficiente, efficace e rapida lo stato d'emergenza; la nomina del presidente della Regione a commissario straordinario ha reso tale processo più semplice. Delineare un modello di gestione dell'emergenza alluvione tenendo conto dell'esperienza maturata, che ha rappresentato un esempio virtuoso nel panorama nazionale, avrebbe sicuramente reso più agevole la ricostruzione;

al contrario, la scelta da parte dell'Esecutivo di procedere alla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione non individuato, come da prassi, nella figura del presidente della Giunta regionale del territorio colpito, oltre a rallentare l'iter degli interventi emergenziali e per la ricostruzione, non risulta collegata alla definizione di una cornice normativa capace di creare la necessaria sinergia tra la struttura commissariale e il complesso delle amministrazioni locali e regionali impegnate nella ricostruzione, con il rischio serio di generare ulteriori fasi di stallo e rallentamenti nell'opera di ricostruzione. Inoltre, la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, nella persona del generale Figliuolo, è avvenuta a oltre due mesi dagli eventi, il 6 luglio scorso, lasciando nel frattempo irrisolte svariate emergenze;

considerato che:

la sola Emilia-Romagna ha quantificato in circa 9 miliardi di euro i danni subiti a causa dell'alluvione, stimando in circa 2 miliardi di euro le risorse necessarie per approntare i primissimi interventi;

ad oggi non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione di dissesto idrogeologico che ha colpito l'intero arco appenninico emiliano-romagnolo in conseguenza degli eventi alluvionali conseguenti al cambiamento climatico;

particolare preoccupazione destano le disposizioni in materia di ricostruzione privata, sia per il mancato riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti, sia per l'insufficiente dotazione di risorse per tale finalità. La dotazione del fondo per la ricostruzione è di soli 2,5 miliardi e lo stanziamento di competenza per il 2023 ammonta a soli 908 milioni di euro, tra l'altro sottraendole anche al fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Allo stato attuale, nessun importo è stato definito per la ricostruzione pubblica per gli anni a venire;

sul fronte delle imprese vi è un'emergenza preoccupante, soprattutto per alcuni comparti fondamentali per l'economia nazionale per il consistente contributo al PIL, a partire da quello agricolo, che ha subito danni impressionanti, quantificati in circa 2 miliardi di euro; l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna ha quantificato in termini percentuali, pari al 42 per cento, la superficie agricola colpita dagli eventi alluvionali, con oltre 41.000 lavoratori interessati e circa 21.000 aziende agricole coinvolte;

per quanto riguarda l'agroalimentare, complessivamente le unità locali delle aziende alimentari e delle bevande presenti nei comuni coinvolti sono oltre 2.800 e sfiorano il 40 per cento del totale regionale. Gli addetti sono più di 23.000, quasi il 39 per cento del totale regionale del comparto; le coltivazioni ortofrutticole e vitivinicole colpite dall'alluvione rappresentano il 45 per cento circa della superficie ortofrutticola regionale, pari a quasi 80.000 ettari; un impatto notevole lo ha subito anche il settore zootecnico, con il coinvolgimento di allevamenti di suini, ovini, faraone, tacchini, polli, bovini,

cavalli;

per l'annualità 2023, le risorse per la ripresa delle attività manifatturiere sono del tutto insufficienti anche solo per affrontare le prime emergenze di riattivazione dei cicli produttivi con macchinari e infrastrutture efficienti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di velocizzare le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione di tutti quegli interventi infrastrutturali, di natura idraulica, idrogeologica, di messa in sicurezza del territorio, relativi alle reti di collegamento viarie e non solo, necessari a favorire una rapida ripresa e ripartenza delle attività economiche seriamente compromesse dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori emiliano-romagnoli e non solo;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire che siano stanziati tutte le risorse finanziarie necessarie, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2024, per affrontare le conseguenze del dissesto idrogeologico dell'arco appenninico emiliano romagnolo e per la ricostruzione privata e pubblica, essendo le risorse attualmente stanziati dal Governo per tali finalità del tutto insufficienti;

se in relazione alla ricostruzione privata intenda attivarsi per garantire il riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti per i beni mobili e immobili, per ristorare gli enti locali che hanno già anticipato somme per tale finalità, e per semplificare e rendere immediate le procedure degli indennizzi e dei ristori;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per garantire agli enti territoriali coinvolti dall'alluvione, a partire dai piccoli comuni della fascia appenninica emiliano-romagnola, l'assunzione o la messa a disposizione di personale qualificato e di supporto alle attività di competenza, al fine di garantire un immediato rafforzamento della capacità amministrativa ed operativa degli enti medesimi;

quali provvedimenti intenda assumere, oltre a quanto previsto nei decreti-legge richiamati in premessa, per salvaguardare e garantire una rapida ripartenza delle attività imprenditoriali, soprattutto del comparto agricolo, non solo con riferimento ai danni immediatamente rilevati, ma anche includendo nelle prossime previsioni di stanziamento le conseguenze delle perdite di produttività futura e per scongiurare la chiusura di attività fondamentali per l'economia nazionale, a causa dei danni ai mezzi e alle strutture.

Interrogazione sugli ulteriori interventi straordinari di sostegno ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione nel mese di maggio

( [3-00595](#) ) (19 luglio 2023)

[Barcaiuolo](#), [Balboni](#), [Farolfi](#), [Lisei](#), [Spinelli](#). - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare -*

Premesso che:

le eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna hanno richiesto l'adozione di misure urgenti e straordinarie a tutela delle famiglie e delle imprese colpite;

con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 3 maggio 2023, è stata disposta la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto della Regione Emilia-Romagna, mentre con delibere del Consiglio dei ministri 4 maggio e 23 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con un iniziale stanziamento per complessivi 30 milioni di euro, per far fronte alle prime e più urgenti necessità;

il Governo ha anche adottato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, e il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, contenente disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023;

l'articolato di cui al decreto-legge n. 88 del 2023 è stato trasfuso in apposito emendamento

governativo al decreto-legge n. 61 del 2023, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera dei deputati;

considerato che:

le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi sui territori interessati, sulle famiglie, sulle imprese e sui beni pubblici e privati richiedono interventi straordinari di assistenza alla popolazione e per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione delle aree interessate;

i Comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 solo in parte coincidono con la porzione del territorio regionale dell'Emilia-Romagna colpito dagli eventi alluvionali del maggio 2023, si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare l'assistenza alle famiglie e alle imprese, nonché la ricostruzione pubblica e privata nei territori non compresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 ma colpiti dagli eventi calamitosi del maggio 2023.

### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 803**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Integrazione all'intervento del ministro Musumeci in sede di replica allo svolgimento dell'interrogazione 3-00601**

Dopo i primi provvedimenti di carattere strettamente emergenziale, il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo decreto-legge per garantire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall'alluvione e per procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale. Con tale decreto (n. 61 del 2023) sono stati stanziati oltre 2 miliardi di euro.

Con successivo decreto-legge del 5 luglio 2023, sono stati definiti principi organizzativi e misure normative per assicurare un pronto avvio della ricostruzione pubblica e privata. Il decreto ricostruzione è stato trasfuso nel decreto alluvioni con emendamento approvato dalla Commissione VIII della Camera dei Deputati nella seduta di ieri.

Tale ultimo provvedimento, con cui è stato pure istituito un apposito fondo per la ricostruzione con una dotazione iniziale di 2,5 miliardi di euro complessivi nel triennio 2023-2025, contiene, tra l'altro, specifiche misure per la pianificazione degli interventi su situazioni di dissesto idrogeologico e per la ricostruzione delle infrastrutture ambientali danneggiate. Trattasi di misure che si aggiungono a quelle già previste da altre disposizioni straordinarie, prime fra tutte quelle istitutive delle gestioni commissariali deputate al contrasto del dissesto idrogeologico.

Il decreto consente, inoltre, di velocizzare le procedure di ricostruzione, sia mediante specifiche deroghe normative, sia attraverso l'attribuzione del potere di ordinanza al Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il Commissario è competente a disciplinare in deroga anche introducendo le occorrenti misure di semplificazione - e ad erogare in via diretta i contributi per la ricostruzione privata fino al 100 per cento delle spese occorrenti e nei limiti delle disponibilità esistenti.

Particolare attenzione è posta anche al coinvolgimento delle comunità territoriali. A tali fini, è stata prevista l'istituzione di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, composta anche dai rappresentanti degli enti territoriali interessati. Le Regioni possono pure delegare i compiti attuativi agli enti locali, così come il Commissario straordinario può assegnare le funzioni di soggetto attuatore all'ente locale proprietario.

Sono previste anche specifiche misure di sostegno in favore delle famiglie dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. È stato, in particolare, autorizzato un contributo, entro il limite di 5.000 euro, finalizzato al ripristino dei danni all'abitazione, agli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, alla sostituzione o all'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati.

Al citato beneficio può aggiungersi un contributo forfetario di 750 euro per il concorso alle spese di perizia ed uno, sempre per un massimo di 5.000 euro, per il ripristino delle parti comuni degli edifici condominiali non fruibili. Tale misura di immediato sostegno per i privati ha visto, finora, circa 17.000 domande presentate. Alla data del 16 luglio 2023 sono stati erogati i primi 2.700 acconti ed entro il 23 luglio 2023 saranno erogati i secondi 5.000, per un totale di circa 24 milioni di euro.

Una specifica attenzione è rivolta anche alle imprese.

Tra le altre misure adottate, assume particolare rilievo il rafforzamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Alla data del 13 luglio ultimo scorso risultano aver avuto accesso agli interventi di competenza del Fondo 325 imprese, per un importo finanziato totale pari a circa 67 milioni di euro.

Nel successivo decreto-legge ricostruzione (del 5 luglio 2023) è stata approvata anche una disposizione che prevede l'equiparazione dei territori colpiti da eventi calamitosi alle aree di crisi industriale non complessa. In tale modo si vuole assicurare il mantenimento dell'occupazione e il più veloce recupero delle capacità produttive dopo una situazione emergenziale.

Il Consiglio dei ministri ha pure autorizzato l'emissione di un francobollo con sovrapprezzo per aiutare le zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna.

Con particolare riferimento alle imprese agricole, è stata anche attivata una misura di aiuto, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. Su richiesta italiana, la Commissione europea ha recentemente assegnato al nostro Paese 60,5 milioni di euro, a cui si potrà aggiungere il cofinanziamento nazionale pari a 121 milioni di euro, che consentirà l'erogazione di ulteriori risorse alle imprese agricole danneggiate.

Sul piano degli interventi strutturali, su proposta della Regione Emilia-Romagna, è stato attivato l'intervento per "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo", cui si auspica possano essere destinati ulteriori finanziamenti.

Sulla base della ricognizione delle esigenze finanziarie che sarà effettuata dal Commissario straordinario e delle esigenze economiche e di potenziamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni territoriali eventualmente emergenti, il Governo provvederà a valutare, anche in occasione della legge di bilancio per il 2024, un'integrazione degli stanziamenti già operati, in maniera da assicurare una celere ed efficace attività di ricostruzione.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Centinaio, Crisanti, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, La Pietra, Liris, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rosa, Rubbia, Segre e Sisto.

#### **Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza**

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha proceduto all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di un Vice Presidente e di un Segretario.

Sono risultati eletti:

il senatore Melchiorre, Vice Presidente;

la senatrice Tubetti, Segretario, in sostituzione del senatore Orsomarso, dimissionario.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Mazzella Orfeo, Guidolin Barbara, Pirro Elisa, Licheri Sabrina, Lopreiato Ada, Damante Concetta, Sironi Elena, Aloisio Vincenza, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Di Girolamo Gabriella  
Riconoscimento della sindrome di Sjögren primaria sistemica come malattia rara (809)

(presentato in data 19/07/2023);

senatrice Pucciarelli Stefania

Norme in materia di indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi (810)

(presentato in data 20/07/2023);

senatori Castellone Maria Domenica, Pirro Elisa, Maffoni Gianpietro, Guidolin Barbara

Disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria primaria e di prossimità (811)

(presentato in data 20/07/2023);

senatore Cataldi Roberto

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile telematico (812)

(presentato in data 20/07/2023);

senatori Lopreiato Ada, Pirro Elisa, Maiorino Alessandra

Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori (813)

(presentato in data 20/07/2023);

senatrice Paita Raffaella

Norme in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, per la promozione della produttività delle imprese e del lavoro (814)

(presentato in data 20/07/2023);

senatore Calandrini Nicola

Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni, e incentivi per le famiglie residenti e le imprese (815)

(presentato in data 20/07/2023).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Iannone Antonio

Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura (341)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 20/07/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Zanettin Pierantonio, Sen. Bongiorno Giulia

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphones e memorie digitali (806)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 20/07/2023).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 19 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXX*, n. 1).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Garantire un uso resiliente e sostenibile delle risorse naturali dell'UE (COM(2023) 410 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 17 luglio 2023, ha inviato

una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall'articolo 41 del Decreto legge 22 giugno 2023, n.75, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025». La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 197).

**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento**  
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 18 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al 30 giugno 2023. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXLVI*, n. 2).

**Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti. Deferimento**  
Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 11 luglio 2023, il testo di due risoluzioni adottate nella seduta Plenaria dell'Assemblea parlamentare della NATO il 22 maggio 2023, nel corso della Sessione di Primavera svoltasi a Lussemburgo dal 19 al 22 maggio 2023 che sono deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento:  
risoluzione n. 481 - Una nuova NATO in un'epoca di competizione strategica: al vertice di Vilnius accelerare l'adattamento della Nato, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-quater*, n. 9);  
risoluzione n. 482 - Uniti e risolti a sostegno dell'Ucraina, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-quater*, n. 10).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Salvitti, Biancofiore, De Poli, Petrenga e Borghese hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00054 del senatore De Priamo ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00008, della senatrice Barbara Floridia ed altri, pubblicata il 22 novembre 2022, deve intendersi riformulata come segue:

PATUANELLI, MAIORINO, PIRRO, DI GIROLAMO, NAVE, GUIDOLIN, MAZZELLA, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, Barbara FLORIDIA, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO - Il Senato,

premessi che:

in Italia il fenomeno dei *working poor* (lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, dovuto anche al lavoro a tempo parziale, pur essendo regolarmente occupati) è in crescita, così come, secondo quanto riferito dal rapporto Eurostat "In-work poverty in the EU" del 16 marzo 2018, è in crescita la distanza che li separa dal resto dei lavoratori;

nel nostro Paese, l'11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali: dato questo ben al di sopra della media dell'Unione europea, che si attesta al 9,6 per cento. Ciò che allarma di più è l'aumento *record*, oltre il 23 per cento, registrato tra il 2015 e il 2016. A ciò si aggiungono i dati sulle prospettive di vita: stando ai dati attuali (fonte Censis) ben 5,7 milioni di giovani (tra i quali i precari, i cosiddetti NEET, i *working poor* e quelli in "lavoro gabbia") rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà;

considerato che:

la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (*gender pay gap*);

come dimostrato da illustri economisti, la misura che più è idonea a contrastare il fenomeno della povertà lavorativa è la fissazione legislativa dei minimi salariali;

la necessità di interventi nazionali sul salario minimo in un contesto di garanzia europea di

adeguatezza delle retribuzioni è avvertita con maggior urgenza anche alla luce della crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica, energetica e relativa all'inflazione economica conseguente alla guerra in corso, che ha colpito in modo particolare proprio i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario, quali, a titolo esemplificativo, quello del commercio al dettaglio, dei servizi, del turismo e agricolo;

valutato che:

in base agli studi condotti dalla Commissione europea riportati anche nella proposta di direttiva relativa ai salari minimi, l'aumento dei costi del lavoro verrebbe in gran parte compensato da un incremento dei consumi da parte dei lavoratori a basso salario, così da sostenere la domanda interna. Inoltre, sempre in base alle stime dell'Unione europea, l'eventuale impatto negativo sull'occupazione sarebbe di scarso rilievo, rimanendo nella maggior parte dei casi al di sotto dello 0,5 per cento del tasso di occupazione totale, raggiungendo l'1 per cento in soli tre Stati membri;

nonostante nel nostro Paese si registri una copertura quasi totale della contrattazione collettiva (che si attesta al 98 per cento della forza lavoro impiegata nel settore privato e riguarda oltre il 99 per cento delle aziende private), purtroppo un consistente numero di lavoratori percepisce salari non dignitosi. Ciò è quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, ipotizzando diversi importi del salario minimo regolato dalla legge, individua: 2.596.201 lavoratori "sotto soglia", se si considera un salario minimo tabellare (e un importo minimo pari a 8 euro lordi) e 4.578.535,00 pari al 29,7 per cento dei lavoratori se si considera un salario tabellare pari a 9 euro lordi; il potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori italiani continua ad arretrare, con un aumento previsto nel 2023 pari al 2,5 per cento, di molto inferiore alla crescita dei prezzi, tenuto conto che l'inflazione acquisita per l'anno è del 6,1 per cento;

l'insufficienza dei salari percepiti dai lavoratori italiani risulta inequivocabilmente confermata anche dalle stime relative al numero di soggetti che, pur essendo titolari di un rapporto di lavoro, percepiscono (o meglio percepiranno fino al 31 dicembre 2023) il reddito di cittadinanza, misura abrogata dal "decreto lavoro";

più precisamente, in base alle informazioni in possesso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sono 365.436 i beneficiari della misura che, alla data dell'8 gennaio 2021, risultavano titolari di un rapporto di lavoro attivo. Ciò significa che almeno 365.436 individui percepiscono un trattamento economico che non consente loro di superare la soglia di povertà;

sono 6,9 milioni i lavoratori dipendenti con contratto scaduto, il 55,6 per cento del totale. I 4,5 miliardi di euro stanziati recentemente dal decreto-legge n. 48 del 2023 (decreto lavoro) per il taglio del cuneo fiscale fino a dicembre 2023, ad esempio, si sarebbero potuti utilizzare per detassare gli incrementi salariali derivanti dai rinnovi dei contratti stessi, così da rendere permanente l'aumento in busta paga;

secondo uno studio dell'INAPP, realizzato nel 2021, con un salario minimo a 9 euro lordi all'ora il 23,3 per cento delle lavoratrici vedrebbe crescere i propri salari. Colpisce, pertanto, che il Governo guidato dalla prima Presidente del Consiglio dei ministri donna nella storia d'Italia si scagli contro una misura che avvantaggerebbe soprattutto le lavoratrici, che fra *part-time* involontario e condizioni di lavoro precarie restano, insieme ai giovani, ancora più svantaggiate sul lavoro;

considerato inoltre che:

da una verifica dei dati disponibili sui minimi contrattuali applicati in concreto emerge come sia certamente necessario individuare dei criteri affidabili di selettività dei soggetti collettivi abilitati a fissarli, fondati su trasparenti riscontri in termini di rappresentatività e, al tempo stesso, offrire direttive orientative agli agenti negoziali sui limiti che in ogni caso si devono garantire; un doppio sostegno alla contrattazione senza il quale la realtà mostra che, nonostante gli sforzi e l'impegno di parte sindacale, i risultati possono essere deludenti;

in alcuni settori, infatti, i minimi salariali fissati nei cosiddetti contratti *leader* non sembrano adeguati e "sufficienti", alla luce delle disposizioni costituzionali e degli indicatori internazionali. Per citare solo alcuni esempi, soffermandosi sui contratti collettivi tra i più applicati secondo i dati forniti dall'INPS, si possono richiamare: il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del turismo (dove il trattamento orario minimo è pari a 7,48 euro), quello delle cooperative nei servizi socio-assistenziali



(in cui l'importo orario minimo ammonta a 7,18 euro), il contratto collettivo per le aziende dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo (che stabilisce il minimo orario contrattuale in 7,28 euro) e il contratto collettivo del settore tessile e dell'abbigliamento, che stabilisce una retribuzione minima pari a 7,09 euro per il comparto dell'abbigliamento;

in alcuni casi la retribuzione scende addirittura al di sotto della soglia dei 7 euro: è quanto si osserva per il contratto collettivo nazionale per i servizi socio-assistenziali, in cui il minimo retributivo è fissato in 6,68 euro o per quello relativo alle imprese di pulizia e dei servizi integrati o dei multiservizi che prevede un minimo retributivo orario pari a 6,83 euro. Infine, anche se non rientra tra i contratti collettivi di lavoro maggiormente applicati, occorre ricordare che quello della vigilanza e dei servizi fiduciari, anch'esso non rinnovato dal 2015, prevede un minimo salariale di soli 4,60 euro all'ora per il comparto dei servizi fiduciari e un importo di poco superiore a 6 euro per i servizi di vigilanza privata; a ciò si aggiungono ulteriori ragioni che ostacolano l'effettività del diritto a percepire una giusta retribuzione. Tra queste, particolare rilievo si deve certamente riconoscere al proliferare dei contratti collettivi "pirata", ossia quei contratti collettivi, diffusi soprattutto in alcuni settori, stipulati da soggetti dotati di scarsa o inesistente forza rappresentativa, finalizzati a fissare condizioni normative ed economiche peggiorative per i lavoratori rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dando vita a dannosi fenomeni di distorsione della concorrenza;

in alcuni settori, quali a titolo esemplificativo quello alimentare, della logistica e socio-sanitario, è frequente la presenza del fenomeno delle esternalizzazioni "al ribasso". Una soluzione a queste problematiche potrebbe essere rappresentata dall'introduzione del salario minimo legale che proprio nell'ambito degli appalti, pubblici e privati, potrebbe portare a risultati significativi, ancor più necessari dopo le modifiche introdotte al codice degli appalti, con particolare riferimento agli appalti "a cascata" consentendo di sottrarre con maggiore decisione il costo del lavoro dal gioco della libera concorrenza tra imprese;

il moltiplicarsi dei contratti collettivi (troppi e spesso non rappresentativi, soprattutto nel caso dei "contratti pirata"), oggi pari a 1.011, costituisce infatti un'ulteriore forma di *dumping* salariale;

quali concause si possono inoltre individuare: la frammentazione dei settori prevalentemente collegata ai mutamenti economici, organizzativi e tecnologici; la proliferazione di forme di lavoro atipico, che sfuggono ad un immediato inquadramento nell'ambito del lavoro autonomo o subordinato; il massiccio ricorso delle aziende alle esternalizzazioni. Dal quadro delineato si può agevolmente concludere che l'attuale assetto della contrattazione collettiva necessita di essere sostenuto e promosso dall'ordinamento statale al fine di garantire a tutti i lavoratori italiani l'applicazione di trattamenti retributivi dignitosi;

osservato che:

l'introduzione di una disciplina sul salario minimo che valorizzi il ruolo della contrattazione collettiva deve però tenere conto di alcuni ostacoli. Infatti, i contratti collettivi non hanno un'efficacia *erga omnes*, attesa la mancata attuazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione, ma la giurisprudenza utilizza, nella stragrande maggioranza dei casi, i trattamenti minimi fissati dal contratto collettivo quale parametro per l'individuazione della retribuzione sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione;

tuttavia, in ragione dell'assenza della misurazione della rappresentanza delle organizzazioni datoriali e sindacali, attualmente si contano nell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro presso il CNEL oltre 1.000 contratti. Pertanto, nella piena consapevolezza della massiccia presenza dei contratti "al ribasso" (o pirata) appare opportuno introdurre nella legislazione disposizioni che misurando la rappresentanza, determinino quali contratti collettivi di settore possano fungere da parametro per la determinazione del salario minimo;

rilevato che:

in materia di giusta retribuzione sono state presentate diversi disegni di legge sia al Senato che alla Camera dove, da qualche mese, è iniziato l'esame dei predetti provvedimenti;

lo scorso 4 luglio 2023, le forze di opposizione (con l'eccezione di Italia Viva) hanno depositato alla

Camera una proposta di legge per l'introduzione del salario minimo legale a prima firma dell'on. Giuseppe Conte (AC 1275);

la proposta prevede che ai lavoratori sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvi restando i trattamenti di miglior favore. Viene, inoltre, specificato che a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, venga comunque introdotta una soglia minima inderogabile di 9 euro lordi all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali;

secondo i calcoli depositati recentemente dall'ISTAT in sede di audizione sui disegni di legge in materia di salario minimo, l'eventuale introduzione di un salario minimo pari a 9 euro lordi all'ora comporterebbe aumenti per 3,6 milioni di rapporti di lavoro (3 milioni circa di lavoratori) con un aumento medio di 804 euro a rapporto e una crescita del monte salariale di quasi 2,9 miliardi di euro;

la giusta retribuzione così definita non riguarda solo i lavoratori subordinati, ma anche i rapporti di lavoro che presentino analoghe necessità di tutela nell'ambito della parasubordinazione e del lavoro autonomo;

dalle forze di maggioranza, sono stati presentati 12 emendamenti alla proposta di legge, tra i quali figura un emendamento interamente soppressivo dell'intero disegno di legge che rappresenta chiaramente le intenzioni del Governo riguardo a una misura volta a garantire equità e tutela della posizione di debolezza del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro;

il voto in Commissione Lavoro della Camera degli emendamenti è previsto per il prossimo 25 luglio. La proposta di legge è calendarizzata in Assemblea per il 28 luglio, impegna il Governo:

1) ferma restando l'applicazione generalizzata del contratto collettivo nazionale di lavoro e a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, a introdurre una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole, prevedendo che la soglia si applichi soltanto alle clausole relative ai "minimi", lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;

2) a valorizzare i contratti collettivi "leader", ossia quelli siglati dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che presentino maggiore connessione, in senso qualitativo, all'attività produttiva del luogo di lavoro;

3) a definire specifici criteri atti a misurare il grado di rappresentatività sia delle organizzazioni sindacali che datoriali, valorizzando i criteri autoprodotti dall'ordinamento intersindacale negli accordi interconfederali stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative;

4) a sancire il principio secondo il quale le parti sociali sono abilitate a stabilire il trattamento minimo complessivo e il trattamento economico minimo;

5) a istituire una commissione composta da rappresentanti istituzionali e delle parti sociali comparativamente più rappresentative che avrà come compito principale quello di proporre periodicamente l'aggiornamento del trattamento economico minimo orario, prevedendo che l'aggiornamento, su proposta della commissione, sia disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e avrà anche compiti di controllo e di monitoraggio sull'effettivo rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e adeguata alla qualità del lavoro prestato e sull'andamento della contrattazione collettiva nei vari settori;

6) ad introdurre un'apposita procedura giudiziale, di matrice collettiva, volta a garantire l'effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso.

(1-00008) (Testo 2)

La mozione 1-00019, della senatrice Ronzulli ed altri, pubblicata il 18 gennaio 2023, deve intendersi riformulata come segue:

RONZULLI, GASPARRI, ROSSO, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - Il Senato,

premessi che:

in sede europea è in corso l'esame di un progetto di direttiva sull'efficienza energetica nell'edilizia (COM (2021) 802 final), proposta dalla Commissione europea il 15 dicembre 2021, che fa parte delle misure da adottare nell'ambito del "Fit for 55", al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e decarbonizzazione fissati a livello europeo;

l'elemento centrale della direttiva è l'introduzione di *standard* minimi di prestazione energetica per gli edifici, con l'introduzione di obblighi di riqualificazione per migliorarne il rendimento energetico. Ogni Stato membro dovrà stabilire la propria strategia a lungo termine nell'ambito di un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, per sostenere la modernizzazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, in vista dell'obiettivo della neutralità climatica al 2050;

considerato che:

per quanto riguarda l'esame del Consiglio europeo, la Presidenza ceca ha promosso un testo di compromesso su cui, il 25 ottobre 2022, il Consiglio dei ministri UE dell'energia ha definito un orientamento generale;

l'azione italiana, portata avanti dal Governo *pro tempore* Draghi per tutto il 2022, si è concentrata principalmente intorno agli *standard* minimi di prestazione energetica degli edifici (articolo 9). In merito alle posizioni negoziali, da un lato, Italia, Cipro, Grecia, Malta, Spagna e altri avevano chiesto un *timing* di adeguamento flessibile per avere un parco immobiliare compatibile con la neutralità climatica nel 2050. Dall'altro lato, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo avevano chiesto *target* e tempistiche più stringenti;

il compromesso finale raggiunto ha consentito, *in primis*, di rivedere le tempistiche di adeguamento delle prestazioni energetiche degli edifici, in modo da renderle più gradualmente e meno stringenti, e di garantire, inoltre, la possibilità di esenzione per alcune categorie;

rispetto al testo iniziale proposto dalla Commissione, che stabiliva *target* unici per tutte le tipologie di immobili al 2030, il testo avallato dal Consiglio europeo prevede che solo gli edifici residenziali di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero entro il 2030. Per gli edifici residenziali esistenti la *deadline* per il raggiungimento del *target* è il 2050, inoltre sono previste delle esenzioni per alcune tipologie di edifici, tra cui gli edifici storici, i luoghi di culto e gli edifici utilizzati a scopi di difesa;

il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha annunciato una serie di osservazioni critiche a nome del Governo italiano, in vista delle successive valutazioni che si faranno in sede europea e collegando la posizione finale dell'Italia al confronto sulle proposte che l'Italia farà a tutela della casa degli italiani e degli europei;

il Parlamento europeo ha approvato il suo mandato negoziale il 14 marzo 2023, prevedendo un *timing* più stringente, secondo il quale tutti i nuovi edifici devono essere a emissioni zero a partire dal 2028; per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche la scadenza è fissata al 2026. Tutti i nuovi edifici per cui sarà tecnicamente ed economicamente possibile dovranno inoltre dotarsi di tecnologie solari entro il 2028, mentre per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni notevoli la data limite è il 2032; sempre secondo la posizione del Parlamento UE, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 (E) e il 2030 (D);

si è svolto il 6 giugno il primo trilogico fra Commissione, Parlamento e Consiglio per cercare di addivenire ad una mediazione su un testo condiviso e risolvere i punti più controversi, tra cui quelli relativi alle prestazioni energetiche minime degli edifici e alla disciplina degli attestati di prestazione energetica;

valutato, inoltre, che il contenuto della proposta di direttiva avrebbe un notevole impatto sul parco immobiliare italiano che consta di oltre 9 milioni di edifici residenziali. L'Italia è un Paese a proprietà immobiliare diffusa, sia per la tradizionale predisposizione ad abitare in una casa di proprietà, sia per la forte spinta ad investire nel settore immobiliare i risparmi; inoltre, il patrimonio edilizio italiano è molto risalente nel tempo ed è in gran parte dislocato in contesti peculiari, sia dal punto di vista della

conformazione orografica, come i piccoli borghi montani, sia dal punto di vista dei vincoli paesaggistici ed ambientali, come i centri storici. Infine, nel nostro territorio, la maggior parte dei complessi edilizi è costituita da condomini, la cui complessa gestione potrebbe comportare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva,

impegna il Governo a rappresentare, in sede europea, nel corso dei negoziati, le peculiarità dell'Italia, in modo che si consenta al nostro Paese di avere la necessaria flessibilità per raggiungere obiettivi di risparmio energetico più confacenti alle proprie caratteristiche rispetto a quelli prospettati.

(1-00019) (Testo 2)

#### Mozioni

[MIRABELLI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - Il Senato,

premessi che:

la pandemia da COVID-19 e la crisi economica, la conseguente perdita del potere d'acquisto delle famiglie, insieme ad insufficienti politiche pubbliche, hanno aggravato l'emergenza abitativa nel nostro Paese, coinvolgendo fasce sempre più ampie di popolazione a partire dalle famiglie con redditi medio bassi e dai giovani, che sempre meno trovano soluzioni abitative a costi sostenibili;

le disuguaglianze presenti sono bene evidenziate dai dati del Forum disuguaglianze e diversità: le stime indicano in oltre 650.000 le domande di alloggi ERP inevase e in 100.000 le nuove unità di edilizia sociale necessarie a corrispondere al fabbisogno. A ciò si aggiungono 50.000 sentenze di sfratto, con un aumento del 57 per cento in 10 anni (dal 2006 al 2016), di queste l'89 per cento è dovuta a morosità incolpevole. Quasi 300.000 persone sono a rischio di perdita dell'abitazione per alluvioni o eventi idrogeologici; mentre 21 milioni di persone vivono in aree a elevato rischio sismico spesso con abitazioni inadatte a reggere il rischio. Nelle aree più disagiate, si stima in circa 80.000 alloggi il patrimonio pubblico e privato, che richiede interventi per la riqualificazione e successiva assegnazione a coloro che ne abbiano bisogno;

esiste, quindi, una domanda ancora molto forte nel nostro Paese di edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale per dare risposta alle situazioni di disagio più gravi, dove l'impossibilità di avere una casa si somma spesso a situazioni di difficoltà economica e occupazionale o produce il rischio di far scivolare in un'area di precarietà chi non riesce a sostenere il costo stesso dell'abitazione;

per far fronte all'emergenza abitativa, nel corso della XVIII Legislatura sono state adottate varie misure, a partire dall'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2022, il *bonus* affitto per i giovani, la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni per la rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto "prima casa", oggetto di procedure esecutive. Ma soprattutto è stato rafforzato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione con un incremento di risorse di 160 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 160 milioni per l'anno 2021 e l'incremento del Fondo inquilini morosi incolpevoli, successivamente azzerati dalla legge di bilancio per il 2023;

in tema di sfratti, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state adottate misure straordinarie, derogatorie delle vigenti normative nell'ambito delle locazioni ad uso abitativo e, contestualmente, in considerazione delle suddette misure, è stata prevista l'esenzione totale dell'IMU 2021 per i proprietari che possiedono immobili concessi in locazione su cui gravano procedimenti di sfratti sospesi a causa dell'emergenza COVID (articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021);

anche il PNRR, in particolare alla Missione 5, contiene misure rilevanti che possono concorrere a dare una risposta al bisogno abitativo; il rifinanziamento con 14 miliardi di euro del *superbonus* per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente; il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua); i piani urbani integrati dedicati alle città metropolitane, finanziati con lo strumento del Fondo dei fondi gestito dalla BEI, per la rigenerazione urbana finalizzata a promuovere l'inclusione sociale e combattere le forme di vulnerabilità, attivando risorse e finanziamenti privati;

la questione abitativa si incrocia anche con il tema strategico della rigenerazione urbana. Riquilibrare i quartieri ERP recuperando gli alloggi inutilizzati e creandone di nuovi. Garantire nelle trasformazioni urbane e nelle operazioni di riqualificazioni di parti del tessuto urbano e delle aree dismesse un aumento dell'offerta di alloggi a canoni sostenibili dalle famiglie meno abbienti. Utilizzare tutto il patrimonio pubblico disponibile e i beni sequestrati alle mafie per rispondere all'emergenza abitativa. Tutto ciò puntando sul riuso e sulla riqualificazione dell'esistente consentirebbe di coniugare aumento degli alloggi sociali con l'esigenza prioritaria di non consumare ulteriore suolo;

la diffusa mobilitazione messa in campo in questi mesi in molte città italiane dagli studenti ha posto con forza il tema del diritto allo studio e del rapporto con adeguate politiche della casa; in particolare la carenza di alloggi universitari e il problema crescente del caro-affitti si sommano al fenomeno degli affitti brevi che, se non correttamente regolamentati, rappresentano un fattore distorsivo del mercato abitativo soprattutto nelle città maggiormente interessate dai flussi turistici;

emerge infine la necessità di migliorare gli strumenti necessari a far incrociare domanda e offerta di case, in grado di rispondere a un bisogno molto articolato e certamente anche molto diverso dal passato; occorre aumentare la disponibilità di alloggi a canoni sostenibili, affrontare nell'immediato l'emergenza abitativa e la graduazione degli sfratti, coniugando le legittime esigenze dei proprietari, specie quelli piccoli che dall'affitto di una casa di proprietà traggono una parte di reddito fondamentale per il sostentamento della propria famiglia, con un bisogno di case in affitto a prezzi accessibili, anche attraverso strumenti efficaci di sostegno alla locazione per gli inquilini;

rilevato, altresì, che:

nel corso degli ultimi mesi migliaia di famiglie sono rimaste coinvolte dal repentino e consistente aumento delle rate mensili dei mutui ipotecari, in particolare per quelli a tasso variabile, di importo talmente significativo da non consentire in numerosi casi di potervi fare fronte con il reddito a disposizione;

per comprendere la dimensione del problema è sufficiente ricordare che il valore complessivo dei mutui per l'acquisto di abitazioni ammontava, a fine marzo 2023, a 425,5 miliardi di euro, in crescita di circa 50 miliardi rispetto a fine 2017. I mutui a tasso variabile ammontano a circa 140 miliardi di euro; sul totale di 25,7 milioni di famiglie italiane, quelle che hanno un mutuo per l'acquisto della casa sono circa 3,5 milioni. Fra queste, circa un milione di famiglie hanno stipulato un mutuo a tasso variabile per l'acquisto dell'abitazione e, pertanto, risultano le più esposte agli effetti negativi dell'aumento del costo del denaro, dei tassi d'interesse e dell'inflazione;

in termini pratici, per i mutui a tasso variabile, tali incrementi si traducono allo stato attuale, per un prestito da 150.000 euro della durata di 20 anni, in una rata mensile di 1.134 euro, ben 469 euro in più (più 70,5 per cento) rispetto a quella di un anno fa, quando era pari a 665 euro. Su base annua, l'incremento complessivo può superare pertanto, in tal caso, l'ammontare di 5.600 euro. Analoghe situazioni si registrano per i nuovi mutui a tasso fisso che rispetto ad un anno fa registrano incrementi superiori al 60 per cento;

le prospettive per il futuro non prefigurano una inversione di tendenza. Al contrario, alla luce della recente decisione della BCE di innalzare, dal prossimo 27 luglio, i tassi d'interesse dal 4 al 4,25 per cento, in ragione dell'esigenza di contrastare gli effetti dell'inflazione, le rate dei mutui a tasso variabile e dei nuovi mutui a tasso fisso sono destinate a salire ulteriormente anche nei prossimi mesi;

per far fronte alla situazione, appare indispensabile intervenire con urgenza almeno per "sterilizzare" l'aumento in atto delle rate dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Fra i vari interventi possibili, emerge ampia condivisione sull'ampliamento delle attuali possibilità di rinegoziazione del mutuo ipotecario, con allungamento delle rate e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, nonché sulla sospensione dei mutui potenziando a tal fine la capacità d'intervento del Fondo di solidarietà mutui "prima casa". Per evitare il *default* dei mutuatari con redditi medio-bassi, a partire dai giovani, e maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario sarebbe opportuno prevedere un'agevolazione *una tantum* da applicare sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo;

per affrontare l'emergenza abitativa occorrono, poi, politiche abitative che guardano al futuro dei giovani e che estendono le possibilità di stipulare un mutuo ipotecario per l'acquisto di una abitazione con adeguate garanzie a copertura anche in una situazione come quella attuale. In tale contesto, un ruolo centrale può essere rivestito dal "Fondo di garanzia per la prima casa", opportunamente potenziato ed esteso, così come il rafforzamento delle vigenti agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione,

impegna il Governo:

- 1) a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, con risorse adeguate e di importo significativo, il Fondo per il sostegno all'affitto e il Fondo per la morosità incolpevole per sostenere la locazione dei soggetti in condizioni di particolare difficoltà, ottimizzando i tempi, gli strumenti e i meccanismi di trasferimento e assegnazione delle risorse stanziati;
- 2) ad adottare e promuovere politiche pubbliche organiche per la casa, sostenute da una "legge quadro sull'edilizia residenziale pubblica e l'edilizia sociale" e da adeguate risorse pluriennali, al fine di incrementare significativamente l'offerta di alloggi a canone sociale; a predisporre, altresì, relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica, un piano nazionale per il recupero e la riqualificazione degli alloggi sfitti oggi inutilizzati per mancanza di manutenzioni straordinarie;
- 3) ad adottare iniziative legislative al fine di incentivare i Comuni a promuovere programmi di rigenerazione urbana, anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione per ottenere il "saldo zero" del consumo di suolo insieme al soddisfacimento della domanda abitativa debole e alla coesione sociale;
- 4) a promuovere il coordinamento dei livelli territoriali coinvolti (Stato, Regioni, Comuni) per rigenerare il patrimonio pubblico dismesso, utilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata e il patrimonio demaniale inutilizzato, abbandonato e degradato per offrire soluzioni utili a fronteggiare l'emergenza abitativa;
- 5) a garantire il rispetto degli obiettivi previsti dalla Missione 5 del PNRR, al fine di realizzare gli interventi di rigenerazione urbana volti a dare risposta al disagio abitativo e a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- 6) a potenziare l'offerta di edilizia residenziale universitaria pubblica, prioritariamente attraverso operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, utilizzando le risorse previste dal PNRR, anche al fine di assicurare il pieno riconoscimento del diritto allo studio;
- 7) a prevedere una più efficace regolazione degli affitti brevi, attraverso una legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche che riconosca il ruolo essenziale degli enti locali nel definire strategie adeguate alla specificità dei contesti di riferimento, così da valorizzare il patrimonio artistico e culturale e salvaguardare l'assetto urbanistico delle città;
- 8) ad adottare iniziative idonee in materia di locazione abitativa, sia in termini di incentivi e aiuti ai locatari e ai proprietari che accettino di rinegoziare i canoni o di accompagnare con misure adeguate l'esecuzione dello sfratto, anche garantendo il passaggio da casa a casa alle famiglie;
- 9) a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli di programmazione delle esecuzioni degli sfratti, mediante l'istituzione di cabine di regia territoriali coordinate dalle Prefetture che permettano e facilitino la gradualità delle esecuzioni al fine di contenere l'emergenza ed evitare conflitti sociali;
- 10) ad adottare iniziative al fine di prevedere la riduzione dal 10 al 4 per cento dell'IVA applicata sui canoni di locazione di edilizia convenzionata o in qualsiasi modo agevolata;
- 11) a utilizzare la leva fiscale per incentivare la messa sul mercato delle locazioni a canoni sostenibili di alloggi privati e per sostenere, prevedendo detrazioni fiscali chi è in affitto;
- 12) a istituire una banca dati del patrimonio abitativo degradato pubblico e privato, da finalizzare ad un uso in tempi brevi per le gravi emergenze alloggiative con particolare riferimento alle disponibilità immediata degli enti previdenziali e degli altri enti pubblici o con forme di partecipazione, controllo pubblico o vigilanza pubblica, anche sostenendo l'azione dei Comuni per l'affitto o acquisto di alloggi da assegnare prioritariamente ai soggetti colpiti da provvedimenti di sfratto sulla base di una graduatoria definita dall'indicatore della situazione economica (ISEE);
- 13) a monitorare e sostenere l'utilizzo del *superbonus* 110 per cento e degli altri incentivi fiscali da

parte degli enti proprietari e di gestione dell'edilizia residenziale pubblica, valutando l'opportunità di una proroga dei termini per la realizzazione degli interventi, e prevedendo una stabilizzazione degli incentivi fiscali, anche in misura ridotta, al fine di consentire la programmazione di investimenti di riqualificazione energetica sul patrimonio abitativo pubblico e privato finalizzato al recupero e alla messa a disposizione in tempi rapidi di alloggi attualmente inagibili e inutilizzati;

14) a sostenere e valorizzare il contributo della cooperazione sociale e delle cooperative a proprietà indivisa anche alla luce del loro potenziale in termini di innovazione sociale e di contributo alla sostenibilità dei prezzi degli alloggi;

15) ad adottare misure finalizzate a "sterilizzare" l'aumento in atto delle rate dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, a partire dall'ampliamento delle attuali possibilità di rinegoziazione del mutuo ipotecario, con allungamento delle rate del piano di rimborso, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario;

16) a potenziare la capacità di intervento del Fondo di solidarietà mutui "prima casa", al fine di consentire maggiori spazi per la sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale in favore dei mutuatari in situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo;

17) a sostenere i mutuatari con redditi medio-bassi, a partire dai giovani, maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario prevedendo un'agevolazione *una tantum* e circoscritta nel tempo da applicare sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo;

18) a prevedere misure finalizzate a rafforzare le vigenti agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione finora riconosciute soltanto ai giovani fino a 36 anni di età, anche ai soggetti che non hanno compiuto 40 anni di età, alle famiglie monogenitoriali con figli minori e ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

19) a potenziare il Fondo di garanzia per la prima casa, prevedendo un adeguato incremento delle risorse a disposizione del Fondo e un allargamento della platea dei possibili beneficiari degli interventi di garanzia del fondo.

(1-00065)

[DE CRISTOFARO](#), [MAIORINO](#), [GIORGIS](#), [CUCCHI](#), [CATALDI](#), [FLORIDIA Aurora](#), [PATUANELLI](#), [MAGNI](#) - Il Senato,

premessi che:

con il dichiarato intento di dare attuazione al disposto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il 23 marzo 2023, il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge AS 615, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento) attualmente all'esame della 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato;

l'Esecutivo ha impostato l'attuazione del regionalismo differenziato su due distinti piani: il primo concernente il procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) riguardanti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e il secondo relativo alla presentazione al Parlamento di un disegno di legge per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; per quanto riguarda la determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge di bilancio per l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801) ha stabilito che questa è demandata ad una cabina di regia, composta da tutti i Ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale predisporrà uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*;

considerato che:

da anni sul tema dell'autonomia differenziata si svolge un ampio dibattito, intensificatosi di recente, in seguito alla presentazione del disegno di legge AS 615 al Parlamento. In particolare, prese di posizione di netta contrarietà sono state espresse da realtà sociali, sindacati, associazioni di base nonché da numerose Regioni ed enti locali attraverso atti di indirizzo e di impegno al Governo, a testimonianza dello stato d'allarme e di preoccupazione presente in larga parte della società italiana per le ricadute pregiudizievoli che il disegno di legge governativo presentato, se approvato, rischia oggi di innescare sull'uniformità dei diritti, sull'unità giuridica ed economica della Repubblica, sulla coesione sociale del Paese;

le maggiori criticità riguardano in primo luogo il ruolo del Parlamento, come delineato dal disegno di legge in esame in la Commissione permanente, che viene esautorato di fatto e ridotto a mero organo di ratifica delle intese raggiunte tra Governo e Regioni; la mancata gradualità nei tempi e nei contenuti del processo di differenziazione, la mancata delimitazione del perimetro di funzioni differenziabili nell'ambito del novero delle materie incluse fra quelle di cui sarebbe consentito trasferire poteri e risorse alle Regioni richiedenti: tra tutte, in particolare, a destare perplessità, l'istruzione, la sanità, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la protezione civile, la tutela e della sicurezza sul lavoro;

inoltre, in relazione ai profili finanziari, pur avendo genericamente preordinato alla determinazione dei LEP la sottoscrizione delle intese, il disegno di legge sceglie di adottare il criterio della spesa storica: l'articolo 8 in particolare impone l'invarianza finanziaria per il finanziamento dei LEP. Questo significa in sostanza sancire la cristallizzazione delle differenze fra Regioni: sono le stesse relazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio parlamentare di Bilancio a evidenziare, insieme a un lungo elenco di criticità, il conflitto tra le richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna e il rispetto dei principi di eguaglianza, perequazione e solidarietà nazionale sanciti dal nuovo Titolo V;

con riferimento specifico alle Regioni del Mezzogiorno, a questo quadro, si aggiungono i rischi di un congelamento dei divari di spesa *pro capite* già presenti e di un indebolimento delle politiche nazionali tese alla rimozione dei divari infrastrutturali e di offerta dei servizi;

il 4 luglio, il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito come organo di supporto per accompagnare la riforma ha ricevuto le dimissioni di quattro componenti: con una lettera pubblica indirizzata al Ministro in indirizzo e al presidente del Comitato Sabino Cassese, gli ex presidenti della Corte costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini hanno deciso di dimettersi a causa della persistenza di criticità che comprometterebbero l'esito stesso dei lavori del Comitato: la ragione principale della loro decisione sarebbe da ricercarsi in una contraddizione insita nel meccanismo individuato per garantire la predeterminazione di tutti i LEP relativi all'esercizio di diritti civili e sociali: essendo le risorse disponibili definite dai vincoli di bilancio, è evidente che la determinazione dei LEP richiederà una valutazione complessiva di ciò che il Paese è effettivamente in grado di finanziare, valutazione che non può essere fatta materia per materia, perché ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime; inoltre non viene condiviso il ricorso al criterio della spesa storica, che riflette e cristallizza le disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti fondamentali che l'articolo 117 della Costituzione mira a superare; in ultimo, si ritengono criticabili le modalità di devoluzione al Sottogruppo istituito per l'individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro dell'articolo 116 della Costituzione: come per gli altri LEP, il risultato sarà di fare una mera opera di ricognizione di quelli già rinvenibili a legislazione vigente; sarebbe stato invece utile, a parere dei componenti dimissionari, proporre alla cabina di regia e tramite questa, inevitabilmente alla valutazione del Parlamento con riserva di legge, i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali: vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare i LEP e molte altre nelle quali questa determinazione è stata finora solo parziale;

diversi illustri costituzionalisti auditi nel corso dell'esame del disegno di legge AS 615 hanno sollevato



rilievi di incostituzionalità sul provvedimento, che rischia di consolidare le differenze territoriali esistenti se non di aggravarle ulteriormente, privando peraltro il Parlamento del ruolo previsto dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione (competenza legislativa esclusiva) e delle competenze in materia di allocazione delle risorse necessarie per garantire i diritti che i LEP debbono assicurare in tutta l'Italia in modo uniforme; espone potenzialmente il Paese a gravi rischi, innanzitutto di tenuta sociale e finanziaria, anche per gli anni successivi, mettendone a rischio lo sviluppo unitario e potendo aggravare in maniera insostenibile il debito pubblico;

ritenuto che:

è assolutamente necessario assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese e non solo nella loro ratifica finale, nel rispetto della sua prerogativa di sede della rappresentanza della nazione e della sovranità popolare. L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento. Ciò nonostante, ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo con atti di indirizzo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di "ratifica" dell'intesa definitiva;

la differenziazione in blocco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non può essere in alcun caso condivisa per le più rilevanti funzioni riferite alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione e norme generali sull'istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;

i contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti alle ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere: si ritiene infatti condizione necessaria affinché l'autonomia differenziata possa portare, in prospettiva, ad un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta dei servizi sul territorio, sia la sua attuazione nel rispetto dei principi solidaristici e partecipativi previsti dalla Costituzione, unitamente alla trasparenza delle procedure e alla massima partecipazione degli enti locali e dei cittadini;

la stessa determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali fondamentali non può avvenire tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma deve essere rispettata la riserva di legge che la Costituzione individua, e non può avvenire basandosi sulla spesa storica che non fa altro che riflettere e cristallizzare le disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti fondamentali che l'articolo 117 della Costituzione mira a superare;

per quanto riguarda l'individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro dell'articolo 116 della Costituzione il meccanismo ideato condurrà ad una mera ricognizione di quelli già rinvenibili a legislazione vigente; occorre attribuire alla valutazione del Parlamento con riserva di legge, i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali;

i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di ridurre i divari esistenti, considerato che riguardano diritti civili e sociali da garantire per tutti i cittadini;

fra questi, in particolare, il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile, sebbene lo preveda il vigente testo costituzionale, pena le violazioni degli stessi diritti previsti dalla Costituzione, tra cui il fondamentale articolo 3 della Costituzione, che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la

partecipazione dei lavoratori; dell'articolo 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; dell'articolo 33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; dell'articolo 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; dell'articolo 119 che impegna lo Stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); dell'articolo 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

i principi di solidarietà e di coesione territoriale, enunciati nella Costituzione dall'articolo 119, laddove si parla di "perequazione e solidarietà finanziaria in favore delle aree svantaggiate e di unità economica e sociale", postulano che la legge preveda un'equa distribuzione delle risorse fiscali tra le diverse regioni, affinché sia garantito uno sviluppo bilanciato e inclusivo dell'intero territorio nazionale. Il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame per l'attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ipotizza una parziale autonomia fiscale delle Regioni con la conseguenza che una grossa parte del gettito fiscale resterebbe nelle regioni che lo hanno prodotto, comportando il potenziale rischio di creare ulteriori disparità economiche e sociali tra regioni, favorendo quelle già attualmente avvantaggiate a discapito delle regioni meno sviluppate e sulle quali permangono divari da colmare, soprattutto in termini di servizi e di infrastrutture. È necessario procedere a un riequilibrio in termini di investimenti dello Stato nelle diverse regioni italiane prima di implementare un'eventuale autonomia differenziata anche fiscale, per evitare un aumento delle disparità tra regioni ricche e regioni più povere;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude, di conseguenza, l'articolo 10, comma 2, del disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale, nelle more delle riforme statutarie, di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, presenta rilevanti criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale se non adeguatamente emendato, impegna il Governo:

1) prima di procedere a qualsiasi trasferimento di competenze a una o più Regioni, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ad assicurare che siano definiti ed attuati compiutamente e preventivamente tutti i livelli essenziali delle prestazioni, quali livelli inderogabili di quantità e qualità dei servizi offerti da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, come sancito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

2) a favorire in sede di esame parlamentare modifiche volte a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento nella procedura di definizione delle intese, nonché della loro piena attuazione e verifica, sempre e comunque preordinata al rispetto dei principi solidaristici e partecipativi previsti dalla Costituzione;

3) a favorire modifiche in sede di revisione costituzionale del Titolo V, al fine di escludere che possano essere oggetto di autonomia differenziata le seguenti materie: norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; tutela della salute; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; credito a carattere regionale;

4) ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni e il superamento dei divari, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per la perequazione infrastrutturale e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali ambientalmente sostenibili e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori;

- 5) a favorire modifiche, in sede parlamentare, atte a garantire che l'articolo 10, comma 2, del disegno di legge non sia in contrasto con il dettato costituzionale;
- 6) a subordinare l'adozione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui saranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni alla preventiva istituzione, nella prossima legge di bilancio per il triennio 2024-2026, di un fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante, da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai LEP fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali;
- 7) a prevedere verifiche obbligatorie e costanti sull'attuazione delle intese, secondo parametri precisi stabiliti dalla legge e con pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche in possesso delle opportune competenze, al fine di garantire sull'intero territorio nazionale l'effettività dei principi di solidarietà territoriale e coesione sociale, potenziando all'uopo il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento statale e rafforzando i relativi poteri sostitutivi;
- 8) a monitorare gli effetti della differenziazione su tutte le regioni, non solo quelle con le quali si raggiunge l'intesa, anche al fine di prevenire fenomeni di frammentazione amministrativa e normativa e duplicazioni di enti, prevedendo espressamente che, in caso di necessità, le intese possano essere sospese o cessate, in tutto o in parte, per motivi legati all'interesse nazionale e con atto del Parlamento. (1-00066)

[MUSOLINO](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [PATTON](#), [SPAGNOLLI](#), [NICITA](#) - Il Senato, premesso che:

in data 16 luglio 2023, presso il *terminal* A dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania, si è sviluppato un incendio che sarebbe stato causato, da quanto emerso dai primi rilievi svolti dalle autorità competenti, da un malfunzionamento di uno degli impianti di condizionamento dell'aria; l'incendio, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, ha reso necessario sospendere l'attività con totale interdizione al pubblico dell'intera parte "arrivi" del *terminal* A e conseguente impossibilità per migliaia di passeggeri, in partenza ed in arrivo, di raggiungere i luoghi di destinazione neppure mediante la riprotezione dei propri voli presso altri aeroporti siciliani (Trapani, Comiso e Palermo);

nonostante le rassicurazioni dei vertici della SAC Società Aeroporto Catania S.p.A., che in prima battuta avevano dichiarato che la riapertura del *terminal* ed il conseguente ritorno alle normali attività aeroportuali sarebbe avvenuta non più tardi del 18 luglio, la società ha poi rivisto le proprie previsioni sulla riapertura dichiarando che fino al 25 luglio non sarà possibile riprendere le normali attività;

è evidente che vi è stata da parte dei vertici gestionali della società una scarsissima capacità di reazione al sinistro, che ha causato la quasi totale interruzione dei normali servizi dell'aerostazione catanese, aggravata dall'assenza di una comunicazione ufficiale da parte dei vertici societari rispetto al previsto ritorno alla normalità;

considerato, altresì, che:

l'interruzione dei servizi aeroportuali di quello che è il primo aeroporto internazionale siciliano ha provocato, come è facile intuire, oltre a disagi ai passeggeri, costretti a imbarcarsi in veri e propri "viaggi della speranza" in direzione degli altri aeroporti siciliani, anche ingentissimi danni all'intera economia turistica regionale proprio nel momento di maggior afflusso turistico;

il ritardo con il quale è stata gestita la riprotezione dei voli ha evidenziato due gravi carenze: la prima è costituita dall'assenza di un piano regionale di gestione delle emergenze per il sistema di trasporto aereo siciliano, che preveda in modo preciso ed organizzato come il traffico vada ripartito e riorganizzato nell'ipotesi di chiusura di uno o più degli scali siciliani; la seconda è l'evidente fragilità del sistema aeroportuale siciliano, con la presenza sul territorio di due scali maggiori (Palermo e Catania) e due scali minori (Comiso e Trapani) che in atto risultano sottodimensionati o addirittura abbandonati per una pretesa carenza di operatori;

in ultimo, si è appreso che, a seguito di un tavolo tecnico con ENAC ed ENAV, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha annunciato, entro la fine del 2023, l'eliminazione delle limitazioni dell'aeroporto di Reggio Calabria sulla seconda pista, circostanza che, se confermata, consentirebbe di rilanciare lo scalo "Tito Minniti" e renderlo operativo per l'intera area dello stretto di Messina,

impegna il Governo:

- 1) ad avviare prontamente un'indagine ispettiva presso l'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania in merito alla gestione dell'emergenza da parte della Società Aeroporto Catania S.p.A., a seguito dell'incendio avvenuto in data 16 luglio 2023;
- 2) considerata la grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, ad adottare un piano di gestione delle emergenze;
- 3) in considerazione dell'annunciata rimozione delle limitazioni operative sull'aeroporto di Reggio Calabria "Tito Minniti", ad assicurare i trasporti al fine di garantire, in ogni caso, la continuità territoriale per la Sicilia.

(1-00067)

Interrogazioni

[BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#), [BILOTTI](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, reca disposizioni di adeguamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità. Il medesimo articolo, inoltre, pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023;

come noto, la disposizione trae origine dal rilievo formulato dalla Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in materia di lavoro a tempo determinato, anche per la categoria del personale volontario cosiddetto discontinuo del Corpo nazionale, il cui rapporto con l'amministrazione dovrebbe essere regolato secondo il citato istituto giuridico e non per mezzo delle modalità semplificate degli attuali richiami in servizio come regolamentati dalla legislazione nazionale;

tuttavia, il Governo ha ritenuto di optare per un intervento legislativo diverso che, interrompendo il meccanismo di richiamo in servizio del personale discontinuo, tenta di superare in modo definitivo la situazione di fatto, la quale ha generato l'apertura della procedura di infrazione. In particolare, si è optato per il potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche dei vigili del fuoco e degli operatori;

nonostante tale decisione appaia sostanzialmente corretta, ciò che non sembra adeguato è l'individuazione dei numeri di vigili del fuoco (350) e di operatori (200) che si prevede di assumere in via straordinaria e a tempo indeterminato, sulla base dell'effettivo impiego reso dal personale in diversificate attività presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale (come il completamento delle squadre di intervento, il supporto amministrativo, l'autista per i servizi di istituto o piccoli interventi di manutenzione);

il numero sarebbe stato determinato considerando le ore di servizio annue mediamente prestate dal personale discontinuo fino al 2020 (circa 720.000) e che in futuro dovranno essere rese da personale assunto a tempo indeterminato. Un simile calcolo sembra effettuato in difetto rispetto alle reali necessità di territori che spesso presentano specifiche peculiarità e problematiche, anche considerando che il personale discontinuo è sovente utilizzato solamente in specifici periodi dell'anno, lasciando i territori per i quali è impiegato sostanzialmente senza la tutela dei vigili del fuoco per i rimanenti mesi; considerato che:

l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, prevede che: "Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori";

come noto, Pantelleria, Ustica, gli arcipelaghi delle isole Egadi (in particolare le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo), delle isole Eolie (le isole Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea) e delle isole Pelagie (in particolare Lampedusa e Linosa) compongono le isole minori della Sicilia;

tuttavia, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 24, è stata data applicazione tramite specifici concorsi solamente rispetto alle isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria, per un totale di 51 posti di vigile del fuoco, mentre le rimanenti isole minori, anche quelle, come Ustica e le isole Egadi, poste a una notevole distanza dalla terraferma, rimangono tuttora prive di presidi permanenti e godono della presenza di vigili del fuoco solamente nei periodi estivi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di aver effettuato ogni opportuna valutazione nel calcolare il numero di vigili del fuoco oggetto di assunzione straordinaria effettivamente necessari per una concreta tutela del territorio e se tramite dette assunzioni straordinarie previste verrà finalmente inclusa l'effettiva predisposizione di presidi permanenti sulle isole minori, dando finalmente seguito a quanto previsto da una norma dello Stato quasi 20 anni fa.

(3-00604)

[PIRRO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a seguito dello sciopero con presidio presso la sede di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio (Firenze), mercoledì 12 luglio 2023, nelle sedi di Settimo torinese e Volpiano (Torino), è iniziato lo sciopero di circa 40 lavoratori della Veneta logistic Srl, società appaltatrice del servizio di consegna del mobilificio, guidato dal sindacato intercategoriale Cobas, contro le condizioni contrattuali dei profili professionali di *driver* e facchini;

in particolare, veniva richiesta l'applicazione del contratto collettivo nazionale del trasporto merci e logistica con il conseguente riconoscimento dell'orario di lavoro straordinario, l'aumento dei salari, la maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e riconoscimento della libertà sindacale;

venerdì 14 luglio, a Settimo torinese, i lavoratori scioperanti sono stati sgombrati dalla polizia in tenuta antisommossa, ponendo così temporaneamente fine al presidio;

considerato che:

ai sensi dell'art. 40 della Costituzione, lo sciopero costituisce un diritto di libertà, il cui esercizio non può essere in alcun modo limitato né, per la sua stessa essenza, considerato e gestito come un problema di ordine pubblico;

la società appaltante, Mondo Convenienza, non ha garantito adeguate tutele nei confronti di lavoratori che operano in condizioni di sfruttamento elevato né ha consentito la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale che, nel caso di specie, riguarda il trasporto merci e la logistica,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la questione e far fronte alle esigenze dei lavoratori;

se intenda valutare la possibilità di istituire un tavolo di mediazione tra i lavoratori, i rappresentanti sindacali, la società appaltante e la società appaltatrice.

(3-00605)

[NICITA](#), [FURLAN](#), [MISIANI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

lo scorso 16 luglio 2023 è divampato un incendio nell'aeroporto di Catania, che ha determinato una notte di panico nel *terminal* invaso dal fumo, a seguito del quale i voli sono stati prima sospesi e poi riattivati, garantendo due arrivi all'ora; dalle prime ricostruzioni sembra che l'incendio si sia sviluppato nella base inferiore dell'aerostazione;

le normative ICAO impongono che un aeroporto sia certificato con *standard* di sicurezza e funzionalità elevati. Il regolamento (CEE) n. 2320 del 16 dicembre 2022 impone norme di sicurezza comuni che determinano, di conseguenza, la presenza in aeroporto di servizi di prim'ordine, pronti a far fronte a ogni possibile evento;

in particolare la sicurezza antincendio aeroportuale prevede che il gestore aeroportuale sia il

responsabile dell'attuazione delle normative antincendio seguendo le normative di riferimento, come previsto peraltro dall'ultima versione del manuale antincendio dell'aeroporto di Catania gestito dalla Società Aeroporto di Catania (SAC);  
in particolare il soggetto responsabile assicura la valutazione del rischio di incendio all'interno del proprio DVR aziendale e i lavoratori incaricati della lotta antincendio e gestione delle emergenze devono avere una formazione classificata con il livello di rischio elevato. Nonostante il progetto dell'ultimo adeguamento dell'aeroporto di Catania alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2014, risalga al 2020, per un importo di oltre un miliardo di euro, nell'incidente c'è stata una mancata attivazione del piano antincendio;  
in particolare è sotto osservazione l'impianto antincendio; infatti risulta che non sarebbero entrati in funzione né gli impianti di spegnimento né quelli antifumo; non si sarebbero attivate le sirene antincendio e nemmeno i sensori antipioggia;  
in una dichiarazione rilasciata al quotidiano "La Sicilia" del 18 luglio, un dipendente conferma che la SAC era sotto esame dell'ECAC (l'Ente europeo del traffico aereo) proprio per l'inadeguatezza dell'impianto antincendio che risulta in corso di completamento proprio con i lavori di isolamento ignifugo del tetto, l'attivazione dei sensori per il fumo e l'installazione di vie di fuga, ossia tutto quello che non ha funzionato;  
inoltre, sono in molti a chiedersi che cosa abbia scatenato tutto quel fumo e un'aria irrespirabile derivante dalle plastiche sciolte, quando in un aeroporto dovrebbe essere usato solo materiale autoestingente;  
assai carente anche il piano di evacuazione per i passeggeri ed il personale dipendente, che hanno dovuto trovare una via di fuga autonoma nel fumo e con le fiamme incombenti, in assenza di qualsiasi comunicazione per gestire l'evacuazione;  
cosa ancor più grave, i dipendenti sottolineano la mancanza di corsi di formazione per la gestione dell'emergenza e su come gestire la criticità di situazioni simili; formazione che è prevista dalle normative e dal manuale in uso alla SAC;  
la Procura della Repubblica di Catania ha aperto un'inchiesta sull'incendio ed anche l'ENAC ha istituito una commissione "per far luce sulle cause dell'incendio e per garantire in tempi brevi la ripresa a pieno regime",  
si chiede di sapere di quali elementi dispongano i Ministri in indirizzo in ordine alle anomalie descritte, con particolare riferimento alla formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze, al corretto svolgimento delle esercitazioni antincendio obbligatorie, al numero di quelle effettivamente eseguite, e all'efficienza delle apparecchiature antincendio all'interno dell'aeroporto di Catania, al fine di contribuire e fare chiarezza su quanto accaduto.

(3-00606)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ZANETTIN](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

con l'articolo 4, commi 3-bis e 3-quater, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato disposto l'aumento dell'indennizzo (FIR) agli azionisti delle banche interessate, dal 30 al 40 per cento del costo di acquisto delle azioni;

parimenti è stato assegnato il termine fino al 31 luglio 2023 per indicare eventuale un nuovo IBAN per l'accredito del supplemento di indennizzo;

vengono segnalati dagli operatori tempi troppo ristretti per provvedere a tale adempimento (reso possibile solo dal 14 luglio 2023) in quanto parecchi soggetti sono nel frattempo deceduti, altri non rispondono ai solleciti perché in ferie, alcune filiali delle banche sono state chiuse e gli IBAN sono variati;

sarebbe quindi certamente opportuno uno slittamento di tale termine, quantomeno fino al 31 agosto, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre uno slittamento del termine per l'indicazione di un nuovo IBAN, alla luce dei tempi eccessivamente ristretti tra l'entrata in vigore

della normativa e la scadenza originaria prevista.

(3-00607)

[MELONI](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ospedale pediatrico microcitemico "Antonio Cao" di Cagliari, punto di riferimento regionale per lo studio e la cura delle malattie genetiche e di patologie rare, ha al suo interno l'unico reparto specialistico di oncoematologia pediatrica in tutta la Sardegna;

con l'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, è stato previsto il trasferimento del presidio "Antonio Cao" dall'ARNAS "G.Brotzu" alla ASL n. 8 di Cagliari;

considerato che:

lo scorporo dell'ospedale pediatrico microcitemico "Antonio Cao", avvenuto senza una preventiva riorganizzazione, si è rivelato da subito inadeguato. Il presidio pediatrico è, a tutt'oggi, sfornito di anestesisti pediatri e i professionisti anestesisti e rianimatori della ASL 8, operanti presso l'ospedale "Santissima Trinità", hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica nel maggio 2023, denunciando "gli altissimi rischi per la vita, la salute e la sicurezza del paziente pediatrico che discendono da questa scelta organizzativa";

la ASL 8 ricorre, ad oggi, per eseguire tali prestazioni, ad una convenzione con la stessa azienda ospedaliera "G. Brotzu";

è di pochi giorni fa la notizia delle dimissioni del primario del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari;

l'Associazione sarda dei genitori in oncoematologia pediatrica (ASGOP) ha presentato un anno fa un esposto alla Procura della Repubblica, denunciando le cure negate ai pazienti pediatrici. A integrazione di tale esposto, nei giorni scorsi l'ASGOP ha depositato in Procura un nuovo documento che riporta la situazione in cui si trovano alcuni pazienti del microcitemico, che da mesi aspettano che venga rimosso il catetere venoso utilizzato per la somministrazione delle cure; operazione che necessita della presenza di rianimatori, attualmente in forze al Brotzu, i quali offrono le prestazioni in convenzione, al di fuori dell'orario di lavoro e su base volontaria;

l'assessore regionale per l'igiene e sanità e assistenza sociale, Carlo Doria, a seguito di un incontro da lui convocato in data 17 luglio 2023 alla presenza delle dirigenze delle due aziende ospedaliere coinvolte, per fare chiarezza sulla situazione denunciata dalle famiglie, ha dichiarato che: "le suddette dichiarazioni sono state diramate sotto la diretta responsabilità degli stessi autori, motivo per il quale questi uffici hanno già aperto un'indagine interna per individuare i responsabili, poiché tali dichiarazioni ledono l'immagine aziendale in quanto non corrispondenti al vero, generando altresì panico tra i pazienti ed i loro familiari";

dopo tali dichiarazioni si sono susseguite diverse note e comunicati di associazioni e sindacati di categoria coinvolti (AAROI-EMAC) e della stessa ASGOP, costringendo le famiglie dei pazienti a difendersi pubblicando a mezzo stampa comunicazioni di carattere personale per dimostrare le difficoltà e i rischi affrontati dai pazienti pediatrici in cura presso l'ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari;

ritenuto che il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente rilevante ed è indifferibile intervenire con la massima urgenza per garantire ai bambini sardi il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, e il diritto a ricevere un'assistenza sanitaria adeguata e appropriata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre con urgenza un'ispezione delle strutture sanitarie richiamate usando tutti i poteri ispettivi di coordinamento e intervento al Ministero riconosciuti e, alla luce di quanto esposto e data la necessità di fare chiarezza, far redigere all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un puntuale parere sulla situazione dell'ospedale pediatrico microcitemico "Antonio Cao" di Cagliari;

quali iniziative intenda porre in essere, nella doverosa interlocuzione con la Regione autonoma della Sardegna, affinché ai pazienti oncologici pediatrici sardi sia effettivamente garantito il diritto costituzionale alla salute.

(3-00608)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[GERMANÀ](#), [MINASI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la gestione dell'Autorità di sistema portuale dello stretto di Messina sta destando notevoli preoccupazioni nelle imprese che operano nei diversi settori del *cluster* marittimo stesso;

la nomina dell'ingegner Mario Mega a presidente dell'Autorità, avvenuta nell'ottobre 2019, ha avuto innanzitutto una genesi anomala poiché la proposizione del nominativo è avvenuta senza il consenso delle Regioni interessate;

già subito dopo il suo insediamento, la nuova presidenza ha limitato al minimo i contatti e i rapporti con gli *stakeholder* istituzionali e privati, non ha permesso nessun passaggio di consegne con la precedente gestione e non ha mai tenuto in considerazione le direttrici di sviluppo dell'area di Messina e Milazzo, pianificate nel corso delle precedenti gestioni, disconoscendo così principi basilari e prassi consolidate in ordine alla continuità dell'azione amministrativa;

l'area portuale di Messina e Milazzo è costituita in gran parte da territori urbani o altamente urbanizzati e strettamente connessi con le città di pertinenza, pertanto, il raccordo con istituzioni e imprese del territorio è sempre stato un tratto caratteristico dell'Autorità portuale: i rapporti con gli operatori e il territorio di questa nuova gestione sono pressoché inesistenti;

la gestione si è inoltre contraddistinta per una serie di iniziative fallimentari e per la mancata conclusione di opere e di procedimenti essenziali in corso; in particolare si segnala il blocco dei due cantieri aperti e dei lavori in corso a fiera Messina: uno con atto di rescissione dell'appaltatore in danno dell'Autorità (con segnalazione alla Corte dei conti); il secondo in forza di una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per gravi anomalie segnalate alla Procura per profili di rilevanza penale. Si segnalano inoltre il blocco dell'*iter* di assegnazione della concessione della seconda pompa di benzina nel porto di Milazzo e il blocco dei progetti di completamento della darsena traghetti;

non sono inoltre stati ammessi a finanziamento 5 progetti (tutti) presentati dall'attuale gestione per il bando a valere sui fondi PAC, elaborati senza il raccordo con gli enti locali e con gli operatori, in quanto sono stati ritenuti non coerenti con le finalità e gli obiettivi e pertanto non ammissibili;

non sono stati presentati progetti su linee di finanziamento disponibili per l'infrastrutturazione già prevista nel piano regolatore generale vigente, come la rettifica delle banchine del porto di Messina, che avrebbero aumentato la capacità di ormeggio delle grandi navi da crociera, o come la demolizione del deposito costiero Eurobunker, che restituirebbe una preziosa area occupata dai serbatoi, malgrado la sentenza datata ormai 3 anni fa abbia chiuso ogni contenzioso con la curatela;

inoltre, la rinuncia di Edison, primario operatore internazionale, alla partecipazione alla procedura di *project financing* lanciata dall'Autorità per la realizzazione di un deposito di gas naturale liquefatto da 10.000 metri cubi da collocare al di fuori delle aree in gestione all'Autorità, col concreto rischio di far perdere decine di milioni di euro di fondi PNRR;

la gestione ha portato alla paralisi anche la messa a regime della pianificazione delle opere in corso di completamento (avviate dalle precedenti gestioni), in particolare la realizzazione del pontile di Giammorio, il cui finanziamento fu decretato durante il primo Governo Prodi, e i cui lavori, che avrebbero dovuto essere da tempo ultimati, sono rimasti incompiuti;

i ritardi accumulati coinvolgono anche le attività di mantenimento di efficienza e decoro delle aree portuali e delle città che ricadono nella circoscrizione dell'Autorità, ad esempio il recupero di 100 metri della spiaggia urbana della riviera del Ringo, in pieno centro di Messina, per il quale ci sono voluti 4 anni, durante i quali l'abusivismo e il degrado, uniti a inquinamento e rifiuti, hanno privato la città di una porzione di straordinaria bellezza del lungomare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare una verifica circa i fatti esposti relativi alla gestione dell'Autorità di sistema portuale dello stretto di Messina, ascoltando anche tutti i soggetti interessati, al fine di accertare eventuali responsabilità e valutare gli interventi necessari volti a normalizzare il funzionamento dell'ente.

(4-00586)

[PAITA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:



in val Bormida ci sono criticità legate alla viabilità, all'orografia del territorio, al clima, che pongono una questione di sicurezza e dunque di necessità di servizi capillari alla popolazione; negli ultimi anni la struttura dell'ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte (Savona), presidio fondamentale per il comprensorio grazie anche alla rete dell'emergenza, è stata depotenziata; a Cairo oggi è attivo un punto di primo intervento aperto per 12 ore a servizio dell'entroterra savonese; il comitato sanitario locale della val Bormida e le varie parti politiche hanno rivendicato a più riprese la necessità di arrivare a un'apertura sulle 24 ore; ad Albenga ha riaperto il punto di primo intervento sulle 12 ore, ma la Regione ha chiesto già al Ministero della salute una deroga del nuovo piano socio-sanitario, in modo da estendere l'orario dalle 12 alle 24 ore; analoga richiesta per l'ospedale di Cairo Montenotte non è arrivata, generando una potenziale disparità di trattamento a livello territoriale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per sollecitare interventi a sostegno della rete d'emergenza della val Bormida e in particolare sulla necessità di potenziare il punto di primo intervento di Cairo Montenotte.

(4-00587)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, commi 837-848, ha introdotto in favore di Comuni e Città metropolitane il cosiddetto canone unico mercatale, un canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche della TARI;

tale disposizione ha spesso generato dubbi interpretativi, e un'applicazione disomogenea nei diversi enti locali competenti, al punto che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è già intervenuto per ben due volte, con le risoluzioni n. 6/DF 28 luglio 2021, e n. 1/DF del 31 gennaio 2022, per chiarire le corrette modalità di determinazione dei criteri applicativi di cui al comma 843, con particolare riferimento al frazionamento orario della tariffa giornaliera per le occupazioni inferiori all'anno solare;

la stessa Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, intervenendo sulla stessa materia, ha confermato l'interpretazione dell'amministrazione ministeriale, specificando altresì il rapporto di *genus ad speciem* che intercorre tra il canone unico di cui ai commi 816-836 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, e il canone mercatale di cui ai commi 837-845 del medesimo articolo 1, in quanto riferito agli spazi "destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", e ribadendo che il secondo, ai sensi del comma 838, "si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816", e dunque anche in deroga alla clausola di invarianza di gettito di cui al citato comma 816;

considerato che giungono segnalazioni da parte delle associazioni più rappresentative del settore dei venditori ambulanti che a tutt'oggi, nonostante le chiare indicazioni fornite dal Ministero, vi sono molti Comuni, con particolare riferimento all'area provinciale di Verona (Bussolengo, Zevio, Negrar, Bovolone, Peschiera del Garda e Malcesine), che ancora non si sono adeguati alla corretta applicazione delle disposizioni, sottoponendo così ad un aggravio di oneri una categoria già in sofferenza a causa dell'esplosione delle vendite *on line*, delle grandi strutture commerciali, delle conseguenze economiche della crisi pandemica e da ultimo dell'inflazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire con gli strumenti ritenuti più adeguati, al fine di garantire la corretta, univoca ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 837-847, della legge n. 160 del 2019 da parte degli enti territoriali competenti.

(4-00588)

[IRTO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

allarmanti fatti di cronaca si stanno verificando nella città di Reggio Calabria;

anche oggi, 20 luglio 2023, alle prime luci dell'alba, si è consumato un barbaro omicidio, probabilmente per futili motivi;  
in soli tre mesi, vi sono stati numerosi episodi criminosi ai danni di attività commerciali e diversi attentati ai danni di imprenditori;  
lo scenario criminoso ha interessato il centro della città ma anche la periferia, colpendo, in particolare, il quartiere di Catona, ove gli attentati ai danni di esercizi commerciali sono stati accompagnati da attentati ai danni di persone fisiche;  
si tratta di un'*escalation* di criminalità che non è possibile tollerare, perché è evidente che il territorio sia nel mirino dei delinquenti e nella città è forte la preoccupazione per tali attentati;  
il ripetersi di questi eventi criminosi conferma l'esistenza di un'emergenza sicurezza, in un territorio dove è forte la presenza della 'ndrangheta;  
le associazioni di categoria, in particolare Confcommercio e Confartigianato, sono intervenute per chiedere maggiore sicurezza e tutela per le aziende;  
si rende necessario implementare i protocolli di sicurezza e controllo del territorio, al fine di prevenire e scoraggiare gli episodi criminali;  
la risposta della Prefettura e delle forze dell'ordine è stata tempestiva, ma i mezzi a disposizione e gli organici necessitano di un immediato incremento;  
è, ad oggi, fondamentale garantire una maggiore tranquillità della cittadinanza con presidi di sicurezza in grado di gestire una situazione che ormai si deve considerare straordinaria ed urgente,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e, in virtù della gravità degli episodi stessi, quali urgenti e tempestive iniziative di competenza intenda adottare;  
se intenda adottare ogni opportuna iniziativa per la prevenzione e repressione dei fenomeni, anche attraverso un maggiore impiego di uomini delle forze dell'ordine e un aumento dei sistemi di sorveglianza, dispiegando tutte le forze necessarie ad affrontare questa pericolosa situazione.

(4-00589)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*8ª Commissione permanente*(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00606 del senatore Nicita ed altri, *sull'incendio divampato presso l'aeroporto di Catania.*

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00569 della senatrice Valente ed altri.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 88ª seduta pubblica del 18 luglio 2023, a pagina 61, sotto il titolo "Indagini conoscitive, annunzio", alla quarta riga del primo capoverso, dopo le parole: "(IA)" inserire le seguenti: "sui settori di competenza della 1ª Commissione."

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.